

MANUALE

Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza



COUNCIL OF EUROPE



© Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d'Europa, 2015

Il manoscritto del presente manuale è stato completato nel giugno 2015.

Eventuali futuri aggiornamenti saranno messi a disposizione sul sito Internet della FRA all'indirizzo fra.europa.eu, sul sito Internet del Consiglio d'Europa all'indirizzo www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/children-rights e sul sito Internet della Corte europea dei diritti dell'uomo, alla voce "Case-Law" (giurisprudenza), all'indirizzo echr.coe.int.

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte.

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea.

**Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11**

(* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Diritti delle immagini usate (copertina e testo): © iStockphoto

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2016

CDE: ISBN 978-92-871-9908-9

FRA – print: ISBN 978-92-9239-902-3 doi:10.2811/244526 TK-04-15-510-IT-C

FRA – web: ISBN 978-92-9239-903-0 doi:10.2811/85265 TK-04-15-510-IT-N

Printed in Belgium

STAMPATO SU CARTA RICICLATA SENZA CLORO (PCF)

Il manuale è stato redatto in lingua inglese. La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) non risponde della qualità delle traduzioni verso altre lingue né è vincolata alle opinioni espresse nel presente documento. Esso contiene riferimenti a una selezione di commenti e di manuali, sul cui contenuto la Corte EDU declina ogni responsabilità e la cui integrazione nel presente elenco non implica alcuna forma di accettazione degli stessi. Ulteriori pubblicazioni sono elencate sul sito Internet della biblioteca della Corte EDU: echr.coe.int, e altri materiali sono disponibili sul sito coe.int/children.



Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Prefazione

Il presente manuale sul diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nasce da una redazione congiunta dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e del Consiglio d'Europa con la cancelleria della Corte europea dei diritti dell'uomo. Si tratta del quarto di una serie di manuali sul diritto europeo elaborati di concerto dalle nostre organizzazioni. I precedenti manuali erano dedicati al diritto europeo in materia di non discriminazione, asilo, frontiere e immigrazione, e protezione dei dati.

Ci siamo imbarcati in questo nuovo progetto congiunto in occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che è stata ratificata da tutti gli Stati europei, per gettare luce sul ruolo che la normativa europea ricopre nel garantire ai minori il godimento dei loro diritti universali.

I minori sono titolari di diritti a pieno titolo. Il presente manuale pertanto mira a sensibilizzare e migliorare le conoscenze delle norme di legge che proteggono e promuovono questi diritti in Europa. Il Trattato sull'Unione europea (TUE) impone all'Unione l'obbligo di promuovere la protezione dei diritti del minore. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE), i regolamenti e le direttive dell'UE oltre che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE (CGUE) hanno contribuito a definire ulteriormente la protezione dei diritti dei minori. Nell'ambito del Consiglio d'Europa un nutrito *corpus* di convenzioni affronta specifici aspetti della protezione dei diritti del minore, che vanno dai diritti e dalla sicurezza dei minori nel cyberspazio all'adozione. Queste convenzioni contribuiscono ad arricchire la tutela offerta ai minori nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta sociale europea, comprese la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS).

Il presente manuale è destinato a professionisti legali non specializzati, giudici, magistrati e autorità responsabili della protezione dei minori, nonché ad altre figure professionali e organizzazioni impegnate nell'offrire la tutela legale dei diritti del minore.

Desideriamo ringraziare il prof. Ton Liefaard, LL.M., Simona Florescu, JD., Margaret Fine, il prof. Karl Hanson, la prof.ssa Ursula Kilkelly, la dott.ssa Roberta Ruggiero, la prof.ssa Helen Stalford e il prof. Wouter Vandenhole per il contributo offerto alla stesura del presente manuale. La nostra gratitudine va anche a tutti coloro che hanno fornito assistenza e suggerimenti per tutto il corso della sua preparazione.

Snežana Samardžić-Marković

Direttrice generale del settore
Democrazia - Consiglio d'Europa

Michael O'Flaherty

Direttore dell'Agenzia dell'Unione
europea per i diritti fondamentali

Indice

PREFAZIONE	3
ACRONIMI	11
COME USARE IL MANUALE	13
1 INTRODUZIONE AL DIRITTO EUROPEO IN MATERIA DI DIRITTI DEI MINORI: CONTESTO E PRINCIPI CHIAVE	15
1.1. Concetti essenziali	17
Punto saliente	17
1.1.1. Campo di applicazione della legislazione europea sui diritti dei minori	17
1.1.2. Il “minore” come titolare dei diritti	18
1.2. Contesto della legislazione europea sui diritti dei minori	20
1.2.1. Unione europea: sviluppo della legislazione sui diritti dei minori e aree di protezione contemplate	20
1.2.2. Consiglio d’Europa: sviluppo della legislazione sui diritti dei minori e aree di protezione contemplate	23
1.3. La legislazione europea sui diritti dei minori e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo	27
Punto saliente	27
1.4. Interpretazione e applicazione della legislazione europea sui diritti dei minori: il ruolo delle Corti europee	29
1.4.1. Corte di giustizia dell’Unione europea	29
1.4.2. La Corte europea dei diritti dell’uomo	31
1.5. Comitato europeo dei diritti sociali	32
2 LIBERTÀ E DIRITTI CIVILI FONDAMENTALI	35
2.1. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione	37
Punti salienti	37
2.1.1. Il diritto del minore alla libertà di religione	37
2.2. I diritti dei genitori e la libertà di religione dei loro figli	39
2.3. Libertà di espressione e d’informazione	41
Punti salienti	41
2.4. Diritto di essere ascoltato	44
Punti salienti	44

2.5.	Diritto alla libertà di riunione e di associazione	47
	Punti salienti	47
3	UGUAGLIANZA E NON DISCRIMINAZIONE	49
3.1.	Diritto europeo in materia di non discriminazione	51
	Punti salienti	51
3.2.	Divieto di discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica	53
	Punti salienti	53
3.3.	Divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e dello status di immigrazione	56
	Punti salienti	56
3.4.	Divieto di discriminazione sulla base dell'età	59
	Punto saliente	59
3.5.	Divieto di discriminazione sulla base di altri motivi oggetto di protezione	60
	Punto saliente	60
4	QUESTIONI RIGUARDANTI L'IDENTITÀ PERSONALE	63
4.1.	Registrazione della nascita e diritto al nome	65
	Punto saliente	65
4.2.	Diritto all'identità personale	67
	Punti salienti	67
	4.2.1. Accertamento della paternità	68
	4.2.2. Accertamento della maternità: parto anonimo	71
4.3.	Accertamento delle proprie origini: adozione	71
4.4.	Furto d'identità	72
	Punto saliente	72
4.5.	Diritto alla cittadinanza	73
	Punti salienti	73
4.6.	Identità di minori appartenenti a minoranze nazionali	75
	Punto saliente	75
5	VITA FAMILIARE	77
5.1.	Diritto al rispetto della vita familiare	79
	Punti salienti	79
5.2.	Diritto del minore a essere cresciuto dai suoi genitori	80
	Punti salienti	80

5.3.	Diritto di intrattenere contatti con entrambi i genitori	83
	Punti salienti	83
5.4.	Trasferimento transfrontaliero illegittimo di minori – sottrazione di minori	91
	Punti salienti	91
6	ACCOGLIENZA ETEROFAMILIARE E ADOZIONE	99
6.1.	Accoglienza alternativa: principi generali	101
	Punti salienti	101
6.2.	Collocamento dei minori in accoglienza eterofamiliare	105
	Punti salienti	105
6.3.	Adozione	111
	Punti salienti	111
7	PROTEZIONE DEI MINORI CONTRO LA VIOLENZA E LO SFRUTTAMENTO	119
7.1.	Violenza a casa, nelle scuole o in altri contesti	122
	Punti salienti	122
	7.1.1. Portata della responsabilità statale	122
	7.1.2. Punizioni corporali	126
	7.1.3. Abusi sessuali	128
	7.1.4. Violenza domestica e incuria nei confronti di minori	130
7.2.	Sfruttamento dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori	133
	Punto saliente	133
	7.2.1. Lavoro forzato	133
	7.2.2. Tratta di minori	136
	7.2.3. Pornografia minorile e adescamento di minori	139
7.3.	Gruppi ad alto rischio	141
	Punto saliente	141
	7.3.1. Minori appartenenti a una minoranza	141
	7.3.2. Minori con disabilità	142
7.4.	Minori scomparsi	144
8	DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI E CONDIZIONI DI VITA ADEGUATE	147
8.1.	Approcci ai diritti economici, sociali e culturali	149
	Punti salienti	149
8.2.	Diritto all'istruzione	151

Punti salienti	151
8.2.1. Diritto all'istruzione dei figli di migranti	154
8.3. Diritto alla salute	160
Punti salienti	160
8.4. Diritto all'abitazione	166
Punti salienti	166
8.5. Diritto a uno standard di vita adeguato e diritto alla sicurezza sociale	169
Punti salienti	169
9 IMMIGRAZIONE E ASILO	173
9.1. Ingresso e soggiorno	176
Punti salienti	176
9.2. Accertamento dell'età	179
Punti salienti	179
9.3. Ricongiungimento familiare e minori separati	181
Punti salienti	181
9.4. Trattenimento	185
Punti salienti	185
9.5. Espulsione	188
Punti salienti	188
9.6. Accesso alla giustizia	192
Punto saliente	192
10 TUTELA DEI CONSUMATORI E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	195
10.1. Protezione dei minori come consumatori	197
Punti salienti	197
10.1.1. Diritti dei consumatori	197
10.1.2. Pratiche commerciali illecite nei confronti di minori	199
10.1.3. Sicurezza del prodotto	199
10.1.4. Sperimentazioni cliniche su minori	200
10.1.5. Cibo destinato a lattanti e bambini piccoli	201
10.1.6. Sicurezza dei giocattoli	202
10.1.7. Minori e pubblicità	202
10.2. Minori e protezione dei dati personali	204
Punti salienti	204
10.2.1. Diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati	204

11 DIRITTI DEI MINORI NELLA SFERA DELLA GIUSTIZIA PENALE E DEI PROCEDIMENTI ALTERNATIVI (STRAGIUDIZIALI)	211
11.1. Garanzie relative a un equo processo	213
Punti salienti	213
11.1.1. Partecipazione efficace	218
11.1.2. Accesso alla giustizia	220
11.2. Diritti dei rei minori in relazione alla detenzione	222
Punti salienti	222
11.2.1. Forme di detenzione (garanzie sostanziali e procedurali)	223
11.2.2. Condizioni detentive	227
11.2.3. Protezione da abusi e maltrattamenti	228
11.3. Tutela dei minori vittime e testimoni	229
Punto saliente	229
APPROFONDIMENTI	237
GIURISPRUDENZA	251
COME REPERIRE LA GIURISPRUDENZA DELLE CORTI EUROPEE	259
STRUMENTI GIURIDICI MENZIONATI	265
Strumenti legali delle Nazioni Unite	265
Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa	265
Strumenti giuridici dell'UE	268

Acronimi

APCE	Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
CdE	Consiglio d'Europa
CEDS	Comitato europeo dei diritti sociali
CEDU	Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (più comunemente nota come Convenzione europea sui diritti dell'uomo, CEDU)
CEE	Comunità economica europea
CGUE	Corte di giustizia dell'Unione europea (denominata Corte di giustizia europea (GC) fino a dicembre 2009)
Corte EDU	Corte europea dei diritti dell'uomo
CPT	Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
CRC	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo
CRD	Direttiva sui diritti dei consumatori
CRPD	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
CSE	Carta sociale europea
ECOSOC	Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
ECPT	Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
FCNM	Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
GC	Grande Camera (della Corte europea dei diritti dell'uomo)
GPSD	Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti
GRETA	Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

ICCPR	Patto internazionale delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici
ICERD	Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
ICESCR	Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali
OIL	Organizzazione internazionale del lavoro
ONU	Nazioni Unite
SEE	Spazio economico europeo
TCN	Cittadini di un paese terzo
TFUE	Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
TSD	Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli
TUE	Trattato sull'Unione europea
UCPD	Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno
UE	Unione europea
UNHCR	Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati

Come usare il manuale

Il presente manuale offre una panoramica dei diritti fondamentali dei minori negli Stati membri dell'Unione europea (UE) e del Consiglio d'Europa (CdE). Esso ha una portata ampia, poiché riconosce che i minori sono beneficiari di tutti i diritti umani/fondamentali nonché oggetto di regolamenti speciali, in virtù delle loro caratteristiche specifiche. Quella dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è una sfera trasversale del diritto. Il manuale si sofferma sugli aspetti del diritto che sono d'importanza specifica per i minori.

È volto ad assistere i professionisti legali che non sono specializzati nel campo del diritto dei minori; è destinato ad avvocati, giudici, pubblici ministeri, assistenti sociali e altre figure professionali che collaborano con le autorità nazionali oltre che a organizzazioni non governative (ONG) e altri organismi che potrebbero dover affrontare problematiche legali relative a questi soggetti per la prima volta. Esso rappresenta un punto di riferimento per quanto concerne sia il diritto dell'UE sia il diritto del Consiglio d'Europa in materia e illustra come ciascun tema sia disciplinato dal diritto dell'UE, dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU), dalla Carta sociale europea (CSE) e da altri strumenti del Consiglio d'Europa. Ogni capitolo è introdotto da una tabella delle disposizioni legali applicabili secondo i due distinti sistemi giuridici europei. Il diritto di ciascun sistema è quindi presentato in successione, in relazione ai vari temi trattati. In questo modo il lettore può cogliere le convergenze e le divergenze dei due sistemi giuridici. Dove necessario, si fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) e ad altri strumenti internazionali.

I professionisti appartenenti ai paesi terzi che fanno parte del Consiglio d'Europa e sono pertanto membri della CEDU possono accedere alle informazioni riguardanti il proprio paese visitando direttamente le sezioni del Consiglio d'Europa. I professionisti degli Stati membri dell'UE devono invece consultare tutte e due le sezioni, in quanto questi Stati sono vincolati a entrambi gli ordinamenti giuridici. I lettori che necessitano di maggiori informazioni su un particolare argomento possono reperire una bibliografia più specialistica nella sezione del manuale riservata agli "Approfondimenti".

Il diritto della CEDU è riportato tramite brevi riferimenti a determinati casi esaminati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) riguardanti le tematiche trattate dal manuale. I casi sono stati selezionati tra le sentenze e le decisioni della Corte EDU concernenti i diritti dei minori.

Il diritto dell'UE è illustrato attraverso il riferimento alle misure legislative adottate, alle disposizioni pertinenti dei trattati, in particolare alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretate nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE, denominata Corte di giustizia o CG fino a dicembre 2009).

La giurisprudenza presentata o citata nel presente manuale offre esempi tratti da un ampio *corpus* giurisprudenziale della Corte EDU e della CGUE. Il manuale comprende, per quanto possibile, considerato il suo ambito di applicazione limitato e la sua natura di documento introduttivo, gli sviluppi registrati in ambito legale fino al 1° gennaio 2015, benché siano stati inclusi, nei limiti del possibile, anche argomenti più recenti.

Il manuale è composto da un'introduzione, che spiega brevemente il ruolo dei due sistemi giuridici come stabilito dalla CEDU e dal diritto dell'UE, e da 10 capitoli che riguardano le seguenti tematiche:

- libertà e diritti civili;
- uguaglianza;
- questioni riguardanti l'identità personale;
- vita familiare;
- accoglienza eterofamiliare e adozione;
- protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento;
- diritti economici, sociali e culturali;
- immigrazione e asilo;
- tutela dei consumatori e dei dati;
- diritti dei minori nella sfera della giustizia penale e dei procedimenti alternativi.

Ogni capitolo tratta un argomento distinto, mentre riferimenti incrociati ad altre questioni e capitoli permettono di meglio comprendere il quadro giuridico applicabile. I punti salienti sono sintetizzati all'inizio di ogni capitolo.

1

Introduzione al diritto europeo in materia di diritti dei minori: contesto e principi chiave

UE	Argomenti trattati	CdE
Direttiva sulla libera circolazione (2004/38/CE), articolo 2, paragrafo 2, lettera c)	Il "minore" come titolare dei diritti	Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, articolo 4, lettera d) Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote), articolo 3, lettera a) Corte EDU, <i>Marckx c. Belgio</i> , n. 6833/74, 1979 (la minore ricorrente aveva sei anni quando la Corte ha emesso la sentenza)
Direttiva relativa ai giovani sul lavoro (94/33/CE), articolo 3	Protezione dei giovani sul luogo di lavoro	CSE (riveduta), articolo 7 (diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela)
Carta dei diritti fondamentali, articolo 14, paragrafo 2 (diritto all'istruzione)	Diritto di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria	
Carta dei diritti fondamentali, articolo 21 (non discriminazione)	Divieto di discriminazione sulla base dell'età	

UE	Argomenti trattati	CdE
<p>Carta dei diritti fondamentali, articolo 32 (divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro)</p> <p>Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (2011/93/UE)</p> <p>Direttiva sulla tratta (2011/36/UE)</p>	<p>Divieto di sfruttamento del lavoro minorile</p>	<p>CSE (riveduta), articolo 7 (diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela)</p>
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 24 (diritti del bambino)</p> <p>Trattato sull'Unione europea, articolo 3, paragrafo 3</p>	<p>Protezione dei diritti dei minori (in generale)</p>	
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare)</p>	<p>Diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare</p>	<p>CEDU, articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)</p> <p>Convenzione europea sullo status giuridico dei figli nati fuori matrimonio</p> <p>Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta)</p> <p>Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori</p> <p>Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori</p> <p>Corte EDU, <i>Maslov c. Austria</i>, n. 1638/03, 2008, (espulsione del richiedente, condannato per reati penali quand'era minorenne)</p>
<p>CGUE, C-413/99, <i>Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department</i>, 2002</p> <p>CGUE, C-200/02, <i>Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department</i>, 2004</p> <p>CGUE, C-148/02, <i>Carlos Garcia Avello c. Stato belga</i>, 2003</p> <p>CGUE, C-310/08, <i>London Borough of Harrow c. Nimco Hassan Ibrahim e Secretary of State for the Home Department</i> [GS], 2010</p> <p>CGUE, sentenza C-480/08, <i>Maria Teixeira c. London Borough of Lambeth e Secretary of State for the Home Department</i>, 2010</p>	<p>Libertà di circolazione</p>	

Questo capitolo introduttivo spiega in che modo si è sviluppato il diritto in materia di diritti dei minori, quali sono i principi chiave che ne guidano l'applicazione e quali aspetti preponderanti dei diritti dei minori sono trattati nel diritto dell'UE. Esso getta le basi per un'analisi più approfondita per argomenti riportata nei seguenti capitoli.

1.1. Concetti essenziali

Punto saliente

- La legislazione europea sui diritti dei minori si basa sulle misure esistenti a livello nazionale e internazionale.

1.1.1. Campo di applicazione della legislazione europea sui diritti dei minori

Quando si cita la "legislazione europea sui diritti dei minori", si fa essenzialmente riferimento alle fonti primarie del diritto (trattati, convenzioni, diritto derivato e giurisprudenza) introdotte dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea (UE). Ove opportuno, si fa riferimento ad altre fonti europee che influenzano lo sviluppo della legislazione europea sui diritti dei minori, tra cui documenti strategici, linee guida o altri strumenti non vincolanti di importanza fondamentale.

I minori sono titolari di diritti, piuttosto che solo soggetti da tutelare. Sono beneficiari di tutti i diritti umani/fondamentali nonché oggetto di regolamenti speciali, in virtù delle loro caratteristiche specifiche. Buona parte della giurisprudenza europea deriva da controversie avviate da genitori o altri rappresentanti legali di minori, in considerazione della limitata capacità giuridica di questi ultimi. Pur avendo l'obiettivo di illustrare il modo in cui la legislazione si adatta alle esigenze e agli interessi specifici dei minori, il presente manuale evidenzia altresì l'importanza dei genitori/tutori o di altri rappresentanti legali e fa riferimento, ove opportuno, alle situazioni in cui diritti e responsabilità sono conferiti prevalentemente alle persone che si prendono cura dei minori. In tali casi si adotta l'approccio della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC)¹,

1 Nazioni Unite (ONU), Assemblea generale (1989), [Convenzione sui diritti del fanciullo](#), 20 novembre 1989.

secondo cui le responsabilità genitoriali devono essere esercitate considerando preminente l'interesse superiore del minore e in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità.

1.1.2. Il “minore” come titolare dei diritti

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 1 della CRC stabilisce che “si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni”. Questo è il parametro giuridico utilizzato attualmente, anche in Europa, per definire un minore.

Nell'ambito del diritto dell'UE, non esiste una singola definizione formale di “minore” in alcuno dei trattati, nel diritto da esso derivato o nella giurisprudenza. La definizione di minore può variare considerevolmente ai sensi del diritto dell'UE, a seconda del contesto normativo. Per esempio, la direttiva dell'UE che disciplina i diritti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri definisce i “minori” come “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico”², avallando essenzialmente un concetto biologico ed economico anziché una nozione di minoranza.

Alcune normative dell'UE attribuiscono ai minori diritti differenti a seconda dell'età. La direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (la “direttiva sui giovani lavoratori”)³, per esempio, che disciplina l'accesso dei minori all'occupazione formale negli Stati membri dell'UE e le sue condizioni, distingue tra “giovani” (un termine generale per indicare tutte le persone di età inferiore a 18 anni), “adolescenti” (ogni giovane di almeno 15 anni che non ha ancora compiuto 18 anni, e che non ha più obblighi scolastici a tempo pieno) e “bambini” (ovvero tutti i giovani che non hanno ancora compiuto 15 anni, ai quali è ampiamente fatto divieto di intraprendere un'occupazione formale).

Altri settori del diritto dell'Unione, in particolare quelli in cui l'attività dell'UE integra l'azione degli Stati membri (quali la previdenza sociale, l'immigrazione

2 [Direttiva 2004/38/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, GU L 158 del 30 aprile 2004 e GU L 158 del 29 aprile 2004, articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

3 [Direttiva 94/33/CE](#) del 20 agosto 1994 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, GU L 216 del 20.8.1994, articolo 3.

e l'istruzione), demandano all'ordinamento giuridico nazionale la responsabilità di stabilire chi sia un minore. In genere, in tali contesti si adotta la definizione della CRC.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la maggior parte degli strumenti riguardanti i minori adotta la definizione di minore della CRC. Tra gli esempi figurano l'articolo 4, lettera d), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani⁴ o l'articolo 3, lettera a), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote).⁵

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) non fornisce una definizione di minore, ma il suo articolo 1 obbliga gli Stati a riconoscere i diritti della Convenzione a "ogni persona" sottoposta alla loro giurisdizione. L'articolo 14 della CEDU assicura il godimento dei diritti riconosciuti nella Convenzione "senza nessuna discriminazione", comprese quelle fondate sull'età.⁶ La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha accolto ricorsi da parte e a nome di minori indipendentemente dalla loro età.⁷ Nella sua giurisprudenza ha accettato la definizione di minore fornita dalla CRC,⁸ avallando il concetto di "ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni".

Lo stesso vale per la Carta sociale europea (CSE) e la sua interpretazione da parte del Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS).⁹

- 4 Consiglio d'Europa, [Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani](#), STCE n. 197, 15 maggio 2005.
- 5 Consiglio d'Europa, [Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale](#), STCE n. 201, 25 ottobre 2007.
- 6 Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), sentenza 10 giugno 2010, [Schwizgebel c. Svizzera](#) (n. 25762/07). Cfr. anche FRA e Corte EDU (2010), pag. 102.
- 7 Cfr., per esempio, Corte EDU, sentenza 13 giugno 1979, [Marckx c. Belgio](#) (n. 6833/74), in cui la minore ricorrente aveva sei anni quando la Corte ha emesso la sentenza.
- 8 Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2009, [Güveç c. Turchia](#) (n. 70337/01); Corte EDU, sentenza 9 ottobre 2012, [Çoşelav c. Turchia](#) (n. 1413/07).
- 9 Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), 20 ottobre 2009, [Defence for Children International \(DCI\) c. Paesi Bassi](#) (ricorso n. 47/2008), punto 25.

1.2. Contesto della legislazione europea sui diritti dei minori

Finora la maggior parte della legislazione europea sui diritti dei minori è stata sviluppata dall'UE e dal Consiglio d'Europa. Oltre all'ONU, anche altre istituzioni internazionali quali la Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato hanno adottato strumenti importanti che continuano a informare lo sviluppo del diritto europeo. Benché abbiano operato separatamente l'uno dall'altro, questi quadri internazionali sono sempre più interconnessi.¹⁰ La cooperazione interistituzionale tra il Consiglio d'Europa e l'UE è particolarmente forte.

1.2.1. Unione europea: sviluppo della legislazione sui diritti dei minori e aree di protezione contemplate

In passato la legislazione sui diritti dei minori nell'UE si è sviluppata in maniera frammentaria. Storicamente, la legislazione europea sui minori era in ampia misura finalizzata ad affrontare aspetti specifici riguardanti i minori di iniziative economiche e politiche di più ampia portata, per esempio nell'ambito della tutela dei consumatori¹¹ e della libera circolazione delle persone.¹² Tuttavia, più di recente, i diritti dei minori sono stati trattati all'interno di un programma più coordinato dell'UE, sulla base di tre importanti pietre miliari:

- l'introduzione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel dicembre 2009;
- l'adozione della comunicazione della Commissione europea "Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE" e degli orientamenti del Consiglio dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino.

¹⁰ Cfr., per esempio, il [capitolo 5](#), che illustra il modo in cui il diritto di famiglia dell'UE che disciplina la sottrazione transfrontaliera di minori opera con la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (Convenzione dell'Aia sulla sottrazione di minori).

¹¹ Per esempio, la [direttiva 2009/48/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009), che stabilisce misure di sicurezza per i giocattoli destinati ai bambini.

¹² Per esempio, la [direttiva 2004/38/CE](#).

La prima pietra miliare è stata l'introduzione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel 2000.¹³ Il 1° dicembre 2009, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso valore giuridico vincolante dei trattati dell'UE (articolo 6 del trattato sull'Unione europea, TUE). La Carta obbliga l'Unione e i suoi Stati membri a tutelare i diritti da essa sanciti nell'attuazione del diritto dell'UE. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE contiene i primi riferimenti dettagliati ai diritti dei minori a livello costituzionale dell'UE, anche attraverso il riconoscimento del diritto dei minori di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria (articolo 14, paragrafo 2), il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata sull'età (articolo 21) nonché il divieto di sfruttamento del lavoro minorile (articolo 32). Degno di nota è il fatto che la Carta contenga una disposizione dedicata ai diritti del minore (articolo 24), che sancisce tre principi fondamentali dei diritti dei minori: il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in funzione della loro età e della loro maturità (articolo 24, paragrafo 1), il diritto a che il loro interesse superiore sia considerato preminente in tutti gli atti relativi ai minori (articolo 24, paragrafo 2) e il diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori (articolo 24, paragrafo 3).

La seconda pietra miliare è rappresentata dal trattato di Lisbona, che, come precedentemente indicato, è entrato in vigore il 1° dicembre 2009.¹⁴ Questo strumento ha introdotto importanti cambiamenti istituzionali, procedurali e costituzionali nell'UE modificando il TUE e il precedente trattato che istituisce la Comunità europea (ora "trattato sul funzionamento dell'Unione europea", TFUE).¹⁵ Tali modifiche hanno rafforzato il potenziale dell'UE di compiere progressi riguardo ai diritti dei minori, non da ultimo individuando la "tutela dei diritti del minore" come un obiettivo generale dichiarato dell'UE (articolo 3, paragrafo 3, del TUE) e come un aspetto importante della politica di relazioni esterne dell'UE (articolo 3, paragrafo 5, del TUE). Anche il TFUE contiene riferimenti più specifici ai minori, che permettono all'UE di adottare misure legislative volte a combattere lo sfruttamento sessuale e la tratta di esseri umani (articolo 79, paragrafo 2, lettera d), e articolo 83, paragrafo 1)).

13 UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012).

14 UE (2007), [Trattato di Lisbona](#) che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona (GU C 306 del 17.12.2007, pagg. 1-271).

15 Cfr. le versioni consolidate delle Comunità europee (2012), [trattato sull'Unione europea \(TUE\)](#) e [trattato sul funzionamento dell'Unione europea \(TFUE\)](#), GU 2012 C 326 del 26.10.2012.

È stato così possibile adottare sia la direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,¹⁶ sia la direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,¹⁷ contenente a sua volta disposizioni volte ad affrontare le esigenze specifiche dei minori vittime di tratta. Analogamente, la più recente direttiva che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato dedica molte delle sue disposizioni ai minori.¹⁸

La terza importante pietra miliare è stata posta a un livello politico più strategico, inizialmente nell'ambito del programma dell'UE sulla cooperazione esterna e in seguito in relazione a questioni interne. Nello specifico, il Consiglio dell'UE e la Commissione europea hanno rispettivamente adottato gli "Orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino"¹⁹ e la comunicazione "Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE"²⁰, al fine di integrare i diritti dei minori in tutte le attività svolte dall'UE con i paesi terzi. Analogamente, nel 2011 la Commissione ha adottato il programma UE per i diritti dei minori, che delinea le principali priorità per lo sviluppo della legislazione e della politica sui diritti dei minori negli Stati membri dell'UE.²¹ Nell'ambito del programma avrebbero dovuto essere presi in considerazione anche i processi legislativi pertinenti ai fini della tutela dei minori, quali la suddetta adozione della direttiva sui diritti delle vittime.

Più recentemente, questa iniziativa è stata integrata dall'adozione, da parte della Commissione, di una strategia globale volta ad aiutare gli Stati membri a impegnarsi nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale attraverso l'attuazione di una serie di interventi sin dalla prima infanzia (destinati ai bambini in età pre-scolare e della scuola primaria).²² Né questa specifica iniziativa, né il programma

16 [Direttiva 2011/93/UE](#), GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

17 [Direttiva 2011/36/UE](#) (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 [Direttiva 2012/29/UE](#) (GU L 315 del 15.4.2012, pag. 57).

19 Consiglio dell'Unione europea (2007), [Orientamenti dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino](#), Bruxelles, 10 dicembre 2007.

20 Commissione europea (2008), [Riservare ai minori un posto speciale nella politica esterna dell'UE: Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni](#), COM (2008) 55 final, Bruxelles, 5 febbraio 2008.

21 Commissione europea (2011), [Programma UE per i diritti dei minori: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni](#), COM (2011) 0060 final, Bruxelles, 15 febbraio 2011.

22 Commissione europea (2013), [Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio](#), raccomandazione 2013/112/UE, Bruxelles.

sono giuridicamente vincolanti; tuttavia, sono entrambi significativi nella misura in cui definiscono il modello per la normativa e l'approccio metodologico dell'UE nei confronti della legislazione sui diritti dei minori, un modello che, oltre a essere fermamente associato alla CRC, si colloca nell'ambito di un'etica di tutela, partecipazione e non discriminazione dei minori.

L'UE può legiferare solo qualora gliene sia stata attribuita la competenza dai trattati (articoli da 2 a 4 del TFUE). Poiché i diritti dei minori sono un ambito intersettoriale, la competenza dell'UE deve essere determinata caso per caso. Finora, gli ambiti attinenti ai diritti dei minori in cui l'UE ha ampiamente legiferato sono i seguenti:

- tutela dei dati e protezione dei consumatori;
- asilo e migrazione;
- cooperazione in materia civile e penale.

L'articolo 6, paragrafo 1, del TUE e l'articolo 51, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE stabiliscono che la Carta non estende le competenze dell'UE né modifica o introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'UE. Le disposizioni della Carta si applicano alle istituzioni e agli Stati membri dell'UE esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Sebbene per l'UE siano sempre vincolanti, le disposizioni della Carta diventano giuridicamente vincolanti per gli Stati membri solo quando essi agiscono nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.

Ciascuno dei capitoli riportati di seguito contiene una breve panoramica delle competenze dell'UE negli ambiti trattati nel rispettivo capitolo.

1.2.2. Consiglio d'Europa: sviluppo della legislazione sui diritti dei minori e aree di protezione contemplate

Diversamente dall'UE, fin dalla sua istituzione, il Consiglio d'Europa ha il chiaro mandato di proteggere e promuovere i diritti umani. Il principale trattato sui diritti umani del Consiglio d'Europa, ratificato da tutti i suoi Stati membri, è la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (o Convenzione europea dei diritti dell'uomo, CEDU), che contiene specifici

riferimenti ai minori. I principali sono i seguenti: l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), prevede la detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione; l'articolo 6, paragrafo 1, limita il diritto a che la causa di una persona sia esaminata equamente e pubblicamente quando lo esigono gli interessi dei minori; l'articolo 2 del Protocollo n. 1 prevede il diritto all'istruzione e stabilisce che gli Stati rispettino le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori nell'istruzione dei figli. Inoltre, tutte le altre disposizioni generali della CEDU sono applicabili a chiunque, minori compresi. Alcune di esse si sono rivelate particolarmente pertinenti per i minori, nella fattispecie l'articolo 8, che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e l'articolo 3, che vieta la tortura nonché pene e trattamenti inumani e degradanti. Avvalendosi di approcci interpretativi che si concentrano sugli obblighi positivi insiti nelle disposizioni della CEDU, la Corte EDU ha sviluppato un ampio *corpus* giurisprudenziale in materia di diritti dei minori, che contiene frequenti riferimenti alla CRC. Detto questo, la Corte EDU esamina i ricorsi caso per caso e, di conseguenza, non offre una panoramica esaustiva dei diritti dei minori nell'ambito della CEDU.

L'altro importante trattato sui diritti umani del Consiglio d'Europa, la Carta sociale europea (CSE²³, riveduta nel 1996²⁴), sancisce la tutela dei diritti sociali, prevedendo disposizioni specifiche per i diritti dei minori. Nella fattispecie, contiene due disposizioni particolarmente importanti per i diritti dei minori. L'articolo 7 stabilisce l'obbligo di proteggere i minori dallo sfruttamento economico. L'articolo 17 impone agli Stati di prendere tutte le misure necessarie e appropriate per garantire ai bambini le cure, l'assistenza, l'istruzione e la formazione di cui necessitano (compreso l'insegnamento primario e secondario gratuito), a proteggere i bambini e gli adolescenti dalla negligenza, dalla violenza o dallo sfruttamento e ad assicurare protezione dei bambini privati del loro sostegno familiare. Il comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), composto da esperti indipendenti che valutano la conformità del diritto e della prassi nazionale alla CSE attraverso una procedura di reclami collettivi o nell'ambito di una procedura nazionale di presentazione di relazioni, è incaricato di controllare l'applicazione della Carta.

23 Consiglio d'Europa, [Carta sociale europea](#), STCE n. 35, 18 ottobre 1961.

24 Consiglio d'Europa, [Carta sociale europea \(riveduta\)](#), STCE n. 163, 3 maggio 1996.

Inoltre il Consiglio d'Europa ha adottato molti trattati che si occupano di una serie di questioni specifiche attinenti ai diritti dei minori. Tra questi figurano:

- la Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio;²⁵
- la Convenzione sull'adozione dei minori, riveduta nel 2008;²⁶
- la Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori;²⁷
- la Convenzione sull'esercizio dei diritti dei minori;²⁸
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (convenzione di Lanzarote).²⁹

Infine, a livello politico è importante rilevare che nel 2006 il Consiglio d'Europa ha avviato il suo programma "Costruire un'Europa per e con i bambini e le bambine", un piano d'azione trasversale volto ad affrontare questioni riguardanti i diritti dell'infanzia, tra cui l'adozione di strumenti per la definizione di norme in vari settori.³⁰ Le priorità attuali si concentrano su quattro aree strategiche³¹:

- promuovere servizi e sistemi a misura di bambino;
- eliminare tutte le forme di violenza contro i minori;
- garantire i diritti dei minori in situazioni di vulnerabilità;
- promuovere la partecipazione del minore.

L'obiettivo principale del programma del Consiglio d'Europa sui diritti del bambino è sostenere l'attuazione, da parte di tutti i suoi Stati membri, di norme internazionali nel settore dei diritti dei minori, e in particolare promuovere l'attuazione

25 Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio](#), STCE n. 85, 15 ottobre 1975.

26 Consiglio d'Europa, [Convenzione sull'adozione dei minori \(riveduta\)](#), STCE n. 202, 27 novembre 2008.

27 Consiglio d'Europa, [Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori](#), STCE n. 192, 15 maggio 2003.

28 Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori](#), STCE n. 160, 25 gennaio 1996.

29 Consiglio d'Europa, [Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale](#), STCE n. 201, 25 ottobre 2007.

30 Per maggiori informazioni, cfr. <http://www.coe.int/t/dg3/children/>.

31 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2011), [Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti del bambino \(2012-2015\)](#), CM (2011)171 final, 15 febbraio 2012.

della CRC, evidenziandone i principi essenziali: la non discriminazione, il diritto alla vita e allo sviluppo, l'interesse superiore del minore come considerazione preminente dei responsabili decisionali e il diritto del minore a essere ascoltato.³²

Nell'ambito del programma sono stati adottati alcuni strumenti sui diritti dei minori che integrano con orientamenti pratici le misure giuridiche europee vincolanti, tra cui:

- le Linee guida per una giustizia a misura di minore;³³
- le Linee guida per un'assistenza sanitaria a misura di bambino;³⁴
- la raccomandazione sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza;³⁵
- la raccomandazione sui diritti dei bambini e i servizi sociali adatti ai bambini e alle loro famiglie;³⁶
- la raccomandazione sulla partecipazione dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni.³⁷

In tal modo, il programma ha assicurato la centralità dell'Europa nella definizione di norme sui diritti dell'infanzia e ha inoltre spianato la strada, con vari mezzi, al fine di garantire che la voce dei minori rivesta un ruolo fondamentale per il suddetto processo. Il programma intende altresì sostenere l'attuazione della CEDU e della CSE nonché promuovere gli altri strumenti giuridici di cui il Consiglio d'Europa dispone attualmente in relazione all'infanzia (partecipazione, protezione e diritti), ai giovani e alla famiglia.³⁸

32 *Ibid.*

33 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2010), *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, 17 novembre 2010.

34 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2011), *Linee guida per un'assistenza sanitaria a misura di bambino*, 21 settembre 2011.

35 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2009), *Raccomandazione CM/Rec(2009)10 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulle strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza*, 18 novembre 2009.

36 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2011), *Raccomandazione CM Rec(2011)12 sui diritti dei bambini e i servizi sociali adatti ai bambini e alle loro famiglie*, 16 novembre 2011.

37 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2012), *Raccomandazione CM/Rec(2012)2 del Comitato dei ministri agli Stati membri sulla partecipazione dei bambini e dei giovani di età inferiore ai 18 anni*, 28 marzo 2012.

38 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2011), *Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti del bambino (2012-2015)*, CM (2011)171 final, 15 febbraio 2012.

1.3. La legislazione europea sui diritti dei minori e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo

Punto saliente

- La legislazione europea sui diritti dei minori si basa in ampia misura sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC).

Il fatto che tutti gli Stati membri dell'UE e del Consiglio d'Europa siano firmatari della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo indica l'importanza attribuita alla CRC a livello europeo. La convenzione impone effettivamente obblighi giuridici comuni agli Stati europei con un effetto a catena sul modo in cui le istituzioni europee sviluppano e applicano i diritti dei minori.

La CRC è così diventata il termine di paragone per lo sviluppo della legislazione europea sui diritti dei minori, con il risultato che il Consiglio d'Europa e l'UE fanno sempre più spesso riferimento alla sua influenza. In particolare, l'integrazione dei principi e delle disposizioni della CRC nella giurisprudenza e in strumenti vincolanti a livello europeo conferisce una forza maggiore alla Convenzione, schiudendo canali di applicazione più efficaci per chi cerca di invocare i diritti dei minori in Europa, come si evince dagli esempi specifici forniti in tal senso nel presente manuale.

L'Unione europea non è e non può diventare una firmataria della CRC poiché la Convenzione non è dotata di meccanismi giuridici che permettano a organismi diversi dagli Stati di aderirvi. Tuttavia, l'Unione attinge ai "principi generali del diritto dell'UE" (principi scritti e non scritti derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri) per integrare e orientare le interpretazioni dei suoi trattati (articolo 6, paragrafo 3, del TUE). Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) hanno confermato che non deve esistere un conflitto tra gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE e gli obblighi che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in virtù delle loro costituzioni nazionali e degli impegni internazionali assunti in materia di diritti umani.³⁹ Poiché tutti gli Stati membri

39 Cfr., per esempio, Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), sentenza 14 maggio 1974, causa C-4/73, *J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione delle Comunità europee*.

hanno ratificato la CRC, l'UE è tenuta a rispettare i principi e le disposizioni da essa sanciti, almeno in relazione alle questioni rientranti nel suo ambito di competenza (quale definito dai trattati dell'UE).

Questo obbligo è rafforzato da altri trattati dell'UE e, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'articolo 24 della Carta è ispirato direttamente dalle disposizioni della CRC, tra cui alcune che sono assunte al rango di "principi della CRC", segnatamente il principio dell'interesse superiore del minore (articolo 3 della CRC), il principio della partecipazione del minore (articolo 12 della CRC) e il diritto del minore di vivere e/o di intrattenere rapporti con i suoi genitori (articolo 9 della CRC).

L'importanza della CRC nell'orientare lo sviluppo dei diritti dei minori nell'UE è riconosciuta nel programma per i diritti dei minori della Commissione, in cui si legge che "le norme e i principi ivi contenuti devono continuare a guidare le politiche e le azioni dell'Unione che possono incidere sui diritti dei minori".⁴⁰ In tale ottica, gli strumenti legislativi riguardanti i minori sono accompagnati, quasi senza eccezioni, o da un riferimento esplicito alla CRC o da un riferimento più implicito ai principi sui diritti dei minori, quali "l'interesse superiore", il diritto del minore a partecipare a decisioni che lo riguardano o il diritto alla protezione dalla discriminazione.

Il Consiglio d'Europa, al pari dell'UE, non è un'organizzazione giuridicamente obbligata ad attenersi alla CRC, sebbene tutti i suoi Stati membri siano parti individuali firmatarie della convenzione. Tuttavia, la CEDU non può essere interpretata isolatamente, bensì in armonia con i principi generali del diritto internazionale. Devono essere prese in considerazione tutte le pertinenti norme del diritto internazionale applicabili nelle relazioni tra gli Stati contraenti della CEDU, in particolare quelle riguardanti la protezione universale dei diritti umani. Gli obblighi che gli Stati contraenti della CEDU sono tenuti a rispettare nell'ambito dei diritti dei minori devono più specificamente essere interpretati alla luce della CRC.⁴¹ Anche il CEDS, nelle sue decisioni, ha fatto espressamente riferimento alla CRC.⁴² Inoltre, le attività di definizione di norme e di elaborazione dei trattati del Consiglio

40 Commissione europea (2011), *Programma UE per i diritti dei minori*, COM (2011) 0060 final, Bruxelles.

41 Corte EDU, sentenza 4 ottobre 2012, *Harroudj c. Francia* (n. 43631/09), punto 42.

42 CEDS, sentenza 7 dicembre 2004, *World Organisation against Torture (OMCT) c. Irlanda*, (ricorso n. 18/2003), punti 61-63; CEDS, sentenza 20 ottobre 2009, *Defence for Children International (DCI) c. Paesi Bassi*, (ricorso n. 47/2008), punto 25.

d'Europa sono influenzate dai principi e dalle disposizioni della CRC. Per esempio, le *Linee guida per una giustizia a misura di minore*⁴³ sono direttamente informate da una serie di disposizioni della CRC, al pari dei commenti generali del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia di cui sono corredate.⁴⁴

1.4. Interpretazione e applicazione della legislazione europea sui diritti dei minori: il ruolo delle Corti europee

1.4.1. Corte di giustizia dell'Unione europea

La CGUE emette sentenze riguardo molti tipi di azioni giuridiche. Nelle cause riguardanti i diritti dei minori, finora la CGUE si è pronunciata principalmente in via pregiudiziale (articolo 267 del TFUE).⁴⁵ Si tratta di procedure nel cui ambito una corte o un tribunale nazionale chiedono alla CGUE di fornire un'interpretazione del diritto primario dell'UE (ad esempio i trattati) o del diritto derivato dell'UE (ad esempio decisioni, normative) che è pertinente per una causa nazionale pendente dinanzi alla corte o al tribunale nazionale in questione.

Fino a qualche anno fa, la CGUE si era pronunciata solo su alcune cause riguardanti i diritti dei minori. Tuttavia, con l'adozione di misure legislative più esplicite sui diritti dei minori e di un programma più rilevante per i diritti dei minori, è probabile che in futuro i diritti dei minori figurino più regolarmente negli elenchi delle sentenze della CGUE.

La CGUE ha pronunciato la maggior parte delle sue sentenze sui diritti dei minori nel contesto della libera circolazione e della cittadinanza dell'UE, settori in cui l'Unione vanta una lunga competenza. In quest'ambito la CGUE ha espressamente

43 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2010), *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, 17 novembre 2010.

44 Cfr. Nazioni Unite (ONU), Comitato sui diritti dell'infanzia (2007), *Commento generale n. 10 (2007): I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile*, 25 aprile 2007; ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2009), *Commento generale n. 12 (2009): Il diritto del minore di essere ascoltato*, CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009; e ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2013), *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione*: (articolo 3, paragrafo 1), CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

45 L'unica eccezione è costituita da un ricorso d'annullamento: CGUE, sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, *Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea* [GS].

riconosciuto che i minori godono a titolo individuale dei benefici associati alla cittadinanza dell'UE, estendendo loro, in tal modo, il permesso di soggiorno autonomo nonché i diritti sociali e all'istruzione sulla base della nazionalità dell'UE.⁴⁶

La CGUE è ricorsa direttamente alla CRC per stabilire come dovesse essere interpretato il diritto dell'UE in relazione ai minori solo una volta, ovvero nella causa *Dynamic Medien GmbH c. Avides Media AG*. Questa causa riguarda la legalità delle restrizioni tedesche in materia di etichettatura su videocassette e DVD importati, che erano già stati sottoposti a controlli analoghi nel Regno Unito. La CGUE ha concluso che i controlli dei contrassegni effettuati dalla Germania costituivano una restrizione legittima delle disposizioni dell'UE sulla libera circolazione delle merci (che altrimenti precludono processi normativi doppi di questa natura), poiché erano volti a tutelare il benessere dei minori. La CGUE ha sostenuto la sua decisione facendo riferimento all'articolo 17 della CRC, che incoraggia gli Stati firmatari a elaborare principi direttivi adatti a proteggere il minore dalle informazioni e dai materiali mediatici che nuocciono al suo benessere.⁴⁷ Si applicano tuttavia requisiti di proporzionalità riguardo alle procedure di controllo istituite per proteggere i minori, che devono essere facilmente accessibili e devono potersi concludere entro termini ragionevoli.⁴⁸

In altri casi, in particolare nel contesto delle cause riguardanti la sottrazione transfrontaliera di minori, per fondare le sue decisioni, la CGUE ha alluso ai principi generali sui diritti dei minori, contenuti anche nelle disposizioni della CRC (quali l'interesse superiore del minore e il suo diritto a essere ascoltato).⁴⁹

A prescindere da ciò, l'UE è sempre stata cauta nell'attribuire una forza decisiva alla CRC, in particolare in settori politicamente più sensibili quali il controllo

46 Cfr. CGUE, sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, *Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department*; CGUE, sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department*, CGUE, sentenza 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Carlos Garcia Avello c. Stato belga*; CGUE, sentenza 23 febbraio 2010, causa C-310/08, *London Borough of Harrow c. Nimco Hassan Ibrahim e Secretary of State for the Home Department* [GS], CGUE, sentenza 23 febbraio 2010, causa C-480/08, *Maria Teixeira c. London Borough of Lambeth e Secretary of State for the Home Department*. Si tornerà nuovamente su queste cause ai capitoli 8 e 9.

47 CGUE, sentenza 14 febbraio 2008, causa C-244/06, *Dynamic Medien Vertriebs GmbH c. Avides Media AG*, punti 42 e 52.

48 *Ibid.*, punti 49 e 50.

49 CGUE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*. Cfr., più avanti, il capitolo 5.

dell'immigrazione,⁵⁰ benché nella recente giurisprudenza si stia assistendo a un cambiamento in tal senso, come discusso nei capitoli successivi. Dall'adozione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, i riferimenti della CGUE ai suoi articoli sui diritti dei minori spesso sono ricchi di riferimenti alla CRC, in virtù della somiglianza tra le disposizioni.

1.4.2. La Corte europea dei diritti dell'uomo

La Corte EDU si pronuncia essenzialmente su ricorsi individuali presentati in conformità degli articoli 34 e 35 della CEDU. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli (articolo 32 della CEDU).

Diversamente dalla CGUE, la Corte EDU ha una vasta giurisprudenza sui diritti dei minori. Benché molti casi rientranti nell'ambito dell'articolo 8 della CEDU sul diritto al rispetto della vita privata e familiare siano esaminati dalla prospettiva dei diritti dei genitori anziché di quelli dei minori, i casi contemplati da altre disposizioni sostanziali non coinvolgono necessariamente i genitori e si concentrano più chiaramente sui diritti dei minori interessati, come il diritto alla protezione da trattamenti inumani o degradanti (articolo 3 della CEDU) o al diritto ad un equo processo (articolo 6 della CEDU).

Sebbene faccia spesso riferimento alla CRC quando esamina i ricorsi presentati da o a nome di minori, la Corte EDU non attribuisce sistematicamente un'importanza decisiva alla Convenzione. In alcuni casi, i principi sui diritti dei minori enunciati dalla CRC hanno influenzato profondamente il ragionamento della Corte EDU, in particolare per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 6 della CEDU (diritto a un equo processo) in relazione al trattamento dei minori in conflitto con la legge (cfr. il [capitolo 11](#)). In altri ambiti, l'approccio della Corte EDU può discostarsi leggermente da quello della CRC, per esempio per quanto riguarda il diritto dei minori di essere ascoltati in giudizio (cfr. il [capitolo 2](#)). In alcuni casi, invece, la Corte EDU si è espressamente basata sulla CRC.

50 CGUE, sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, *Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea* [GS].

Esempio: il caso *Maslov c. Austria*⁵¹ riguarda l'espulsione del ricorrente, che era stato condannato per una serie di reati penali commessi quando era minorenne. Per quanto riguarda le misure di espulsione nei confronti di un minore autore di reati, la Corte EDU ha stabilito che nell'obbligo di tenere conto dell'interesse superiore del minore figura anche l'obbligo di agevolare il reinserimento, in linea con l'articolo 40 della CRC. La Corte EDU ha ritenuto che non sarebbe stato possibile reinserire il minore rescindendo i suoi legami familiari e sociali attraverso l'espulsione.⁵² La CRC è stata dunque uno dei motivi utilizzati per considerare l'espulsione come una sproporzionata ingerenza nei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della CEDU (rispetto della vita privata e familiare).

1.5. Comitato europeo dei diritti sociali

Il CEDS è composto da 15 esperti indipendenti e imparziali che valutano la conformità del diritto e della prassi nazionale alla CSE attraverso la procedura dei reclami collettivi o nell'ambito della procedura nazionale di presentazione di relazioni.⁵³ Le organizzazioni nazionali e internazionali designate possono presentare ricorsi collettivi nei confronti degli Stati contraenti che hanno accolto la procedura dei reclami. Finora i ricorsi hanno riguardato l'eventuale violazione, da parte degli Stati, dei diritti dei minori ai sensi della CSE su questioni quali lo sfruttamento economico dei minori,⁵⁴ l'integrità fisica dei minori,⁵⁵ i diritti dei minori migranti in materia di salute⁵⁶ e l'accesso all'istruzione da parte di minori disabili.⁵⁷

51 Corte EDU, sentenza 23 giugno 2008, *Maslov c. Austria* [GC] (n. 1638/0323).

52 *Ibid.*, punto 83.

53 Per maggiori informazioni consultare il sito web del CEDS: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/ECSR/ECSRdefault_en.asp.

54 CEDS, sentenza 9 settembre 1999, *International Commission of Jurists (ICJ) c. Portogallo*, (ricorso n. 1/1998).

55 CEDS, sentenza 7 dicembre 2004, *World Organisation Against Torture (OMCT) c. Grecia*, (ricorso n. 17/2003).

56 CEDS, sentenza 23 ottobre 2012, *Defence for Children International (DCI) c. Belgio* (ricorso n. 69/2011).

57 CEDS, sentenza 3 giugno 2008, *Mental Disability Advocacy Center (MDAC) c. Bulgaria* (ricorso n. 41/2007), punto 35.

Esempio: nel caso *International Commission of Jurists (ICJ) c. Portogallo*⁵⁸, si era sostenuto che, sebbene rispettasse l'età minima di 15 anni per l'ammissione al lavoro fissata dall'articolo 7, paragrafo 1, della CSE, la normativa portoghese non era adeguatamente applicata. Il CEDS ha dichiarato che la CSE ha l'obiettivo e la finalità di proteggere i diritti non solo in teoria, ma anche in pratica, e che pertanto la suddetta normativa deve essere applicata efficacemente. Avendo constatato che in Portogallo un numero considerevole di minori aveva un'occupazione irregolare, il CEDS ha ritenuto che tale situazione costituisse una violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, della CSE.

58 CEDS, sentenza 9 settembre 1999, *International Commission of Jurists (ICJ) c. Portogallo*, (ricorso n. 1/1998).

2

Libertà e diritti civili fondamentali

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
Carta dei diritti fondamentali, articoli 10 (libertà di religione) e 14 (diritto all'istruzione)	Libertà di pensiero, di coscienza e di religione	CEDU, articoli 9 (libertà di religione) e 14 (divieto di discriminazione); articolo 2 del Protocollo n. 1 (diritto dei genitori di provvedere all'istruzione dei figli secondo le loro convinzioni) Corte EDU, <i>Dogru c. Francia</i> , n. 27058/05, 2008 (indossare il velo islamico in una scuola secondaria statale) Corte EDU, <i>Kervanci c. Francia</i> , n. 31645/04, 2008 (indossare il velo islamico in una scuola secondaria statale) Corte EDU, <i>Grzelak c. Polonia</i> , n. 7710/02, 2010 (alternative all'istruzione religiosa nelle scuole primarie e secondarie) Corte EDU, <i>Lautsi e altri c. Italia</i> [GC], n. 30814/06, 2011 (esposizione di crocifissi nelle scuole pubbliche)
Carta dei diritti fondamentali, articolo 11 (libertà di espressione)	Libertà di espressione e d'informazione	CEDU, articolo 10 (libertà di associazione) Corte EDU, <i>Handyside c. Regno Unito</i> , n. 5493/72, 1976 (divieto di diffusione di un libro destinato ai minori) Corte EDU, <i>Gaskin c. Regno Unito</i> , n. 10454/83, 1989 (accesso al fascicolo redatto durante l'infanzia)

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 24 (diritti del bambino) CGUE, sentenza C-491/10 PPU, <i>Joseba Andoni Aguirre Zarra-ga c. Simone Pelz</i> , 2010 (diritto di essere ascoltato, sottrazione internazionale di minori)	Diritto di essere ascoltato	CEDU, articolo 6 (equo processo) Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, articoli 3, 4, 6 e 7 Corte EDU, <i>Sahin c. Germania</i> [GC], n. 30943/96, 2003 (diritto del minore di essere ascoltato in giudizio nei procedimenti relativi al diritto di visita)
Carta dei diritti fondamentali, articolo 12 (libertà di riunione e di associazione)	Diritto alla libertà di riunione e di associazione	CEDU, articolo 11 (libertà di riunione pacifica e libertà d'associazione) Corte EDU, <i>Christian Democratic People's Party c. Moldova</i> , n. 28793/02, 2006 (partecipazione a una riunione in un luogo pubblico)

Tutti godono delle libertà e dei diritti civili sanciti in vari strumenti, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), quali interpretate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU). Al di là della Carta, nessun altro strumento giuridico dell'UE prende espressamente in considerazione i diritti civili discussi nel presente capitolo, poiché si applicano ai minori. Tuttavia, per quanto riguarda il Consiglio d'Europa, nel corso degli anni si è assistito a un ampio sviluppo dell'ambito di applicazione e dell'interpretazione di questi diritti civili, in particolare attraverso la giurisprudenza della Corte EDU.

Il presente capitolo fornisce una panoramica delle libertà elencate al titolo II della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nella misura in cui incidono sui diritti dei minori. Inoltre, analizza il diritto del minore alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione ([paragrafo 2.1](#)), alla libertà di espressione e d'informazione ([paragrafo 2.3](#)), al diritto del minore di essere ascoltato ([paragrafo 2.4](#)) e al diritto alla libertà di riunione e di associazione ([paragrafo 2.5](#)).

2.1. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione

Punti salienti

- La libertà di pensiero, di coscienza e di religione, garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla CEDU, include il diritto di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
- I genitori hanno il diritto di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche.
- I genitori hanno il diritto e il dovere di guidare il minore nell'esercizio del suo diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

2.1.1. Il diritto del minore alla libertà di religione

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce a ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio (articolo 10, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 9 della CEDU garantisce a ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Dalla giurisprudenza della Corte EDU sono state ricavate tre dimensioni del diritto alla libertà di religione: la dimensione interna, la libertà di cambiare religione o convinzione e la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione. Le prime due dimensioni sono assolute e gli Stati non possono limitarle in alcun modo.⁵⁹ La libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione può essere limitata se tali restrizioni sono stabilite dalla legge, perseguono un

⁵⁹ Corte EDU, sentenza 23 ottobre 1990, *Darby c. Svezia* (n. 11581/85).

obiettivo legittimo e costituiscono misure necessarie in una società democratica (articolo 9, paragrafo 2, della CEDU).

Nella sua giurisprudenza, la Corte EDU si è occupata della libertà di pensiero, di coscienza e di religione dei minori principalmente in relazione al diritto all'istruzione e al sistema scolastico statale. Un argomento che è stato oggetto di un ampio dibattito pubblico nei paesi europei è la religione nelle scuole.

Esempio: i casi di *Dogru c. Francia* e *Kervanci c. Francia*⁶⁰ riguardano l'espulsione dal primo anno di una scuola secondaria statale francese di due ragazze, di 11 e 12 anni di età, in seguito al loro rifiuto di togliere il velo durante le lezioni di educazione fisica. La Corte EDU ha osservato che la limitazione del diritto delle ricorrenti a manifestare le loro convinzioni religiose aveva la finalità di preservare gli imperativi della laicità nelle scuole pubbliche. A parere delle autorità nazionali, indossare un velo, in particolare il velo islamico, non era compatibile con la pratica dello sport per ragioni di sicurezza e di igiene. La Corte EDU ha ritenuto la suddetta conclusione ragionevole, poiché la scuola aveva soppesato le convinzioni religiose delle ricorrenti e gli imperativi della protezione dei diritti e delle libertà altrui e dell'ordine pubblico. Ha pertanto stabilito che l'ingerenza nella libertà delle studentesse di manifestare la loro religione era giustificata e proporzionata all'obiettivo perseguito. La Corte non ha dunque riscontrato alcuna violazione dell'articolo 9 della CEDU.

Esempio: il caso *Grzelak c. Polonia*⁶¹ riguarda l'impossibilità di uno studente dispensato dall'istruzione religiosa di frequentare un corso di etica e di ricevere la relativa valutazione. Durante il suo intero percorso d'istruzione primaria e secondaria (ovvero tra i sette e i 18 anni), il ricorrente non aveva ricevuto alcuna istruzione religiosa, conformemente alla volontà dei suoi genitori, che erano agnostici dichiarati. A causa dello scarso numero di studenti interessati, non era mai stato organizzato alcun corso di etica e il ricorrente aveva ricevuto pagelle e certificati scolastici in cui alla rubrica "religione/etica" al posto di un voto figurava una barra. La Corte EDU ha ritenuto che l'assenza di un voto di "religione/etica" sulle pagelle scolastiche del ragazzo rientrasse nell'ambito dell'aspetto negativo della libertà di

60 Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2008, *Dogru c. Francia* (n. 27058/05); Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2008, *Kervanci c. Francia* (n. 31645/04) (consultabile in francese).

61 Corte EDU, sentenza 15 giugno 2010, *Grzelak c. Polonia* (n. 7710/02).

pensiero, di coscienza e di religione, in quanto le pagelle avrebbero potuto indicare la sua mancata affiliazione religiosa. Si trattava pertanto di una forma di stigmatizzazione immotivata. La disparità di trattamento tra non credenti interessati a frequentare un corso di etica e studenti che seguivano le lezioni di religione non era dunque oggettivamente e ragionevolmente giustificata, né sussisteva un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. Lo Stato aveva oltrepassato il proprio margine di apprezzamento in materia poiché era stata violata l'essenza stessa del diritto del ricorrente di non manifestare la sua religione o le sue convinzioni, in violazione dell'articolo 14 della CEDU in combinato disposto con l'articolo 9 della CEDU.

2.2. I diritti dei genitori e la libertà di religione dei loro figli

La legislazione europea tratta i diritti dei genitori nel contesto della libertà di religione dei loro figli in maniera diversa dalla CRC.

Nell'ambito della legislazione dell'UE, deve essere accordato il dovuto rispetto al diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, in particolare per quanto riguarda la libertà di creare istituti di insegnamento (articolo 14, paragrafo 3, della Carta).

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo 2 del Protocollo n. 1 della CEDU, gli Stati devono tenere conto delle convinzioni (religiose) dei genitori nell'esercizio delle funzioni che assumono nel campo dell'educazione e dell'insegnamento. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, questo dovere ha un'ampia portata, poiché si applica non solo al contenuto e all'attuazione dei programmi scolastici, ma anche allo svolgimento di tutte le funzioni assunte da uno Stato⁶². Comprende l'organizzazione e il finanziamento dell'istruzione pubblica, la definizione e la pianificazione del programma di studio, la diffusione in maniera obiettiva, critica e pluralista delle informazioni o delle conoscenze che

62 Cfr. la pertinente giurisprudenza della Corte EDU: Corte EDU, sentenza 7 dicembre 1976, *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca* (nn. 5095/71, 5920/72 e 5926/72); Corte EDU, sentenza 18 dicembre 1996, *Valsamis c. Grecia* (n. 21787/93); Corte EDU, sentenza 29 giugno 2007, *Folgerø e altri c. Norvegia* [GC] (n. 15472/02); Corte EDU, sentenza 9 ottobre 2007, *Hasan e Eylem Zengin c. Turchia* (n. 1448/04); Corte EDU, sentenza 18 marzo 2011, *Lautsi e altri c. Italia* [GC] (n. 30814/06).

figurano nel programma (vietando in tal modo allo Stato di perseguire uno scopo di indottrinamento che potrebbe essere considerato irrispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori) nonché l'organizzazione dell'ambiente scolastico, compresa la presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche.

Esempio: il caso *Lautsi e altri c. Italia*⁶³ riguarda l'esposizione di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche. Una mamma aveva contestato la presenza di crocifissi nelle aule della scuola pubblica frequentata dai suoi figli perché a suo parere violava il principio di laicità conformemente al quale intendeva educarli. La Grande Camera della Corte EDU ha ritenuto che la decisione relativa alla presenza di crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche rientrasse tra le funzioni assunte dallo Stato nell'ambito dell'educazione e dell'insegnamento e ricadesse nella sfera di applicazione della seconda frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 della CEDU. La Corte ha sostenuto che questa decisione rientrava in linea di principio nel margine di valutazione dello Stato convenuto e che non esiste un consenso europeo sulla presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche. È vero che la presenza dei crocifissi nelle aule delle scuole pubbliche (un simbolo che rinvia indubbiamente al cristianesimo) conferisce alla religione maggioritaria del paese una visibilità preponderante nell'ambiente scolastico. Tuttavia, ciò non è di per sé sufficiente a denotare un processo di indottrinamento da parte dello Stato convenuto. A parere della Corte EDU, un crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo al quale non può essere attribuita un'influenza sugli allievi paragonabile a quella che può avere un discorso o la partecipazione ad attività religiose. Di conseguenza, la Grande Camera ha concluso che, nel decidere di mantenere i crocifissi nelle aule della scuola pubblica frequentata dai figli della ricorrente, le autorità avevano agito entro i limiti del loro potere discrezionale e pertanto avevano rispettato il diritto dei genitori ad assicurare l'educazione e l'insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 14, paragrafo 2, della CRC prevede che gli Stati contraenti rispettino il diritto e il dovere dei genitori di guidare il minore nell'esercizio del suo diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. Pertanto, diversamente dall'articolo 14, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, la CRC tutela l'esercizio della libertà del minore stesso. Nell'ambito della

63 Corte EDU, sentenza 18 marzo 2011, *Lautsi e altri c. Italia* [GC] (n. 30814/06).

CRC i genitori hanno il diritto di fornire consigli e orientamento non conformemente alle loro convinzioni, bensì a quelle dei figli. La formulazione dell'articolo 14, paragrafo 2, della CRC è in linea con il concetto generale di responsabilità genitoriali della Convenzione: le responsabilità genitoriali devono essere esercitate in maniera corrispondente allo sviluppo delle capacità del minore (articolo 5 della CRC) e considerando preminente il suo interesse superiore (articolo 18, paragrafo 1, della CRC).

2.3. Libertà di espressione e d'informazione

Punti salienti

- Sia la Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia la CEDU garantiscono il diritto alla libertà di espressione, che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche.
- Il diritto alla libertà d'informazione non include il diritto di accesso a fascicoli riguardanti il collocamento extrafamiliare di minori.
- Subordinare l'accesso a fascicoli riguardanti il collocamento extrafamiliare di minori al consenso dell'informatore potrebbe essere compatibile con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU qualora un organo indipendente fosse incaricato di adottare la decisione definitiva sull'accesso.

Nell'ambito del diritto dell'UE, il diritto alla libertà di espressione include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera (articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE).

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la libertà di espressione è garantita dall'articolo 10 della CEDU e può essere limitata solo se la restrizione è prevista dalla legge, persegue uno degli obiettivi legittimi elencati all'articolo 10, paragrafo 2, ed è necessaria in una società democratica.

Nella sua giurisprudenza la Corte EDU ha sottolineato che "[l]a libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società [democratica], una delle condizioni basilari per il progresso di tale società e per il pieno sviluppo di ogni singola persona [...] si estende non solo alle "informazioni" o alle "idee"

accolte con favore o considerate come inoffensive o indifferenti, ma anche a tutte quelle informazioni o idee che disturbino, sconvolgano o inquietino lo Stato o una parte della popolazione.”⁶⁴

Esempio: nel caso *Handyside c. Regno Unito*,⁶⁵ la Corte EDU aveva ritenuto che il divieto di divulgazione del libro intitolato “*Little Red School Book*” imposto dalle autorità fosse conforme all’eccezione prevista dall’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU sulla protezione della morale. Il caso riguarda il diritto di ricevere informazioni adeguate all’età e alla maturità di un bambino, aspetto del diritto alla libertà di espressione che è particolarmente pertinente per i minori. Il libro, che era stato tradotto dal danese, era stato scritto per bambini in età scolare e metteva in discussione una serie di norme sociali, riguardanti ad esempio la sessualità e gli stupefacenti. Alcuni passaggi del libro potrebbero essere interpretati dai giovani, in una fase critica del loro sviluppo, come un incoraggiamento a indulgere in attività precoci per loro dannose o addirittura indurli a commettere taluni reati penali. Pertanto, secondo la Corte EDU, i giudici inglesi competenti “erano autorizzati, nell’esercizio del loro margine discrezionale, a pensare che all’epoca il libro avrebbe avuto effetti nocivi sulla morale di molti dei bambini e adolescenti che lo avessero letto.”⁶⁶

Altri casi relativi ai minori che rinviano all’articolo 10 della CEDU riguardano il diritto di accesso alle informazioni di minori collocati fuori dalla famiglia.

Esempio: il caso *Gaskin c. Regno Unito*⁶⁷ riguarda una persona che aveva trascorso al di fuori della famiglia la maggior parte dell’infanzia, periodo durante il quale l’autorità locale aveva costituito un fascicolo riservato su di essa. Tra le informazioni contenute nel suddetto fascicolo figuravano relazioni redatte da medici, insegnanti, agenti di polizia, funzionari addetti alla sorveglianza di individui affidati in prova al servizio sociale e/o in regime di semi-libertà, operatori sociali, assistenti sanitari, genitori affidatari e personale scolastico. Quando il ricorrente aveva chiesto di accedere a tale fascicolo al fine di avviare un’azione giudiziaria per danni personali

64 Cfr., per esempio, Corte EDU, sentenza 7 dicembre 1976, *Handyside c. Regno Unito* (n. 5493/72), punto 49.

65 *Ibid.*

66 *Ibid.*, punto 52.

67 Corte EDU, sentenza 7 luglio 1989, *Gaskin c. Regno Unito* (n. 10454/83).

nei confronti dell'autorità locale, la sua richiesta era stata respinta. La riservatezza di tali informazioni era stata garantita nel pubblico interesse al fine di assicurare il corretto funzionamento del servizio di collocamento dei minori, che sarebbe stato altrimenti compromesso se in futuro gli informatori fossero stati riluttanti a esprimersi con franchezza nelle loro relazioni. La Corte EDU ha riconosciuto l'interesse primario delle persone affidate alla pubblica assistenza in giovane età "a ricevere le informazioni necessarie a conoscere e comprendere la loro infanzia e gli anni della loro formazione."⁶⁸ Benché sia necessario garantire la riservatezza dei fascicoli pubblici, un sistema che ne subordini l'accesso al consenso dell'informatore, come nel Regno Unito, potrebbe in linea di principio essere compatibile con l'articolo 8 della CEDU laddove gli interessi di chiunque cerchi di consultare documenti relativi alla sua vita privata siano salvaguardati nel caso in cui un informatore non sia disponibile o rifiuti abusivamente il consenso. In tal caso, un organo indipendente deve essere incaricato di adottare la decisione definitiva sull'accesso. Nella fattispecie, il ricorrente non aveva la possibilità di avvalersi di tale procedura e la Corte ha riscontrato una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della CEDU. La Corte EDU non ha tuttavia riscontrato una violazione dell'articolo 10 della CEDU, ribadendo che il diritto di ricevere informazioni implica che uno Stato non possa impedire a una persona di ricevere informazioni che altri desiderano o potrebbero desiderare comunicarle, ma non obbliga uno Stato a comunicare tali informazioni alla persona in questione.

68 *Ibid.*, punto 49.

2.4. Diritto di essere ascoltato

Punti salienti

- Nell'ambito della legislazione dell'UE, i minori hanno il diritto di esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.
- La CEDU non prescrive l'obbligo assoluto di ascoltare un minore in giudizio. Per stabilire l'opportunità di procedere in tal senso si devono valutare le circostanze specifiche di ogni caso, tenendo conto dell'età e del grado di maturità del minore.
- Nell'ambito del diritto delle Nazioni Unite, il diritto dei minori di esprimere liberamente la loro opinione su ogni questione che li interessa è stato riconosciuto come uno dei principi generali della Convenzione sui diritti del fanciullo.

Ai sensi della legislazione dell'Unione, l'articolo 24, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE stabilisce che i minori possono esprimere liberamente la propria opinione e che questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. Questa è una disposizione di applicabilità generale e non è limitata a procedimenti specifici. La CGUE ha interpretato il significato di questa disposizione in combinato disposto con il regolamento Bruxelles II *bis*.

Esempio: la causa *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*⁶⁹ riguarda il trasferimento di una minore dalla Spagna alla Germania in violazione di sentenze di affidamento. La CGUE era stata chiamata a stabilire se i giudici tedeschi (ossia i giudici del paese in cui la minore era stata trasferita) potevano opporsi all'esecuzione di una decisione del giudice spagnolo (il paese d'origine) a motivo del fatto che la minore non era stata ascoltata e pertanto erano stati violati l'articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II *bis*) e l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La minore si era opposta al ritorno quando aveva espresso il proprio parere nell'ambito del procedimento dinanzi al giudice tedesco. La CGUE ha dichiarato che, sebbene ascoltare un minore in giudizio non sia un diritto assoluto, qualora reputi necessario agire

⁶⁹ CGUE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*; cfr. anche il paragrafo 5.4, che esamina più approfonditamente questa sentenza nonché il funzionamento del regolamento Bruxelles II *bis*.

in tal senso, un giudice deve offrire al minore una possibilità concreta ed effettiva di esprimersi. Ha altresì stabilito che il diritto di un minore di essere ascoltato, sancito sia dalla Carta che dal regolamento Bruxelles II *bis*, richiede che siano messe a disposizione di tale minore le procedure e condizioni legali che gli consentano di esprimere liberamente la sua opinione e che quest'ultima sia raccolta dal giudice. Il giudice deve inoltre adottare, in funzione dell'interesse superiore del minore e alla luce delle circostanze di ogni caso di specie, tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta udienza. Tuttavia, conformemente alla sentenza della CGUE, le autorità del paese in cui la minore era stata trasferita (la Germania) non potevano opporsi al ritorno della minore sulla base di una violazione del suo diritto di essere ascoltata nel paese d'origine (la Spagna).

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU non ritiene che il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8 della CEDU) contempli sempre l'obbligo di ascoltare il minore in giudizio. Di norma, spetta ai giudici nazionali valutare gli elementi di prova ottenuti, compresi i mezzi utilizzati per accertare i fatti pertinenti. I giudici nazionali non sono sempre tenuti ad ascoltare un minore in giudizio sulla questione della visita a un genitore che non ha diritti di affidamento. La questione deve essere valutata alla luce delle circostanze specifiche di ogni caso, nel rispetto dell'età e del grado di maturità del minore interessato. Inoltre, nell'ambito dell'elemento procedurale dell'articolo 8, la Corte EDU si farà spesso carico di garantire che le autorità abbiano adottato le misure adeguate affinché le loro decisioni siano corredate delle necessarie garanzie.

Esempio: nel caso *Sahin c. Germania*,⁷⁰ la madre aveva vietato qualsiasi tipo di contatto tra il ricorrente e la figlia di quattro anni. Il tribunale regionale tedesco aveva stabilito che permettere al padre di vedere la figlia sarebbe stato dannoso per quest'ultima a causa della situazione altamente conflittuale esistente tra i genitori. Il giudice aveva preso questa decisione senza sentire se la bambina volesse continuare a vedere suo padre. Quanto al diritto di un minore di essere ascoltato in giudizio, la Corte EDU aveva rinviato alla perizia presentata dinanzi al tribunale regionale tedesco. Dopo alcuni incontri con la bambina, la madre e il ricorrente, l'esperta

70 Corte EDU, sentenza 8 luglio 2003, *Sahin c. Germania* (n. 30943/96), punto 73. Per quanto riguarda l'aspetto specifico dei giudizi nazionali che sono tenuti a valutare gli elementi di prova ottenuti, nonché la pertinenza degli elementi di prova che gli imputati cercano di addurre, cfr. anche Corte EDU, sentenza 22 aprile 1992, *Vidal c. Belgio* (n. 12351/86), punto 33.

aveva ritenuto che un eventuale interrogatorio avrebbe potuto esporre la minore a un rischio, che non avrebbe potuto essere evitato attraverso l'adozione di misure speciali in tribunale. La Corte EDU ha constatato che, nel caso di specie, i requisiti procedurali impliciti all'articolo 8 della CEDU, che sanciscono il diritto di un minore a essere ascoltato in giudizio, non comportavano l'obbligo di sottoporre la minore a un interrogatorio diretto sul suo rapporto con il padre.

Esempio: nel caso *Sommerfeld c. Germania*,⁷¹ la figlia tredicenne del ricorrente aveva espresso chiaramente il desiderio di non vedere il padre e si era comportata di conseguenza per alcuni anni. I giudici nazionali erano del parere che obbligarla a vedere il ricorrente avrebbe seriamente turbato il suo equilibrio emotivo e psicologico. La Corte EDU ha convenuto che il processo decisionale aveva garantito la necessaria protezione degli interessi del ricorrente.⁷²

Il diritto dei minori di esprimere liberamente la loro opinione è previsto anche dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori.⁷³ Obiettivo della suddetta convenzione è promuovere i diritti dei minori riconoscendo loro diritti procedurali specifici nei procedimenti in materia di famiglia dinanzi a un'autorità giudiziaria, in particolare nei procedimenti aventi per oggetto l'esercizio delle responsabilità genitoriali, quali la residenza e il diritto di visita nei confronti dei figli. Tra i diritti procedurali che riconosce ai minori, l'articolo 3 della convenzione garantisce loro il diritto di essere informati e di esprimere la propria opinione nei procedimenti. L'articolo 4 riconosce al minore il diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un'autorità giudiziaria. In linea con l'articolo 6, le autorità devono assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti, consultare il minore personalmente, nei casi che lo richiedono, e permettere al minore di esprimere la propria opinione.

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 12, paragrafo 1, della CRC afferma che un minore capace di discernimento ha il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. Le opinioni del minore devono essere prese debitamente in considerazione tenendo conto della sua età e del

71 Corte EDU, sentenza 8 luglio 2003, *Sommerfeld c. Germania* [GC] (n. 31871/96).

72 *Ibid.*, punti 72 e 88.

73 Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori](#), STE N. 160, 1996.

suo grado di maturità. L'articolo 12, paragrafo 2, della CRC prescrive inoltre che al minore sia data la possibilità di essere ascoltato in ogni procedimento giudiziario o amministrativo che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Il Comitato sui diritti dell'infanzia dell'ONU ha sottolineato che gli Stati contraenti devono garantire direttamente questo diritto oppure adottare nuove normative o rivedere le leggi esistenti affinché il minore possa beneficiare appieno di tale diritto.⁷⁴ Devono inoltre fare in modo che il minore riceva tutte le informazioni e gli orientamenti necessari a prendere una decisione a favore del suo interesse superiore. Il Comitato rileva altresì che il minore ha la facoltà di non esercitare tale diritto; può scegliere di esprimere il proprio parere, ma non è obbligato a farlo.

2.5. Diritto alla libertà di riunione e di associazione

Punti salienti

- Sia la Carta dei diritti fondamentali dell'UE sia la CEDU garantiscono la libertà di riunione pacifica e la libertà d'associazione.
- Questo diritto protegge le persone e permette loro di promuovere le loro cause insieme ad altri.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 11, paragrafo 1, della CEDU garantisce il diritto alla libertà di riunione e di associazione fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

⁷⁴ ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione* (articolo 3, paragrafo 1), CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

La Corte EDU ha espressamente riconosciuto il diritto dei minori di partecipare a riunioni in un luogo pubblico. Come ha rilevato la Corte nel caso *Christian Democratic People's Party c. Moldova*, vietare a genitori e figli di partecipare a eventi, in particolare di contestare la politica statale in materia di insegnamento, equivale a violare la loro libertà di riunione.

Nell'ambito del diritto internazionale, sia i singoli minori sia le organizzazioni per l'infanzia possono avvalersi della protezione offerta dall'articolo 15 della CRC, che sancisce il diritto alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. Ai sensi della suddetta disposizione, è stata garantita la protezione internazionale di un'ampia varietà di forme associative in cui sono coinvolti minori.

3

Uguaglianza e non discriminazione



UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
Carta dei diritti fondamentali, titolo III (uguaglianza), comprendente gli articoli 20 (uguaglianza davanti alla legge), 21 (non discriminazione) e 23 (parità tra donne e uomini)	Uguaglianza e non discriminazione	CEDU, articolo 14; Protocollo n. 12 della CEDU, articolo 1 (non discriminazione) CSE (riveduta), articolo E (non discriminazione)
Direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE)	Divieto di discriminazione sulla base della razza e dell'origine etnica	Corte EDU, <i>D.H. e altri c. Repubblica ceca</i> [GC], n. 57325/00, 2007 (collocazione di alunni di origine rom in scuole speciali) Corte EDU, <i>Oršuš e altri c. Croazia</i> , n. 15766/03, 2010 (classi separate per bambini rom nelle scuole primarie) Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (FCNM), articoli 4 e 12
Carta dei diritti fondamentali, articolo 45 (libertà di circolazione e di soggiorno) CGUE, C-200/02, <i>Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department</i> , 2004 (diritti di soggiorno di genitori cittadini di un paese terzo)	Divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e dello status di immigrazione	Corte EDU, <i>Ponomaryovi c. Bulgaria</i> , n. 5335/05, 2011, tasse scolastiche per i residenti temporanei) Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, articolo 4 e articolo 12, paragrafo 3

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
Direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE)	Divieto di discriminazione sulla base dell'età	CEDU, articolo 14; Protocollo n. 12 della CEDU, articolo 1 (non discriminazione)
CGUE, C-303/06, <i>S. Coleman c. Attridge Law e Steve Law</i> [GS], 2008	Divieto di discriminazione sulla base di altri motivi oggetto di protezione	Corte EDU, <i>Fabris c. Francia</i> [GC], n. 16574/08, 2013 (diritti di successione di figli nati fuori dal matrimonio)

Il diritto di non subire discriminazioni è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Sia l'UE sia il Consiglio d'Europa hanno svolto un ruolo determinante ai fini dell'interpretazione di questo principio. Le istituzioni dell'UE hanno adottato una serie di direttive che sono estremamente importanti per le questioni riguardanti i minori. La Corte EDU ha sviluppato un ampio *corpus* giurisprudenziale sul diritto di non subire discriminazioni a norma dell'articolo 14 CEDU sul divieto di discriminazione, in combinato disposto con altri articoli della Convenzione.

Il comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) ritiene che la funzione dell'articolo E della Carta sociale europea (CSE) sulla non discriminazione sia simile a quella dell'articolo 14 CEDU: non ha un'esistenza indipendente e deve essere combinato con una delle disposizioni sostanziali della CSE.⁷⁵

Il presente capitolo tratta i principi dell'uguaglianza e della non discriminazione, prestando particolare attenzione ai motivi di discriminazione per i quali è stata elaborata una specifica giurisprudenza sui minori. Innanzitutto fornisce informazioni di carattere generale sul diritto europeo in materia di non discriminazione ([paragrafo 3.1](#)); successivamente illustra la questione dell'uguaglianza e della discriminazione dei minori sulla base dell'origine etnica ([paragrafo 3.2](#)), della nazionalità e dello status d'immigrazione ([paragrafo 3.3](#)), dell'età ([paragrafo 3.4](#)) e di altri motivi oggetto di protezione, tra cui il genere, la lingua e l'identità personale ([paragrafo 3.5](#)).

⁷⁵ CEDS, sentenza 15 giugno 2005, *Syndicat des Agrégés de l'Enseignement Supérieur (SAGES) c. Francia*, (ricorso n. 26/2004), punto 34.

3.1. Diritto europeo in materia di non discriminazione

Punti salienti

- Il diritto dell'UE e del Consiglio d'Europa proibiscono la discriminazione in base al sesso, alla razza, al colore della pelle, all'origine etnica o sociale, alle caratteristiche genetiche, alla lingua, alle convinzioni o alla religione, alle opinioni politiche o di altro genere, all'appartenenza a una minoranza nazionale, alla situazione finanziaria, alla nascita, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.⁷⁶
- Se rileverà una disparità nel trattamento riservato a persone che si trovano in situazioni significativamente simili, la Corte EDU verificherà l'esistenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole. Qualora non riscontri tale giustificazione, la Corte EDU riterrà discriminatorio il trattamento, in violazione dell'articolo 14 CEDU sul divieto di discriminazione.

Nell'ambito del diritto dell'UE, il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE è un principio autonomo valido anche in situazioni in cui non si applica nessun'altra disposizione della Carta. Tra i motivi elencati nella presente disposizione in base alla quale la discriminazione è proibita si annoverano il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le convinzioni o la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la situazione finanziaria, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I motivi contemplati dall'articolo 19 del TFUE, invece, sono solo il sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età e l'orientamento sessuale.

Alcune direttive dell'UE vietano la discriminazione nei settori dell'occupazione, del sistema di previdenza sociale e dei beni e servizi, che sono tutti potenzialmente pertinenti per i minori. La direttiva 2000/78/CE del Consiglio, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (direttiva sulla parità di trattamento in materia di

⁷⁶ Per una panoramica del diritto europeo in materia di non discriminazione, costituito dalle direttive dell'UE contro la discriminazione nonché dall'articolo 14 e dal Protocollo n. 12 della CEDU, cfr. FRA e Corte EDU (2011) e l'aggiornamento della giurisprudenza luglio 2010-dicembre 2011.

occupazione),⁷⁷ vieta le discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. La direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (direttiva sull'uguaglianza razziale), vieta la discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica non solo nel contesto dell'occupazione e dell'accesso ai beni e ai servizi, ma anche in relazione al sistema di previdenza sociale (compresa la protezione sociale, la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria) e all'istruzione.⁷⁸ Altre direttive applicano il principio della parità di trattamento fra uomini e donne sia in materia di occupazione e impiego (direttiva sulla parità di trattamento fra uomini e donne),⁷⁹ sia per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso ai beni e ai servizi).⁸⁰

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, il divieto di discriminazione si applica nell'esercizio di qualsivoglia diritto e libertà fondamentale di cui alla CEDU (articolo 14), nonché nell'esercizio di qualsivoglia diritto garantito dalla legislazione nazionale o in qualsiasi atto promulgato da un'autorità pubblica (articolo 1 del Protocollo n. 12 della CEDU). Il Protocollo n. 12, tuttavia, ha un'applicabilità limitata; infatti è stato ratificato solo da un esiguo numero di Paesi e sulla sua base non sono ancora state adottate decisioni riguardanti i minori. Le disposizioni enunciate in entrambi gli strumenti comprendono un elenco non esaustivo di motivi di discriminazione vietati: il sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. Dove rileverà una disparità di trattamento tra persone che si trovano in situazioni significativamente simili, la Corte EDU verificherà se tale disparità possa essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata.⁸¹

L'articolo E della CSE fornisce a sua volta un elenco non esaustivo di motivi di discriminazione vietati: la razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le

77 *Direttiva 2000/78/CE del Consiglio* (GU L 303 del 2.12.2000). Tutti gli strumenti giuridici dell'UE sono disponibili sul portale online EUR-Lex, che permette di accedere al diritto dell'Unione europea: <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>.

78 *Direttiva 2000/43/CE del Consiglio*, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000).

79 *Direttiva 2004/113/CE del Consiglio* (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

80 *Direttiva 2006/54/CE (rifusione)* (GU L 204 del 26.7.2006).

81 Per una panoramica della giurisprudenza della Corte EDU, cfr. FRA e Corte EDU (2011) nonché l'aggiornamento della giurisprudenza luglio 2010-dicembre 2011.

opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale o la nascita. L'appendice al suddetto articolo chiarisce che la differenza di trattamento fondata su un motivo oggettivo e ragionevole comprende il requisito di una certa età o una determinata capacità di accedere a talune forme d'istruzione⁸² e pertanto non è considerata discriminatoria.

Ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali⁸³ (FCNM), le parti garantiscono ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all'eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione da parte della legge; è inoltre vietata ogni discriminazione basata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale. Le parti s'impegnano altresì ad adottare, se necessario, misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, un'eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza.

I paragrafi riportati di seguito analizzano motivi di discriminazione specifici che assumono particolare rilievo per i minori.

3.2. Divieto di discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica

Punti salienti

- La razza e l'origine etnica sono motivi di discriminazione vietati.
- Sia l'UE che il Consiglio d'Europa si occupano della discriminazione dei rom nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, dell'assistenza sanitaria e dell'alloggio.
- La sovrarappresentazione o la segregazione di bambini appartenenti a un gruppo etnico specifico in scuole o classi speciali possono essere oggettivamente giustificate solo se si predispongono adeguate garanzie per indirizzare i bambini in tali scuole o classi.

82 Consiglio d'Europa, Carta sociale europea (riveduta) (1996), [Rapporto esplicativo](#), paragrafo 136.

83 Consiglio d'Europa, [Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali \(FCNM\)](#), STE n. 157, 1995.

Nell'ambito del diritto dell'UE, la direttiva sull'uguaglianza razziale vieta la discriminazione sulla base della razza o dell'origine etnica non solo nel contesto dell'occupazione e dei beni e servizi, ma anche in relazione all'accesso al sistema di previdenza sociale, all'istruzione e alla sicurezza sociale. I rom, come gruppo etnico particolarmente numeroso e vulnerabile, rientrano pienamente nell'ambito di applicazione della direttiva. Un contributo fondamentale all'offensiva contro la discriminazione nei confronti dei rom a livello di Unione europea è venuto dall'adozione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom fino al 2020⁸⁴, cui ha fatto seguito il monitoraggio annuale delle strategie nazionali degli Stati membri dell'UE svolto dalla Commissione. La direttiva sull'uguaglianza razziale copre almeno quattro settori fondamentali che sono importanti per i bambini rom: istruzione, occupazione, assistenza sanitaria e alloggio. Per conseguire la piena parità nella pratica, in alcune circostanze può essere necessaria un'azione positiva a favore dei rom, in particolare in questi quattro settori fondamentali.⁸⁵

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha emesso alcune sentenze epocali sulla disparità di trattamento riservata ai bambini rom nel sistema d'istruzione. I casi in questione sono stati analizzati ai sensi dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 della CEDU. La Corte EDU ha ritenuto che la sovrarappresentazione o la segregazione di bambini rom in scuole o classi speciali potrebbe essere oggettivamente giustificata solo predisponendo adeguate garanzie per indirizzare i bambini in tali scuole o classi, quali ad esempio test appositamente concepiti per gli alunni rom e idonei alle loro esigenze, una valutazione e un monitoraggio appropriati dei progressi compiuti grazie a cui sia possibile procedere alla loro integrazione nelle classi normali non appena sarà stato posto rimedio alle difficoltà di apprendimento e misure positive volte a contrastare le difficoltà di apprendimento. In assenza di misure efficaci contro la segregazione, potrebbe pertanto non essere giustificato prolungare la segregazione educativa degli alunni rom da una scuola ordinaria con un programma regolare.⁸⁶

84 Commissione europea (2011), *Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni*, COM (2011) 173 final, Bruxelles, 5 aprile 2011.

85 Commissione europea (2014), *Relazione congiunta sull'applicazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*, Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, COM(2014) 2 definitivo, Bruxelles, 17 gennaio 2014.

86 Corte EDU, sentenza 30 maggio 2013, *Lavida e altri c. Grecia* (n. 7973/10) (consultabile in francese).

Esempio: nel caso *D.H. e altri c. Repubblica ceca*⁸⁷, la Corte EDU ha constatato che un numero sproporzionato di alunni rom era stato collocato, senza alcuna giustificazione, in scuole speciali destinate a minori con difficoltà di apprendimento. La Corte aveva espresso preoccupazione riguardo sia al programma più basilare offerto in tali scuole sia alla segregazione causata da questo sistema. Gli alunni rom avevano quindi ricevuto un'istruzione che aggravava le loro difficoltà e comprometteva il loro successivo sviluppo personale, anziché aiutarli a integrarsi nel sistema scolastico tradizionale e a sviluppare le capacità che avrebbero facilitato la loro vita tra la popolazione maggioritaria. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1.

Esempio: nel caso *Oršuš e altri c. Croazia*⁸⁸, la Corte EDU ha esaminato l'esistenza di classi separate per bambini rom all'interno delle scuole primarie ordinarie. In linea di principio, la prassi di collocare temporaneamente gli alunni in una classe separata in funzione dell'insufficiente padronanza della lingua d'istruzione non è di per sé discriminatoria. Si può ritenere che l'adozione di tale prassi sia finalizzata ad adeguare il sistema d'istruzione alle esigenze speciali di studenti con difficoltà linguistiche. Tuttavia, laddove tale collocazione riguardi in misura sproporzionata o esclusiva i membri di uno specifico gruppo etnico, devono essere predisposte adeguate garanzie. Per quanto riguarda la collocazione iniziale in classi separate, la Corte EDU ha rilevato che tale collocazione non rientrava in una prassi generale volta ad affrontare i problemi degli studenti con un'insufficiente padronanza linguistica e che i bambini non erano stati sottoposti a test specifici per verificare la loro conoscenza della lingua. Quanto al programma offerto loro, ad alcuni alunni non erano stati riservati programmi specifici (quali lezioni di lingua speciali) che consentissero loro di acquisire le competenze linguistiche necessarie nel più breve tempo possibile. Analogamente, non esisteva una procedura di trasferimento o monitoraggio volta a garantire il trasferimento immediato e automatico nelle classi miste degli alunni rom non appena questi avessero raggiunto una sufficiente padronanza linguistica. La Corte EDU ha pertanto riscontrato una violazione dell'articolo 14 della CEDU in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1.

87 Corte EDU, sentenza 13 novembre 2007, *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC] (n. 57325/00), punti 206-210.

88 Corte EDU, sentenza 16 marzo 2010, *Oršuš e altri c. Croazia* [GC] (n. 15766/03), punto 157.

Il CEDS ritiene che, sebbene le politiche scolastiche a favore dei bambini rom possano essere affiancate da strutture flessibili per rispecchiare l'eterogeneità del gruppo e possano tenere conto del fatto che alcuni gruppi conducono uno stile di vita itinerante o semi-itinerante, non devono esistere scuole separate per gli alunni rom.⁸⁹

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, le misure speciali adottate per promuovere l'eguaglianza effettiva delle persone appartenenti a minoranze nazionali non sono considerate discriminatorie. Conformemente all'articolo 12, paragrafo 3 della suddetta convenzione, le parti s'impegnano inoltre espressamente a promuovere l'uguaglianza delle opportunità nell'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti a minoranze nazionali. Il comitato consultivo della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali esamina periodicamente la parità di accesso all'istruzione dei bambini rom in linea con detta disposizione.⁹⁰

3.3. Divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e dello status di immigrazione

Punti salienti

- La portata della protezione contro la discriminazione sulla base della nazionalità è più limitata nell'ambito del diritto dell'UE che in quello del Consiglio d'Europa.
- Nell'ambito del diritto dell'UE, la protezione contro la discriminazione sulla base della nazionalità è accordata solo ai cittadini degli Stati membri dell'UE, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 45 (libertà di circolazione e di soggiorno) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- La CEDU garantisce il godimento dei diritti a ogni persona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato membro.

⁸⁹ CEDS, Carta sociale europea (riveduta) – Conclusioni 2003 (Bulgaria), articolo 17, paragrafo 2, pag. 53.

⁹⁰ Cfr. Consiglio d'Europa, comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, *Commentary on Education under the Framework Convention for the Protection of National Minorities* (2006) (Commento sull'istruzione ai sensi della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali), ACFC/25DOC(2006)002.

Nell'ambito del diritto dell'UE, la protezione contro la discriminazione sulla base della nazionalità è particolarmente rilevante nel contesto della libera circolazione delle persone. I cittadini di paesi terzi (ovvero coloro che sono cittadini di uno Stato che non è membro dell'UE) godono del diritto alla parità di trattamento a grandi linee negli stessi ambiti previsti dalle direttive contro la discriminazione allorché ottengono lo status di "soggiornante di lungo periodo". La direttiva sui cittadini dei paesi terzi prevede, tra gli altri requisiti, che l'ottenimento di tale status sia subordinato a un periodo di soggiorno legale di cinque anni).⁹¹ Inoltre, a talune condizioni, la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare (direttiva sul ricongiungimento familiare)⁹² permette ai cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in uno Stato membro di farsi raggiungere dai familiari (cfr. anche il [paragrafo 9.5](#)).

Esempio: la causa *Chen*⁹³ doveva stabilire se la figlia di una cittadina di un paese terzo avesse il diritto di soggiornare sul territorio di uno Stato membro dell'UE essendo nata in un altro Stato membro e avendone ottenuto la cittadinanza. La madre, dalla quale dipendeva, era una cittadina di un paese terzo. La CGUE ha ritenuto che, se uno Stato membro subordina l'ottenimento della cittadinanza al rispetto di determinate condizioni e queste sono soddisfatte, un altro Stato membro non può successivamente mettere in discussione tale diritto qualora la madre e la figlia presentino domanda di soggiorno. La CGUE ha confermato che uno Stato membro non può negare il diritto di soggiorno al genitore che ha la custodia di un figlio che è un cittadino dell'UE poiché tale rifiuto priverebbe di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest'ultimo.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la CEDU garantisce il godimento dei diritti a tutti coloro che sono sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che ne siano o meno cittadini, anche alle persone che vivono al di fuori del territorio nazionale, nelle zone soggette al controllo effettivo dello Stato. Per quanto riguarda l'istruzione, la Corte EDU ritiene pertanto che la disparità di trattamento fondata sulla nazionalità e sullo status di immigrazione potrebbe costituire una discriminazione.

91 Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pag. 44).

92 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3 ottobre 2003, pag. 12).

93 CGUE, sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department*.

Esempio: il caso *Ponomaryovi c. Bulgaria*⁹⁴ riguarda la questione di cittadini stranieri privi di permessi di soggiorno permanenti costretti a pagare tasse per l'iscrizione alla scuola secondaria. In linea di principio, era necessario circostanziare l'ampio margine di apprezzamento di cui godono di norma gli Stati quando adottano misure generali in materia economica o sociale per due ragioni:

- il diritto all'istruzione è espressamente sancito dalla CEDU;
- l'istruzione è un tipo di servizio pubblico molto particolare, che svolge funzioni sociali di vasta portata.

A parere della Corte EDU, il margine di apprezzamento aumenta con il livello di istruzione in maniera inversamente proporzionale rispetto all'importanza di detta istruzione per gli interessati e per la società in generale. Pertanto, se l'obbligo per i cittadini stranieri di versare tasse (più elevate) per l'istruzione primaria è difficile da giustificare, a livello universitario tale requisito potrebbe essere pienamente giustificato. Considerata l'importanza dell'istruzione secondaria per lo sviluppo personale e l'integrazione sociale e professionale, è opportuno esaminare con maggiore attenzione la proporzionalità della disparità di trattamento per quel livello d'istruzione. La Corte ha precisato di non avere stabilito se uno Stato è autorizzato o meno a privare tutti i migranti irregolari dei benefici in termini di istruzione che fornisce ai suoi cittadini e a talune categorie limitate di stranieri. Nel valutare le circostanze del caso di specie, la Corte ha rilevato che non trovava applicazione alcuna considerazione riguardo alla necessità di arrestare o invertire il flusso dell'immigrazione illegale. I ricorrenti non avevano cercato di abusare del sistema d'istruzione bulgaro: erano arrivati nel paese in giovane età, in seguito al matrimonio della loro madre con un cittadino bulgaro, e pertanto non avevano avuto altra scelta che frequentare la scuola in Bulgaria. Era stato pertanto violato l'articolo 14 della CEDU in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 della CEDU.

94 Corte EDU, sentenza 21 giugno 2011, *Ponomaryovi c. Bulgaria* (n. 5335/05), punto 60.

3.4. Divieto di discriminazione sulla base dell'età

Punto saliente

- La discriminazione in base all'età è vietata sia dal diritto dell'UE sia della CEDU.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE cita espressamente "l'età" tra i motivi di discriminazione vietati. L'articolo 24 annovera i diritti del minore tra i diritti fondamentali tutelati. Nell'ambito della vigente legislazione dell'UE in materia di non discriminazione, la protezione contro la discriminazione fondata sull'età è più limitata rispetto alla protezione fondata sulla razza e sull'origine etnica o sul sesso. Attualmente l'età è tutelata solo nel contesto dell'accesso all'occupazione, analogamente all'orientamento sessuale, alla disabilità e alla religione o alle convinzioni personali.

La direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione è applicabile ai minori che sono legalmente autorizzati a lavorare. Sebbene la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sull'età minima di ammissione al lavoro,⁹⁵ ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE, fissi un'età minima di 15 anni, tra gli Stati membri dell'UE permangono differenze riguardo alla suddetta età minima.⁹⁶ Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione, gli Stati membri possono giustificare le disparità di trattamento collegate all'età. Tali disparità non costituiscono discriminazione laddove siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari. Per quanto riguarda i bambini e i giovani, tali disparità di trattamento possono comprendere, ad esempio, la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, onde favorire l'inserimento professionale o assicurare la protezione degli stessi.

95 Rete europea di esperti giuridici in materia di non discriminazione, O'Dempsey, D. e Beale, A. (2011), *Age and employment*, Commissione europea, Direzione generale della Giustizia. Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

96 Organizzazione internazionale del lavoro (1973), Convenzione n. 138 sull'età minima di ammissione al lavoro.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 14 della CEDU e l'articolo 1 del Protocollo n. 12 della CEDU non menzionano espressamente "l'età" nell'elenco di motivi di discriminazione vietati. La Corte EDU ha tuttavia esaminato casi di discriminazione fondata sull'età in relazione a vari diritti tutelati della CEDU e, di conseguenza, ha implicitamente analizzato l'età fra i motivi rientranti in "ogni altra condizione". Nei casi *D.G. c. Irlanda*⁹⁷ e *Bouamar c. Belgio*,⁹⁸ ad esempio, la Corte EDU ha riscontrato una disparità di trattamento tra adulti e minori in materia di detenzione nei rispettivi sistemi giudiziari nazionali, pertinente ai fini dell'applicazione della Convenzione. Tale disparità di trattamento è scaturita dalla scopo della detenzione, punitivo per gli adulti e preventivo per i minori. La Corte ha pertanto riconosciuto "l'età" tra i possibili motivi di discriminazione.

3.5. Divieto di discriminazione sulla base di altri motivi oggetto di protezione

Punto saliente

- Altri motivi di discriminazione, quali la disabilità o la nascita, sono stati trattati nella giurisprudenza europea riguardante i minori.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE vieta anche la discriminazione fondata su altri motivi particolarmente rilevanti per i minori, quali il sesso, le caratteristiche genetiche, la lingua, la disabilità o l'orientamento sessuale. Almeno per quanto riguarda la disabilità, la CGUE ha ammesso che l'UE tutela anche dalla cosiddetta "discriminazione per associazione", ossia la discriminazione nei confronti di una persona che è associata a un'altra avente le caratteristiche protette (ad esempio la madre di un minore disabile).

97 Corte EDU, sentenza 29 febbraio 1988, *Bouamar c. Belgio* (n. 9106/80) (cfr. anche il paragrafo 11.2.2).

98 Corte EDU, sentenza 16 maggio 2002, *D.G. c. Irlanda* (n. 39474/98) (cfr. anche il paragrafo 11.2.2).

Esempio: nella causa *S. Coleman c. Attridge Law e Steve Law*,⁹⁹ la CGUE ha osservato che la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione contiene talune disposizioni volte a tener conto specificamente delle esigenze dei disabili. Tuttavia, tale constatazione non permette di concludere che il principio della parità di trattamento in essa sancito debba essere interpretato in senso restrittivo, vale a dire nel senso che esso vieterebbe soltanto le discriminazioni dirette fondate sulla disabilità e riguarderebbe esclusivamente le persone che siano esse stesse disabili. Secondo la CGUE, la direttiva non si applica a una determinata categoria di persone, ma alla natura stessa della discriminazione. Un'interpretazione che ne limiti l'applicazione alle persone disabili rischierebbe di privare tale direttiva di una parte importante del suo effetto utile e di ridurre la tutela che essa dovrebbe garantire. La CGUE ha concluso che la direttiva deve essere interpretata nel senso che il divieto di discriminazione diretta ivi previsto non è limitato alle persone disabili. Di conseguenza, qualora un datore di lavoro tratti un lavoratore che non sia esso stesso disabile in modo meno favorevole rispetto al modo in cui è trattato un altro lavoratore in una situazione analoga, a causa della disabilità del figlio, al quale presta la parte essenziale delle cure di cui quest'ultimo ha bisogno, un siffatto trattamento viola il divieto di discriminazione diretta enunciato dalla direttiva.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU si è occupata della discriminazione nei confronti dei minori in una serie di situazioni diverse da quelle già indicate, quali la discriminazione fondata sulla lingua¹⁰⁰ o sulla filiazione.¹⁰¹

Esempio: nel caso *Fabris c. Francia*,¹⁰² il ricorrente aveva presentato ricorso sostenendo di non aver potuto beneficiare di una legge introdotta nel 2001 che riconosceva a favore dei figli "adulterini" i medesimi diritti successori dei figli legittimi, una legge approvata dopo la sentenza pronunciata dalla Corte EDU nella causa *Mazurek c. Francia*¹⁰³ nel 2000. La Corte ha ritenuto che lo scopo legittimo della tutela dei diritti ereditari del fratello e della sorella unilaterali del ricorrente non fosse tale da prevalere sul diritto del ricorrente di

99 CGUE, sentenza 17 luglio 2008, causa C-303/06, *S. Coleman c. Attridge Law e Steve Law* [GS].

100 Corte EDU, sentenza 7 febbraio 2013, *Fabris c. Francia* [GC] (n. 16574/08).

101 Corte EDU, sentenza 23 luglio 1968, Caso "*Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium*" c. Belgio (nn. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 e 2126/64).

102 Corte EDU, sentenza 1° febbraio 2000, *Mazurek c. Francia* (n. 34406/97).

103 *Ibid.*

ottenere una parte della successione materna. Nel caso di specie, la disparità di trattamento è stata discriminatoria in quanto priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 14 della CEDU in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU.¹⁰⁴

Per quanto riguarda i minori disabili, il comitato europeo dei diritti sociali ritiene che l'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, della CSE sia accettabile per operare una distinzione tra minori disabili e non disabili. Dovrebbe tuttavia essere la norma a integrare i minori disabili nelle scuole ordinarie, che dovrebbero adottare disposizioni volte a permettere di provvedere alle loro esigenze speciali, mentre le scuole specializzate dovrebbero costituire l'eccezione.¹⁰⁵ Inoltre, occorre impartire un'istruzione e una formazione sufficienti ai minori che frequentano istituti scolastici speciali conformi all'articolo 17, paragrafo 2, della CSE affinché, in proporzione, nelle scuole specializzate completi la propria istruzione un numero di alunni equivalente a quello degli studenti che frequentano scuole ordinarie.¹⁰⁶ Ulteriori approfondimenti sui diritti dei minori in relazione all'istruzione sono contenuti al [paragrafo 8.2](#).

Nell'ambito del diritto delle Nazioni Unite, l'articolo 2 della CRC vieta la discriminazione nei confronti dei minori sulla base di un elenco non esaustivo di motivi, citando espressamente fra questi la "nascita". L'articolo 2 sancisce che:

1. Gli Stati parti s'impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

104 Corte EDU, sentenza 7 febbraio 2013, *Fabris c. Francia* [GC] (n. 16574/08).

105 CEDS, sentenza 4 novembre 2003, *International Association Autism Europe (IAAE) c. Francia*, (ricorso n. 13/2002).

106 CEDS, sentenza 3 giugno 2008, *Mental Disability Advocacy Center (MDAC) c. Bulgaria* (ricorso n. 41/2007).

4

Questioni riguardanti l'identità personale



UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
	Registrazione della nascita e diritto al nome	Corte EDU, <i>Johansson c. Finlandia</i> , n. 10163/02, 2007 (rifiuto di registrare un nome che altre persone avevano precedentemente avuto il permesso di utilizzare) Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, articolo 11 (diritto di utilizzare il proprio cognome nella lingua originale) Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta), articolo 11, paragrafo 3 (mantenimento del nome originale di un minore adottato)
	Diritto all'identità personale	CEDU, articoli 6 (equo processo) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Corte EDU, <i>Gaskin c. Regno Unito</i> , n. 10454/83, 1898 (rifiuto di accedere ai fascicoli redatti durante l'infanzia) Corte EDU, <i>Mizzi c. Malta</i> , n. 26111/02, 2006, (impossibilità di disconoscere la paternità) Corte EDU, <i>Menesson c. Francia</i> , n. 65192/11, 2004 (maternità surrogata in cui il padre biologico è il padre committente) Corte EDU, <i>Godelli c. Italia</i> , n. 33783/09, 2012 (elementi non identificativi sulla madre biologica) Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta), articolo 22

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
	Furto d'identità	Corte EDU, <i>K.U. c. Finlandia</i> , n. 2872/02, 2008 (pubblicazione di un annuncio su Internet all'insaputa della vittima)
CGUE, C-200/02, <i>Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department</i> , 2004 (diritto di soggiorno del principale responsabile dell'assistenza di un minore, cittadino dell'UE) CGUE, C-34/09, <i>Gerardo Ruiz Zambrano c. Office National de l'Emploi (ONEm)</i> , 2011 (diritti di soggiorno di cittadini di paesi terzi con figli minorenni cittadini dell'UE)	Cittadinanza	Corte EDU, <i>Genovese c. Malta</i> , n. 53124/09, 2011 (rifiuto arbitrario della cittadinanza a figli nati fuori dal matrimonio) Convenzione europea sulla nazionalità Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati
	Identità come membri di una minoranza nazionale	Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, articolo 5, paragrafo 1 (mantenimento degli elementi essenziali dell'identità)

In generale i problemi legati all'identità personale non sono stati affrontati a livello dell'UE alla luce della competenza limitata dell'Unione in quest'ambito. La CGUE si è tuttavia incidentalmente pronunciata sul diritto al nome (in particolare sul diritto a vedere riconosciuto anche in altri paesi il nome che è stato riconosciuto in uno Stato membro dell'UE) dalla prospettiva del principio della libertà di circolazione. La CGUE si è pronunciata in materia di cittadinanza e soggiorno anche alla luce dell'articolo 20 del TFUE. Il Consiglio d'Europa, dal canto suo, ha interpretato e sviluppato l'applicazione di alcuni diritti fondamentali nell'ambito dell'identità personale, in particolare attraverso la giurisprudenza della Corte EDU. Pertanto, ad eccezione di alcuni ambiti in cui i problemi legati all'identità personale sono stati affrontati a livello dell'UE, i paragrafi riportati di seguito riguardano esclusivamente il diritto del Consiglio d'Europa.

Il presente capitolo non fa riferimento a un diritto fondamentale specifico. Fornisce piuttosto uno spaccato delle questioni relative ai diritti fondamentali riguardanti l'identità, quali la registrazione della nascita e il diritto al nome (paragrafo 4.1), il diritto all'identità personale (paragrafo 4.2), il furto d'identità (paragrafo 4.4), il

diritto alla cittadinanza (paragrafo 4.5) e l'identità di minori appartenenti a minoranze nazionali (paragrafo 4.6). Alcune questioni correlate sono trattate in altri capitoli, in particolare quelle riguardanti l'abuso sessuale (capitolo 7.1.3) o la protezione dei dati (capitolo 10). Alcuni di questi diritti, come il diritto al nome, sono stati essenzialmente rivendicati come diritti genitoriali, ma l'approccio potrebbe essere facilmente trasposto ai minori stessi, considerate le implicazioni per i loro propri diritti.

4.1. Registrazione della nascita e diritto al nome

Punto saliente

- Il rifiuto di registrare un bambino con un nome che non è inadeguato e di cui è già stata autorizzata l'attribuzione potrebbe costituire una violazione dell'articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare).

Diversamente dai trattati ONU (ad esempio l'articolo 24, paragrafo 2, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR), l'articolo 7, paragrafo 1, della CRC e l'articolo 18 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)), gli strumenti europei sui diritti fondamentali non sanciscono espressamente il diritto alla registrazione della nascita subito dopo la nascita o il diritto al nome sin dalla nascita.

Nell'ambito del diritto dell'UE, la questione del diritto al nome è stata affrontata dalla prospettiva della libertà di circolazione. La CGUE sostiene che la libertà di circolazione vieta a uno Stato membro dell'UE di rifiutare di riconoscere il cognome di un minore registrato in un altro Stato membro di cui il minore è cittadino o in cui il minore è nato e ha soggiornato.¹⁰⁷

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, il rifiuto di registrare la nascita di un minore può sollevare un problema ai sensi dell'articolo 8 della CEDU.

¹⁰⁷ Cfr. CGUE, sentenza 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *Carlos Garcia Avello c. Stato belga*; CGUE, sentenza 14 ottobre 2008, causa C-353/06, *Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul* [GC].

Innanzitutto, la Corte EDU ha ritenuto che il nome, quale strumento per identificare le persone all'interno delle loro famiglie e della comunità, rientri nell'ambito di applicazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall'articolo 8 della CEDU.¹⁰⁸ La scelta del nome¹⁰⁹ e del cognome del figlio¹¹⁰ da parte dei genitori rientra nella sfera privata di questi ultimi. La Corte ha ritenuto che il rifiuto delle autorità statali di registrare un determinato nome sulla base del probabile danno o pregiudizio che tale nome potrebbe arrecare al minore non costituisca una violazione dell'articolo 8 della CEDU.¹¹¹ Tuttavia, il rifiuto di registrare un bambino con un nome che non è inadeguato e di cui è già stata autorizzata l'attribuzione potrebbe costituire una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

Esempio: nel caso *Johansson c. Finlandia*,¹¹² le autorità finlandesi si erano rifiutate di registrare il nome "Axl Mick" poiché la grafia non rispettava la pratica nazionale in materia di nomi. La Corte EDU ha ammesso che era necessario tenere in debita considerazione l'interesse superiore del minore e che era nel pubblico interesse preservare la pratica nazionale in materia di nomi. Ha tuttavia riscontrato che il nome era stato ufficialmente registrato in altri casi e pertanto non poteva essere ritenuto inadeguato per un bambino. Poiché in Finlandia l'attribuzione del nome era già stata autorizzata e non si era asserito che tale nome avesse avuto conseguenze negative sulla preservazione dell'identità culturale e linguistica del paese, la Corte EDU ha concluso che le considerazioni sul pubblico interesse non prevalevano sull'interesse di registrare il bambino con il nome prescelto. La Corte ha concluso asserendo che vi era stata una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

La Corte EDU ha altresì stabilito che la regola secondo la quale il cognome del marito è attribuito ai figli legittimi al momento dell'iscrizione dei neonati nei registri dello stato civile non costituisce di per sé una violazione della CEDU. Tuttavia, l'impossibilità di derogarvi è stata ritenuta eccessivamente rigida e discriminatoria

108 Corte EDU, sentenza 24 ottobre 1993, *Guillot c. Francia* (n. 22500/93), punto 21.

109 Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia* (n. 77/07), punto 56.

110 Corte EDU, sentenza 6 settembre 2007, *Johansson c. Finlandia* (n. 10163/02), punto 28; Corte EDU, sentenza 24 ottobre 1993, *Guillot c. Francia* (n. 22500/93), punto 22.

111 Corte EDU, sentenza 24 ottobre 1993, *Guillot c. Francia* (n. 22500/93), punto 27.

112 Corte EDU, sentenza 6 settembre 2007, *Johansson c. Finlandia* (n. 10163/02).

nei confronti delle donne, e pertanto ha costituito una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della CEDU.¹¹³

L'articolo 11 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali stabilisce che ogni persona appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto di utilizzare il suo cognome (il suo patronimico) ed i suoi nomi nella lingua minoritaria oltre che il diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dal sistema giuridico.

L'articolo 11, paragrafo 3, della Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) prevede la possibilità per gli Stati contraenti di mantenere il cognome originale del minore adottato (Convenzione sull'adozione).¹¹⁴ Si tratta di un'eccezione al principio generale secondo cui il rapporto giuridico tra il minore adottato e la sua famiglia d'origine è cessato.

4.2. Diritto all'identità personale

Punti salienti

- Il diritto di conoscere le proprie origini rientra nella sfera della vita privata di un minore.
- Ai fini dell'accertamento della paternità occorre bilanciare attentamente l'interesse del minore a conoscere la propria identità, l'interesse del presunto padre e l'interesse generale.
- I parti anonimi possono essere ammissibili ai sensi dell'articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a patto che il minore possa almeno ottenere informazioni non identificative su sua madre e che esista la possibilità di chiedere la rinuncia al segreto da parte della madre.
- Un figlio adottivo ha il diritto di accedere a informazioni riguardanti le sue origini. Ai genitori biologici può essere accordato il diritto giuridico di non divulgare la loro identità, ma ciò non si configura come un veto assoluto.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, a parere della Corte EDU l'articolo 8 della CEDU include il diritto all'identità e allo sviluppo personale. I dettagli

¹¹³ Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2014, *Cusan e Fazzo c. Italia* (n. 77/07), paragrafo 67.

¹¹⁴ Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta)*, STCE n. 202, 2008.

sull'identità di una persona e l'interesse a ottenere le informazioni necessarie a scoprire la verità su aspetti importanti della propria identità personale, compresa l'identità dei propri genitori,¹¹⁵ sono stati ritenuti pertinenti ai fini dello sviluppo personale. La nascita, e in particolare le sue circostanze, attengono alla vita privata del minore. “[L]e informazioni riguardanti aspetti estremamente personali dell'infanzia, dello sviluppo e della storia di un individuo possono costituire una fonte principale di informazioni sul suo passato e sui suoi anni di formazioni”¹¹⁶ e, di conseguenza, l'impossibilità di accedere a tali informazioni da parte del minore solleva un problema ai sensi dell'articolo 8 della CEDU.

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 8 della CRC garantisce un livello di protezione elevato e piuttosto dettagliato del diritto a preservare l'identità del minore. Tutela la preservazione dell'identità del minore da ingerenze illegali, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge. Garantisce inoltre “un'adeguata assistenza e protezione” se il minore è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi affinché tale identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

4.2.1. Accertamento della paternità

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, i minori hanno presentato ricorso alla Corte EDU in merito all'impossibilità di accertare l'identità dei loro padri naturali. A parere della Corte EDU, l'accertamento del rapporto giuridico tra un minore e il presunto padre naturale rientrava nella sfera della vita privata (articolo 8 della CEDU). La filiazione è un aspetto fondamentale dell'identità di una persona.¹¹⁷ L'interesse di un minore ad accertare la paternità deve tuttavia essere bilanciato con gli interessi del presunto padre e con l'interesse generale. Di fatto, l'interesse del minore ad avere certezza giuridica sulla propria filiazione paterna non prevarica l'interesse del padre a respingere la presunzione legale di paternità.

Esempio: nel caso *Mikulić c. Croazia*,¹¹⁸ la ricorrente era nata da una relazione non matrimoniale e aveva avviato un'azione giudiziaria nei confronti del presunto padre ai fini dell'accertamento della paternità. La parte avversa si era rifiutata in più occasioni di sottoporsi al test del DNA disposto

115 Corte EDU, sentenza 13 febbraio 2003, *Odièvre c. Francia* [GC] (n. 42326/98), punto 29.

116 Corte EDU, sentenza 7 luglio 1989, *Gaskin c. Regno Unito* (n. 10454/83), punto 36.

117 Corte EDU, sentenza 26 giugno 2014, *Menesson c. Francia* (n. 65192/11), punto 96.

118 Corte EDU, sentenza 7 febbraio 2002, *Mikulić c. Croazia* (n. 53176/99), punto 64-65.

dal giudice e, di conseguenza, l'azione giudiziale per l'accertamento della paternità si era inutilmente protratta per circa cinque anni. La Corte EDU ha stabilito che, se l'ordinamento nazionale non obbliga i presunti padri a sottoporsi a test medici, gli Stati devono prevedere strumenti alternativi che consentano la rapida individuazione dei padri naturali da parte di un'autorità indipendente. Nel caso della ricorrente ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

Esempio: nel caso *Mizzi c. Malta*,¹¹⁹ il presunto padre non aveva potuto disconoscere la paternità di una bambina partorita dalla moglie poiché il termine di sei mesi stabilito dalla legge per la contestazione della paternità era scaduto. La Corte EDU ha esaminato il caso ai sensi sia dell'articolo 6 (diritto a un equo processo) che dell'articolo 8 (rispetto della vita privata e familiare) della CEDU. Ha osservato che l'introduzione di un limite temporale entro cui un presunto padre deve procedere all'accertamento della paternità per disconoscere un figlio è finalizzata a garantire la certezza del diritto e a tutelare l'interesse del minore a conoscere la sua identità. Ciononostante, tali finalità non prevalgono sul diritto del padre di avere l'opportunità di disconoscere la paternità. In questo caso, l'impossibilità pratica di disconoscere la paternità sin dalla nascita aveva rappresentato un onere eccessivo a carico del presunto padre, in violazione del suo diritto di accesso a un tribunale e a un equo processo sanciti dall'articolo 6 della CEDU. Aveva inoltre costituito un'ingerenza sproporzionata nei suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 della CEDU.¹²⁰

Gli interessi di un minore che vuole accertare la paternità e gli interessi del padre biologico possono talvolta coincidere, com'è avvenuto nel caso di un padre che, a causa della sua mancanza di capacità giuridica, non poteva avviare un'azione giudiziaria a livello nazionale per costituire un rapporto di filiazione con il figlio. La Corte EDU ha stabilito che non era nell'interesse superiore di un minore nato fuori dal matrimonio che il suo padre biologico non fosse in grado di avviare un'azione giudiziaria per vedere riconosciuta la sua paternità e che il minore dipendesse dunque completamente dalla discrezionalità delle autorità statali per l'accertamento della sua filiazione.¹²¹

119 Corte EDU, sentenza 12 gennaio 2006, *Mizzi c. Malta* (n. 26111/02).

120 *Ibid.*, punti 112-114.

121 Corte EDU, sentenza 21 giugno 2011, *Krušković c. Croazia* (n. 46185/08), punti 38-41.

Le autorità possono avere l'obbligo positivo di intervenire nel procedimento per l'accertamento della paternità nell'interesse superiore del minore qualora il rappresentante giuridico (in questo caso la madre) del minore non sia in grado di rappresentare adeguatamente il minore, per esempio a causa di una grave disabilità.¹²²

Per quanto riguarda il caso specifico del riconoscimento della filiazione tra genitori committenti e figli nati da maternità surrogata, la Corte ha ammesso in linea di principio che gli Stati hanno un ampio margine di apprezzamento poiché a livello europeo non esiste un consenso in materia di autorizzazione o riconoscimento della filiazione negli accordi di maternità surrogata. Tuttavia, il fatto che la filiazione sia un aspetto fondamentale dell'identità di un minore riduce il margine di apprezzamento.

Esempio: il caso *Menesson c. Francia*¹²³ riguarda il rifiuto delle autorità francesi di iscrivere nel registro francese delle nascite i figli nati da maternità surrogata negli Stati Uniti per motivi di ordine pubblico. La Corte EDU non ha riscontrato violazioni del diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare, concludendo che non era stato in alcun modo loro impedito di godere della vita familiare in Francia e che gli ostacoli amministrativi che avrebbero potuto incontrare non erano stati insormontabili. Quanto al diritto al rispetto della vita privata dei minori, la Corte ha attribuito grande importanza al loro interesse superiore. In particolare ha sottolineato che l'uomo che avrebbe dovuto essere registrato come il padre dei bambini sul certificato era anche il loro padre biologico. Negare il rapporto giuridico di filiazione con il figlio quando è stata accertata la filiazione biologica e quando il genitore interessato rivendica il pieno riconoscimento non può essere ritenuto un atto conforme all'interesse superiore dei minori. La Corte ha pertanto riscontrato una violazione dell'articolo 8 della CEDU in merito al reclamo riguardante il rispetto della "vita privata" dei minori.¹²⁴

122 Corte EDU, sentenza 14 febbraio 2012, *A.M.M. c. Romania* (n. 2151/10), punti 58-65 (consultabile in francese).

123 Corte EDU, 26 giugno 2014, *Menesson c. Francia* (n. 65192/11).

124 *Ibid.*, punto 100; cfr. anche Corte EDU, sentenza 26 giugno 2014, *Labassee c. Francia* (n. 65941/11), punto 79.

4.2.2. Accertamento della maternità: parto anonimo

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'interesse del minore a conoscere le sue origini, e in particolare sua madre, deve essere bilanciato con altri interessi privati e pubblici, quali gli interessi della famiglia o delle famiglie interessate, l'interesse pubblico di evitare aborti clandestini, l'abbandono di minori o la protezione della salute. I casi in cui la madre biologica decide di rimanere anonima, ma il minore può quantomeno ottenere informazioni non identificative sulla madre biologica e ha la possibilità di chiedere la rinuncia al segreto da parte della madre, potrebbero essere conformi all'articolo 8 della CEDU.¹²⁵

Esempio: nel caso *Godelli c. Italia*,¹²⁶ la ricorrente era stata abbandonata alla nascita dalla madre, che non aveva consentito di essere nominata sul certificato di nascita. La ricorrente non poteva accedere a elementi non identificativi riguardanti le sue origini né ottenere la divulgazione dell'identità di sua madre. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della CEDU poiché lo Stato non aveva garantito un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti della madre biologica e della figlia.

4.3. Accertamento delle proprie origini: adozione

Al diritto del minore a conoscere le proprie origini è stata attribuita una particolare rilevanza nel contesto dell'adozione. Le garanzie sostanziali connesse all'adozione, al di là del diritto di conoscere le proprie origini, sono trattate al [paragrafo 6.3](#).

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 22, paragrafo 3, della Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) è una disposizione piuttosto solida sul diritto del minore adottato di accedere alle informazioni sulle proprie origini in possesso delle autorità. Permette agli Stati contraenti di accordare ai genitori d'origine il diritto giuridico di non divulgare la loro identità purché ciò non equivalga a un veto assoluto. L'autorità competente deve essere in grado di stabilire se tale diritto prevale sul diritto dei genitori d'origine e se sia quindi possibile divulgare informazioni identificative alla luce delle circostanze

¹²⁵ Corte EDU, sentenza 13 febbraio 2003, *Odièvre c. Francia* [GC], n. 42326/98, paragrafi 48–49.

¹²⁶ Corte EDU, sentenza 25 settembre 2012, *Godelli c. Italia* (n. 33783/09), paragrafo 58.

e dei rispettivi diritti in gioco. In caso di adozione piena, il minore adottato deve poter almeno ottenere un documento attestante la data e il luogo di nascita.¹²⁷

Nell'ambito del diritto internazionale, la Convenzione dell'Aia sull'adozione internazionale prevede la possibilità per il minore adottato di accedere alle informazioni relative all'identità dei suoi genitori con l'assistenza appropriata, ma conferisce a ogni Stato contraente la facoltà di autorizzare o meno tale accesso.¹²⁸

4.4. Furto d'identità

Punto saliente

- I minori devono essere protetti dal furto d'identità in maniera concreta ed effettiva.

Il furto d'identità riguarda situazioni in cui il nome di un minore è utilizzato a sua insaputa.

Per quanto riguarda il diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha esaminato il furto d'identità ai sensi dell'articolo 8 della CEDU sul rispetto della vita privata e familiare. Ha stabilito che gli Stati sono tenuti a garantire la protezione concreta ed effettiva dei minori dal furto d'identità; gli Stati devono adottare misure efficaci per identificare e perseguire l'autore del reato.¹²⁹

Esempio: nel caso *K.U. c. Finlandia*¹³⁰ era stato pubblicato un annuncio su un sito di incontri su Internet a nome di un ragazzino di 12 anni, a sua insaputa. L'annuncio indicava l'età, il numero di telefono e la descrizione fisica del ragazzino e, inoltre, conteneva un link a una pagina web in cui figurava una sua fotografia. L'annuncio, a sfondo sessuale, lasciava intendere che il ragazzino fosse alla ricerca di una relazione intima con un coetaneo o con

127 Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sull'adozione dei minori \(riveduta\)](#), STCE n. 202, 2008, articolo 22.

128 Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, 29 maggio 1993, articolo 30, paragrafo 2.

129 Corte EDU, sentenza 2 dicembre 2008, *K.U. c. Finlandia* (n. 2872/02), punto 49.

130 Corte EDU, sentenza 2 dicembre 2008, *K.U. c. Finlandia* (n. 2872/02).

un adulto, esponendolo in tal modo all'attenzione dei pedofili. L'identità della persona che aveva pubblicato l'annuncio non poteva essere rivelata dal fornitore di servizi a causa degli obblighi imposti dalla legislazione in vigore. A parere della Corte EDU, l'obbligo positivo di cui all'articolo 8 della CEDU, che prevede non solo la criminalizzazione dei reati, ma anche lo svolgimento di efficaci attività di indagine e perseguimento, assume un'importanza ancora maggiore quando a essere minacciato è il benessere fisico e morale di un minore. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che, esponendolo ad approcci da parte di pedofili su Internet, l'annuncio costituiva una minaccia per il benessere fisico e morale del minore. Era dunque stato violato l'articolo 8 della CEDU.

Gli aspetti connessi al furto d'identità sono strettamente correlati alla pornografia infantile e all'adescamento di minori in rete, questioni affrontate al [paragrafo 7.2.3](#).

4.5. Diritto alla cittadinanza

Punti salienti

- Il diritto di soggiorno nell'Unione di minori che sono cittadini dell'UE non deve essere privato di alcun effetto utile negando diritti di soggiorno al loro genitore o ai loro genitori.
- La CEDU non garantisce il diritto alla cittadinanza, ma un rifiuto arbitrario della cittadinanza potrebbe rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) a causa del suo impatto sulla vita privata di una persona.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 20, paragrafo 1, del TFUE conferisce lo status di cittadino dell'UE a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione. La CGUE si è pronunciata sull'efficacia del diritto di soggiorno di minori che hanno la cittadinanza dell'UE, ma non la nazionalità dello Stato membro dell'UE in cui soggiornano. La controversia verteva sul rifiuto di riconoscere i diritti di soggiorno nell'Unione a un genitore che aveva la custodia di un figlio che era cittadino dell'UE. La CGUE ha stabilito che il rifiuto di riconoscere i diritti di soggiorno a un genitore che ha effettivamente la custodia di un minore priva di qualsiasi effetto utile il diritto di soggiorno di quest'ultimo. Di conseguenza, il genitore che ha effettivamente la custodia di un minore ha il diritto di soggiornare

con quest'ultimo nello Stato membro ospitante.¹³¹ Questi aspetti sono trattati più dettagliatamente al [paragrafo 9.5](#).

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la CEDU non garantisce il diritto alla cittadinanza.¹³² Tuttavia, un rifiuto arbitrario della cittadinanza potrebbe essere contemplato dall'articolo 8 della CEDU a causa del suo impatto sulla vita privata di una persona, in cui rientrano aspetti dell'identità sociale di un minore,¹³³ nella fattispecie l'identità di un minore nella società.

Esempio: nel caso *Genovese c. Malta*, era stata negata la cittadinanza maltese a un minore nato al di fuori del matrimonio in un paese diverso da Malta da madre non maltese e padre maltese legalmente riconosciuto. Il rifiuto della cittadinanza non configurava di per sé una violazione dell'articolo 8 della CEDU. Il diniego arbitrario della cittadinanza motivato dalla nascita al di fuori del matrimonio, tuttavia, sollevava questioni di discriminazione. Una disparità di trattamento arbitraria fondata su questo motivo deve essere giustificata da ragioni molto serie. In assenza di tali ragioni era stata riscontrata una violazione dell'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 della CEDU.¹³⁴

Le disposizioni dei trattati sul diritto di acquisizione della cittadinanza accordano un'importanza fondamentale alla prevenzione della condizione di apolide. La Convenzione europea sulla nazionalità contiene disposizioni dettagliate sull'acquisizione giuridica della nazionalità da parte dei minori e limita le possibilità per i minori di perdere la cittadinanza.¹³⁵ La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati contiene l'obbligo di evitare l'apolidia alla nascita (articolo 10) e sancisce il diritto di acquisire la nazionalità dello Stato successore in caso di apolidia (articolo 2).¹³⁶ Anche l'articolo 12 della Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) ribadisce l'importanza di evitare l'apolidia; gli Stati devono agevolare

131 CGUE, sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department*, punti 45-46.

132 Corte EDU, sentenza 23 gennaio 2002, *Slivenko e altri c. Lettonia* [GC], decisione sull'ammissibilità, (n. 48321/99), punto 77.

133 Corte EDU, sentenza 11 ottobre 2011, *Genovese c. Malta* (n. 53124/09), punto 33.

134 *Ibid.*, paragrafi 43-49.

135 Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sulla nazionalità*, STE n. 166, 1997, articoli 6 e 7.

136 Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati*, STCE n. 200, 2006.

l'acquisizione della loro nazionalità da parte di un minore adottato da uno dei loro cittadini e la perdita della nazionalità a seguito dell'adozione è subordinata al possesso o all'acquisizione di un'altra nazionalità.

Nell'ambito del diritto internazionale, sia l'articolo 7 della CRC che l'articolo 24, paragrafo 3, dell'ICCPR garantiscono il diritto ad acquisire una nazionalità.

4.6. Identità di minori appartenenti a minoranze nazionali

Punto saliente

- Un minore appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione e di usare la propria lingua.¹³⁷

Il diritto dell'UE non dedica una particolare attenzione all'identità dei minori che appartengono a minoranze nazionali dal punto di vista dei diritti fondamentali. Inoltre, nell'UE non esiste una giurisprudenza fondamentale che rafforzi le norme del Consiglio d'Europa.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 5, paragrafo 1, della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali afferma espressamente che gli Stati contraenti s'impegnano a preservare gli elementi essenziali dell'identità delle persone appartenenti a minoranze nazionali, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale. La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali non contiene disposizioni specifiche riguardanti i minori. La questione della lingua nell'istruzione è trattata al [paragrafo 8.2](#).

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 30 della CRC garantisce a un fanciullo autoctono o che appartiene a una minoranza nazionale il diritto "di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua" insieme agli altri membri del suo gruppo.

¹³⁷ Per quanto riguarda altri aspetti dei diritti economici, sociali e culturali, cfr. di seguito il [capitolo 8](#).

5

Vita familiare



UE	Argomenti trattati	CdE
Carta dei diritti fondamentali, articolo 7 (diritto al rispetto della vita familiare)	Diritto al rispetto della vita familiare	CEDU, articolo 8 (diritto al rispetto della vita familiare)
Carta dei diritti fondamentali, articolo 24 (diritti del bambino) Regolamento in materia di obbligazioni alimentari (4/2009)	Diritto di essere allevato dai genitori	Corte EDU, <i>R.M.S. c. Spagna</i> , n. 28775/12, 2013 (privazione dei contatti con la figlia)
Carta dei diritti fondamentali, articolo 24, paragrafo 3 (diritto di intrattenere contatti con i due genitori) Regolamento Bruxelles II bis (2201/2003) Direttiva sulla mediazione (2008/52/CE)	Diritto di intrattenere contatti con entrambi i genitori	Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori

UE	Argomenti trattati	CdE
Direttiva sull'accesso alla giustizia (2002/8/CE) (accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere)	Separazione dei genitori	Corte EDU, <i>Levin c. Svezia</i> , n. 35141/06, 2012 (limitazione dei diritti di contatto) Corte EDU, <i>Schneider c. Germania</i> , n. 17080/07, 2011 (contatti tra un minore e il padre non legalmente riconosciuto) Corte EDU, <i>Sommerfeld c. Germania</i> [GC], n. 31871/96, 2003 (contatti tra padre e figlia) Corte EDU, <i>Mustafa e Armağan Akin c. Turchia</i> , n. 4694/03, 2010 (contatti tra fratelli dopo l'attribuzione dell'affidamento) Corte EDU, <i>Vojnity c. Ungheria</i> , n. 29617/07, 2013 (limitazione dell'accesso sulla base delle convinzioni religiose)
Carta dei diritti fondamentali, articolo 24 (diritti del bambino) Regolamento Bruxelles II bis (2201/2003) CGUE, C-211/10 PPU, <i>Doris Povse c. Mauro Alpagò</i> , 2010 (certificato di esecuzione)	Sottrazione di minori	Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori Corte EDU, <i>Neulinger e Shuruk c. Svizzera</i> [GC], n. 41615/07, 2010 (sottrazione di minore a opera della madre) Corte EDU, <i>X c. Lettonia</i> [GC], n. 27853/09, 2013 (fondato rischio in caso di rimpatrio di una minore ai sensi della Convenzione dell'Aia)

La legislazione europea, a livello sia di UE che di Consiglio d'Europa, sancisce il diritto al rispetto della vita familiare (articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE; articolo 8 della CEDU). La competenza dell'UE in materia di vita familiare riguarda le controversie transfrontaliere, tra cui il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze negli Stati membri. La CGUE si occupa di questioni quali l'interesse superiore del minore e il diritto alla vita familiare sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE in relazione al regolamento Bruxelles II bis. La giurisprudenza della Corte EDU riguardante la vita familiare riconosce diritti interdipendenti quali il diritto alla vita familiare e il diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato preminente. Riconosce altresì che talvolta i diritti dei minori sono in conflitto tra loro. Il diritto del minore al rispetto della vita familiare, ad esempio, può essere limitato al fine di tutelare il suo interesse superiore. Inoltre, il Consiglio d'Europa ha adottato vari altri strumenti che disciplinano questioni connesse al contatto, all'affidamento e all'esercizio dei diritti dei minori.

Il presente capitolo esamina il diritto del minore al rispetto della vita familiare e i diritti associati, in particolare il contenuto e la portata di tali diritti nonché gli obblighi giuridici associati e la loro interazione con altri diritti. Tra gli aspetti specifici trattati figurano il diritto al rispetto della vita familiare e le sue limitazioni (paragrafo 5.1), il diritto del minore a essere allevato dai suoi genitori (paragrafo 5.2), il diritto di intrattenere contatti con entrambi i genitori (paragrafo 5.3) e la sottrazione di minori (paragrafo 5.4).

5.1. Diritto al rispetto della vita familiare

Punti salienti

- Gli Stati hanno obblighi positivi di garantire il godimento effettivo da parte dei minori del diritto al rispetto della vita familiare.
- Ai sensi del diritto sia dell'UE che del Consiglio d'Europa, le autorità giudiziarie e amministrative devono tenere conto dell'interesse superiore del minore in qualsiasi decisione riguardante il diritto del minore al rispetto della sua vita familiare.

Il diritto del minore al rispetto della vita familiare comprende una serie di diritti composti, quali il diritto del minore a essere allevato dai suoi genitori (paragrafo 5.2), il diritto di intrattenere contatti con entrambi i genitori (paragrafo 5.3), il diritto a non essere separato dai genitori, a meno che ciò non sia nel suo interesse superiore (paragrafo 5.4 e capitolo 6) e il diritto al ricongiungimento familiare (capitolo 9).

Ai sensi del diritto sia dell'UE che del Consiglio d'Europa, il diritto al rispetto della vita familiare non è assoluto, ed è soggetto a una serie di limitazioni. Tali limitazioni, come precisano le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE¹³⁸, sono identiche a quelle previste dalla corrispondente disposizione della CEDU, nella fattispecie l'articolo 8, paragrafo 2, che recita: “[Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza] sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione

138 Parlamento Europeo, Consiglio dell'Unione Europea, Commissione Europea (2007), “Spiegazioni riguardanti la Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE”, 2007/C 303/02, OJ 2007 C 303, 14 Dicembre 2007, pp. 17-35, vedi spiegazioni relative all'Art. 7.

dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".¹³⁹

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE integra espressamente in tale diritto l'obbligo di considerare preminente l'interesse superiore del minore (articolo 24, paragrafo 2).¹⁴⁰ Benché l'obbligo di considerare l'interesse superiore del minore non sia espressamente sancito dalla CEDU, la Corte EDU lo incorpora nella sua giurisprudenza.¹⁴¹

5.2. Diritto del minore a essere cresciuto dai suoi genitori

Punti salienti

- Il diritto dell'UE disciplina gli aspetti procedurali del diritto del minore a essere cresciuto dai suoi genitori.
- Ai sensi della CEDU, gli Stati hanno obblighi sia negativi che positivi di rispettare il diritto alla vita familiare dei minori e dei loro genitori.

Il diritto dei minori a conoscere l'identità dei loro genitori e il diritto a esserne cresciuti sono due componenti fondamentali del diritto dei minori al rispetto della vita familiare. In certa misura tali diritti sono interdipendenti: il diritto dei minori a conoscere i loro genitori è garantito attraverso le cure genitoriali. Tuttavia, talvolta tali diritti non sono gli stessi, ad esempio, per i minori che sono stati adottati o che sono nati a seguito della procreazione medicalmente assistita. In questo caso il diritto è più strettamente associato al diritto all'identità del minore, che si esprime attraverso la conoscenza della sua parentela biologica, ed è pertanto esaminato al [capitolo 4](#). Il presente paragrafo si concentra invece sul secondo diritto: il diritto del minore a essere cresciuto dai suoi genitori.

139 Consiglio d'Europa, [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali](#), STE n. 5, 4 novembre 1950, articolo 8.

140 CGUE, sentenza 5 ottobre 2010, causa C-400/10 PPU, *J. McB. c. L. E.*

141 Cfr., per esempio, Corte EDU, sentenza 25 gennaio 2000, *Ignaccolo-Zenide c. Romania* (n. 31679/96), punto 94.

Il diritto dell'UE non contiene disposizioni riguardanti il campo di applicazione materiale del diritto a essere allevati dai genitori. Gli strumenti dell'UE possono trattare aspetti transfrontalieri, come il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze negli Stati membri. Il regolamento (CE) n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (regolamento in materia di obbligazioni alimentari), ad esempio, si applica alle domande transfrontaliere di alimenti derivanti da rapporti di famiglia.¹⁴² Definisce norme comuni per tutta l'Unione, volte a garantire il recupero dei crediti alimentari anche qualora il debitore o il creditore si trovino in un altro paese.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha sottolineato che l'articolo 8 della CEDU stabilisce essenzialmente l'obbligo di non ingerenza nella vita familiare da parte dello Stato.¹⁴³ Tuttavia, gli Stati hanno anche l'obbligo positivo di adottare le misure necessarie sia per sostenere i genitori e le famiglie che per proteggere i minori da potenziali abusi.¹⁴⁴ I minori devono essere separati dai loro genitori solo in casi eccezionali. In tali circostanze, occorre fare tutto il possibile per preservare le relazioni personali e, ove opportuno, "ricostruire" la famiglia. Gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento quando prendono la decisione iniziale di separare i minori dai loro genitori.¹⁴⁵ È però necessario sottoporre a un esame più rigoroso altre eventuali limitazioni, quali le restrizioni ai diritti di visita dei genitori, nonché eventuali salvaguardie giuridiche volte a garantire l'effettiva protezione del diritto dei genitori e dei minori al rispetto della loro vita familiare. Tali ulteriori limitazioni comportano il rischio che i rapporti familiari tra un minore e uno o entrambi i genitori siano di fatto ridotti. Analogamente, quando si tratta di separare le madri dai neonati, le ragioni avanzate dallo Stato devono essere straordinariamente convincenti.¹⁴⁶

Il margine di apprezzamento diminuisce con la quantità di tempo durante il quale i minori sono separati dai loro genitori e le autorità statali devono presentare

142 Consiglio dell'Unione europea (2008), regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009) (regolamento in materia di obbligazioni alimentari).

143 Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, *R.M.S. c. Spagna* (n. 28775/12), punto 69.

144 *Ibid.*, punto 69 e segg.

145 Corte EDU, sentenza 13 marzo 2012, *Y.C. c. Regno Unito* (n. 4547/10), punto 137.

146 Corte EDU, sentenza 12 luglio 2001, *K. e T. c. Finlandia* [GC] (n. 25702/94), punto 168.

forti validi motivi per sostenere la loro decisione di mantenere la separazione.¹⁴⁷ La Corte EDU valuta l'equità del processo decisionale e stabilisce se è stata data l'opportunità di perorare la propria causa a tutte le parti interessate.

Esempio: nel caso *R.M.S. c. Spagna*,¹⁴⁸ la ricorrente lamentava di essere stata privata di ogni contatto con la figlia da quando quest'ultima aveva tre anni e 10 mesi a causa della sua situazione socioeconomica. Nel rilevare una violazione dell'articolo 8 della CEDU, la Corte ha sottolineato che le autorità amministrative spagnole avrebbero dovuto prendere in considerazione misure meno drastiche anziché prendere in carico la bambina. La Corte ha altresì affermato che il compito degli enti di assistenza sociale è proprio quello di aiutare le persone in difficoltà, di fornire loro orientamento e consigli, ad esempio sui differenti tipi di prestazioni sociali disponibili, sulla possibilità di accedere all'edilizia sociale e su altri mezzi con cui superare le loro difficoltà, come la ricorrente aveva inizialmente cercato di fare. La Corte EDU ha pertanto concluso che le autorità spagnole non hanno compiuto sforzi adeguati e sufficienti a garantire il diritto della ricorrente a vivere con sua figlia.¹⁴⁹

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 5 della CRC stabilisce che "Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori, [...] di dare al fanciullo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione." Inoltre, l'articolo 9 della CRC afferma che il fanciullo deve essere separato dai suoi genitori contro la sua volontà e che tutte le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni riguardanti tale situazione. Le Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare avvalorano ulteriormente i diritti dei minori che si trovano in tali circostanze e i corrispondenti obblighi degli Stati.¹⁵⁰

147 Corte EDU, sentenza 13 marzo 2012, *Y.C. c. Regno Unito* (n. 4547/10), punto 137.

148 Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, *R.M.S. c. Spagna* (n. 28775/12),

149 *Ibid*, punti 86 e 93.

150 Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (2009), *Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare*, doc. ONU A/HRC/11/L.13, 15 giugno 2009.

5.3. Diritto di intrattenere contatti con entrambi i genitori

Punti salienti

- Il diritto del minore di intrattenere contatti con entrambi i genitori sussiste in tutte le forme di separazione genitoriale, siano esse collegate alla famiglia o sancite dallo Stato.
- Ai fini del processo volto a garantire il diritto del minore a intrattenere contatti con i genitori e ad assicurare il ricongiungimento familiare, occorre considerare premialmente l'interesse superiore del minore tenendone debitamente in considerazione le opinioni in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

La portata del diritto a intrattenere contatti con i genitori varia a seconda del contesto. Qualora la decisione di separarsi sia presa dai genitori, il campo di applicazione è più ampio e di norma limitato solo dall'interesse superiore del minore. Nel caso di una separazione sancita dallo Stato, derivante ad esempio dall'espulsione o dalla detenzione di un genitore, le autorità statali agiscono per tutelare un interesse protetto e devono garantire un giusto equilibrio tra gli interessi delle parti e l'obbligo di tutelare l'interesse superiore del minore. Il diritto del minore di intrattenere contatti con entrambi i genitori è applicabile in ambedue i casi.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE riconosce espressamente il diritto del minore di intrattenere contatti diretti con *i due* genitori. La formulazione della disposizione precisa il contenuto del diritto, in particolare il significato di "contatti", che devono essere intrattenuti *regolarmente*, permettere lo sviluppo di *relazioni personali* e avvenire sotto forma di *contatti diretti*. L'articolo contiene tuttavia un ammonimento: il diritto del minore a intrattenere contatti con i genitori è espressamente limitato dal suo interesse superiore. Come precisa la nota esplicativa alla Carta, questa disposizione è espressamente informata dall'articolo 9 della CRC.

In linea con le competenze dell'UE (cfr. il [capitolo 1](#)), è stata dedicata una particolare attenzione alla cooperazione giudiziaria (con l'obiettivo di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia garantita la libera circolazione delle persone). Due strumenti dell'UE sono particolarmente rilevanti: il regolamento (CE)

n. 2201/2003¹⁵¹ del Consiglio (regolamento Bruxelles II bis) e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/52/CE (direttiva sulla mediazione).¹⁵² Dalla prospettiva dei diritti, il regolamento Bruxelles II bis è un dispositivo importante. In primo luogo, si applica a *tutte* le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, indipendentemente dallo stato coniugale. In secondo luogo, le norme sulla competenza (determinate perlopiù dalla residenza abituale del minore) sono espressamente informate dall'interesse superiore del minore e, in terzo luogo, il regolamento presta una particolare attenzione a garantire il rispetto delle opinioni dei minori.¹⁵³

La giurisprudenza della CGUE, nei casi di trasferimento illecito di un minore in seguito a una decisione presa unilateralmente da uno dei genitori, è stata innanzitutto finalizzata a rispettare il diritto fondamentale del minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori (articolo 24, paragrafo 3, della Carta), poiché la Corte afferma che tale diritto s'identifica innegabilmente con l'interesse superiore del bambino. A parere della CGUE, una misura che impedisca al minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i suoi due genitori potrebbe essere giustificata soltanto da un altro interesse del minore di importanza tale da comportarne il prevalere sull'interesse sotteso al citato diritto fondamentale.¹⁵⁴ In quest'ambito rientra l'adozione di provvedimenti provvisori o cautelari ai sensi dell'articolo 20 del regolamento Bruxelles II bis. La Corte ha stabilito che una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, da effettuarsi sulla base di considerazioni oggettive riguardanti la persona stessa del minore e il suo ambiente sociale, deve essere compiuta, in linea di principio, nell'ambito di un procedimento in forza delle disposizioni del regolamento Bruxelles II bis.¹⁵⁵

151 Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea (2008), direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pag. 3) (*direttiva sulla mediazione*).

152 Consiglio dell'Unione europea (2003), regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003) (Bruxelles II bis).

153 Cfr. per esempio, il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, preambolo (considerando 5, 12, 13 e 19 e articolo 8, articolo 41, paragrafo 2, lettera c), e articolo 42, paragrafo 2, lettera a)).

154 CGUE, sentenza 23 dicembre 2009, causa C-403/09 PPU, *Jasna Detiček c. Maurizio Sgueglia*, punto 59.

155 *Ibid.*, punto 60.

Esempio: la causa di *E. c. B.*¹⁵⁶ verte sulla controversia tra E. (il padre) e B. (la madre) in relazione alla competenza dei giudici del Regno Unito per quanto riguarda la determinazione del luogo di residenza abituale del loro figlio S. e il diritto di visita del padre. I genitori avevano sottoscritto un accordo dinanzi a un giudice spagnolo che attribuiva l'affidamento alla madre e riconosceva il diritto di visita al padre. In seguito la madre aveva chiesto una riduzione dei diritti di visita concessi al padre con tale accordo. Il padre aveva presentato un ricorso dinanzi al medesimo giudice ai fini dell'esecuzione dell'accordo spagnolo. La madre aveva riconosciuto di aver prorogato la competenza del giudice spagnolo e aveva cercato di trasferire ai giudici dell'Inghilterra e del Galles la competenza prorogata. Nell'ambito dell'appello presentato dal padre, la Corte d'Appello aveva sottoposto alla CGUE alcune questioni riguardanti l'interpretazione dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II *bis*. La CGUE ha stabilito che, quando un'autorità giurisdizionale è adita conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles II *bis*, l'interesse superiore del minore può essere tutelato solo mediante un esame, caso per caso, della questione se la proroga di competenza considerata sia conforme a tale interesse superiore. Una proroga di competenza è applicabile solo allo specifico procedimento per il quale è adita l'autorità giurisdizionale la cui competenza è prorogata. Con l'archiviazione definitiva del procedimento all'origine della proroga di competenza, tale competenza viene meno, a vantaggio dell'autorità giurisdizionale che gode di una competenza generale ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II *bis*.

Per quanto riguarda la potestà genitoriale, il regolamento Bruxelles II *bis* coesiste con la Convenzione dell'Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori.¹⁵⁷ Conformemente all'articolo 61, il regolamento Bruxelles II *bis* prevale sulla Convenzione dell'Aia: (a) se il minore in questione ha la sua residenza abituale nel territorio di uno Stato membro o (b) per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione emessa dal giudice competente di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro,

¹⁵⁶ CGUE, sentenza 1° ottobre 2014, causa C-436/13, *E. c. B.* (sintesi adattata da <http://cases.iclr.co.uk>)

¹⁵⁷ Organizzazione mondiale per la cooperazione transfrontaliera in materia civile e commerciale (1996), Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, Convenzione dell'Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, 19 ottobre 1996.

anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato non membro che è parte contraente della Convenzione dell'Aia. Di conseguenza, una questione chiave ai sensi del regolamento Bruxelles II *bis* è la determinazione della residenza abituale del minore.

Esempio: nella causa *Mercredi c. Chaffe*,¹⁵⁸ la Court of Appeal (England and Wales) aveva adito la CGUE riguardo al trasferimento di una bambina di due mesi dal Regno Unito all'isola francese della Riunione. La CGUE ha stabilito che la nozione di "residenza abituale", ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento Bruxelles II *bis*, corrisponde al luogo che denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare. Laddove la situazione riguardi un/a neonato/a che soggiorna con la madre solo da pochi giorni in uno Stato membro – diverso da quello della sua residenza abituale – nel quale è stato/a portato/a, devono essere presi in considerazione, da un lato, la durata, la regolarità, le condizioni e le ragioni del soggiorno nel territorio di tale Stato membro nonché del trasferimento della madre in detto Stato e, d'altro lato, tenuto conto segnatamente dell'età del minore, l'origine geografica e familiare della madre nonché i rapporti familiari e sociali che madre e minore intrattengono in quello stesso Stato membro.

Particolarmente rilevanti per il godimento del diritto a intrattenere contatti con entrambi i genitori nelle controversie transfrontaliere sono anche gli strumenti relativi alla regolamentazione dell'accesso alla giustizia che spiegano come gestire controversie complesse, quali la direttiva 2002/8/CE del Consiglio (direttiva sull'accesso alla giustizia) intesa "a miglior[are] l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie".¹⁵⁹ La suddetta direttiva è volta a migliorare l'accesso alla giustizia nei procedimenti civili transfrontalieri attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato, a garantire, a talune condizioni, un livello adeguato di patrocinio a spese dello Stato alle persone che sono incapaci di sostenere le spese processuali a causa della loro situazione finanziaria nonché a promuovere

¹⁵⁸ CGUE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-497/10 PPU, *Barbara Mercredi c. Richard Chaffe*.

¹⁵⁹ Consiglio dell'Unione europea (2003), direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003) (direttiva sull'accesso alla giustizia).

la compatibilità delle norme nazionali in materia e a prevedere meccanismi di cooperazione tra le autorità degli Stati membri.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, il diritto di ogni minore di intrattenere contatti con entrambi i genitori è implicito all'articolo 8 della CEDU. Pur affermando che il godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondamentale della vita familiare,¹⁶⁰ la Corte EDU sottolinea altresì che tale diritto può essere limitato dall'interesse superiore del minore (cfr. [paragrafo 5.4](#) e [capitolo 6](#)). Questo diritto è al centro del processo decisionale giudiziario in materia di affidamento e intrattenimento di contatti tra i minori e i genitori.

La Corte EDU ha espressamente o implicitamente fatto riferimento all'interesse superiore del minore nell'ambito dell'affidamento e dei contatti tra il minore e i genitori in una serie di casi.

Esempio: nel caso *Schneider c. Germania*,¹⁶¹ il ricorrente aveva avuto una relazione con una donna sposata e sosteneva di essere il padre biologico di suo figlio, il cui padre legalmente riconosciuto era il marito della madre. A parere del ricorrente, la decisione dei giudici nazionali di respingere la sua richiesta di avere contatti con il minore e di essere informato sulla sua crescita in ragione del fatto che non era il padre legittimo del bambino, né aveva una relazione con lui, costituiva una violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 della CEDU. Nel riscontrare una violazione del suddetto articolo, la Corte EDU si è concentrata sulla mancata considerazione accordata dai giudici nazionali all'eventualità che, nelle circostanze particolari del caso, l'intrattenimento di contatti tra il bambino e il ricorrente fosse nell'interesse superiore del minore.¹⁶² Per quanto riguarda la richiesta del ricorrente di essere informato sullo sviluppo personale del bambino, la Corte ha stabilito che i giudici nazionali non avevano addotto ragioni sufficienti per giustificare la loro ingerenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2,¹⁶³ e che, pertanto, tale ingerenza non costituiva una misura necessaria "in una società democratica".

¹⁶⁰ Corte EDU, sentenza 12 luglio 2001, *K. e T. c. Finlandia* [GC] (n. 25702/94), punto 151.

¹⁶¹ Corte EDU, sentenza 15 settembre 2011, *Schneider c. Germania* (n. 17080/07).

¹⁶² Cfr. anche Corte EDU, sentenza 21 dicembre 2010, *Anayo c. Germania* (n. 20578/07), punti 67 e 71.

¹⁶³ Corte EDU, sentenza 15 settembre 2011, *Schneider c. Germania* (n. 17080/07), punto 104.

Esempio: nel caso *Levin c. Svezia*,¹⁶⁴ la ricorrente, una madre di tre figli in affidamento eterofamiliare, sosteneva che le restrizioni al suo diritto di intrattenere contatti con i figli violassero il suo diritto al rispetto della vita familiare. La Corte EDU si è concentrata sull'obiettivo delle restrizioni ai contatti, ossia la tutela dell'interesse superiore dei minori. Nel caso di specie, i minori erano trascurati mentre erano affidati alla ricorrente e, quando avevano contatti con la madre, mostravano forti reazioni negative. Nel sostenere che non sussisteva alcuna violazione dell'articolo 8 della CEDU, la Corte ha rilevato che l'ingerenza nei diritti della ricorrente era stata proporzionata allo scopo legittimo perseguito (l'interesse superiore dei minori) e rientrava nel margine di discrezionalità delle autorità nazionali.

Esempio: nel caso *Sommerfeld c. Germania*,¹⁶⁵ il ricorrente aveva presentato ricorso riguardo alle restrizioni al suo diritto di intrattenere contatti con la figlia, che aveva costantemente espresso l'intenzione di non volere rimanere in contatto con lui. In particolare, a parere del ricorrente il mancato ottenimento di una perizia psicologica da parte dei giudici nazionali costituiva un vizio di procedura. Non avendo riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 della CEDU, la Corte EDU ha concluso che il giudice nazionale era nella posizione ideale per valutare le dichiarazioni della figlia del ricorrente e per stabilire se aveva potuto prendere autonomamente una decisione.

Esempio: nel caso *Mustafa e Armağan Akin c. Turchia*,¹⁶⁶ i ricorrenti (un padre e un figlio) sostenevano che le prescrizioni di un provvedimento di affidamento adottato dal giudice nazionale avessero violato i loro diritti ai sensi dell'articolo 8 della CEDU. Tali prescrizioni impedivano al figlio di avere contatti con sua sorella, che era stata affidata alla madre. Inoltre, il padre non poteva avere contatti con entrambi i figli contemporaneamente perché il figlio poteva vedere la madre nello stesso momento in cui lui poteva vedere la figlia. La Corte EDU ha ritenuto che la decisione del tribunale nazionale di separare fratello e sorella costituisse una violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare, poiché non solo non permetteva ai due fratelli di frequentarsi, ma impediva anche al padre di godere della compagnia di entrambi i figli contemporaneamente.

164 Corte EDU, sentenza giovedì 15 marzo 2012, *S.N. c. Svezia* (n. 35141/06), punti 57 e 69; Corte EDU, sentenza 12 luglio 2001, *K. e T. c. Finlandia* [GC] (n. 25702/94), punto 151.

165 Corte EDU, sentenza 8 luglio 2003, *Sommerfeld c. Germania* [GC] (n. 31871/96), punto 72.

166 Corte EDU, sentenza 6 aprile 2010, *Mustafa e Armağan Akin c. Turchia* (n. 4694/03).

Nell'ambito del processo decisionale riguardante l'affidamento e l'intrattenimento di contatti tra i minori e i genitori, la Corte EDU vieta altresì la discriminazione incompatibile con l'articolo 14 della CEDU.

Esempio: nel caso *Vojnity c. Ungheria*,¹⁶⁷ il ricorrente sosteneva che gli fosse stato negato il diritto di visita al figlio in ragione delle sue convinzioni religiose.¹⁶⁸ Nel rilevare una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della CEDU, la Corte EDU ha osservato l'assenza di elementi attestanti che le convinzioni religiose del ricorrente comportassero pratiche pericolose o esponessero suo figlio a danni fisici o psicologici.¹⁶⁹ Le decisioni dei giudici nazionali di revocare i diritti di visita del ricorrente avevano reso impossibile qualsiasi forma di contatto nonché qualsivoglia proseguimento della vita familiare, benché la totale interruzione dei contatti possa essere giustificata solo in circostanze eccezionali.¹⁷⁰ La Corte EDU ha pertanto stabilito che non vi fosse alcun ragionevole rapporto di proporzionalità tra la revoca totale dei diritti di visita del ricorrente e la finalità perseguita, ossia la tutela dell'interesse superiore del minore.¹⁷¹

Esempio: nel caso *Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo*,¹⁷² il ricorso era stato presentato da un padre che rivendicava la potestà genitoriale sulla figlia. Il ricorrente sosteneva che, nel procedimento nazionale, le autorità portoghesi avevano respinto la sua richiesta e affidato la potestà genitoriale alla madre in ragione del suo orientamento sessuale. La Corte EDU ha rilevato che le autorità nazionali avevano di fatto revocato l'affidamento al padre in ragione della sua omosessualità, una decisione priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole. La Corte ha concluso che era stato violato l'articolo 8 in combinato disposto con l'articolo 14 della CEDU.

Inoltre, il diritto del minore a intrattenere contatti con entrambi i genitori è espressamente sancito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulle relazioni personali

167 Corte EDU, sentenza 12 febbraio 2013, *Vojnity c. Ungheria* (n. 29617/07), punto 22.

168 *Ibid.*, punto 38.

169 Corte EDU, sentenza 12 febbraio 2013, *Vojnity c. Ungheria* (n. 29617/07); cfr. anche Corte EDU, sentenza 30 novembre 2010, *P.V. c. Spagna* (n. 35159/09) (consultabile in francese e spagnolo).

170 *Ibid.*, punto 41.

171 *Ibid.*, punto 43.

172 Corte EDU, sentenza 21 dicembre 1999, *Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo* (n. 33290/96).

riguardanti i minori.¹⁷³ L'articolo 4, paragrafo 1, della suddetta convenzione afferma che "un minore ed i suoi genitori devono avere il diritto di ottenere e mantenere regolari relazioni personali tra loro". I principi generali da applicare nella giurisprudenza in materia di contatti tra genitori e figli sottolineano il diritto del minore a essere informato, consultato e a esprimere la sua opinione e la necessità di tenere tale opinione nella dovuta considerazione. L'articolo 6 della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'esercizio dei diritti dei minori¹⁷⁴ individua inoltre i requisiti che devono contraddistinguere il processo decisionale giudiziario, tra cui figurano i seguenti obblighi giuridici: esaminare se l'autorità giudiziaria dispone di informazioni sufficienti al fine di prendere una decisione nell'interesse superiore del minore; garantire il diritto del minore a ricevere informazioni sul processo e sui suoi esiti; e offrire ai minori interessati uno spazio sicuro in cui possano esprimere liberamente le proprie opinioni in maniera adeguata alla loro età e maturità.

Possono verificarsi situazioni in cui i minori sono separati da un genitore per motivi di altra natura, ad esempio a seguito della carcerazione di un genitore. La Corte EDU si è occupata di una situazione simile nel caso *Horych c. Polonia*,¹⁷⁵ in cui ha affrontato la questione delle condizioni in cui il ricorrente, classificato come detenuto pericoloso, aveva ricevuto visite dalle figlie minori. La Corte ha osservato che le visite dei minori in carcere richiedono misure speciali e potrebbero essere subordinate a condizioni specifiche a seconda della loro età, dei possibili effetti sul loro stato o benessere emotivo e della situazione personale dell'individuo destinatario della visita.¹⁷⁶ La Corte ha aggiunto che gli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 comprendono il dovere di garantire condizioni adeguate e quanto più prive di stress possibile per ricevere visite da parte di minori, in considerazione delle conseguenze pratiche della carcerazione.¹⁷⁷

Infine, il diritto dei minori privati della libertà di mantenere contatti con i loro genitori è rafforzato da determinate disposizioni delle Linee guida del Consiglio

173 Consiglio d'Europa, [Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori](#), STE n. 192, 15 maggio 2003. Cfr. anche Organizzazione mondiale per la cooperazione transfrontaliera in materia civile e commerciale (1996), Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, Convenzione dell'Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori.

174 Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori](#), STE N. 160, 25 gennaio 1996.

175 Corte EDU, sentenza 17 aprile 2012, *Horych c. Polonia* (n. 13621/08).

176 *Ibid.*, punto 131.

177 *Ibid.*, punto 131.

d'Europa per una giustizia a misura di minore.¹⁷⁸ Le suddette linee guida affermano espressamente il diritto dei minori privati della libertà di “mantenere contatti regolari e significativi con i genitori [e] la famiglia” (articolo 21, lettera a) (cfr. anche il [capitolo 11](#)).

Nell'ambito del diritto internazionale, il diritto di intrattenere contatti con entrambi i genitori è sancito dall'articolo 9, paragrafo 3, della CRC: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.”

5.4. Trasferimento transfrontaliero illegittimo di minori – sottrazione di minori

Punti salienti

- Nei casi riguardanti i trasferimenti illegittimi in violazione degli accordi di affidamento, la Corte EDU prevede l'adozione di un approccio basato sui diritti dei minori: l'articolo 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) deve essere interpretato alla luce della Convenzione dell'Aia e della CRC.
- Il diritto dell'UE prevede più espressamente che il minore sia ascoltato nei procedimenti riguardanti il suo ritorno in seguito a un trasferimento illecito o mancato rientro.

Per sottrazione di minore s'intende una situazione in cui un minore è trasferito o trattenuto oltre i confini nazionali in violazione degli accordi di affidamento esistenti (articolo 3 della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori¹⁷⁹ [Convenzione dell'Aia]). La Convenzione dell'Aia prevede l'immediato rientro nel loro Stato di residenza abituale dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti (articolo 11, paragrafo 1). I giudici dello Stato di resi-

178 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2010), *Linee guida per una giustizia a misura di minore*.

179 Organizzazione mondiale per la cooperazione transfrontaliera in materia civile e commerciale (1980), Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 25 ottobre 1980.

denza abituale deliberano sul merito della controversia relativa all'affidamento. I giudici dello Stato da cui il minore è stato trasferito devono ordinarne il ritorno entro un termine di sei settimane dalla data in cui è stata presentata l'istanza di rientro (articolo 11). La Convenzione dell'Aia si fonda sul principio dell'interesse superiore del minore. Nell'ambito di tale convenzione, la presunzione è che il trasferimento illecito di un minore sia di per sé dannoso e che lo *status quo ante* debba essere ripristinato quanto prima per evitare il consolidamento giuridico di situazioni illegali. A pronunciarsi in materia di diritti di affidamento e di visita devono essere i giudici competenti nel luogo di residenza abituale del minore anziché quelli del paese nel quale il minore è stato illecitamente trasferito. Gli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione dell'Aia prevedono alcune limitate eccezioni al meccanismo di ritorno. L'articolo 13 contiene le disposizioni da cui è scaturita la maggior parte delle vertenze giudiziarie a livello sia nazionale che internazionale. Tale articolo stabilisce che lo Stato in cui il minore è stato trasferito può opporsi al suo ritorno qualora sussista un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile (articolo 13, lettera b)). Uno Stato può altresì rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore qualora accerti che quest'ultimo si oppone al ritorno o che ha raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di esprimere il suo parere (articolo 13, paragrafo 2).

Nell'ambito del diritto dell'UE, lo strumento più importante che disciplina la sottrazione di minori tra gli Stati membri dell'UE è il regolamento Bruxelles II *bis*,¹⁸⁰ che s'ispira in ampia misura alle disposizioni della Convenzione dell'Aia. Detto regolamento integra la Convenzione dell'Aia e prevale su di essa nei casi di sottrazione di minore all'interno dell'UE (considerando 17 e articolo 60, lettera e)). Benché la Convenzione dell'Aia rimanga lo strumento principale in materia di sottrazione di minori, sotto taluni aspetti il regolamento Bruxelles II *bis* ha "rafforzato" le norme di competenza a favore delle autorità giurisdizionali di origine/dello Stato di residenza abituale. Analogamente alla Convenzione dell'Aia, il regolamento Bruxelles II *bis* prevede che l'autorità giurisdizionale dello Stato nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato rientro conservino la competenza nei casi di sottrazione di minore. Il regolamento mantiene le stesse eccezioni al meccanismo di ritorno previste dalla Convenzione sulla sottrazione di minori.

180 Consiglio dell'Unione europea (2003), regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003).

Tuttavia, diversamente dalla Convenzione dell'Aia, il regolamento Bruxelles II *bis* prevede che lo Stato di residenza abituale rimanga competente a pronunciarsi sul merito della controversia relativa all'affidamento anche dopo l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in applicazione dell'articolo 13, lettera b), della Convenzione dell'Aia e dell'articolo 11, paragrafi 6-8, del regolamento Bruxelles II *bis*. Il trasferimento di competenza dello Stato in cui il minore è stato trasferito può avvenire solo in due situazioni, previste dall'articolo 10 del regolamento Bruxelles II *bis*. La prima situazione attribuisce la competenza ai giudici dello Stato di rifugio qualora il minore abbia acquisito la residenza abituale in tale Stato e ciascuna persona titolare del diritto di affidamento abbia accettato il trasferimento o mancato rientro.¹⁸¹ La seconda situazione si verifica se: il minore ha acquisito la residenza abituale nello Stato in cui è stato trasferito; è trascorso un periodo di un anno da quando il genitore cui è stato sottratto il minore ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava; il minore si è integrato nel nuovo ambiente; e ricorre almeno una delle quattro ulteriori condizioni elencate all'articolo 10, lettera b), del regolamento Bruxelles II *bis*.¹⁸²

Come per tutti gli altri strumenti giuridici dell'UE, il regolamento Bruxelles II *bis* deve essere interpretato conformemente alle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare all'articolo 24. La CGUE ha avuto l'opportunità di chiarire l'interpretazione dell'articolo 24 della Carta nel contesto delle sottrazioni di minori. Come già discusso al [paragrafo 2.4](#), nella causa *Aguirre Zarraga*, la CGUE ha stabilito che il diritto del minore di essere ascoltato, sancito dall'articolo 24 della Carta, richiede che siano messe a disposizione di tale minore le procedure e condizioni legali che gli consentono di esprimere liberamente la sua opinione e che quest'ultima sia raccolta dal giudice.¹⁸³ Secondo la CGUE, tuttavia,

181 Articolo 10, lettera a), del regolamento Bruxelles II *bis*.

182 L'articolo 10, lettera b), del regolamento Bruxelles II *bis* enumera le quattro condizioni alternative elencate di seguito: (i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro; (ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i); (iii) un procedimento dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell'articolo 11, paragrafo 7; (iv) l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illegittimo trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore.

183 CGUE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-491/10 PPU, *Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz*. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla partecipazione del minore nel caso di specie, cfr. inoltre l'analisi al [paragrafo 2.4](#).

spetta ai soli giudici nazionali dello Stato di residenza abituale del minore esaminare la legittimità delle loro decisioni alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e del regolamento Bruxelles II bis. Conformemente al principio della fiducia reciproca, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri devono fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali. Di conseguenza, le parti interessate devono sottoporre eventuali questioni riguardanti i diritti umani alle autorità giurisdizionali competenti a pronunciarsi sul merito della controversia relativa all'affidamento in conformità del regolamento. La CGUE ha stabilito che i giudici dello Stato membro in cui il minore era stato trasferito illecitamente non potevano opporsi all'esecuzione di una decisione certificata che prescriveva il ritorno del minore, poiché l'accertamento della sussistenza di una violazione delle suddette disposizioni era di competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro d'origine.

Esempio: la causa *Povse c. Alpagó*¹⁸⁴ riguarda il trasferimento illecito di una bambina in Austria da parte della madre. I giudici austriaci avevano respinto la domanda presentata dal padre per il ritorno della figlia in Italia, rilevando che sussisteva un grave rischio di danno per la minore. Nel frattempo, su richiesta del padre, il giudice italiano aveva stabilito che avrebbe mantenuto la competenza a pronunciarsi sul merito della controversia relativa all'affidamento e aveva emanato un provvedimento di ritorno della minore in Italia nonché un certificato di esecuzione sulla base dell'articolo 42 del regolamento Bruxelles II bis. Il caso era stato deferito alla CGUE da un giudice austriaco in seguito all'appello interposto dalla madre contro la domanda di esecuzione del certificato e il conseguente provvedimento di ritorno della minore in Italia. La CGUE ha stabilito che, una volta emesso il certificato di esecuzione, il paese in cui il minore è stato trasferito (nel caso di specie l'Austria) non può opporsi al ritorno, poiché il certificato è automaticamente dotato di efficacia esecutiva. La CGUE ha inoltre deciso che, nella fattispecie, solo i giudici italiani erano competenti a pronunciarsi sul grave rischio per l'interesse superiore della minore comportato dal ritorno. Supponendo che dovessero considerare tale rischio giustificato, i suddetti giudici hanno mantenuto la competenza esclusiva di sospendere il loro provvedimento di esecuzione.¹⁸⁵

184 CGUE, sentenza 1^o luglio 2010, causa C-211/10, *Doris Povse c. Mauro Alpagó*.

185 Un ricorso basato sugli stessi fatti è stato successivamente presentato alla Corte EDU e dichiarato inammissibile. Cfr. Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, *Povse c. Austria* (n. 3890/11), decisione di inammissibilità.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento dei minori¹⁸⁶ e la Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori¹⁸⁷ contengono tutele volte a impedire il trasferimento illegittimo dei minori e ad assicurare la restituzione dei minori.¹⁸⁸

La Corte EDU si occupa spesso di casi di sottrazione di minore e, in tali occasioni, interpreta l'articolo 8 della CEDU ispirandosi generalmente alle disposizioni della Convenzione dell'Aia. Ciononostante, in tali casi la Corte EDU conduce inevitabilmente un'analisi dell'interesse superiore del minore. Due sentenze fondamentali della Grande Camera riflettono la posizione della Corte in materia.

Esempio: il ricorso *Neulinger e Shuruk c. Svizzera*¹⁸⁹ è stato presentato da una madre che aveva trasferito il figlio da Israele alla Svizzera in violazione degli accordi esistenti in materia di tutela. In seguito al ricorso presentato dal padre ai sensi della Convenzione dell'Aia, le autorità svizzere avevano disposto il ritorno del minore in Israele. A parere degli esperti e dei giudici nazionali, il ritorno del minore in Israele avrebbe potuto essere concepibile solo se il bambino fosse stato accompagnato dalla madre. La misura in questione rientrava nel margine di discrezionalità concesso alle autorità nazionali competenti in materia. Tuttavia, per valutare l'osservanza dell'articolo 8 della CEDU, era altresì necessario tenere conto di tutti gli sviluppi intercorsi dalla sentenza del Tribunale federale che ordinava il ritorno del minore. Nel caso di specie, il minore era un cittadino svizzero e si era integrato bene nel Paese, in cui risiedeva ininterrottamente da circa quattro anni. Benché la sua età gli permettesse di avere ancora una notevole capacità di adattamento, un nuovo trasferimento avrebbe probabilmente avuto gravi conseguenze per lui e doveva essere valutato rispetto ai benefici che il minore avrebbe verosimilmente potuto trarne. Era altresì degno di nota che al diritto di visita del padre fossero state imposte restrizioni

186 Consiglio d'Europa, [Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori](#), STE n. 192, 15 maggio 2003.

187 *Ibid.*, articolo 10, lettera b), e articolo 16, rispettivamente; Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento dei minori](#), STE n. 105, 20 maggio 1980, articolo 8.

188 Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sul ristabilimento dell'affidamento dei minori](#), STE n. 105, 20 maggio 1980.

189 Corte EDU, sentenza 6 luglio 2010, *Neulinger e Shuruk c. Svizzera* [GC] (n. 41615/07).

prima del trasferimento del minore. Inoltre, nel frattempo il padre si era risposato due volte e aveva avuto un'altra figlia, a favore della quale non versava però gli alimenti. La Corte EDU dubitava che tali circostanze sarebbero state favorevoli al benessere e allo sviluppo del minore. Quanto alla madre, il suo ritorno in Israele avrebbe potuto esporla al rischio di incorrere in sanzioni penali, quali ad esempio la condanna a una pena detentiva. Era evidente che tale situazione sarebbe stata contraria all'interesse superiore del minore, poiché la madre era probabilmente l'unica persona con cui intratteneva contatti. Il rifiuto della madre di tornare in Israele, pertanto, non era totalmente ingiustificato. Inoltre, il padre non aveva mai vissuto da solo con il figlio e non lo vedeva da quando il bambino era stato trasferito in Svizzera, all'età di due anni. La Corte EDU non era dunque convinta che tornare in Israele sarebbe stato nell'interesse superiore del minore. Per quanto riguarda la madre, un ritorno in Israele avrebbe costituito un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto al rispetto della propria vita familiare. Di conseguenza, l'eventuale esecuzione della decisione che dispone il ritorno del secondo ricorrente in Israele costituirebbe una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

Esempio: nel caso *X c. Lettonia*,¹⁹⁰ la madre sosteneva che il ritorno della figlia in Australia, da cui era stata illecitamente trasferita, l'avrebbe esposta a un danno grave. Nello stabilire se le decisioni dei giudici nazionali avessero garantito un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco, nell'ambito del margine di apprezzamento concesso agli Stati in materia occorreva considerare preminente l'interesse superiore della minore. Per giungere a un'interpretazione armoniosa della CEDU e della Convenzione dell'Aia, i fattori in grado di costituire un'eccezione al ritorno immediato della minore ai sensi degli articoli 12, 13 e 20 della Convenzione dell'Aia dovevano essere tenuti effettivamente in considerazione dallo Stato richiesto, che doveva adottare una decisione che fosse sufficientemente ragionata su questo punto, e successivamente valutata alla luce dell'articolo 8 della CEDU. Tale articolo imponeva alle autorità nazionali un obbligo procedurale, conformemente al quale i giudici, nell'ambito dell'esame di una domanda di ritorno di un minore, erano tenuti a valutare le sostenibili affermazioni di un "fondato rischio" al quale sarebbe stata esposta la minore in caso di ritorno e a emettere una decisione specificamente moti-

190 Corte EDU, sentenza 26 novembre 2013, *X c. Lettonia* [GC] (n. 27853/09), punti 101, 106, 107 e 115-119.

vata. Quanto all'esatta natura del "fondato rischio", l'eccezione di cui all'articolo 13, lettera b), della Convenzione dell'Aia riguardava solo le situazioni che vanno oltre ciò che un minore potrebbe ragionevolmente tollerare. Nel caso di specie, la ricorrente aveva presentato alla corte d'appello lettone un certificato rilasciato da uno psicologo attestante che la minore avrebbe potuto subire un trauma qualora fosse stata immediatamente separata dalla madre. Benché spettasse ai giudici nazionali verificare l'esistenza di un "fondato rischio" per la minore e la perizia psicologica fosse direttamente collegata all'interesse superiore della minore, il tribunale regionale si era rifiutato di esaminare le conclusioni di tale perizia alla luce delle disposizioni dell'articolo 13, lettera b), della Convenzione dell'Aia. Al tempo stesso, i giudici nazionali non avevano valutato se per la madre fosse possibile seguire la figlia in Australia e intrattenere contatti con lei. I giudici nazionali non avevano preso effettivamente in considerazione le affermazioni della ricorrente e, di conseguenza, il processo decisionale previsto dalla legge lettone non aveva rispettato i requisiti procedurali prescritti dall'articolo 8 della CEDU e la ricorrente aveva subito un'ingerenza sproporzionata nel suo diritto al rispetto della propria vita familiare.

6

Accoglienza eterofamiliare e adozione



UE	Argomenti trattati	CdE
Carta dei diritti fondamentali, articolo 7 (vita familiare) e articolo 24 (diritti del minore) Regolamento Bruxelles II bis (2201/2003)	Accoglienza eterofamiliare	CEDU, articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) CSE (riveduta), articolo 17 (diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica) Corte EDU, <i>Wallová e Walla c. Repubblica ceca</i> , n. 23848/04, 2006 (collocamento al di fuori della famiglia a causa della mancanza di un'abitazione idonea) Corte EDU, <i>Saviny c. Ucraina</i> , n. 39948/06, 2008 (collocamento al di fuori della famiglia a causa di problemi socioeconomici) Corte EDU, <i>B. c. Romania (n. 2)</i> , n. 1285/03, 2013 (coinvolgimento dei genitori nel processo decisionale) Corte EDU, <i>B.B. e F.B. c. Germania</i> , nn. 18734/09 e 9424/11, 2013 (vizi di procedura nel processo decisionale) Corte EDU, <i>Olsson c. Svezia (n. 1)</i> , n. 10465/83, 1988 (esecuzione di un'ordinanza di collocamento fuori della famiglia) Corte EDU, <i>T. c. Repubblica ceca</i> , n. 19315/11, 2014 (importanza di intrattenere contatti)

UE	Argomenti trattati	CdE
Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 24 (diritti del bambino)	Adozione	Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta) Corte EDU, <i>Pini e altri c. Romania</i> , nn. 78028/01 e 78030/01, 2004 (priorità dell'interesse del minore nell'adozione) Corte EDU, <i>Kearns c. Francia</i> , n. 35991/04, 2008 (consenso dei genitori all'adozione). Corte EDU, <i>E.B. c. Francia</i> [GC], n. 43546/02, 2008 (possibilità di adozione da parte di una donna lesbica) Corte EDU, <i>Gas e Dubois c. Francia</i> , n. 25951/07, 2012 (possibilità di adozione da parte di una coppia gay) Corte EDU <i>X e altri c. Austria</i> [GC], n. 19010/07, 2013 (adozione coparentale da parte di una coppia omosessuale) Corte EDU, <i>Harroudj c. Francia</i> , n. 43631/09, 2012 (kafala e adozione)

Ogni minore ha diritto al rispetto della vita familiare, un diritto riconosciuto ai sensi dell' articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (cfr. il [capitolo 5](#)). Sia la legislazione dell'UE sia il diritto del Consiglio d'Europa riflettono l'importanza delle relazioni familiari per il minore, fra cui rientra anche il diritto del minore a non essere privato del contatto con i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse superiore.¹⁹¹ È difficile trovare il giusto equilibrio tra l'intento di garantire la permanenza del minore presso la famiglia d'origine (in linea con il rispetto della vita familiare) e l'esigenza di tutelare la sua integrità personale. Quando è allontanato dalla sua famiglia, un minore può essere collocato in affidamento o in accoglienza residenziale. La vita familiare non si conclude con questa separazione e richiede il mantenimento dei contatti allo scopo di sostenere il ricongiungimento familiare qualora ciò risponda all'interesse superiore del minore. In talune circostanze si procederà all'allontanamento permanente attraverso l'adozione. Ai fini dell'adozione è necessario rispettare rigorosi requisiti.

Obiettivo del presente capitolo è quello di esaminare il diritto europeo in materia di accoglienza alternativa. Il diritto dell'UE, principalmente attraverso il

¹⁹¹ UE (2012), Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012), articolo 24, paragrafo 3.

regolamento Bruxelles II *bis*, si occupa degli aspetti procedurali transfrontalieri connessi al collocamento dei minori in accoglienza eterofamiliare. Il suddetto regolamento deve essere interpretato conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, in particolare l'articolo 24. La Corte EDU ha a sua volta sviluppato un ampio *corpus* giurisprudenziale riguardo alle questioni sia sostanziali che procedurali inerenti il collocamento dei minori in accoglienza eterofamiliare.

Il [paragrafo 6.1](#) inizia introducendo alcuni dei principi generali che disciplinano la situazione dei minori privati dell'assistenza familiare, il [paragrafo 6.2](#) illustra la legislazione concernente il collocamento del minore in accoglienza eterofamiliare e il [paragrafo 6.3](#) esamina le norme europee in materia di adozione.

6.1. Accoglienza alternativa: principi generali

Punti salienti

- L'accoglienza eterofamiliare è una misura di protezione temporanea.
- Il diritto internazionale conferma che l'accoglienza su modello familiare deve essere privilegiata rispetto all'accoglienza residenziale.
- I minori hanno diritto ad essere informati e ad esprimere il loro parere riguardo al collocamento in accoglienza eterofamiliare.

Nell'ambito del diritto dell'UE, del Consiglio d'Europa e del diritto internazionale, considerati nel loro complesso, emergono sei ampi principi riguardanti l'accoglienza eterofamiliare.

Innanzitutto, l'accoglienza eterofamiliare è una misura di protezione che garantisce la sicurezza temporanea dei minori e ne agevola il ritorno presso le loro famiglie, ove possibile.¹⁹² Idealmente, quindi, si configura come una soluzione temporanea. Talvolta si tratta invece di una misura di protezione in attesa del

¹⁹² ONU, Assemblea generale, *Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare*, 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, punti 48-51; ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2013), *Commento generale n. 14 (2014), Il diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, documento ONU CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013, paragrafi 58-70.

ricongiungimento familiare, per esempio dei minori migranti separati o non accompagnati dalle loro famiglie.¹⁹³ In altri casi è una misura di protezione attuata in attesa di sviluppi nell'ambito della vita familiare, per esempio di miglioramenti della salute di un genitore o di disposizione di sostegno ai genitori.

In secondo luogo, il diritto internazionale conferma che l'accoglienza sul modello familiare (ad esempio, l'affidamento) è la forma ottimale di accoglienza alternativa al fine di garantire la protezione e lo sviluppo dei minori, come affermano le Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare e la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), di cui l'UE è parte.¹⁹⁴ La convenzione CRPD afferma espressamente che "gli Stati parti s'impegnano, qualora i familiari più stretti non siano in condizioni di prendersi cura di un minore con disabilità, a non tralasciare alcuno sforzo per assicurare una sistemazione alternativa all'interno della famiglia allargata e, ove ciò non sia possibile, all'interno della comunità in un contesto familiare".¹⁹⁵ L'accoglienza eterofamiliare (ad esempio l'accoglienza residenziale) "dovrebbe essere limitata ai casi dove tale opzione risulti appropriata, necessaria e costruttiva per il bambino coinvolto e per i suoi interessi".¹⁹⁶

In terzo luogo, il diritto del minore ad avere un tutore o un rappresentante è fondamentale al fine di tutelare i suoi diritti più ampi.¹⁹⁷ Benché il diritto dell'Unione non preveda espressamente l'obbligo generale di nominare un tutore per i minori privati dell'assistenza genitoriale, sono almeno sette le direttive dell'UE che impongono la nomina, da parte degli Stati membri, di un tutore per i minori in contesti differenti, alcuni dei quali riguardano direttamente i minori privati dell'assistenza genitoriale.¹⁹⁸ Tale *corpus* giurisprudenziale è peraltro corroborato dalle Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare (riguardanti, in ge-

193 ONU, Assemblea generale, *Convenzione sui diritti del fanciullo*, 20 novembre 1989, articolo 22; ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2005), *Commento generale n. 6 (2005), Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine*, doc. ONU CRC/GC/2005/6, 1 settembre 2005, paragrafi 81-83.

194 ONU, Assemblea generale, *Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare*, 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, punti 20-22; Comitato sui diritti dell'infanzia (2006), *Commento generale n. 7 (2005), Attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia*, doc. ONU CRC/C/GC/7/Rev.136 (b), 20 settembre 2006, paragrafo 18. Nazioni Unite, *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)*, 13 dicembre 2006, articolo 23, paragrafo 5 (cfr. anche l'articolo 7).

195 ONU, *Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD)*, 13 dicembre 2006, articolo 23, paragrafo 5.

196 ONU, Assemblea generale, *Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare*, 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, paragrafo 21.

197 FRA (2014a), pag. 31.

198 *Ibid.*, pag. 14.

nerale, i minori privati dell'assistenza genitoriale), dalla CRC (specialmente per quel che riguarda i minori non accompagnati) e dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.¹⁹⁹ Nella maggior parte dei casi il ruolo di un tutore legale è salvaguardare l'interesse superiore del minore, tutelare il suo benessere generale e integrare la sua limitata capacità giuridica (e, talvolta, anche esercitare la rappresentanza legale).²⁰⁰

In quarto luogo, l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE comporta implicitamente l'obbligo giuridico di adottare misure positive volte a garantire che il processo decisionale sul collocamento di un minore sia orientato dal principio del suo interesse superiore²⁰¹ e dalle sue opinioni.²⁰² I commenti generali numero 5 e 14 del comitato sui diritti dell'infanzia,²⁰³ al pari delle Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare, sottolineano la necessità di garantire sia il diritto del minore di essere informato, riguardo anche ai suoi diritti e alle opzioni a sua disposizione, sia il diritto del bambino "di essere consultato e di vedere la propria volontà presa in considerazione, nel rispetto delle sue capacità".²⁰⁴

In quinto luogo, i più ampi diritti dei minori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dalla CEDU e dalla CRC rimangono applicabili anche ai casi di accoglienza eterofamiliare (affidamento o accoglienza residenziale). In quest'ambito rientrano i loro diritti civili e politici (ovvero i loro diritti al rispetto della vita privata, alla libertà di espressione e alla libertà di religione e alla protezione da tutte

199 ONU, Assemblea generale (2010), *Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare*, 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, paragrafi 100-103; ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2005), *Commento generale n. 6 (2005), Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine*, doc. ONU CRC/GC/2005/6, 1 settembre 2005, paragrafi 33-38; Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, STCE n. 197, 16 maggio 2005, articolo 10, paragrafo 4.

200 FRA (2014a), pag. 15.

201 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2009), *Commento generale n. 12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*, doc. ONU CRC/C/GC/12, 20 luglio 2009, paragrafo 97.

202 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2013), *Commento generale n. 14 (2013), Il diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione (articolo 3, paragrafo 1)*, doc. CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013.

203 ONU, Assemblea generale (2010), *Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare*, 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, paragrafo 6.

204 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 14*, paragrafo 15, lettera g), 29 maggio 2013; *Commento generale n. 5*, paragrafo 24, 27 novembre 2003

le forme di violenza) nonché i loro diritti socioeconomici (compresi i loro diritti all'istruzione, all'assistenza sanitaria e alla partecipazione alla vita culturale).²⁰⁵

Infine, l'articolo 4 della CRC prevede che gli Stati adottino "tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri" per attuare la convenzione. Tale prescrizione si applica anche al contesto dell'accoglienza eterofamiliare. Analogamente, l'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della Carta sociale europea (CSE) riveduta prevede che le parti prendano tutte le misure necessarie e appropriate miranti ad assicurare una protezione e un aiuto speciali nei confronti del bambino o dell'adolescente, temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare.

Nell'ambito del diritto dell'UE, la CGUE ha stabilito che il regolamento Bruxelles II bis si applica alle decisioni di collocare un minore in accoglienza eterofamiliare. Come osservato al [capitolo 5](#), il regolamento Bruxelles II bis integra nel suo approccio i principi sui diritti dei minori, sottolineando che occorre tenere in considerazione, tra l'altro, la necessità di garantire parità di condizioni a tutti i minori, l'interesse superiore del minore e il suo diritto di essere ascoltato.²⁰⁶ A tale proposito, i "motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale", quali enunciati all'articolo 23 del regolamento Bruxelles II bis, sono rivelatori. L'articolo 23 stipula che le decisioni non sono riconosciute nei casi seguenti:

"(a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto; (b) se, salvo i casi d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto [...]."

Ai sensi del regolamento, la competenza giurisdizionale è determinata sulla base della residenza abituale del minore, con alcune limitate eccezioni, tra cui l'interesse superiore del minore (articoli 8, 12 e 15 del regolamento Bruxelles II bis).

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU afferma che la famiglia è l'ambiente naturale per la crescita e il benessere dei minori. Tuttavia, qualora

²⁰⁵ Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 3-4, 7, 10-11, 14 e 24; CEDU, in particolare l'articolo 8; e CRC, articoli 13-14, 16, 19, 28, 29, 24, 31 e 37; ONU, Assemblea generale (2010), *Linee guida dell'ONU sull'accoglienza eterofamiliare*, 24 febbraio 2010, A/RES/64/142, sezione 2.

²⁰⁶ Regolamento Bruxelles II bis, preambolo. Cfr. anche il [capitolo 5](#).

la famiglia non possa fornire al minore l'accoglienza e la protezione richieste, potrebbe rendersi necessario affidare il bambino all'accoglienza alternativa. Tale allontanamento del minore dalla famiglia costituisce un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare. La Corte EDU ha spiegato che nella maggior parte dei casi il collocamento di un minore in un contesto di assistenza eterofamiliare deve essere inteso come una misura temporanea e che, in ultima analisi, il minore deve ricongiungersi alla sua famiglia in osservanza del diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della CEDU.²⁰⁷

Benché la CEDU non imponga agli Stati l'obbligo specifico di fornire ai minori accoglienza e protezione, l'articolo 17 della CSE prevede che le parti prendano "tutte le misure necessarie e appropriate miranti ad assicurare una speciale protezione e l'aiuto dello Stato nei confronti del bambino o dell'adolescente, temporaneamente o definitivamente privato del suo sostegno familiare".²⁰⁸

6.2. Collocamento dei minori in accoglienza eterofamiliare

Punti salienti

- Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, il collocamento di un minore in un contesto di accoglienza eterofamiliare deve essere previsto dalla legge, perseguire un obiettivo legittimo ed essere necessario in una società democratica. L'autorità competente deve addurre motivazioni pertinenti e sufficienti.
- Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, il processo decisionale deve attenersi a determinate garanzie procedurali.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa,²⁰⁹ il collocamento del minore in un contesto di accoglienza eterofamiliare è compatibile con l'articolo 8 della CEDU

207 Corte EDU, sentenza 14 gennaio 2003, *K.A. c. Finlandia* (n. 27751/95). Il comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha avallato tale approccio nella sua raccomandazione in merito ai diritti dei minori che vivono in istituti di custodia, adottata il 16 marzo 2005.

208 Consiglio d'Europa, Carta sociale europea (riveduta), STE n. 163, 1996, articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

209 Il collocamento dei minori in contesti di accoglienza eterofamiliare è inoltre oggetto di dibattito politico in seno al Consiglio d'Europa da molti anni. Cfr., ad esempio, la risoluzione (77)33 del comitato dei ministri sull'affidamento dei minori, adottata il 3 novembre 1977.

solo quando è conforme alla legge, persegue un obiettivo legittimo (quale la protezione dell'interesse superiore del minore) ed è considerato necessario in una società democratica. Quest'ultimo aspetto prevede che i giudici forniscano motivazioni sia pertinenti che sufficienti a sostegno dei mezzi utilizzati per il conseguimento dell'obiettivo perseguito.

Esempio: nel caso *Olsson c. Svezia (n. 1)*,²¹⁰ i ricorrenti avevano presentato ricorso riguardo alla decisione di collocare i loro tre figli al di fuori della famiglia. Ritenendo che la decisione sull'affidamento rientrasse nell'ambito del margine di apprezzamento dello Stato, la Corte EDU si era concentrata sulle modalità di esecuzione dell'ordinanza di collocamento. A parere della Corte, la decisione sull'affidamento avrebbe dovuto essere considerata una misura temporanea, da sospendere non appena le circostanze lo avessero permesso, giacché l'adozione non era contemplata. Le misure prese avrebbero pertanto dovuto essere coerenti con l'obiettivo ultimo di riunire la famiglia naturale. In tale ottica, la Corte EDU aveva osservato che le autorità nazionali avevano collocato i minori presso famiglie affidatarie separate, a una distanza considerevole gli uni dagli altri e dai genitori. Sebbene le autorità avessero agito in buona fede nell'esecuzione dell'ordinanza di collocamento, la Corte ha ritenuto inaccettabile che il luogo in cui sarebbero stati collocati i minori fosse stato determinato da difficoltà amministrative quali la mancanza di famiglie affidatarie adeguate o di contesti di accoglienza eterofamiliare appropriati. In un ambito così essenziale come il rispetto della vita familiare, tali considerazioni non potevano svolgere che un ruolo secondario. Di conseguenza, nel rilevare una violazione dell'articolo 8 della CEDU, la Corte EDU ha dichiarato che le misure adottate dalle autorità nell'esecuzione dell'ordinanza di collocamento non erano suffragate da motivazioni sufficienti a renderle proporzionate al legittimo scopo perseguito ai sensi dell'articolo 8.

Più di recente, la Corte EDU si è pronunciata sul merito delle decisioni di collocare i minori in contesti di accoglienza eterofamiliare ai sensi dell'articolo 8 della CEDU.

²¹⁰ Corte EDU, sentenza 24 marzo 1988, *Olsson c. Svezia (n. 1)* (n.10465/83).

Esempio: nel caso *Wallová e Walla c. Repubblica ceca*²¹¹ i ricorrenti avevano presentato ricorso riguardo al collocamento dei loro cinque figli in due diversi centri di accoglienza per minori, determinato dall'inadeguatezza della loro abitazione. I bambini erano stati affidati ai centri di accoglienza nel 2002 sulla base dell'instabilità economica dei genitori e le ordinanze di collocamento erano state revocate quando la loro situazione economica e abitativa era migliorata. La Corte EDU ha rilevato che la decisione di collocare i minori al di fuori della famiglia era stata determinata dalla mancanza di un'abitazione adeguata e che, di conseguenza, avrebbe potuto essere adottata una misura meno drastica per affrontare la loro situazione. Il diritto ceco prevedeva la possibilità di monitorare le condizioni di vita e di igiene della famiglia e di fornirle consigli sul modo di migliorare la situazione, ma questa opzione non era stata utilizzata. Pur essendo pertinenti, le motivazioni addotte per collocare i minori al di fuori della famiglia non erano sufficienti e le autorità non si erano impegnate abbastanza per aiutare i ricorrenti a superare le loro difficoltà con misure alternative. Nel concludere che era stato violato l'articolo 8 della CEDU, la Corte aveva inoltre preso atto delle conclusioni del comitato sui diritti dell'infanzia dell'ONU, il quale aveva osservato che il principio della considerazione preminente dell'interesse superiore del minore non era ancora stato adeguatamente definito e tradotto in tutte le normative, le sentenze e le politiche ceche riguardanti i minori.

Esempio: nel caso *Saviny c. Ucraina*,²¹² i figli dei ricorrenti erano stati collocati al di fuori della famiglia a causa della mancanza di mezzi finanziari dei genitori e sulla scorta della conclusione del giudice nazionale, secondo cui le loro caratteristiche personali mettevano in pericolo la vita, la salute e l'educazione morale dei figli. Nell'esaminare il caso, la Corte EDU aveva messo in discussione l'adeguatezza degli elementi di prova sui quali le autorità nazionali avevano basato le loro conclusioni e aveva ritenuto insufficienti le informazioni disponibili sul livello di assistenza sociale offerto. Tali informazioni sarebbero state pertinenti al fine di valutare se le autorità avessero assolto il compito di tenere unita la famiglia e se avessero esaminato a sufficienza l'efficacia di alternative meno drastiche prima di cercare di separare i figli dai loro genitori. Inoltre, i minori non erano stati ascol-

211 Corte EDU, sentenza 26 ottobre 2006, *Wallová e Walla c. Repubblica ceca* (n. 23848/04) (consultabile in francese).

212 Corte EDU, sentenza 18 dicembre 2008, *Saviny c. Ucraina* (n. 39948/06).

tati dai giudici in alcuna fase del procedimento. In sintesi, benché fossero pertinenti, le motivazioni fornite dalle autorità nazionali per giustificare l'allontanamento dei figli dei ricorrenti non erano sufficienti a legittimare tale grave ingerenza nella vita familiare dei ricorrenti. La Corte ha concluso asserendo che vi era stata una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

Ai sensi dell'articolo 8 della CEDU, la Corte EDU prevede che il processo decisionale riguardante il rispetto della vita familiare osservi talune garanzie procedurali. Essa afferma che il processo decisionale (procedimenti amministrativi e giudiziari) che comporta l'adozione di misure di ingerenza nella vita familiare deve essere equo e assicurare il dovuto rispetto degli interessi tutelati dall'articolo 8. Ai sensi dell'articolo 8 si esamina se "i genitori siano stati coinvolti nel processo decisionale [...] in misura sufficiente a garantire la necessaria protezione dei loro interessi".²¹³ Coinvolgere i genitori significa, tra l'altro, aggiornarli periodicamente sugli sviluppi, garantire che possano partecipare alle decisioni che li riguardano²¹⁴ e, in talune circostanze, ascoltare i minori interessati.²¹⁵

Esempio: nel caso *B. c. Romania (n. 2)*,²¹⁶ la ricorrente era stata più volte sottoposta a trattamenti presso istituti psichiatrici nei quali era stata condotta dalla polizia in seguito alla diagnosi di schizofrenia paranoide. I suoi figli non vivevano più con lei ed erano stati collocati in un centro di accoglienza a causa della malattia della madre. La Corte EDU doveva stabilire se, considerata la serietà delle decisioni da adottare riguardo al collocamento dei minori al di fuori della famiglia, nel complesso il processo decisionale garantisse in misura sufficiente la necessaria protezione degli interessi dei genitori. A tale proposito, la Corte ha osservato che alla ricorrente, che soffriva di un grave disturbo mentale, non erano stati assegnati né un avvocato né un curatore che la rappresentassero durante il procedimento e, di conseguenza, per lei era stato impossibile partecipare al processo decisionale riguardante il collocamento dei figli minorenni. Inoltre, nel corso dei 12 anni precedenti al raggiungimento della maggiore età da parte dei due minori, la situazione della ricorrente e quella dei suoi figli erano state esaminate solo due volte da un giudice e non esistevano prove che

213 Corte EDU, sentenza 8 luglio 1987, *W. c. Regno Unito* (n. 9749/82), punto 64.

214 Corte EDU, sentenza 19 febbraio 2013, *B. c. Romania (n. 2)* (n. 1285/03); Corte EDU, sentenza 14 marzo 2013, *B.B. e F.B. c. Germania* (nn. 18734/09 e 9424/11).

215 Corte EDU, sentenza 24 febbraio 1995, *McMichael c. Regno Unito* (n. 16424/90).

216 Corte EDU, sentenza 19 febbraio 2013, *B. c. Romania (n. 2)* (n. 1285/03).

fossero intercorsi contatti periodici tra gli assistenti sociali e la ricorrente, che avrebbero altrimenti rappresentato uno strumento atto a illustrarne il parere alle autorità. Alla luce delle suddette constatazioni, la Corte ha concluso che il processo decisionale riguardante il collocamento in accoglienza eterofamiliare dei figli della ricorrente non aveva adeguatamente protetto i suoi interessi e, pertanto, erano stati violati i suoi diritti ai sensi dell'articolo 8 della CEDU.

Esempio: nel caso *B.B. e F.B. c. Germania*,²¹⁷ in seguito alle affermazioni della figlia dodicenne dei ricorrenti, secondo cui lei e il fratello di otto anni erano stati ripetutamente picchiati dal padre, la potestà genitoriale sui due figli era stata trasferita al tribunale dei minori e i bambini erano stati collocati in un centro di accoglienza per i minori. Il tribunale distrettuale aveva pronunciato una sentenza piena che trasferiva la potestà genitoriale dai ricorrenti all'Ufficio della gioventù, basando la sua decisione sulle testimonianze dirette dei minori. Circa un anno dopo, in occasione del primo incontro successivo con i genitori, la ragazzina aveva ammesso di avere mentito riguardo alle percosse subite e i figli erano stati infine restituiti ai genitori. Nel valutare la doglianza dei ricorrenti, secondo cui le autorità non avevano esaminato adeguatamente i fatti pertinenti, la Corte EDU ha sottolineato che un'errata valutazione da parte dei professionisti non implicava necessariamente che le misure adottate fossero incompatibili con l'articolo 8 della CEDU. La decisione riguardante il collocamento dei minori poteva essere valutata solo alla luce della situazione illustrata a suo tempo alle autorità nazionali. Nell'ambito della sua valutazione, la Corte EDU ha ritenuto significativo sia che il tribunale distrettuale si fosse basato solo sulle dichiarazioni dei minori, sebbene i ricorrenti avessero presentato perizie mediche dalle quali non emergeva alcun segno di maltrattamento, sia che la Corte d'appello non avesse riascoltato i minori. Poiché all'epoca dell'udienza di merito i minori erano stati collocati al sicuro fuori dalla famiglia, non sussisteva una situazione d'urgenza e i giudici avrebbero potuto avviare un'indagine d'ufficio sui fatti in questione, atto che invece non avevano compiuto. In sintesi, i giudici tedeschi non avevano addotto motivi sufficienti per giustificare la loro decisione di revocare la potestà genitoriale dei ricorrenti, in violazione dell'articolo 8 della CEDU.

217 Corte EDU, sentenza 14 marzo 2013, *B.B. e F.B. c. Germania* (nn. 18734/09 e 9424/11).

Anche quando sono collocati in contesti di accoglienza eterofamiliare, i bambini conservano il diritto di intrattenere contatti con i loro genitori. Tale diritto è stato riconosciuto ai sensi della CEDU.²¹⁸ La Corte EDU afferma infatti che i contatti reciproci tra genitori e figli costituiscono un elemento fondamentale della vita familiare ai sensi dell'articolo 8. Poiché il collocamento del minore in un contesto di accoglienza eterofamiliare dovrebbe di norma costituire una misura temporanea, il mantenimento delle relazioni familiari è essenziale al fine di garantire l'effettivo ricongiungimento del minore con la loro famiglia.²¹⁹ Ai sensi della CEDU, da tali principi scaturiscono obblighi positivi, quali evidenziati dai casi illustrati di seguito.

Esempio: nel caso *T. c. Repubblica ceca*,²²⁰ la Corte EDU ha esaminato se i diritti di un padre e di una figlia (ricorrenti) fossero stati violati dal collocamento in accoglienza eterofamiliare della minore e si è inoltre pronunciata sul mancato impegno delle autorità a favorire i contatti tra i due. La minore era stata collocata in un istituto specializzato in seguito alla morte della madre e dopo che le domande del padre per ottenerne l'affidamento erano state respinte a causa delle preoccupazioni sulla personalità di quest'ultimo. Successivamente, quando aveva chiesto di trascorrere le vacanze con la figlia, questa possibilità gli era stata negata; inoltre, quando un centro terapeutico aveva concluso che le visite non giovavano alla bambina poiché la figlia aveva paura di lui, era terminato ogni contatto. In seguito i giudici avevano stabilito che i due ricorrenti avrebbero potuto intrattenere contatti solo per iscritto, conformemente al volere della bambina. La Corte EDU ha evidenziato tra l'altro l'interesse del minore a mantenere legami con la famiglia, fuorché in casi particolarmente estremi in cui ciò sia contrario al suo interesse superiore. Nell'esaminare la decisione di collocare la minore in un contesto di accoglienza eterofamiliare, la Corte EDU ha constatato con soddisfazione che le autorità nazionali avevano ponderato attentamente la loro decisione, adottata dopo aver esaminato perizie psicologiche e psichiatriche e avere tenuto conto del volere della bambina. Per quanto riguarda la decisione di collocare in accoglienza eterofamiliare la bambina, non era pertanto stato violato l'articolo 8 della CEDU. La Corte ha aggiunto che l'articolo 8 era però stato violato a seguito delle restrizioni imposte ai contatti tra i ricorrenti, in particolare a causa della scarsa lungimiranza delle decisioni di negare i contatti con il padre da parte dell'istituto

218 Corte EDU, sentenza 24 marzo 1988, *Olsson c. Svezia* (n. 1) (n. 10465/83).

219 Corte EDU, sentenza 22 giugno 1989, *Eriksson c. Svezia* (n. 11373/85).

220 Corte EDU, sentenza 17 luglio 2014, *T. c. Repubblica ceca* (n. 19315/11) (consultabile in francese).

residenziale presso cui era collocata la bambina, poiché, in ultima analisi, tali decisioni riducevano le possibilità di un ricongiungimento familiare.

Esempio: nel caso *K.A. c. Finlandia*,²²¹ i figli del ricorrente erano stati affidati all'accoglienza alternativa in seguito al sospetto che fossero stati oggetto di abusi sessuali. Durante il collocamento dei minori al di fuori della famiglia, i contatti intercorsi tra loro e i genitori erano stati scarsi ed erano stati compiuti pochi sforzi per pianificare il loro ricongiungimento. Nell'esaminare il caso, la Corte EDU ha osservato che lo Stato aveva l'obbligo positivo di favorire il ricongiungimento familiare non appena fosse stato ragionevolmente possibile, tenendo conto dell'obbligo di proteggere l'interesse superiore del minore. Secondo la Corte EDU, le rigorose restrizioni al diritto del ricorrente di fare visita ai figli riflettevano l'intenzione dell'ente di assistenza sociale di rafforzare i legami tra i minori e la famiglia affidataria anziché di ricongiungerli alla famiglia d'origine. Tale decisione era stata adottata nonostante fosse stato rilevato un miglioramento nella situazione del padre. La Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 CEDU.

6.3. Adozione

Punti salienti

- L'adozione garantisce il collocamento in accoglienza eterofamiliare ai minori che non possono rimanere con le loro famiglie biologiche.
- L'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente nell'ambito dell'adozione.
- Né l'UE né il Consiglio d'Europa sanciscono il diritto all'adozione, ma, per rispondere all'interesse superiore del minore, il processo di adozione deve rispettare determinati criteri.²²²

Per quanto riguarda il diritto internazionale, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente nei casi di adozione. Oltre al principio dell'interesse superiore, anche altri principi generali della CRC ne orientano e informano l'attuazione nel contesto dell'adozione: la non discriminazione, il diritto alla

²²¹ Corte EDU, sentenza 14 gennaio 2003, *K.A. c. Finlandia* (n. 27751/95).

²²² In merito all'interesse del minore a conoscere le proprie origini nel contesto dell'adozione, cfr. il capitolo 4.

vita, la sopravvivenza e lo sviluppo nonché il rispetto delle opinioni dei minori.²²³ Particolarmente pertinente è il commento generale n. 14 del comitato sui diritti dell'infanzia dell'ONU sul "diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione".²²⁴

Analogamente, uno degli obiettivi della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale è "di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale".²²⁵

Nell'ambito del diritto dell'UE, i diritti e gli obblighi giuridici associati di cui all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE sono applicabili all'adozione nella misura in cui siano contemplati dall'UE.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, il diritto al rispetto della vita familiare sancito all'articolo 8 della CEDU è applicabile e invocato nei casi di adozione. Sull'argomento esistono anche due convenzioni specifiche del Consiglio d'Europa: la Convenzione europea sull'adozione dei minori²²⁶ e la Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta).²²⁷ Tali strumenti richiedono un approccio all'adozione basato sui diritti dei minori. La Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta), per esempio, stipula che "[l']autorità competente autorizza l'adozione solo qualora sia appurato che l'adozione risponderà all'interesse superiore del minore".²²⁸ Analogamente, la Corte EDU sottolinea che, in talune circostanze, tra cui l'adozione, l'interesse superiore del minore può prevalere su quello del genitore.²²⁹ La Convenzione europea sull'adozione dei minori (rivedu-

223 CRC, articoli 2, 3, 6 e 12. Cfr. anche ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2010), Linee guida generali concernenti la forma e il contenuto dei rapporti periodici che gli Stati parti devono presentare conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione sui diritti del fanciullo, doc. ONU CRC/C/58/Rev.2, 23 novembre 2010, paragrafi 23-27.

224 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2013), *Commento generale n. 14 (2013), Il diritto del minore a che il suo interesse superiore sia tenuto in primaria considerazione*, CRC/C/GC/14, articolo 3, paragrafo 1.

225 Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato, Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, 29 maggio 1993, articolo 1, lettera a).

226 *Ibid.* Questa convenzione è stata aperta alla firma nel 2008 ed è entrata in vigore nel 2011.

227 Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta)*, STCE n. 202, 27 novembre 2008.

228 *Ibid.*, articolo 4, paragrafo 1.

229 Corte EDU, sentenza 22 giugno 2004, *Pini e altri c. Romania* (nn. 78028/01 e 78030/01).

ta) prescrive inoltre che l'adozione non sia autorizzata dall'autorità competente senza "il consenso del minore ritenuto dotato di una sufficiente capacità di discernimento secondo le disposizioni del diritto interno".²³⁰ Inoltre, qualora non sia considerato dotato della sufficiente capacità di discernimento, il minore sarà "per quanto possibile, consultato e saranno presi in considerazione il suo volere e le sue opinioni tenendo conto del suo grado di maturità".²³¹

Esempio: nel caso *Pini e altri c. Romania*,²³² due coppie italiane avevano presentato ricorso poiché le autorità rumene non avevano dato esecuzione alla decisione di un giudice rumeno riguardo alla loro adozione di due bambini rumeni. In violazione dei provvedimenti del giudice, l'istituto privato presso cui i bambini risiedevano in Romania si era rifiutato di consegnarli ai ricorrenti. La Corte EDU ha stabilito che la relazione tra i ricorrenti e i loro figli adottivi rientrava nella sfera della vita familiare ai sensi dell'articolo 8 della CEDU anche se non avevano mai vissuto insieme né avevano instaurato legami emotivi. Nell'esaminare il caso, la Corte EDU ha interpretato l'articolo 8 alla luce della CRC e della Convenzione dell'Aia, rilevando che l'obbligo positivo delle autorità di fare in modo che i ricorrenti fossero in grado di instaurare legami familiari con i loro figli adottivi era limitato dall'interesse superiore del minore.²³³ A tale proposito, la Corte ha stabilito che, a seconda della sua natura e gravità, l'interesse del minore può prevalere su quello del genitore. Inoltre, nel non riscontrare alcuna violazione dell'articolo 8, la Corte ha sottolineato che, in una relazione basata sull'adozione, è importante che l'interesse superiore del minore prevalga su quello dei genitori, poiché la finalità dell'adozione è donare una famiglia a un bambino, non un bambino a una famiglia.²³⁴

Esempio: nel caso *Kearns c. Francia*,²³⁵ la Corte EDU ha ritenuto compatibile con la CEDU il fatto che una donna irlandese, che aveva autorizzato l'adozione della figlia in Francia, non potesse revocare il suo consenso formale all'adozione allo scadere di un periodo di due mesi. La Corte EDU ha

230 Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sull'adozione dei minori \(riveduta\)](#), STCE n. 202, 27 novembre 2008, articolo 5, paragrafo 1, lettera b).

231 *Ibid.*, articolo 6.

232 Corte EDU, sentenza 22 giugno 2004, *Pini e altri c. Romania* (nn. 78028/01 e 78030/01).

233 *Ibid.*, punto 155.

234 *Ibid.*, punto 156.

235 Corte EDU, sentenza 10 gennaio 2008, *Kearns c. Francia* (n. 35991/04).

innanzitutto sottolineato che il rifiuto opposto dalle autorità nazionali alla richiesta di restituzione della bambina perseguiva il legittimo obiettivo di proteggere le libertà e i diritti altrui, nel caso di specie quelli della bambina.²³⁶ Quanto all'imposizione di un limite temporale per la revoca del consenso, la normativa francese era finalizzata a conseguire un giusto equilibrio e a garantire la proporzionalità tra gli interessi concorrenti della madre biologica, della bambina e della famiglia adottiva. In tale processo, doveva essere considerato preminente l'interesse superiore della minore.²³⁷ Dagli elementi di prova presentati alla Corte è emerso che era nell'interesse superiore della minore beneficiare quanto più rapidamente possibile di relazioni stabili all'interno di una nuova famiglia ed erano state adottate tutte le misure necessarie affinché la ricorrente comprendesse le implicazioni esatte del suo gesto. Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte ha stabilito che la Francia aveva ottemperato ai suoi obblighi positivi nei confronti della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 della CEDU.

La Corte EDU ha inoltre affermato che il processo decisionale in materia di adozione deve essere attuato coerentemente al divieto di discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU. In particolare, la Corte EDU ha esaminato se l'esclusione dei ricorrenti dall'ammissibilità all'adozione sulla base dell'orientamento sessuale o dell'età fosse compatibile con l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8. Nell'ambito di tale valutazione ha ribadito che il dovere di adottare misure proporzionate al fine di proteggere l'interesse superiore del minore ha un'importanza fondamentale.

Esempio: nel caso *Schwizgebel c. Svizzera*,²³⁸ alla ricorrente, una donna non coniugata di 47 anni, era stata negata la possibilità di adottare un secondo bambino sulla base della differenza di età tra lei e il minore che intendeva adottare. La ricorrente sosteneva di essere stata discriminata sulla base dell'età. La Corte EDU ha ritenuto che, nel caso della ricorrente, la decisione di non autorizzare l'adozione perseguiva il legittimo obiettivo di proteggere il benessere e i diritti del minore.²³⁹ Considerati la mancanza di un consenso europeo riguardo al diritto di adozione da parte di un genitore non coniugato, i limiti inferiori e superiori d'età degli adottanti e la differenza

²³⁶ *Ibid.*, punto 73.

²³⁷ *Ibid.*, punto 79.

²³⁸ Corte EDU, sentenza 10 giugno 2010, *Schwizgebel c. Svizzera* (n. 25762/07).

²³⁹ *Ibid.*, punto 86.

d'età tra l'adottante e il minore e il conseguente ampio margine di apprezzamento dello Stato in quest'ambito, nonché la necessità di tutelare l'interesse superiore dei minori, il rifiuto di autorizzare l'adozione di un secondo bambino non violava il principio della proporzionalità.²⁴⁰ La Corte ha pertanto reputato oggettiva e ragionevole la giustificazione fornita dal governo e ha ritenuto che la disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente non fosse stata discriminatoria ai sensi dell'articolo 14 della CEDU.

Esempio: il caso *E.B. c. Francia*²⁴¹ riguarda il rifiuto delle autorità nazionali di concedere l'autorizzazione all'adozione alla ricorrente, una donna lesbica convivente con la compagna, intenzionata ad adottare un bambino in qualità di persona non coniugata.²⁴² La Corte ha ribadito che, di per sé, l'articolo 8 della CEDU non conferiva il diritto né di costituire una famiglia né di adottare. Un ricorso per discriminazione poteva tuttavia rientrare nel più vasto campo di applicazione di un determinato diritto, anche nel caso in cui l'oggetto della questione non riguardasse uno specifico diritto conferito dalla CEDU.²⁴³ Poiché il diritto francese consentiva l'adozione di un minore da parte di un soggetto non sposato, tale diritto non poteva essere negato a una persona per motivi discriminatori. Come stabilito dai giudici nazionali, la ricorrente presentava delle qualità umane ed educative incontestabili, il che serviva sicuramente l'interesse superiore del minore, nozione chiave degli strumenti internazionali rilevanti.²⁴⁴ A parere della Corte, l'orientamento sessuale della ricorrente aveva svolto un ruolo determinante nel rifiuto delle autorità di concederle l'autorizzazione all'adozione, decisione che aveva comportato un trattamento discriminatorio rispetto ad altre persone non sposate aventi il diritto di adottare ai sensi della normativa nazionale.²⁴⁵

Esempio: nel caso *Gas e Dubois c. Francia*²⁴⁶ la Corte doveva stabilire se le coppie omosessuali avessero lo stesso diritto all'adozione coparentale delle coppie eterosessuali. Le ricorrenti erano una coppia omosessuale che

240 *Ibid.*, punto 97.

241 *Ibid.*, punto 49.

242 Corte EDU, sentenza 22 gennaio 2008, *E.B. c. Francia* [GC] (n. 43546/02).

243 *Ibid.*, punti 41-48.

244 *Ibid.*, punto 95.

245 *Ibid.*, punto 96.

246 Corte EDU, sentenza 15 marzo 2012, *Gas e Dubois c. Francia* (n. 25951/07).

aveva contratto un'unione civile. Insieme avevano cresciuto una figlia, che era stata concepita grazie alla procreazione assistita ed era stata data alla luce da una delle due conviventi nel 2000. La domanda di adozione semplice presentata dall'altra convivente era stata respinta perché l'adozione avrebbe privato la madre biologica della bambina dei suoi diritti genitoriali, eventualità che sarebbe stata contraria sia alle intenzioni della ricorrente che all'interesse superiore del minore. Ai sensi del diritto francese, un'adozione semplice non comporta il trasferimento dei diritti dei genitori biologici al genitore adottivo solo nel caso in cui una persona adotti il/la figlio/a del proprio coniuge. Le ricorrenti sostenevano di avere subito un trattamento discriminatorio rispetto alle coppie eterosessuali sia sposate che non sposate. Nell'esaminare se le ricorrenti fossero state discriminate rispetto a una coppia sposata, la Corte EDU ha concluso che il matrimonio conferisce uno status particolare e comporta conseguenze sociali, personali e giuridiche; pertanto, non si poteva affermare che le ricorrenti si trovassero in una situazione significativamente simile a quella delle coppie sposate. Per quanto riguarda il confronto con le coppie eterosessuali non sposate, la Corte ha concluso che, conformemente alle disposizioni dell'ordinamento francese, sarebbe negata l'autorizzazione all'adozione semplice anche a una coppia eterosessuale che abbia contratto un'unione civile in una situazione comparabile. La Corte EDU non ha dunque ravvisato alcuna disparità di trattamento sulla base dell'orientamento sessuale e, di conseguenza, non ha riscontrato alcuna violazione dei diritti delle ricorrenti sanciti dalla convenzione.

Esempio: il caso *X e altri c. Austria*²⁴⁷ riguarda un ricorso presentato da una coppia omosessuale che era stata discriminata rispetto alle coppie eterosessuali riguardo all'adozione coparentale. La prima e la terza ricorrente vivevano una relazione stabile e la prima ricorrente voleva adottare il secondo ricorrente, che era il figlio della terza ricorrente. Come nel caso *Gas e Dubois*, la Corte EDU non ha ritenuto che la situazione delle ricorrenti fosse assimilabile a quella di una coppia sposata nella quale uno dei coniugi desidera adottare il figlio dell'altro. La Corte EDU ha tuttavia riconosciuto che la situazione delle ricorrenti era assimilabile a quella di una coppia eterosessuale non sposata. Sebbene la legislazione austriaca permetta l'adozione coparentale alle coppie eterosessuali non sposate, il codice civile austriaco stabilisce che chiunque adotti un minore sostituirà il genitore bio-

247 Corte EDU, sentenza 19 febbraio 2013, *X e altri c. Austria* [GC] (n. 19010/07).

logico dello stesso sesso. Questo significa che per le coppie omosessuali è giuridicamente impossibile accedere all'adozione coparentale. La Corte ha concluso che, in tali condizioni, le ricorrenti erano state vittime di una disparità di trattamento a causa del loro orientamento sessuale e che il governo non aveva fornito motivi sufficientemente solidi e convincenti, in violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della CEDU.

Infine, la Corte EDU concentra la sua attenzione anche sul merito di attenersi allo spirito e alla finalità del diritto internazionale per quanto riguarda il processo decisionale in materia di adozione.

Esempio: nel caso *Harroudj c. Francia*²⁴⁸ le autorità francesi avevano respinto l'istanza in cui la ricorrente chiedeva l'adozione piena di una bambina algerina che era stata abbandonata alla nascita e le era stata affidata mediante lo strumento della *kafala* (tutela dei minori ai sensi del diritto islamico). Tale rifiuto era stato motivato dal fatto che il codice civile francese stabilisce che non può essere adottato un minore il cui paese di origine vieta l'adozione (non ammessa dal diritto algerino) e dal fatto che la *kafala* aveva già conferito alla ricorrente la potestà genitoriale che le permetteva di prendere decisioni nell'interesse superiore della minore. Un successivo ricorso era stato respinto poiché l'ordinamento nazionale era conforme alla Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale e poiché l'articolo 20 della CRC riconosceva che la *kafala* tutelava l'interesse superiore del minore al pari dell'adozione. Nell'esaminare il ricorso della ricorrente, la Corte EDU aveva rammentato il principio secondo il quale, una volta instaurato un legame familiare, lo Stato deve agire in modo da permettere a tale legame di svilupparsi e garantire una protezione giuridica che renda possibile l'integrazione del minore nella famiglia, ricordando altresì la necessità di interpretare la CEDU in armonia con i principi generali del diritto internazionale. Nella sua valutazione la Corte EDU ha evidenziato la volontà dei giudici francesi di rispettare lo spirito e la finalità delle convenzioni internazionali, tra cui la Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo. La *kafala* era riconosciuta nell'ordinamento francese e la ricorrente poteva esercitare la potestà genitoriale e adottare decisioni nell'interesse della minore. Ad esempio, aveva la possibilità di redigere un testamento a favore della bambina, superando le difficoltà derivanti dalle restrizioni all'adozione. In conclusione, avviando

248 Corte EDU, sentenza 4 ottobre 2012, *Harroudj c. Francia* (n. 43631/09).

in tal modo gradualmente al divieto di adozione, lo Stato convenuto, che intendeva favorire l'integrazione dei minori di origine straniera senza recidere immediatamente il legame con le leggi del Paese d'origine, ha mostrato rispetto nei confronti del pluralismo culturale, garantendo il giusto equilibrio tra l'interesse pubblico e quello della ricorrente. La Corte EDU non ha dunque ravvisato alcuna violazione dei diritti della ricorrente.

7

Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento



UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (2011/93/UE)	Violenza nelle scuole, a casa e in altri contesti	<p>CEDU, articoli 2 (diritto alla vita), 3 (trattamenti inumani o degradanti) e 8 (integrità fisica); Protocollo n. 1 alla CEDU, articolo 2 (diritto all'istruzione)</p> <p>Corte EDU, <i>Kayak c. Turchia</i>, n. 60444/08, 2012 (accoltellamento nei pressi di una scuola)</p> <p>Corte EDU, <i>O'Keeffe c. Irlanda</i> [GC], n. 35810/09, 2014 (abusi sessuali a scuola)</p> <p>Corte EDU, <i>Campbell e Cosans c. Regno Unito</i>, n. 7511/76 e n. 7743/76, 1982 (punizioni corporali)</p> <p>CSE (riveduta), articoli 7 (diritto a una speciale protezione contro i pericoli fisici e morali) e 17 (diritto a una tutela)</p> <p>CEDS, <i>World Organisation against Torture (OMCT) c. Belgio</i>, ricorso n. 21/2003, 2003 (divieto di ricorso alle punizioni corporali in Belgio)</p> <p>Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote).</p> <p>Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul)</p>

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
<p>Carta dei diritti fondamentali, articolo 5, paragrafo 2 (lavoro forzato o obbligatorio)</p> <p>Direttiva relativa ai giovani sul lavoro (94/33/CE)</p> <p>Direttiva sulla tratta (2011/36/UE)</p>	<p>Lavoro forzato</p>	<p>CEDU, articolo 4 (libertà dalla schiavitù, dal lavoro forzato e obbligatorio)</p> <p>Corte EDU, <i>C.N. e V. c. Francia</i>, n. 67724/09, 2012, (schiavitù; obblighi positivi dello Stato)</p> <p>CSE (riveduta), articolo 7, paragrafo 10 (protezione dei minori contro i pericoli fisici e morali)</p> <p>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote)</p>
<p>Carta dei diritti fondamentali, articolo 5, paragrafo 3 (proibizione della tratta di esseri umani)</p> <p>Direttiva sulla tratta (2011/36/UE)</p>	<p>Tratta di minori</p>	<p>CEDU, articolo 4 (libertà dalla schiavitù)</p> <p>Corte EDU, <i>Rantsev c. Cipro e Russia</i>, n. 25965/04, 2010 (inadempimento da parte dello Stato dell'obbligo di indagare sulle denunce di presunta tratta di esseri umani)</p> <p>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani</p>
<p>Direttiva sulla tratta (2011/36/UE)</p>	<p>Pornografia minorile</p>	<p>CEDU, articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata)</p> <p>Corte EDU, <i>Söderman c. Svezia</i> [GC], n. 5786/08, 2013 (riprese segrete di un minore)</p> <p>CSE (riveduta), articolo 7, paragrafo 10 (protezione dei minori contro i pericoli fisici e morali)</p> <p>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote)</p> <p>Convenzione sulla criminalità informatica</p>
	<p>Minori appartenenti a una minoranza</p>	<p>Corte EDU, <i>Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania</i> [GC], n. 47848/08, 2014 (decesso di un giovane con grave disabilità in un istituto statale)</p>
<p>Decisione 2010/48/CE del Consiglio</p>	<p>Minori con disabilità</p>	<p>Corte EDU, <i>Nencheva e altri c. Bulgaria</i> [GC], n. 48609/06, 2013 (decesso di un minore in un istituto statale)</p>
<p>Decisione 2007/698/CE della Commissione</p>	<p>Minori scomparsi</p>	<p>Corte EDU, <i>Zorica Jovanović c. Serbia</i>, n. 21794/08, 2013 (diritto all'informazione)</p>

La protezione dei minori, in senso lato, riguarda tutte le misure concepite per garantire l'esercizio dei diritti dei minori. In senso stretto, si riferisce ai diritti dei minori di vivere protetti da qualsiasi forma di violenza. Il diritto internazionale impone agli Stati l'obbligo di adottare provvedimenti che garantiscano ai minori il beneficio di godere di una protezione adeguata e di provvedere affinché i loro diritti all'integrità fisica e alla dignità siano effettivamente assicurati. Il dovere di protezione dello Stato può assumere varie forme, a seconda dello specifico rischio di violenza cui è esposto un minore e dell'autore di tali violenze. I doveri dello Stato, pertanto, sono più evidenti allorché i minori si trovano sotto l'autorità e il controllo dello Stato, per esempio quando sono affidati a istituti di assistenza pubblici. Ciò avviene quando il rischio di violenza è elevato. Lo Stato potrebbe avere più difficoltà ad adempiere il proprio dovere di protezione quando i minori sono esposti alla violenza di privati, per esempio i familiari.

La principale competenza dell'Unione Europea in questo settore riguarda i reati che presentano una dimensione transnazionale (articolo 83 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)). Per questo motivo sono state emanate specifiche misure legislative in materia di pornografia minorile e tratta degli esseri umani. L'UE ha inoltre adottato una legislazione che obbliga gli Stati membri a configurare come reati varie forme di abuso sessuale. A livello di Consiglio d'Europa, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), principalmente tramite gli articoli 2, 3 e 8, esplicita gli obblighi degli Stati in relazione a un ampio ventaglio di atti che costituiscono una forma di violenza contro i minori. Anche il CEDS è intervenuto in questa sfera, attraverso sia la sua procedura di segnalazione sia il meccanismo dei reclami collettivi. Sono inoltre entrate in vigore specifiche convenzioni del Consiglio d'Europa, in particolare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote),²⁴⁹ e sono stati costituiti gli organi di vigilanza incaricati di controllarne la messa in atto.

Il presente capitolo analizza gli aspetti specifici della violenza contro i minori e la risposta elaborata dalla comunità internazionale. Il [paragrafo 7.1](#) prende in esame il fenomeno della violenza a casa, a scuola e in altri contesti, e si sofferma su aspetti specifici quali le punizioni corporali, gli abusi e gli episodi di incuria nei confronti dei minori, e la violenza sessuale. Il [paragrafo 7.2](#) si occupa dei casi di sfruttamento di minori che sono contrassegnati da un'evidente dimensione transnazionale, compresi la tratta di esseri umani (finalizzata al lavoro forzato

249 Consiglio d'Europa, [Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale](#), STCE n. 201, 25 ottobre 2007.

o allo sfruttamento sessuale), la pornografia minorile e l'adescamento. Infine, il [paragrafo 7.3](#) riporta esempi di abusi di minori in cui le vittime si trovano in situazioni particolarmente vulnerabili.

7.1. Violenza a casa, nelle scuole o in altri contesti

Punti salienti

- Gli Stati hanno l'obbligo di garantire che i minori siano efficacemente protetti da violenze e pregiudizi in qualsiasi contesto.
- Gli Stati sono obbligati a definire un quadro giuridico adeguato a garantire la protezione dei minori.
- Gli Stati devono condurre indagini efficaci a fronte di segnalazioni di presunti abusi/violenze/prejudizi nei confronti di minori.

Nell'ambito del diritto dell'UE,²⁵⁰ il principale strumento giuridico in questa sfera, emanato sulla base degli articoli 82 e 83 del TFUE, è la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.²⁵¹

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU e il CEDS hanno sviluppato una nutrita giurisprudenza nella sfera della protezione dei minori contro la violenza in tutti i contesti. Inoltre, specifiche convenzioni del Consiglio d'Europa (come la Convenzione di Lanzarote) forniscono dettagliate garanzie a tutela dei minori contro specifiche forme di violenza.

7.1.1. Portata della responsabilità statale

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha passato in esame le più gravi forme di violenza contro i minori previste da vari articoli della CEDU, in particolare gli articoli 2 e 3. La Corte ha individuato chiari obblighi incombenti

²⁵⁰ Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

²⁵¹ *Ibid.*

agli Stati membri ogniqualevolta un minore sia affidato a istituzioni poste sotto la loro autorità.²⁵² Analogamente, se una determinata condotta o situazione raggiunge un grado di severità tale da poter essere qualificata come trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 3, lo Stato è obbligato a tutelare il minore da maltrattamenti, compresi i trattamenti somministrati da cittadini privati. Casi di negligenza di lungo termine da parte dei genitori,²⁵³ di abusi sessuali ripetuti ad opera di insegnanti,²⁵⁴ di stupri²⁵⁵ o di punizioni corporali²⁵⁶ sono stati riconosciuti come pertinenti all'ambito di applicazione dell'articolo 3 della CEDU.

In caso di decesso, uno Stato può essere considerato responsabile ai sensi dell'articolo 2 della CEDU anche se la morte è stata inflitta da un privato cittadino e non da un pubblico ufficiale. Gli obblighi positivi degli Stati variano da caso a caso, mentre rimane fondamentale l'obbligo di assicurare una protezione *efficace* dei minori contro la violenza. In caso di gravi forme di maltrattamento, gli obblighi positivi comprendono il diritto ad apprestare disposizioni efficaci in ambito penale, che siano sostenute dal sistema di attuazione della legge.²⁵⁷ Gli Stati devono inoltre adottare misure e salvaguardie speciali per la tutela dei minori.²⁵⁸

In più occasioni la Corte EDU si è trovata a esaminare casi concernenti forme di violenza somministrate ai danni di minori da parte di privati cittadini in istituti di istruzione, abitazioni private o altri luoghi gestiti da attori non statali in cui era sorta la questione se potesse configurarsi una responsabilità dello Stato. Ancora più importante è osservare che la Corte ha stabilito che uno Stato non può esimersi dal dovere di tutelare i minori delegando l'amministrazione di importanti servizi pubblici (come l'istruzione) a privati cittadini²⁵⁹. Nei casi concernenti la determinazione della responsabilità statale, la Corte EDU solitamente ha tracciato una distinzione tra l'obbligo di tutela generale dello Stato, laddove il rischio non sia chiaramente identificabile, e uno specifico obbligo di tutela, quando la vittima sia chiaramente identificabile. Nel primo caso, la Corte EDU ha verificato

252 Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, *Nencheva e altri c. Bulgaria* (n. 48609/06) (consultabile in francese).

253 Corte EDU, sentenza 10 maggio 2001, *Z e altri c. Regno Unito* [GC] (n. 29392/95).

254 Corte EDU, sentenza 28 gennaio 2014, *O'Keeffe c. Irlanda* [GC] (n. 35810/09).

255 Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria* (n. 39272/98).

256 Corte EDU, sentenza 25 aprile 1978, *Tyrer c. Regno Unito* (n. 5856/72).

257 Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria* (n. 39272/98), punto 150.

258 Corte EDU, sentenza 28 gennaio 2014, *O'Keeffe c. Irlanda* [GC] (n. 35810/09), punto 146.

259 Corte EDU, sentenza 28 gennaio 2014, *O'Keeffe c. Irlanda* [GC] (n. 35810/09), punto 150; Corte EDU, sentenza 25 marzo 1993, *Costello-Roberts c. Regno Unito* (n. 13134/87), punto 27.

se l'assenza di un intervento statale non abbia determinato un rischio concreto di violenza per la vittima di minore età.

Esempio: il caso *Kayak c. Turchia*²⁶⁰ riguarda la morte per accoltellamento di un ragazzino di 15 anni per mano di un altro adolescente in prossimità di una scuola. La Corte EDU ha stabilito che tutte le scuole hanno l'obbligo di proteggere gli alunni iscritti da ogni forma di violenza. Nel caso di specie la Corte ha riconosciuto la Turchia responsabile, in forza dell'articolo 2 della CEDU, della mancata protezione del diritto alla vita del figlio e fratello dei ricorrenti, non avendo posto in essere all'epoca alcun sistema di sorveglianza efficace. In assenza di un siffatto sistema, un adolescente è riuscito a impossessarsi di un coltello, sottraendolo alla cucina della scuola, e a utilizzarlo per colpire la vittima.

Esempio: il caso *O'Keefe c. Irlanda*²⁶¹ riguarda gli abusi sessuali commessi negli anni 1970 in una scuola nazionale irlandese. In Irlanda all'epoca le scuole nazionali erano gestite e amministrare dalla Chiesa, ma riconosciute e finanziate dallo Stato. La ricorrente, che all'epoca era un'alunna della scuola, aveva subito circa 20 episodi di abusi sessuali da parte di uno degli insegnanti, abusi che tuttavia aveva denunciato alle autorità statali soltanto nel 1998, dopo essere venuta al corrente che lo stesso insegnante aveva abusato anche di altri minori. La Corte EDU doveva stabilire se lo Stato potesse essere considerato responsabile degli atti di violenza che all'epoca non erano stati denunciati alle autorità. La Corte ha dapprima constatato che gli abusi cui era stata sottoposta la ricorrente ricadevano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della CEDU. Successivamente, sulla base di varie relazioni, la Corte EDU ha riscontrato che lo Stato avrebbe dovuto essere a conoscenza dei potenziali rischi di abusi su minori nelle scuole. All'epoca non esistevano procedure adeguate che avrebbero consentito a un minore o a un genitore di rivolgersi direttamente allo Stato per denunciare gli abusi. Non esistevano nemmeno meccanismi di supervisione del trattamento dei minori da parte degli insegnanti. La Corte EDU ha pertanto concluso che l'Irlanda aveva violato gli obblighi positivi discendenti dall'articolo 3 della CEDU, non avendo predisposto un meccanismo efficace di tutela dei minori dagli abusi nelle scuole.

²⁶⁰ Corte EDU, sentenza 10 luglio 2012, *Kayak c. Turchia* (n. 60444/08) (consultabile in francese).

²⁶¹

Secondo la Corte EDU, gli Stati devono anche condurre efficaci indagini a fronte di denunce di maltrattamenti o decesso, indipendentemente dal fatto che tali atti siano stati perpetrati da agenti statali²⁶² o da privati cittadini. Un'indagine è efficace se, al ricevimento di una denuncia da parte di una vittima o dei suoi successori, lo Stato mette a punto una procedura in grado di portare all'identificazione e alla punizione dei responsabili degli atti di violenza contrari all'articolo 2 o all'articolo 3 della CEDU.

Nell'ambito della CSE, i diritti dei minori di protezione da abusi e maltrattamenti ricadono prevalentemente nell'ambito di applicazione degli articoli 7 e 17.

Inoltre, ai sensi della convenzione di Lanzarote, gli Stati devono prevedere come reati varie forme di abuso sessuale e sfruttamento sessuale perpetrati nei confronti di minori²⁶³. La convenzione prevede altresì che gli Stati adottino misure legislative o di altra natura per impedire gli abusi sessuali nei confronti di minori, organizzando campagne di sensibilizzazione, formando esperti, informando i minori dei rischi di abuso e consentendo alle persone a rischio di perpetrare abusi ai danni di minori di accedere alla consulenza di uno specialista. Inoltre, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),²⁶⁴ gli Stati si impegnano ad adottare speciali misure legislative e a condurre indagini in relazione ad atti di violenza perpetrati nei confronti delle donne. L'articolo 22 della convenzione di Istanbul obbliga gli Stati a fornire servizi di supporto specializzati alle donne vittime di violenza domestica e ai loro bambini.

Nell'ambito del diritto internazionale, la CRC è lo strumento giuridico fondamentale per garantire la tutela dei minori a livello statale. Ai sensi dell'articolo 19 della convenzione, gli Stati parti sono tenuti ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ha emanato un importante volume di osservazioni e raccomandazioni generali che interpretano gli obblighi degli Stati discendenti dalla CRC. Per esempio, il commento generale

262 Corte EDU, sentenza 28 ottobre 1998, *Assenov e altri c. Bulgaria* (n. 24760/94).

263 Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale*, STCE n. 201, 25 ottobre 2007.

264 Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, STCE n. 210, 11 maggio 2011.

n. 13 descrive le misure atte a tutelare i minori contro ogni forma di violenza.²⁶⁵ Il commento generale n. 5, d'altro canto, si riferisce alle misure volte ad rendere la CRC effettiva negli ordinamenti e nelle politiche nazionali e a supervisionarne l'attuazione.²⁶⁶

7.1.2. Punizioni corporali

È definita, in generale, punizione corporale qualsiasi azione di punizione fisica intesa a causare dolore o disagio a qualcuno. L'espressione riguarda prevalentemente le punizioni inflitte a un fanciullo con le mani o con un oggetto, ma può comportare anche azioni non fisiche, come le minacce, che abbiano lo stesso risultato finale, ovvero l'umiliazione del bambino.²⁶⁷

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha esaminato denunce di punizioni corporali comminate come forma di misura disciplinare prevalentemente ai sensi dell'articolo 3 della CEDU. La Corte EDU ha accertato una violazione di tale disposizione quando la misura raggiungeva il grado di severità previsto dall'articolo 3.²⁶⁸ Le misure di punizione corporale che non superano la soglia di gravità stabilita dall'articolo 3 possono comunque ricadere nell'ambito di applicazione dell'articolo 8, che tutela il diritto all'integrità fisica e morale. Tuttavia, la Corte EDU non ha finora riscontrato violazioni dell'articolo 8 nei casi di punizioni corporali. Il ricorso alla punizione corporale nelle scuole statali può anche infrangere i diritti dei genitori di crescere i propri figli secondo le proprie convinzioni filosofiche, previsto dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU.²⁶⁹

265 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2011), *Commento generale n. 13, CRC/C/GC/13*, 18 aprile 2011.

266 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2003), *Commento generale n. 5, CRC/GC/2003/5*, 27 novembre 2003.

267 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia, *Commento generale n. 8 (2006), Il diritto del bambino di essere protetto dalle punizioni corporali e da altre forme crudeli o degradanti di punizione* (articolo 19; articolo 28, paragrafo 2; e articolo 37, tra gli altri) (Quarantaduesima sessione, 2006), ONU doc. CRC/C/GC/8, 2 marzo 2007.

268 Corte EDU, sentenza 25 aprile 1978, *Tyrer c. Regno Unito* (n. 5856/72).

269 Corte EDU, sentenza 25 febbraio 1982, *Campbell e Cosans c. Regno Unito* (n. 7511/76 e n. 7743/76), punto 38.

Esempio: i casi *Campbell e Cosans c. Regno Unito*²⁷⁰ riguardano la sospensione dalla scuola di due ragazzi che si erano rifiutati di accettare punizioni corporali. La Corte EDU non ha riscontrato una violazione dell'articolo 3 della CEDU, perché i ragazzi non erano di fatto stati sottoposti a punizioni corporali. Ha tuttavia accertato una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 della CEDU, per il fatto che, autorizzando le punizioni corporali, lo Stato convenuto non aveva rispettato le convinzioni filosofiche dei genitori. La Corte ha altresì riscontrato la violazione del diritto all'istruzione, sancito dall'articolo 2 del Protocollo n. 1 della CEDU, di uno dei due ragazzi, che era stato sospeso dalla scuola.

La CSE non contempla un divieto esplicito di punizione corporale. Nonostante ciò, il CEDS ha interpretato in tal senso il disposto dell'articolo 17 della CSE.²⁷¹ Essendo competente a vigilare sull'osservanza dell'articolo 17 da parte degli Stati, attraverso sia la procedura di presentazione di relazioni, sia la procedura dei reclami collettivi, il CEDS ha riscontrato che alcuni Stati contraenti infrangono tale disposizione poiché non proibiscono tutte le forme di punizione corporale. In tre casi simili presentati dall'associazione "Association for the Protection of All Children (APPROACH) Ltd." rispettivamente contro Belgio,²⁷² Repubblica ceca²⁷³ e Slovenia²⁷⁴, il CEDS ha accertato una violazione dell'articolo 17 della CSE, poiché questi Stati erano privi di una legislazione che vietasse in maniera esplicita e generale tutte le forme di punizione corporale dei minori che possono pregiudicare l'integrità fisica, la dignità, lo sviluppo o il benessere psicologico.²⁷⁵ Il CEDS ha anche stabilito che le leggi che proibiscono le punizioni corporali dei minori devono essere applicate a talune forme di assistenza alternativa come l'assistenza istituzionale, la presa a carico in famiglie di accoglienza e le scuole materne. Si deve rammentare a tale proposito che nel 2004 l'Assemblea parlamentare del

270 Corte EDU, sentenza 25 febbraio 1982, *Campbell e Cosans c. Regno Unito* (n. 7511/76 e n. 7743/76).

271 Cfr., per esempio, CEDS, sentenza 7 dicembre 2004, *World Organisation against Torture (OMCT) c. Belgio* (ricorso n. 21/2003); CEDS, Conclusioni XVI-2, Polonia, articolo 17, paragrafo 65.

272 CEDS, sentenza 29 maggio 2015, *Association for the Protection of All Children (APPROACH) c. Belgio* (ricorso n. 98/2013), punto 49.

273 CEDS, sentenza 29 maggio 2015, *Association for the Protection of All Children (APPROACH) c. Repubblica ceca* (ricorso n. 96/2013).

274 CEDS, sentenza 27 maggio 2015, *Association for the Protection of All Children (APPROACH) c. Slovenia* (ricorso n. 95/2013).

275 CEDS, 27 maggio 2015, *Association for the Protection of All Children (APPROACH) c. Slovenia* (ricorso n. 95/2013), punto 51.

Consiglio d'Europa ha emanato una raccomandazione con cui invitava tutti gli Stati contraenti a proibire le punizioni corporali.²⁷⁶

Nell'ambito del diritto internazionale, le punizioni corporali sono indirettamente considerate una forma di violenza nei confronti dei minori che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 19, dell'articolo 28, paragrafo 2, e dell'articolo 37 della CRC. Inoltre, il comitato sui diritti dell'infanzia ha emanato il commento generale n. 8/2006, con cui invitava gli Stati ad adottare misure appropriate contro tutte le forme di punizione corporale.²⁷⁷

7.1.3. Abusi sessuali

La tratta degli esseri umani e la pornografia minorile sono esaminati, rispettivamente, nei [paragrafi 7.2.2 e 7.2.3](#).

Gli abusi sessuali nei confronti di minori possono assumere varie forme, comprese le molestie, le strusciate e i toccamenti, l'incesto o lo stupro. Gli abusi ai danni di minori possono aver luogo in vari contesti, compresi gli ambienti domestici, le scuole, gli istituti assistenziali, le chiese, ecc. I minori sono particolarmente vulnerabili agli abusi sessuali, poiché spesso si trovano sotto l'autorità e il controllo degli adulti e hanno meno opportunità di accesso ai meccanismi di denuncia.

Nell'ambito del diritto dell'UE, la direttiva 2011/93/UE, che riprende ampiamente l'approccio della convenzione di Lanzarote, cerca di armonizzare le sanzioni penali minime applicabili a vari reati di abuso sessuale di minori negli Stati membri.²⁷⁸ Ai sensi dell'articolo 3 di tale direttiva, gli Stati membri devono adottare misure di carattere penale per garantire la punibilità di varie forme di abuso sessuale, tra cui indurre un bambino ad assistere ad atti sessuali e compiere atti sessuali con un minore. La direttiva prevede pene più elevate se gli atti sono commessi da persone che abusano di una posizione di fiducia nei confronti di minori particolarmente vulnerabili e/o fanno uso di coercizione. Inoltre, gli Stati membri devono garantire che l'azione penale contro persone sospettate di abusi su

276 Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare (2004), raccomandazione 1666 (2004), per la messa a bando a livello europeo delle punizioni corporali contro i bambini, 23 giugno 2004.

277 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2008), *Commento generale n. 8 (2006): Il diritto del bambino di essere protetto dalle punizioni corporali e da altre forme crudeli o degradanti di punizione (articolo 19; articolo 28, paragrafo 2; e articolo 37, tra gli altri)*, CRC/C/GC/8, 2 marzo 2007.

278 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

minori scatti automaticamente e che le persone condannate per reati di abuso sessuale siano interdette dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti o regolari con minori. La direttiva prevede anche disposizioni relative a procedimenti a misura di minore e garantisce la protezione delle vittime minorenni nei tribunali.

La direttiva 2011/93/UE è correlata alla decisione quadro n. 2009/315/GAI²⁷⁹ relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. Pur non essendo specificatamente rivolta ai minori, la decisione colma un'importante lacuna nel sistema di protezione, garantendo alle autorità degli Stati membri di avere accesso alle informazioni dei condannati registrate nel casellario giudiziario. È così facilitata l'identificazione di individui condannati per abusi sessuali in cerca di un lavoro presso istituzioni che operano con minori in altri Stati membri.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha esaminato casi di abusi sessuali alla luce degli articoli 3 e 8 della CEDU. Le denunce generalmente riguardano la mancata adozione da parte degli Stati di misure appropriate per proteggere i minori dagli abusi. Per quanto riguarda l'articolo 3, la Corte EDU ha anche valutato se gli Stati avessero condotto indagini efficaci in relazione alle denunce di abuso sessuale. Le denunce di abusi ai danni di minori presentate ai sensi dell'articolo 8 riguardano l'impatto di tali azioni sull'integrità fisica della vittima e sul diritto al rispetto della vita familiare. Talvolta, la distinzione degli obblighi degli Stati previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 8 è poco chiara, dal momento che la Corte EDU ricorre a ragionamenti analoghi per individuare violazioni dell'uno e dell'altro articolo. Occorre notare, tuttavia, che i casi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 sono stati più frequenti in situazioni di allontanamento/presa a carico ingiustificati e dell'impatto delle denunce di abuso di minori sulla famiglia. Queste situazioni sono esaminate nel [capitolo 5](#).

Esempio: nel caso *M.C. c. Bulgaria*²⁸⁰ la ricorrente era una ragazza di 14 anni che dichiarava di essere stata stuprata da due persone dopo essere uscita di casa una sera. La denuncia della ragazzina era stata archiviata dalle autorità locali, perlopiù per il fatto che non erano stati riscontrati segni di

²⁷⁹ Decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (GU L 93 del 7.4.2009, pagg. 23–32).

²⁸⁰ Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria* (n. 39272/98).

violenza fisica. La Corte EDU ha osservato che le denunce di stupro rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 3 della CEDU e che lo Stato convenuto era tenuto a condurre un'indagine efficace in presenza di una denuncia di questo genere. Per accertare se le autorità bulgare avessero condotto un'indagine inadeguata, la Corte EDU si è fondata su elementi di prova che dimostravano che esse tendevano ad archiviare i casi in cui la vittima non era in grado di dimostrare di essersi fisicamente opposta allo stupro. La Corte ha ritenuto che questo livello di prova fosse in contrasto con le realtà fattuali che riguardano le vittime degli stupri e pertanto fosse tale da compromettere l'efficacia delle indagini delle autorità, in violazione dell'articolo 3 della CEDU.

Inoltre, la convenzione di Lanzarote disciplina in dettaglio il diritto dei minori di essere tutelati dagli abusi sessuali. Questa convenzione, adottata nel quadro del Consiglio d'Europa, è soggetta a ratifica da parte degli Stati non europei. Si tratta di un documento vincolante supportato da una pletora di strumenti non giuridicamente vincolanti, il cui scopo è assicurarsi ulteriormente che gli Stati aprino misure efficaci contro l'abuso di minori.²⁸¹

7.1.4. Violenza domestica e incuria nei confronti di minori

Molti casi di violenza domestica contengono segnalazioni di abuso sessuale. A tale proposito, gli obblighi degli Stati discendenti dal diritto internazionale sono simili a quelli riportati nel precedente [paragrafo 7.1.3](#)

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, sono state solitamente le madri a denunciare alla Corte EDU l'incapacità dello Stato di adempiere il proprio obbligo di protezione da pregiudizi sancito dalla CEDU. I casi di violenza domestica sollevavano questioni in relazione agli articoli 2, 3 e 8 della suddetta Convenzione. Gli Stati devono adempiere i propri obblighi positivi che prevedono l'adozione di misure

²⁸¹ Tra gli esempi figurano: Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2001), raccomandazione Rec (2001) 16 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, 31 ottobre 2001; Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare (1996), risoluzione n. 1099 (1996) sullo sfruttamento sessuale dei minori, 25 settembre 1996; Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare (2000), risoluzione n. 1212 (2000) sullo stupro nei conflitti armati, 3 aprile 2000; Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare (2002), risoluzione n. 1307 (2002) sullo sfruttamento sessuale dei bambini: tolleranza zero, 27 settembre 2002.

efficaci contro la violenza domestica e l'esecuzione di indagini efficaci in caso di verosimili sospetti di violenza domestica o negligenza nei confronti di un minore.

Esempio: nel caso *Kontrová c. Slovacchia*,²⁸² la richiedente era stata aggredita fisicamente dal marito in più occasioni. Si era pertanto rivolta alla polizia, ma successivamente aveva ritirato la denuncia. In un secondo tempo, il marito aveva intimorito la donna minacciando che avrebbe ucciso i loro figli. Un parente aveva riferito l'episodio alla polizia. Nonostante ciò, a distanza di qualche giorno dall'incidente, il marito della ricorrente aveva ucciso i suoi due figli e si era poi sparato. La Corte EDU ha dichiarato che gli obblighi positivi di uno Stato emergono nella sfera dell'articolo 2 della CEDU ogniqualvolta le autorità sono al corrente o dovrebbero essere al corrente dell'esistenza di un rischio concreto e immediato per la vita di una persona chiaramente identificata. In questo caso, le autorità slovacche avrebbero dovuto essere consapevoli di tale rischio, in virtù delle precedenti comunicazioni tra la ricorrente e la polizia. Gli obblighi positivi della polizia avrebbero dovuto sfociare in una registrazione della denuncia penale della ricorrente, nell'avvio di un'indagine penale e del relativo procedimento penale, nella creazione di un registro adeguato delle chiamate di emergenza e in un intervento atto a verificare la veridicità della rivelazione della ricorrente che il marito deteneva un'arma da fuoco. La polizia, al contrario, non aveva adempiuto i suoi obblighi e la conseguenza diretta di tali mancanze era stata la morte dei figli della ricorrente, in palese violazione dell'articolo 2 della CEDU.

Esempio: il caso *Eremia c. Repubblica di Moldova*²⁸³ riguarda la denuncia di una madre e delle sue due figlie dell'incapacità delle autorità di proteggerle dal comportamento violento e abusivo del relativo marito e padre. La Corte EDU ha stabilito che, nonostante fossero al corrente degli abusi subiti dalla ricorrente, le autorità non avevano adottato misure efficaci per proteggere la donna da nuove violenze domestiche. Ha altresì constatato che, a dispetto dei devastanti effetti psicologici sulle figlie, che erano costrette ad assistere alla violenza del padre contro la ricorrente tra le mura domestiche, poco o nulla era stato fatto per impedire il ripetersi di tali comportamenti. La Corte ha riscontrato che le autorità moldave non avevano adeguatamente ottemperato ai propri obblighi ai sensi dell'articolo 8 CEDU.

282 Corte EDU, sentenza 31 maggio 2007, *Kontrová c. Slovacchia* (n. 7510/04).

283 Corte EDU, sentenza 28 maggio 2013, *Eremia c. Repubblica di Moldova* (n. 3564/11).

Sempre in relazione alla CEDU sono stati avviati casi di negligenza nei confronti di minori sia presso le istituzioni statali che in ambiente domestico. Gli obblighi che incombono alle autorità in situazioni di incuria dei genitori nei confronti dei figli minorenni sono analoghi a quelli concernenti i casi illustrati poc'anzi. Da un lato, lo Stato deve approntare meccanismi efficaci di tutela dei minori; dall'altro lato, le autorità statali devono intervenire per proteggere i minori in situazioni segnalate di negligenza nei loro confronti o quando dispongano di elementi sufficienti a dimostrare una situazione di negligenza, sia in ambito domestico, sia in istituti gestiti da privati.²⁸⁴ I casi di negligenza nelle istituzioni statali pongono in capo alle autorità l'obbligo diretto di tutelare i minori provvedendo affinché ricevano un'adeguata assistenza (medica), e affinché le strutture cui sono affidati siano adeguate e/o il personale sia addestrato a far fronte alle esigenze dei minori.²⁸⁵

Anche la convenzione di Istanbul è rilevante.²⁸⁶ Pur non essendo specificamente diretta ai minori, contiene svariati riferimenti ai soggetti minorenni. In primo luogo, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), con il termine "donne" sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni, pertanto tutte le disposizioni della convenzione si applicano a loro. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, le parti contraenti sono incoraggiate ad applicare la convenzione a tutte le vittime di violenza domestica, compresi dunque i minori. Nella maggior parte dei casi, infatti, i bambini sono testimoni delle violenze perpetrate entro le mura domestiche e ne sono gravemente colpiti.²⁸⁷ Infine, le disposizioni della convenzione riguardanti nello specifico i minori comprendono gli obblighi per lo Stato di adottare misure atte a rispondere ai bisogni delle vittime minorenni, a sensibilizzare i minori e a proteggere i minori testimoni di violenze.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 17 della CSE, gli Stati sono tenuti a vietare ogni forma di violenza nei confronti dei minori e ad adottare adeguate disposizioni di diritto civile e penale.

284 Corte EDU, sentenza 10 maggio 2001, *Z e altri c. Regno Unito* [GC] (n. 29392/95).

285 Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, *Nencheva e altri c. Bulgaria* (n. 48609/06) (consultabile in francese).

286 Consiglio d'Europa, [Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica](#), STCE n. 210, 11 maggio 2011.

287 FRA (2014c), pagg. 134-135. Cfr. anche UNICEF (2006).

Le questioni della violenza domestica e dell'incuria nei confronti dei minori sono state affrontate in vari strumenti non giuridicamente vincolanti del Consiglio d'Europa.²⁸⁸

7.2. Sfruttamento dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori

Punto saliente

- Le autorità statali hanno il dovere di collaborare e operare efficacemente insieme, anche nello svolgimento delle indagini, per proteggere i minori dalle violenze.

7.2.1. Lavoro forzato

Nell'ambito del diritto dell'UE sono vietati la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato o obbligatorio (articolo 5, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). È altresì vietato il lavoro minorile (articolo 32 della Carta). La direttiva 94/33/CE rappresenta il principale strumento giuridico che vieta il lavoro minorile.²⁸⁹ Solo in casi eccezionali gli Stati sono autorizzati a prevedere un'età minima per l'ammissione al lavoro inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo (articolo 4, paragrafo 2). Gli Stati devono garantire che i giovani ammessi al lavoro possano beneficiare di condizioni di lavoro adatte (articoli 6 e 7). Inoltre, i minori possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di talune attività, tra cui servizi domestici poco pesanti o attività di carattere sociale e culturale (articolo 2, paragrafo 2, e articolo 5). La direttiva definisce altresì specifiche misure di protezione da adottare nei casi di lavoro minorile (Sezione III).

²⁸⁸ Tra gli esempi figurano: Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (1985), raccomandazione R (85) 4 sulle vittime delle violenze in ambito familiare, 26 marzo 1985; Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (1990), raccomandazione R (90) 2 sui provvedimenti sociali relativi alla violenza entro le mura domestiche, 15 gennaio 1990; Consiglio d'Europa, assemblea Parlamentare (1998), raccomandazione 1371 (1998) sull'abuso e l'abbandono dei bambini, 23 aprile 1998.

²⁸⁹ Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994).

È frequente che i casi di lavoro forzato imposto a minori siano collegati alla tratta di minori.²⁹⁰ La direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani annovera il lavoro forzato tra le forme di sfruttamento minorile (articolo 2, paragrafo 3).²⁹¹ I minori vittime di tratta ai fini dell'impiego nel lavoro forzato sono protetti dalla direttiva alla stregua delle vittime della tratta orientata ad altri scopi (come lo sfruttamento sessuale, cfr. il [paragrafo 7.1.3](#)).²⁹²

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 4 della CEDU vieta in termini perentori ogni forma di schiavitù, servitù, lavoro forzato o obbligatorio. La Corte EDU definisce "lavoro forzato o obbligatorio" un lavoro o servizio che è imposto a chiunque sotto minaccia di punizione, contro la volontà della persona interessata e che la persona interessata non si è offerta spontaneamente di svolgere.²⁹³ La servitù comprende, inoltre, l'obbligo per il "servo" di vivere presso la proprietà di un'altra persona e l'impossibilità di modificare la sua situazione.²⁹⁴ La servitù rappresenta pertanto una forma aggravata di lavoro forzato.

Nei casi concernenti le denunce di lavoro forzato, la Corte EDU determina dapprima se tali segnalazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 della CEDU.²⁹⁵ Successivamente, esamina se gli Stati abbiano ottemperato ai propri obblighi positivi di mettere a punto un quadro legislativo e amministrativo che vieti, punisca e persegua efficacemente i casi di lavoro forzato o obbligatorio, servitù e schiavitù.²⁹⁶ Quanto all'aspetto procedurale dell'articolo 4, la Corte EDU valuta se le autorità nazionali hanno condotto un'indagine efficace in relazione alle segnalazioni di asserito lavoro forzato o servitù.²⁹⁷

290 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1), considerando 11.

291 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

292 Cfr. anche FRA (2015c), pagg. 40-41.

293 Corte EDU, sentenza 26 luglio 2005, *Siliadin c. Francia* (n. 73316/01), punto 116.

294 *Ibid.*, punto 123.

295 Corte EDU, sentenza 11 ottobre 2012, *C.N. e V. c. Francia* (n. 67724/09), punto 70.

296 *Ibid.*, punto 104 e segg.

297 Corte EDU, sentenza 13 novembre 2012, *C.N. c. Regno Unito* (n. 4239/08), punti 70-82.

Esempio: il caso *C.N. e V. c. Francia*²⁹⁸ riguarda le denunce di lavoro forzato presentate da due sorelle originarie del Burundi. Dopo la morte dei genitori, le ragazze erano state affidate alle cure della zia e della sua famiglia in Francia. Per quattro anni avevano vissuto nel seminterrato della casa della zia, in condizioni presumibilmente pessime. La sorella maggiore non frequentava la scuola e trascorrevva tutto il tempo a eseguire i lavori domestici e a prendersi cura del figlio disabile della zia. La sorella minore frequentava la scuola e lavorava per la zia e la sua famiglia nel pomeriggio, dopo la scuola e dopo aver fatto i compiti. Le due sorelle hanno dichiarato dinanzi alla Corte EDU di essere state tenute in servitù e obbligate a svolgere un lavoro forzato. La Corte EDU ha constatato che la prima ricorrente era stata effettivamente sottoposta a lavoro forzato, dal momento che era stata costretta a lavorare sette giorni alla settimana senza percepire una remunerazione né avere diritto a una vacanza. Inoltre, era stata tenuta in servitù perché aveva avuto l'impressione che la sua situazione fosse definitiva, senza possibilità di riscatto. La Corte EDU ha altresì appurato che lo Stato non aveva ottemperato ai suoi obblighi positivi, dacché il quadro giuridico in essere non offriva una protezione effettiva alle vittime del lavoro obbligatorio. Per quanto riguarda l'obbligo procedurale di avviare un'indagine, la Corte EDU ha stabilito che i requisiti dell'articolo 4 CEDU erano stati soddisfatti, poiché le autorità avevano prontamente condotto un'indagine indipendente, che aveva permesso di identificare e punire i responsabili. La Corte EDU ha invece respinto le accuse di lavoro forzato della seconda ricorrente, sottolineando che la ragazza aveva potuto frequentare la scuola e aveva avuto la possibilità di fare i compiti.

La CSE garantisce il diritto dei minori a una protezione contro i pericoli fisici e morali che risultano direttamente e indirettamente dal loro lavoro (articolo 7, paragrafo 10). Il CEDS ha osservato che lo sfruttamento domestico o lavorativo dei minori, compresa la tratta ai fini dello sfruttamento del lavoro, dev'essere proibito a livello nazionale.²⁹⁹ Gli Stati parti della CSE devono garantire non soltanto di disporre della legislazione necessaria per prevenire lo sfruttamento e proteggere i bambini e gli adolescenti, ma anche che tale legislazione abbia efficacia nella pratica.³⁰⁰

298 Corte EDU, sentenza 11 ottobre 2012, *C.N. e V. c. Francia* (n. 67724/09).

299 CEDS, Conclusioni 2004, Bulgaria, pag. 57.

300 CEDS, Conclusioni 2006, Albania, pag. 61; Conclusioni 2006, Bulgaria, pag. 113.

La convenzione di Lanzarote stipula inoltre che gli Stati devono prevedere come reati ogni forma di sfruttamento sessuale perpetrata nei confronti di minori.

7.2.2. Tratta di minori

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 83 del TFUE annovera la tratta degli esseri umani tra le sfere in cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno potere legislativo. L'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contiene un'esplicita proibizione della tratta degli esseri umani. Il contributo dell'UE è valutato in questa sede, poiché si tratta di un tema di dimensioni transnazionali.

La direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime rappresenta il primo strumento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 83 del TFUE.³⁰¹ L'articolo 2, paragrafo 1, della suddetta direttiva definisce tratta di esseri umani "il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento". Scopo della direttiva è stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e alle sanzioni nell'ambito della tratta di esseri umani (articolo 1). La direttiva nel suo complesso interessa i minori, poiché contiene alcune disposizioni specificamente destinate a questa categoria, relative cioè all'assistenza e al sostegno delle vittime minorenni della tratta di esseri umani e alla tutela dei minori nei procedimenti penali (articoli 13-16).³⁰² A seguito di una valutazione specialistica di ciascuna vittima devono essere adottate specifiche misure di sostegno (articolo 14, paragrafo 1). Gli Stati nominano un tutore per rappresentare l'interesse superiore del minore (articolo 14, paragrafo 2) e forniscono sostegno alla famiglia del minore (articolo 14, paragrafo 3). Nel corso dei procedimenti penali, i minori hanno diritto ad avere un rappresentante, ad avere accesso alla consulenza legale gratuita, e ad essere ascoltati in audizione in locali adatti e da operatori formati a tale scopo (articolo 15, paragrafi 1-3). Ulteriori misure di

301 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

302 Disposizioni dettagliate sono reperibili in FRA e Corte EDU (2014), pag. 222.

protezione comprendono la possibilità che l'udienza sia condotta a porte chiuse e che il minore sia ascoltato in aula indirettamente, ricorrendo alle tecnologie di comunicazione (articolo 15, paragrafo 5).³⁰³

Anche la direttiva 2004/81/EC affronta il tema della tratta di minori.³⁰⁴ Tramite questo strumento, le vittime della tratta possono ottenere titoli di soggiorno da parte degli Stati membri ospitanti, purché collaborino alle indagini penali. La direttiva si applica ai minorenni soltanto nella misura decisa dagli Stati membri.³⁰⁵

In termini di applicazione della legge, l'ufficio europeo di polizia (Europol) e l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea (Eurojust) rivestono un ruolo importante nel garantire la cooperazione tra Stati membri ai fini dell'identificazione e del perseguimento delle reti della criminalità organizzata dedite alla tratta di esseri umani. Le relative disposizioni per la tutela delle vittime minorenni a livello di UE sono esaminate nel [paragrafo 11.3](#) del presente manuale.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la CEDU non prevede disposizioni specifiche sulla tratta di esseri umani. Tuttavia, la Corte EDU interpreta l'articolo 4 della CEDU nel senso che esso vieta la tratta di esseri umani.³⁰⁶ La Corte ha adottato la medesima definizione di tratta di esseri umani contenuta nell'articolo 3, lettera a), del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini (Protocollo di Palermo) e nell'articolo 4, lettera a), della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani.³⁰⁷ La Corte EDU valuta dapprima se una situazione particolare implichi un'accusa credibile di tratta di esseri umani e, quindi, se rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 4. In caso affermativo, l'analisi della Corte EDU segue la procedura descritta nel [paragrafo 7.2.1](#): la Corte, cioè,

303 Cfr. FRA (2015b), pag. 79.

304 Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pagg. 19-23).

305 *Ibid*, articolo 3.

306 Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2010, *Rantsev c. Cipro e Russia*, (n. 25965/04), punto 282.

307 ONU, Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, New York, 15 novembre 2000; Consiglio d'Europa, *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, STCE n. 197, 16 maggio 2005.

esamina se il quadro giuridico dello Stato convenuto offra una protezione efficace contro la tratta di esseri umani, se lo Stato abbia assolto i propri obblighi positivi nelle circostanze particolari del caso e se le autorità abbiano condotto un'indagine efficace a seguito delle segnalazioni di asserita tratta di esseri umani.

Esempio: il caso *Rantsev c. Russia e Cipro*³⁰⁸ è stato avviato dal padre di una giovane ragazza russa morta in circostanze sospette a Cipro. La ragazza si era recata a Cipro con un visto di artista di cabaret. Dopo quello che è apparso come un tentativo di fuga, la ragazza è deceduta cadendo dal balcone di un appartamento di proprietà di conoscenti del suo datore di lavoro. Il padre della ragazza ha denunciato sia la Russia sia Cipro, dichiarando in sostanza che le autorità non avevano adeguatamente indagato in merito alle circostanze che avevano portato alla morte della figlia. In quest'occasione la Corte EDU ha stabilito per la prima volta che la tratta di esseri umani ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 4 CEDU. Cipro, pur avendo un quadro giuridico adeguato per reprimere la tratta di esseri umani, aveva violato l'articolo 4, poiché le prassi amministrative che impongono a un datore di lavoro di versare garanzie finanziarie per le ballerine di cabaret non offrivano una protezione efficace contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento. Inoltre, nelle specifiche circostanze del caso, le autorità cipriote avrebbero dovuto essere al corrente del fatto che la figlia del ricorrente era a rischio di diventare vittima della tratta. La Corte ha dichiarato che la polizia non aveva adottato misure adeguate per proteggere la sig.ra Rantseva dallo sfruttamento. La Corte ha infine accertato una violazione dell'articolo 4 da parte della Russia, poiché le autorità russe non avevano condotto indagini appropriate a seguito della denuncia di una presunta tratta di esseri umani.

Il CEDS è del parere che la tratta di esseri umani costituisca una grave violazione dei diritti umani e della dignità umana, equiparandola a una nuova forma di schiavitù.³⁰⁹ Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 10, gli Stati hanno l'obbligo di introdurre una legislazione che configuri la tratta come un reato.³¹⁰ La legislazione

308 Corte EDU, sentenza 7 gennaio 2010, *Rantsev c. Cipro e Russia*, (n. 25965/04). Il caso non riguarda la morte di un minore; merita tuttavia una menzione in assenza di casi esaminati dalla Corte EDU in materia di tratta di minori e in considerazione della minaccia specifica posta dalla tratta di minori.

309 CEDS, sentenza 12 settembre 2014, *Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) c. Irlanda* (ricorso n. 89/2013), punto 56.

310 CEDS, Conclusioni XVII-2 (2005), Polonia, pag. 638.

deve essere supportata da un adeguato meccanismo di controllo, da sanzioni, e da un piano d'azione volto a contrastare la tratta e lo sfruttamento sessuale dei minori.³¹¹

A livello di trattati, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani rappresenta lo strumento fondamentale per contrastare questo fenomeno.³¹² Alla luce della più ampia partecipazione al Consiglio d'Europa e del fatto che la Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani può essere ratificata anche da Stati non appartenenti al Consiglio d'Europa,³¹³ essa integra la direttiva 2011/35/UE ed è utile per contrastare questo fenomeno negli Stati firmatari della Convenzione, siano questi Stati membri dell'UE o meno, sulla base di norme e obblighi comuni. L'attuazione della Convenzione è monitorata da un gruppo di esperti indipendenti (il Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, GRETA), che periodicamente valuta la situazione in ciascun paese e pubblica relazioni. Sulla base di tali relazioni, il comitato delle parti, il pilastro politico del meccanismo di controllo previsto dalla Convenzione, adotta le raccomandazioni destinate agli Stati parti e concernenti le misure da intraprendere per mettere in atto le conclusioni del GRETA e il monitoraggio dei progressi compiuti.

7.2.3. Pornografia minorile e adescamento di minori

Nell'ambito del diritto dell'UE, la direttiva 2011/93/UE rappresenta il principale strumento giuridico che affronta la questione della pornografia minorile.³¹⁴ Nella direttiva si definisce pornografia minorile o materiale pedopornografico come: "i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati; ii) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali; iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore; oppure iv) immagini realistiche di

311 CEDS, sentenza 12 settembre 2014, *Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) c. Irlanda* (ricorso n. 89/2013), punto 57.

312 Consiglio d'Europa, *Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani*, STCE n. 197, 15 maggio 2005.

313 Per esempio, la Bielorussia ha aderito alla Convenzione il 26 novembre 2013.

314 Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (GU L 335 del 17.12.2011, pagg. 1-14).

un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali.”³¹⁵ L'articolo 5 della direttiva introduce l'obbligo per gli Stati membri dell'UE di adottare le misure necessarie per garantire che siano puniti la produzione intenzionale, l'acquisto o il possesso, la distribuzione, la diffusione, la trasmissione, l'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico, oltre che l'accesso consapevole di questo tipo di contenuti.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha in più occasioni esaminato casi di pornografia minorile alla luce dell'articolo 8 CEDU.

Esempio: il caso *Söderman c. Svezia* è stato presentato da una ragazza il cui patrigno aveva tentato di filmarla mentre faceva la doccia.³¹⁶ La ragazza sosteneva che la Svezia fosse priva di un quadro giuridico adeguato a tutelare la sua vita privata. La Corte EDU ha stabilito che, conformemente ai suoi obblighi positivi, lo Stato è tenuto a istituire un quadro legislativo adeguato a fornire una tutela ai cittadini vittime di abusi come la ricorrente. Poiché il caso riguardava soltanto un tentativo di filmare la ricorrente, la Corte EDU ha sostenuto che il suddetto quadro legislativo non deve necessariamente prevedere sanzioni penali. È sufficiente che i rimedi a disposizione di una vittima, a livello civile o penale, siano efficaci. In merito ai fatti del caso, la Corte EDU ha dichiarato che la ricorrente non disponeva di efficaci rimedi di diritto penale o civile per tutelarsi dal tentativo del patrigno di filmarla, riscontrando dunque una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

L'articolo 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica³¹⁷ impone agli Stati parti l'obbligo di definire come reato l'offerta o la messa a disposizione, la distribuzione, la trasmissione, il procurare o il possesso di pornografia infantile o la produzione di questo tipo di materiali attraverso un sistema informatico. Un requisito importante è che questa condotta debba essere intenzionale. Il rapporto esplicativo della Convenzione stabilisce che il termine “materiale pornografico” dipende dalle norme nazionali riguardanti i materiali classificati come osceni, incompatibili con la morale pubblica o comunque

³¹⁵ *Ibid.*, articolo 2, lettera c).

³¹⁶ Corte EDU, sentenza 12 novembre 2013, *Söderman c. Svezia* [GC] (n. 5786/08).

³¹⁷ Consiglio d'Europa, [Convenzione sulla criminalità informatica](#), STE n. 185, 23 novembre 2001.

corrotti.³¹⁸ Al di là di questo, l'obbligo di definire come reato tali condotte non riguarda soltanto il materiale che ritrae visivamente un minore, ma anche il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti.³¹⁹

Oltretutto, ai sensi degli articoli 21-23 della convenzione di Lanzarote, gli Stati sono obbligati ad adottare misure legislative per definire varie forme di pornografia minorile. Secondo l'articolo 21, reclutare e costringere un minore a partecipare a spettacoli pornografici e assistere a spettacoli pornografici che comportano la partecipazione di un minore sono condotte che devono essere previste come reati. Conformemente all'articolo 22, deve essere parimenti previsto come reato l'obbligare un minore ad assistere ad abusi sessuali o attività sessuali. Infine, l'articolo 23 impone l'obbligo di applicare la legislazione penale in relazione alla proposta, da parte di un adulto, di un incontro a scopo sessuale con un minore mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il comitato di Lanzarote ha adottato un parere al riguardo, invitando gli Stati parti della convenzione a valutare l'opportunità di estendere il reato di adescamento ai casi in cui l'abuso sessuale non scaturisca da un incontro con la persona adulta ma sia commesso online.³²⁰

7.3. Gruppi ad alto rischio

Punto saliente

- I minori vittime di scomparsa forzata (nota anche come "sparizione forzata" nel diritto internazionale) hanno il diritto di preservare o ristabilire la propria identità.

7.3.1. Minori appartenenti a una minoranza

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, i casi della Corte EDU vertenti nello specifico su episodi di violenza ai danni di minori appartenenti a una minoranza

318 Rapporto esplicativo al Consiglio d'Europa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, paragrafo 99.

319 Consiglio d'Europa, [Convenzione sulla criminalità informatica](#), STE n. 185, 23 novembre 2001, articolo 9, paragrafo 2.

320 Parere del comitato di Lanzarote sull'articolo 23 della Convenzione di Lanzarote e la relativa nota esplicativa, 17 giugno 2015.

(fuori dal contesto della tratta di esseri umani e del lavoro forzato) sono alquanto limitati. Essi riguardano perlopiù la segregazione nelle scuole e la discriminazione, due fenomeni che sono trattati nel [paragrafo 3.2](#).

Esempio: nel caso *Centre of Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania*, una ONG ha presentato ricorso a nome di un giovane ragazzo rom morto in un istituto statale.³²¹ Il ragazzo aveva un'infezione da HIV e un grave handicap intellettuale. Le condizioni in cui viveva nell'istituto erano terribili: la struttura era priva di riscaldamento, biancheria da letto o indumenti, il ragazzo non riceveva alcun tipo di assistenza dal personale, ecc. In assenza di parenti stretti della vittima, una ONG ha presentato a suo nome una denuncia di violazione dei diritti stabiliti dagli articoli 2, 3, 5, 8, 13 e 14 della CEDU. La grande camera ha deciso che, nelle circostanze eccezionali del caso (l'estrema vulnerabilità del ragazzo rom e la mancanza di parenti prossimi noti), la ONG era legittimata a rappresentare il ricorrente deceduto. Nel merito, la Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'ambito materiale dell'articolo 2. Le autorità nazionali sono state riconosciute responsabili del decesso del sig. Câmpeanu, avendolo assegnato a un istituto dov'era morto di stenti, a causa di un'alimentazione, una sistemazione e un'assistenza medica inadeguate. La Corte EDU ha inoltre accertato una violazione dell'articolo 2, dovuta al fatto che le autorità rumene non avevano condotto un'indagine efficace sulla morte del sig. Câmpeanu.

Per quanto riguarda i minori accolti presso istituti di assistenza, la raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec(2005)5 supporta la decisione che l'assegnazione di un minore non deve essere fondata su motivazioni discriminatorie.³²²

7.3.2. Minori con disabilità

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'UE ha firmato la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), il primo trattato internazionale nella sfera dei diritti umani cui ha aderito l'UE.³²³ La CRPD prevede disposizioni specifiche sui mi-

321 Corte EDU, sentenza 17 luglio 2014, *Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC] (n. 47848/08).

322 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2005), raccomandazione Rec (2005)5 sui diritti dei bambini ospiti di istituti, 16 marzo 2005.

323 Consiglio dell'Unione europea (2009), decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23/35 del 27.1.2010).

nori. Gli Stati membri dell'UE e l'UE stessa si sono impegnati a garantire il pieno godimento dei diritti umani da parte dei minori con disabilità, sulla base dell'uguaglianza con gli altri minori. Ai sensi dell'articolo 16 della CRPD, essi adottano specifiche misure per proteggere i minori con disabilità da ogni forma di abuso e sfruttamento.³²⁴

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, i casi della Corte EDU riguardanti minori con disabilità hanno sollevato svariate questioni, tra cui il consenso, gli obblighi positivi degli Stati in termini di protezione dal decesso e dai maltrattamenti, e le condizioni di vita nelle strutture a gestione statale.

Esempio: il caso *Nencheva e altri c. Bulgaria*³²⁵ riguarda la morte di 15 bambini e adolescenti in una struttura per persone con disabilità fisiche e mentali. La Corte EDU ha stabilito che i minori erano stati affidati alle cure di un istituto pubblico specializzato posto esclusivamente sotto il controllo dello Stato. Le condizioni di vita dei minori nell'istituto erano terribili, in assenza di cibo, medicinali, indumenti e riscaldamento. Le autorità competenti erano state allertate della situazione in più occasioni e, di conseguenza, erano al corrente o avrebbero dovuto essere al corrente dei rischi di decesso. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'ambito materiale dell'articolo 2 della CEDU, poiché le autorità non avevano adottato le misure necessarie a proteggere la vita dei minori posti sotto la loro sorveglianza. Inoltre, le autorità bulgare non avevano condotto un'indagine efficace in relazione alla morte dei figli dei ricorrenti. Nelle particolari circostanze del caso, le autorità bulgare avrebbero dovuto avviare un'indagine penale *ex officio*. L'indagine è stata considerata vana per svariate ragioni: era stata avviata a distanza di due anni dalla morte dei minori, si era protratta per un periodo irragionevolmente lungo, non aveva riguardato la morte di tutti i minori e non aveva chiarito tutti gli elementi pertinenti implicati.

324 Cfr. anche il [paragrafo 3.5](#).

325 Corte EDU, sentenza 18 giugno 2013, *Nencheva e altri c. Bulgaria* (n. 48609/06) (consultabile in francese).

7.4. Minori scomparsi

Nell'ambito del diritto dell'UE, la Commissione europea ha istituito un nuovo numero verde (116000) per i bambini scomparsi.³²⁶ Questo servizio raccoglie le segnalazioni di minori scomparsi e le trasferisce alle autorità di polizia, offre orientamento e sostegno alle persone responsabili del minore scomparso, e assiste le autorità nelle indagini.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la sparizione forzata di minori è stata esaminata alla luce dell'articolo 8 CEDU.

Esempio: nel caso *Zorica Jovanović c. Serbia*,³²⁷ un neonato era asseritamente deceduto in ospedale poco dopo la nascita, ma il suo corpo non era mai stato consegnato ai genitori. La madre ha denunciato l'incapacità dello Stato di trasmetterle informazioni sul destino del figlio, tra cui la causa della presunta morte o l'ora e il luogo della sua sepoltura. La Corte EDU ha statuito che la continua mancata trasmissione da parte di uno Stato di informazioni credibili alla madre sul destino del figlio costituiva una violazione del diritto della donna al rispetto della vita familiare.³²⁸

Nell'ambito del diritto delle Nazioni Unite, l'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata³²⁹ stipula che gli Stati sono tenuti a prevenire e punire "la falsificazione, l'occultamento o la distruzione di documenti attestanti la vera identità" dei bambini sottoposti a sparizione forzata o i cui genitori sono sottoposti a sparizione forzata. Gli Stati devono altresì prendere le misure necessarie a rintracciare e identificare questi bambini e restituirli alle loro famiglie d'origine. In considerazione della necessità di tutelare il diritto dei minori a mantenere o ristabilire la propria identità, compresa la nazionalità, il nome e i rapporti familiari riconosciuti dalla legge, gli Stati istituiscono procedimenti legali per rivedere e annullare l'adozione o il collocamento dei bambini che hanno all'origine una sparizione forzata (articolo 25, paragrafo 4). La convenzione ribadisce due dei principi generali

326 Decisione della Commissione (2007), decisione 2007/698/CE della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante modifica della decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l'introduzione di altri numeri riservati che iniziano con "116" (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 31).

327 Corte EDU, sentenza 26 marzo 2013, *Zorica Jovanović c. Serbia* (n. 21794/08).

328 *Ibid.*, punto 74.

329 ONU, Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, 20 dicembre 2006.

che soggiaciono ai diritti dei minori: il fatto che l'interesse superiore del bambino debba essere una considerazione prioritaria, e il diritto del bambino di esprimere liberamente le proprie opinioni (articolo 25, paragrafo 5). Nonostante siano relativamente pochi gli Stati europei ad avere ratificato questa convenzione, la sua importanza per il quadro normativo europeo non dovrebbe essere trascurata.³³⁰

330 Al 19 febbraio 2015 avevano ratificato questa convenzione 9 Stati membri dell'UE su 28 (Austria, Belgio, Spagna, Francia, Germania, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo e Slovacchia). Avevano inoltre ratificato la convenzione i seguenti Stati membri del Consiglio d'Europa: Serbia, Montenegro, Bosnia-Erzegovina, Armenia e Albania.

8

Diritti economici, sociali e culturali e condizioni di vita adeguate



UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
<p>Carta dei diritti fondamentali, articolo 14 (Diritto all'istruzione)</p> <p>Direttiva qualifiche (2011/95/UE)</p> <p>CGEU, C-413/99, <i>Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department</i>, 2002 (diritto dei figli di migranti alla prosecuzione degli studi).</p>	<p>Diritto all'istruzione</p>	<p>CEDU, Protocollo n. 1, articolo 2 (diritto all'istruzione)</p> <p>CEDU (riveduta), articolo 17 (diritto all'istruzione)</p> <p>Corte EDU, <i>Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia</i> [GC], n. 43370/04, n. 8252/05 e n. 18454/06, 2012 (lingue nelle scuole)</p> <p>Corte EDU, <i>D.H. e altri c. Repubblica ceca</i> [GC], n. 57325/00, 2007; Corte EDU, <i>Oršuš e altri c. Croazia</i> [GC], n. 15766/03, 2010 (discriminazione di bambini di origine rom nelle scuole)</p> <p>Corte EDU, <i>Ponomaryovi c. Bulgaria</i>, n. 5335/05, 2011 (discriminazione sulla base dello status di immigrato)</p> <p>Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, articolo 12, paragrafo 3, e articolo 14 Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori migranti</p>

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 35 (accesso all'assistenza sanitaria)</p> <p>Direttiva qualifiche (2011/95/UE), articolo 29 (prestazioni essenziali per figli di migranti)</p>	<p>Diritto alla salute</p>	<p>CSE (riveduta), articolo 11 (diritto alla protezione della salute) e articolo 13 (diritto all'assistenza sociale e medica)</p> <p>CEDU, articolo 2 (diritto alla vita) e articolo 3 (diritto all'integrità fisica)</p> <p>Corte EDU, <i>Oyal c. Turchia</i>, n. 4864/05, 2010 (infezione da HIV di un neonato)</p> <p>Corte EDU, <i>Iliya Petrov c. Bulgaria</i>, n. 19202/03, 2012 (gravi lesioni in una centralina di energia elettrica)</p> <p>Corte EDU, <i>Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania</i> [GC], n. 47848/08, 2014, (decesso in un istituto)</p> <p>Corte EDU, <i>Glass c. Regno Unito</i>, n. 61827/00, 2004 (consenso informato)</p> <p>Corte EDU, <i>M.A.K e R.K. c. Regno Unito</i>, n. 45901/05 e n. 40146/06, 2010 (trattamento senza il consenso genitoriale)</p> <p>CEDS, <i>International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) c. Francia</i>, ricorso n. 14/2003, 8 settembre 2004, (assistenza medica per figli di migranti)</p> <p>CEDS, <i>Defence for Children International (DCI) c. Belgio</i>, ricorso n. 69/2011, 2012 (minori in situazione irregolare)</p> <p>Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina (Convenzione di Orvieto), articoli 6 e 8</p>
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 34, paragrafo 3 (diritto alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale)</p>	<p>Diritto all'abitazione</p>	<p>CSE (riveduta), articolo 16 (diritto della famiglia ad una tutela sociale, giuridica ed economica), articolo 17 (diritto dei bambini e degli adolescenti ad una tutela sociale, giuridica ed economica) e articolo 31 (diritto all'abitazione)</p> <p>Corte EDU, <i>Bah c. Regno Unito</i>, n. 56328/07, 2011</p> <p>Corte EDU, <i>Connors c. Regno Unito</i>, n. 66746/01, 2004</p>
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'UE, articolo 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale)</p>	<p>Diritto a uno standard di vita adeguato e diritto alla sicurezza sociale</p>	<p>CSE (riveduta), articoli 12-14 (diritto alla sicurezza sociale, all'assistenza sociale e medica, diritto ad usufruire di servizi sociali), articolo 16 (diritto della famiglia ad una tutela sociale, giuridica ed economica) e articolo 30 (diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale)</p> <p>CEDS, <i>European Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF) c. Francia</i>, ricorso n. 82/2012, 2013 (sospensione degli assegni familiari per assenteismo scolastico)</p> <p>Corte EDU, <i>Konstantin Markin c. Russia</i> [GC], n. 30078/06, 2012 (congedo parentale)</p>

I diritti economici, sociali e culturali (diritti ESC), più spesso riferiti in un contesto europeo come diritti socioeconomici o diritti sociali, comprendono i diritti correlati all'attività lavorativa e il diritto all'istruzione, alla salute, all'abitazione, alla sicurezza sociale e, più in generale, a condizioni di vita adeguate. I diritti culturali sono rimasti poco indagati e trattati nella comunità scientifica e nella giurisprudenza. Alcuni aspetti riguardanti questa sfera dei diritti sono trattati nel [paragrafo 4.6](#), che si occupa dell'identità dei minori appartenenti a una minoranza, e nel [paragrafo 8.2](#), nella parte riguardante il diritto all'istruzione.

Norme esplicite sui diritti ESC nel contesto europeo si possono riscontrare prevalentemente nella Carta sociale europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE, benché la CEDU e i suoi protocolli prevedano anch'essi alcune disposizioni fondamentali, come il divieto del lavoro forzato e il diritto all'istruzione. Oltretutto, la Corte EDU ha stabilito che non esiste uno spartiacque che separa la sfera dei diritti sociali ed economici dall'ambito disciplinato dalla Convenzione³³¹ e ha riconosciuto che i diritti ESC rientrano tra i diritti civili garantiti dalla CEDU. In tal senso, per esempio, l'accesso all'assistenza sanitaria è fatto rientrare nel divieto di tortura e di inflizione di pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 3 della CEDU).³³²

Il capitolo analizza i diritti ESC che riguardano in particolare i minori: il diritto all'istruzione ([paragrafo 8.2](#)); il diritto alla salute ([paragrafo 8.3](#)); il diritto all'abitazione ([paragrafo 8.4](#)) e il diritto a uno standard di vita adeguato e alla sicurezza sociale ([paragrafo 8.5](#)).

8.1. Approcci ai diritti economici, sociali e culturali

Punti salienti

- Per assicurare la protezione dei diritti sociali è fondamentale garantire la disponibilità di risorse adeguate.
- Gli elementi essenziali dei diritti sociali sono la disponibilità, l'accessibilità, l'adattabilità e l'accettabilità.

331 Corte EDU, sentenza 9 ottobre 1979, *Airey c. Irlanda* (n. 6289/73), punto 26.

332 Cfr., per esempio, Corte EDU, *Factsheet on Prisoners' health-related rights* (Scheda informativa sui diritti in materia di salute dei carcerati), febbraio 2015, e *Factsheet on Health* (Scheda in materia di salute), aprile 2015.

Nell'ambito del diritto dell'UE, i diritti ESC sono stati inclusi nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE sullo stesso piano dei diritti civili e politici. Tuttavia, l'articolo 52 della Carta distingue tra diritti e principi; le disposizioni relative ai principi sono limitate nelle modalità con cui possono essere "invocate dinanzi a un giudice".

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, il CEDS osserva che, quando la realizzazione di un diritto è eccezionalmente complessa e particolarmente costosa da risolvere, tale progressiva realizzazione è valutata sulla base di tre criteri: "l'adozione di provvedimenti per raggiungere gli obiettivi della Carta entro un termine ragionevole, con progressi tangibili e in misura coerente con un massiccio ricorso alle risorse disponibili".³³³ Introduce altresì un ordine di priorità, rammentando agli Stati l'impatto che le loro scelte avranno per i gruppi con accresciute vulnerabilità oltre che per altri soggetti interessati.³³⁴

Il CEDS, sia pur nel contesto specifico del diritto alla sicurezza sociale, ritiene che alcune tappe involutive siano ammissibili se finalizzate a garantire il mantenimento e la sostenibilità del sistema di sicurezza sociale esistente, purché non compromettano il quadro fondamentale di un sistema di sicurezza sociale nazionale o non neghino agli individui l'opportunità di godere della tutela offerta da tale sistema contro gravi rischi sociali ed economici.³³⁵ La Corte EDU ammette anch'essa la possibilità di tappe involutive, ma esamina se il metodo scelto sia ragionevole e adatto al raggiungimento dello scopo legittimo perseguito.³³⁶

Nel contesto del diritto all'istruzione, il CEDS, in linea con l'approccio del comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, ha adottato il quadro analitico di disponibilità, accessibilità, accettabilità e adattabilità.³³⁷ La distinzione tra disponibilità e accessibilità è ripresa anche nella giurisprudenza della Corte EDU. I criteri o gli elementi essenziali della disponibilità, accessibilità,

333 CEDS, sentenza 4 novembre 2003, *International Association Autism Europe (IAAE) c. Francia* (ricorso n. 13/2002), punto 53; applicato in CEDS, sentenza 11 settembre 2013, *European Action of the Disabled (AEH) c. Francia* (ricorso n. 81/2012), punti 94-99.

334 CEDS, sentenza 4 novembre 2003, *International Association Autism Europe (IAAE) c. Francia* (ricorso n. 13/2002), punto 53.

335 CEDS, sentenza 23 maggio 2012, *General Federation of Employees of the National Electric Power Corporation (GENOP-DEI) e Confederation of Greek Civil Servants' Trade Unions (ADEDY) c. Grecia* (ricorso n. 66/2011), punto 47.

336 Corte EDU, sentenza 24 giugno 2014, *Markovics e altri c. Ungheria*, decisione di inammissibilità (n. 77575/11, n. 19828/13 e n. 19829/13), punti 37 e 39.

337 CEDS, sentenza 3 giugno 2008, *Mental Disability Advocacy Center (MDAC) c. Bulgaria* (ricorso n. 41/2007), punto 37.

accettabilità e adattabilità guidano l'analisi che segue, nella misura in cui è disponibile una giurisprudenza pertinente.

8.2. Diritto all'istruzione

Punti salienti

- I limiti all'accessibilità dell'istruzione devono essere prevedibili, perseguire uno scopo legittimo ed essere giustificati e non discriminatori.
- L'accettabilità dell'istruzione, che richiede rispetto per le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, non esclude la possibilità di avere un'istruzione religiosa o sessuale nelle scuole.
- L'adattabilità impone l'adozione di misure speciali per minori con disabilità e la possibilità che i bambini e gli adolescenti appartenenti a una minoranza studino e siano istruiti nella loro lingua.
- I bambini hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla nazionalità o dallo status di migranti.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 14, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce a ogni persona il diritto all'istruzione, compresa la "facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria". L'articolo 14, al paragrafo 3, garantisce la libertà di creare istituti di insegnamento così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU garantisce il diritto all'istruzione. La Corte EDU chiarisce che questo articolo non obbliga gli Stati a rendere disponibile l'istruzione, ma sancisce il diritto ad accedere agli istituti di insegnamento esistenti in un determinato momento.³³⁸ Inoltre, il diritto all'istruzione comprende anche la possibilità di trarre profitto dall'istruzione ricevuta, vale a dire il diritto di ottenere, in conformità con le norme in vigore in ciascuno Stato, e nell'una o nell'altra forma, un riconoscimento ufficiale

338 Corte EDU, sentenza 23 luglio 1968, *Caso "Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium"* c. Belgio (nn. 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 e 2126/64), punto 4.

degli studi compiuti.³³⁹ Questo diritto tuttavia non è assoluto: i limiti devono essere prevedibili per le persone coinvolte e devono perseguire uno scopo legittimo. Sono consentite misure disciplinari, compresa la sospensione o l'espulsione da un istituto di insegnamento, purché tali provvedimenti soddisfino le condizioni previste per i limiti ammissibili. Per valutare se queste forme di esclusione dall'istruzione comportino la negazione del diritto all'istruzione saranno considerati fattori quali le salvaguardie procedurali, la durata dell'esclusione, i tentativi di reintegrazione, e l'adeguatezza dell'istruzione alternativa proposta.³⁴⁰

Esempio: nel caso *Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia*,³⁴¹ la Corte EDU ha esaminato la politica linguistica introdotta nelle scuole dalle autorità separatiste della Transnistria. L'obiettivo di questa politica linguistica era la russificazione della popolazione. Dopo la chiusura forzata delle scuole di lingua moldava (dove si utilizzava l'alfabeto latino), i genitori erano stati costretti a scegliere se mandare i propri figli nelle scuole dove era previsto l'insegnamento in una combinazione artificiale di lingua moldava e alfabeto cirillico, sulla base di materiali didattici prodotti in epoca sovietica, o se mandarli in scuole meno attrezzate e situate in luoghi disagiati, esposti al rischio di essere soggetti a molestie e intimidazioni lungo il percorso. La chiusura forzata delle scuole e le conseguenti molestie sono state considerate un'interferenza ingiustificata nel diritto dei bambini all'istruzione, di portata tale da configurare una violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU.³⁴²

Nell'ambito del diritto all'istruzione, i genitori hanno il diritto al rispetto delle proprie convinzioni religiose e filosofiche. Tuttavia, secondo la Corte, la definizione e pianificazione del programma di studi rientrano, in linea di principio, nelle competenze dello Stato.³⁴³ È anche possibile che informazioni o conoscenze di tipo religioso o filosofico siano integrate nel programma di studi, a condizione che siano trasmesse in maniera obiettiva, critica e pluralistica.³⁴⁴ Per salvaguardare il pluralismo, le differenze di carattere quantitativo e qualitativo dell'insegna-

339 *Ibid.*

340 Corte EDU, sentenza 11 gennaio 2011, *Ali c. Regno Unito* (n. 40385/06), punto 58.

341 Corte EDU, sentenza 19 ottobre 2012, *Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC] (n. 43370/04, n. 8252/05 e n. 18454/06).

342 *Ibid.*, punti 141-144.

343 Corte EDU, sentenza 29 giugno 2007, *Folgerø e altri c. Norvegia* [GC] (n. 15472/02), punto 84.

344 *Ibid.*, punto 84.

mento di una determinata religione o filosofia devono essere bilanciate, offrendo ai genitori la possibilità di esentare i propri figli, in parte o in toto, da questo tipo di insegnamento, per esempio con l'esenzione da talune ore di lezione o da un intero corso di religione.³⁴⁵ Per le modalità con cui la Corte EDU ha gestito la questione da una prospettiva di non discriminazione, cfr. il [paragrafo 2.1](#).³⁴⁶

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della CSE riveduta, gli Stati si impegnano "a prendere [...] tutte le misure necessarie e appropriate miranti [...] ad assicurare ai bambini ed agli adolescenti un insegnamento primario e secondario gratuito, favorendo una regolare frequentazione scolastica".³⁴⁷ Inoltre, il CEDS ha stabilito che, ai sensi di tale disposizione, gli Stati contraenti dovrebbero provvedere affinché anche i minori illegalmente presenti sul loro territorio abbiano accesso all'istruzione.³⁴⁸

Inoltre, gli istituti di insegnamento devono essere accessibili a chiunque, senza discriminazioni.³⁴⁹ Il CEDS ha dichiarato anche che l'integrazione di minori con disabilità nelle scuole ordinarie dovrebbe essere la norma e l'insegnamento in scuole speciali l'eccezione.³⁵⁰ Gli Stati non godono di un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la scelta del tipo di scuola per le persone con disabilità: per questi alunni la scuola di accoglienza deve dunque essere una scuola ordinaria.³⁵¹

Le situazioni riguardanti un trattamento differenziato nell'istruzione sulla base della nazionalità, lo status di immigrante o l'origine etnica sono esaminate nel [capitolo 3](#).

Ai sensi della giurisprudenza del CEDS, l'educazione sessuale e alla salute riproduttiva dev'essere parte integrante del programma di studi ordinario.³⁵² Gli Stati, pur godendo di un ampio margine di discrezionalità nella determinazio-

345 *Ibid.*, punti 85–102 e parere divergente.

346 Corte EDU, sentenza 15 giugno 2010, *Grzelak c. Polonia* (n. 7710/02).

347 La CSE del 1961 non contiene disposizioni sul diritto all'istruzione.

348 CEDS, sentenza 11 settembre 2012, *Médecins du Monde – International c. Francia* (ricorso n. 67/2011).

349 Sulla questione dei minori con disabilità, cfr. i [capitoli 3 e 7](#).

350 CEDS, sentenza 3 giugno 2008, *Mental Disability Advocacy Center (MDAC) c. Bulgaria* (ricorso n. 41/2007), punto 35.

351 CEDS, sentenza 11 settembre 2013, *European Action of the Disabled (AEH) c. Francia* (ricorso n. 81/2012), punto 78.

352 CEDS, sentenza 30 marzo 2009, *International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) c. Croazia* (ricorso n. 45/2007), punto 47.

ne dell'adeguatezza culturale dei materiali didattici utilizzati, devono garantire un'educazione sessuale e alla salute riproduttiva non discriminatoria, che non perpetui o rafforzi l'esclusione sociale e non neghi la dignità umana. I materiali didattici non devono rinsaldare stereotipi umilianti, per esempio nei confronti di persone di orientamento non eterosessuale.³⁵³

Infine, il principio dell'adattabilità dell'istruzione prevede, per esempio, che per i minori con disabilità che sono inseriti in scuole ordinarie, siano adottati "provvedimenti che consentano di rispondere ai loro bisogni speciali"³⁵⁴ (cfr. anche il [paragrafo 3.5](#)).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, le parti si impegnano a promuovere l'uguaglianza delle opportunità nell'accesso all'educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti a minoranze nazionali (cfr. anche il [capitolo 3](#)).³⁵⁵ Nel caso dei minori appartenenti alle minoranze nazionali, l'articolo 14 della convenzione sancisce il diritto di apprendere la lingua minoritaria e di ricevere un insegnamento in questa lingua.³⁵⁶ La Corte EDU ha confermato che il diritto all'istruzione implica il diritto a ricevere un insegnamento nella lingua nazionale o in una delle lingue nazionali.³⁵⁷

8.2.1. Diritto all'istruzione dei figli di migranti

Nell'ambito del diritto dell'UE, il diritto fondamentale all'istruzione dei minori, indipendentemente dallo status di migranti, è riconosciuto praticamente in tutte

353 *Ibid.*, punti 59 e 61.

354 CEDS, sentenza 3 giugno 2008, *Mental Disability Advocacy Center (MDAC) c. Bulgaria* (ricorso n. 41/2007), punto 35.

355 Cfr. a questo proposito Consiglio d'Europa, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (2006), *Commentary on Education under the Framework Convention for the Protection of National Minorities*, ACFC/25DOC(2006)002, parte 2.1.

356 Per ulteriori chiarimenti cfr. Consiglio d'Europa, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (2006), *Commentary on Education under the Framework Convention for the Protection of National Minorities*, ACFC/25DOC(2006)002, parte 2.3 e Commento tematico n. 3: *The language rights of persons belonging to national minorities under the Framework Convention*, 2012, ACFC/44DOC(2012)001 rev, parte VI, *Language Rights and Education*.

357 Corte EDU, sentenza 19 ottobre 2012, *Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC] (n. 43370/04, n. 8252/05 e n. 18454/06), punto 137.

le sfere del diritto in materia di migrazione dell'UE.³⁵⁸ Detto ciò, l'UE non ha la competenza necessaria per determinare i contenuti o la portata delle disposizioni nazionali in materia di istruzione. L'UE tutela invece il diritto dei figli dei migranti di accedere all'istruzione con lo stesso trattamento o, a seconda dello status, con un trattamento simile ai cittadini nazionali. La direttiva studenti (2004/114/CE) disciplina le condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.³⁵⁹ L'ammissione comprende l'ingresso e il soggiorno di cittadini di paesi terzi per un periodo superiore a tre mesi. I requisiti generali di ammissione per un minore comprendono la presentazione di un titolo di viaggio valido, l'autorizzazione dei genitori per il soggiorno in questione, un'assicurazione di malattia e, se richiesto dallo Stato, il pagamento delle tasse dovute per l'esame della domanda di ammissione.³⁶⁰ Gli alunni, per esempio, devono dimostrare di partecipare a un programma di scambio fra scuole messo in atto da un'organizzazione riconosciuta dallo Stato membro.³⁶¹ I tirocinanti non retribuiti devono esibire le prove richieste dallo Stato membro per dimostrare che disporrà, durante il soggiorno, di risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento, agli studi e al suo ritorno.³⁶² L'accesso da parte di studenti di istituti di insegnamento superiori alle attività economiche, inclusa l'occupazione, è soggetto a restrizioni.³⁶³

I figli di cittadini dell'UE che si trasferiscono in un altro Stato membro dell'UE in virtù della legislazione sulla libera circolazione beneficiano dei diritti più favorevoli in questo ambito. Essi cioè hanno il diritto a essere ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale

358 Per esempio, articolo 27 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (direttiva qualifiche) (GU L 337 del 20.12.2011, pagine 9-268).

359 Direttiva 2004/114/CE del Consiglio relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (direttiva studenti).

360 *Ibid.*, articolo 6.

361 *Ibid.*, articolo 7.

362 *Ibid.*, articolo 10.

363 *Ibid.*, articolo 17.

alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato,³⁶⁴ siano essi corsi di natura pubblica e privata, e con riferimento all'istruzione obbligatoria e non obbligatoria. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha sempre interpretato questo diritto in senso estensivo, per garantire pari accesso all'istruzione, ma anche a benefici sociali di più ampio respiro correlati all'istruzione, oltre che a qualsiasi altro beneficio mirante a facilitare la frequentazione dell'insegnamento. Per esempio, nella causa *Casagrande*, il figlio di un lavoratore migrante è riuscito ad accedere a un sussidio scolastico soggetto a particolari condizioni di reddito in virtù della normativa sulla libera circolazione nell'UE.³⁶⁵

Inoltre, la legislazione introdotta negli anni 1970 obbliga gli Stati membri a fornire corsi di lingua supplementari ai figli dei cittadini migranti dell'UE, sia nella lingua dello Stato ospitante sia nella lingua madre, al fine di favorirne l'inserimento nello Stato ospitante e nel paese d'origine, nel caso in cui dovessero farvi ritorno.³⁶⁶ Se da un lato la normativa sembra offrire un generoso e prezioso sostegno integrativo ai minori dopo l'ammissione a una scuola nello Stato ospitante, la sua attuazione nei paesi dell'UE è notoriamente lacunosa e sempre meno pratica, alla luce del ventaglio delle diverse lingue implicate.³⁶⁷

Esempio: la questione esaminata nella causa *Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department*³⁶⁸ riguardava il diritto delle due figlie di un lavoratore migrante tedesco, che si era trasferito nel Regno Unito con la moglie colombiana e le due figlie, di continuare a frequentare la scuola in questo paese anche dopo che il padre aveva lasciato il Regno Unito per

364 Regolamento (UE) n. 492/2011/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pagg. 1-12), articolo 10; e direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 11612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (direttiva sulla libera circolazione) (GU L 158 del 30.4.2004, pagg. 77-123), articolo 24, paragrafo 1.

365 CGUE, sentenza 3 luglio 1974, causa C-9/74, *Donato Casagrande c. Landeshauptstadt München*. Successivamente confermato in cause quali CGUE, sentenza 26 febbraio 1992, causa C-3/90, *M.J.E. Bernini c. Minister van Onderwijs en Wetenschappen*.

366 Direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU L 199 del 6.8.1977, pagg. 32-33). Si noti che i figli dei cittadini migranti di paesi terzi sono esclusi da questo ambito di applicazione.

367 La Commissione riferisce in merito all'applicazione della direttiva 77/486/CEE (COM(84) 54 final e COM(88) 787 final).

368 CGUE, sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, *Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department*.

trasferirsi in un paese terzo, lasciando moglie e figlie. La Corte doveva stabilire se la moglie e le figlie erano autorizzate a rimanere nello Stato ospitante nonostante il sig. Baumbast (da cui erano scaturiti i diritti di soggiorno della famiglia) avesse di fatto rinunciato al proprio status di lavoratore migrante dell'UE. Il fattore decisivo per la Corte era il fatto che le bambine si erano integrate nel sistema scolastico dello Stato ospitante e che sarebbe stato dannoso e sproporzionato sradicarle in questo momento cruciale del loro percorso. La Corte ha confermato che il fatto di garantire la continuità dell'istruzione dei figli è talmente importante da poter effettivamente "ancorare" il soggiorno di una famiglia (che altrimenti non godrebbe del diritto di soggiorno) nello Stato ospitante per tutta la durata degli studi dei figli di un migrante.

La decisione *Baumbast* è stata seguita nelle cause successive³⁶⁹ ed è stata codificata nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE (Direttiva sulla libera circolazione).³⁷⁰

In linea generale, i figli di cittadini di paesi terzi possono accedere all'istruzione *statale* alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ospitante, mentre non hanno diritto di godere dei benefici associati come gli assegni di mantenimento.³⁷¹ Alcuni strumenti dell'UE in materia di immigrazione, tuttavia, si spingono oltre la tutela della mera parità di accesso, imponendo agli Stati membri di attivare meccanismi

369 CGUE, sentenza 23 febbraio 2010, causa C-480/08, *Maria Teixeira c. London Borough of Lambeth e Secretary of State for the Home Department*; CGUE, sentenza 23 febbraio 2010, causa C-310/08, *London Borough of Harrow c. Nimco Hassan Ibrahim e Secretary of State for the Home Department* [GC].

370 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004), articolo 2, paragrafo 2, lettera c) e articolo 12, paragrafo 3.

371 Direttiva sulla qualifica di rifugiato (direttiva 2011/95/UE), articolo 11; direttiva soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE), articolo 14; direttiva 2003/86/CE relativa al ricongiungimento familiare, articolo 14; direttiva protezione temporanea (2001/55/CE); direttiva accoglienza (2013/33/UE), articolo 14, lettera c); direttiva rimpatri (2008/115/CE).

per garantire il dovuto riconoscimento e la trasferibilità delle qualifiche straniere, anche in assenza di prove documentali (articolo 28 della direttiva qualifiche).³⁷²

I diritti all'istruzione dei figli dei richiedenti asilo sono ancora più deboli: questi soggetti hanno diritto ad accedere al sistema d'istruzione dello Stato ospitante a condizioni *simili* ma non necessariamente alle *medesime* condizioni che si applicano per i cittadini di quel paese.³⁷³ In tal senso, l'istruzione potrebbe essere fornita in centri di accoglienza anziché nelle scuole e le autorità possono posticipare il pieno accesso alla scuola dei figli dei richiedenti asilo per un periodo massimo di tre mesi dalla data di deposito della domanda d'asilo. Qualora l'accesso al sistema educativo non sia possibile a causa della situazione specifica del minore, gli Stati membri sono tenuti a offrire altre modalità d'insegnamento (articolo 14, paragrafo 3, della direttiva sulle condizioni di accoglienza).³⁷⁴

Ai sensi del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 2 del Protocollo n. 1 è stato usato in combinato disposto con l'articolo 14 per garantire l'accesso dei figli dei migranti all'istruzione (cfr. anche il [paragrafo 3.3](#)).

Esempio: nel caso *Ponomaryovi c. Bulgaria*,³⁷⁵ la Corte EDU ha esaminato l'obbligo per due studenti russi di una scuola superiore privi di un permesso di soggiorno permanente di versare le tasse scolastiche. La Corte ha concluso che, in questo caso, il requisito del versamento delle tasse per la scuola secondaria era stato discriminatorio e, quindi, in contrasto con l'articolo 14 della CEDU, letto in combinato disposto con l'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla CEDU.³⁷⁶

372 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (direttiva qualifiche) (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

373 Direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE). Si rammenta che, ai sensi della direttiva sulla qualifica di rifugiato (2011/95/UE, articolo 27), i minori beneficiari di protezione internazionale (che hanno ottenuto diritti di soggiorno di più lungo termine) possono accedere all'istruzione secondo le stesse modalità previste per i cittadini dello Stato ospitante.

374 Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (direttiva accoglienza) (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 96-116).

375 Corte EDU, sentenza 21 giugno 2011, *Ponomaryovi c. Bulgaria* (n. 5335/05).

376 Cfr. anche il [paragrafo 3.3](#).

La CSE tutela i diritti all'istruzione dei figli dei migranti sia direttamente (articolo 17, paragrafo 2), sia indirettamente, imponendo restrizioni ai diritti all'occupazione dei minori, per consentirgli di godere appieno dei vantaggi dell'istruzione obbligatoria (articolo 7).

Inoltre, la Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti³⁷⁷ ribadisce il diritto dei figli dei migranti di accedere all'istruzione generale e alla formazione professionale nello Stato ospitante "sulla stessa base e alle stesse condizioni dei cittadini di questo Stato" (articolo 14, paragrafo 1).

Nell'ambito del diritto internazionale, la parità di accesso all'istruzione dei figli dei migranti è riconosciuta dalla Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (articolo 30).³⁷⁸

L'articolo 28 della CRC stabilisce che tutti i fanciulli hanno diritto all'insegnamento obbligatorio gratuito. Secondo l'articolo 29, paragrafo 1, lettera c), tale diritto va ben oltre la parità di accesso all'istruzione e include disposizioni concernenti lo sviluppo dell'identità culturale del fanciullo, la sua lingua e i valori del suo paese d'origine.

377 Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti](#), STE n. 93, 1977.

378 Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti e dei membri delle loro famiglie, 18 dicembre 1990.

8.3. Diritto alla salute

Punti salienti

- Gli Stati hanno l'obbligo positivo di adottare misure contro gravi rischi per la salute, di cui le autorità sono o dovrebbero essere consapevoli.
- In caso di decesso di una persona, le autorità statali devono avviare un'indagine efficace.
- Ai sensi della CSE, i minori che si trovano illegalmente nel paese in questione hanno diritto all'assistenza sanitaria e non limitatamente all'assistenza medica urgente.
- Il principio di accettabilità dell'assistenza sanitaria richiede il consenso informato o un'autorizzazione.
- Conformemente al diritto dell'UE e alla CSE, i figli dei migranti hanno diritto, fatte salve alcune limitazioni, all'assistenza sociale e medica.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce il diritto di ottenere cure mediche.

I figli dei cittadini dell'UE migranti possono accedere all'assistenza sociale e sanitaria alla stessa stregua dei cittadini dello Stato membro ospitante, dopo i primi tre mesi di soggiorno nel paese.³⁷⁹ Diritti analoghi, per quanto limitati alle cosiddette "prestazioni essenziali", sono disponibili per i figli dei cittadini di paesi terzi che hanno acquisito un permesso di soggiorno permanente in uno Stato membro³⁸⁰. Per quanto riguarda i figli dei rifugiati e dei richiedenti asilo, gli Stati membri provvedono affinché essi ricevano adeguata assistenza sociale, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione; anche in questo caso, tuttavia, tale assistenza può essere limitata alle "prestazioni essenziali" (articolo 29 della direttiva qualifiche). La legislazione impone agli Stati membri l'obbligo di fornire ai figli di migranti in condizione di vulnerabilità l'accesso a un'assistenza sanitaria sufficiente. Per esempio, i minori che hanno subito violenze o torture devono ricevere misure di assistenza sufficienti per rispondere alle loro esigenze fisiche e psicologiche (capo IV, articolo 21, articolo 23, paragrafo 4, e articolo 25

³⁷⁹ Direttiva sulla libera circolazione, articolo 24.

³⁸⁰ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004), articolo 11, paragrafo 4.

della direttiva sull'accoglienza rifiuta). La direttiva qualifica e contiene disposizioni simili per i figli dei migranti in condizioni di vulnerabilità.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la CEDU non garantisce espressamente un diritto all'assistenza sanitaria o un diritto alla salute. In varie circostanze, tuttavia, la Corte EDU si è occupata di una serie di casi in materia di salute. In primo luogo, la Corte esamina le situazioni che possono mettere in pericolo la vita dei minori. Inoltre la Corte individua l'obbligo positivo per lo Stato di adottare misure preventive nei confronti dei rischi gravi per la salute, di cui è al corrente o dovrebbe essere al corrente.

Esempio: nel caso *Oyal c. Turchia*, lo Stato non aveva preso le misure preventive necessarie ad evitare la diffusione dell'HIV attraverso trasfusioni di sangue. Di conseguenza, un neonato era stato infettato dal virus HIV in seguito a trasfusioni di sangue effettuate in un ospedale statale. Nonostante sia stata offerta una somma a titolo di risarcimento, la Corte ha constatato che, in mancanza di una totale copertura medica per il trattamento e per le cure necessarie per minore interessato durante tutta la sua vita, lo Stato non aveva offerto un risarcimento soddisfacente e, pertanto, aveva violato il diritto alla vita (articolo 2 della CEDU).³⁸¹ Ha altresì ordinato allo Stato turco di provvedere a una totale e gratuita copertura medica della vittima durante tutta la sua vita.

Esempio: nel caso *Iliya Petrov c. Bulgaria*,³⁸² un ragazzino di undici anni ha riportato gravi lesioni dopo essersi introdotto in una centralina di energia elettrica, situata in un parco giochi dove bambini e adolescenti erano soliti incontrarsi. La porta della centralina non era chiusa a chiave. La Corte EDU ha sostenuto che lo sfruttamento della rete elettrica è un'attività che rappresenta un rischio elevato per le persone che si trovano in prossimità delle centraline. Lo Stato è dunque obbligato a introdurre un'adeguata regolamentazione, ivi compreso un sistema per controllare la corretta applicazione delle norme di sicurezza. La Corte ha stabilito che la mancata messa in sicurezza della centralina elettrica da parte dello Stato, che pure

381 Corte EDU, sentenza 23 marzo 2010, *Oyal c. Turchia* (n. 4864/05), punti 71-72.

382 Corte EDU, sentenza 24 aprile 2012, *Iliya Petrov c. Bulgaria* (n. 19202/03) (consultabile in francese).

era consapevole dei problemi di sicurezza, equivaleva a una violazione del diritto alla vita (articolo 2 della CEDU).³⁸³

Tra gli obblighi positivi degli Stati rientra inoltre l'obbligo di provvedere al trattamento dei minori che si trovano in una situazione vulnerabile e che sono affidati alle autorità statali (cfr. anche il [capitolo 6](#) e la [sezione 7.3](#)).

Esempio: il caso *Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania*³⁸⁴ riguardava un adolescente rom positivo all'HIV e con una grave disabilità mentale, che soffriva anche di tubercolosi, polmonite ed epatite, morto all'età di 18 anni. Il ragazzo aveva vissuto tutta la vita in un istituto di assistenza statale. La Corte EDU ha riscontrato gravi errori nelle decisioni adottate riguardo alle cure e al trattamento del ragazzo, oltre che una continua incapacità del personale medico di fornirgli un'assistenza e cure mediche adeguate. Era stato quindi violato l'articolo 2 della CEDU.³⁸⁵

Inoltre, in assenza di un'emergenza, la Corte EDU ha stabilito che un trattamento medico avviato senza il consenso dei genitori rappresenta una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

Esempio: nel caso *Glass c. Regno Unito*³⁸⁶ un ragazzo con una grave disabilità era stato trattato con diamorfina, nonostante le ferme obiezioni della madre. La Corte ha riscontrato che, in assenza dell'autorizzazione di un giudice, la decisione delle autorità ospedaliere di travalicare le obiezioni della madre alla terapia proposta configurava una violazione dell'articolo 8 della CEDU.³⁸⁷

Esempio: nel caso *M.A.K. e R.K. c. Regno Unito*,³⁸⁸ una bambina di nove anni era stata fotografata e sottoposta a prelievi del sangue senza il consenso dei genitori, nonostante le espresse richieste del padre di non ef-

383 *Ibid.*

384 Corte EDU, sentenza 17 luglio 2014, *Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC] (n. 47848/08). Cfr. anche la descrizione di questa sentenza della Corte EDU nel [capitolo 7](#).

385 Cfr. anche il [paragrafo 7](#).

386 Corte EDU, sentenza 9 marzo 2004, *Glass c. Regno Unito* (n. 61827/00).

387 *Ibid.*, punto 83.

388 Corte EDU, sentenza 23 marzo 2010, *M.A.K. e R.K. c. Regno Unito* (n. 45901/05 e n. 40146/06).

fettuare esami medici sulla figlia quando la bambina si trovava da sola in ospedale. In assenza di un'emergenza medica, lo svolgimento di questi interventi medici senza il consenso genitoriale è stato considerato una violazione del diritto della bambina all'integrità fisica ai sensi dell'articolo 8 della CEDU.³⁸⁹

In conformità agli articoli 6 e 8 della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina³⁹⁰, quando un minore non ha la capacità giuridica di dare consenso a un intervento medico, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, fatta eccezione per le situazioni d'urgenza. Se, da un lato, la Convenzione non prevede il consenso del minore nel caso in cui quest'ultimo non abbia la capacità giuridica per concederlo, dall'altro essa stabilisce che il parere del minore sia preso in considerazione "come un fattore determinante, in funzione dell'età e del suo grado di maturità" (articolo 6, paragrafo 2).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 della CSE, le parti concordano di adottare adeguate misure volte a prevedere consultori e servizi d'istruzione riguardo al miglioramento della salute ed allo sviluppo del senso di responsabilità individuale in materia di salute.³⁹¹ L'assistenza medica e sociale è garantita dall'articolo 13 della CSE a coloro che non dispongono di risorse sufficienti e che non sono in grado di procurarsi tali risorse con i propri mezzi o di riceverli da un'altra fonte. Infine, nel 2011 il comitato dei ministri ha adottato orientamenti specifici in materia di minori sull'assistenza sanitaria a misura di bambino.³⁹²

Come illustrato negli esempi a seguire, il CEDS è del parere che i figli dei migranti che si trovano illegalmente nel territorio di un Paese hanno diritto all'assistenza sanitaria e non limitatamente all'assistenza medica urgente. La CSE fa svariati riferimenti ai diritti dei minori all'assistenza sociale e ai servizi sanitari (articoli 11, 12, 13, 14, 16 e 17), che si applicano indipendentemente dallo status di migrante.

389 *Ibid.*, punto 79.

390 Consiglio d'Europa, *Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina*, STE n. 164, 4 aprile 1997.

391 Per quanto concerne l'educazione sessuale e alla salute riproduttiva, v. sopra, alla voce "Istruzione" (paragrafo 8.2).

392 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2011), *Guidelines on child-friendly health care* (Linee guida per un'assistenza sanitaria a misura di bambino), 21 settembre 2011.

Esempio: la decisione del CEDS nel caso *International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) c. Francia*³⁹³ riguardava l'adozione da parte della Francia di una legge che aboliva l'esenzione dal pagamento delle cure mediche concessa agli immigrati in situazione irregolare e con redditi estremamente bassi e che imponeva oneri per l'assistenza sanitaria. Il CEDS ha stabilito che gli individui di minore età, compresi i minori non accompagnati, devono ricevere cure mediche gratuite.

Esempio: nel caso *Defence for Children International (DCI) c. Belgio*,³⁹⁴ il CEDS ha riscontrato una violazione dell'articolo 17 della CSE per via delle limitazioni all'assistenza medica poste nei confronti di migranti minorenni privi di documenti. Il comitato ha confermato il diritto dei migranti minorenni illegalmente presenti sul territorio di un paese a ricevere un'assistenza sanitaria che vada oltre l'assistenza medica urgente e che comprenda l'assistenza primaria e secondaria, oltre che il sostegno psicologico.³⁹⁵ Ha altresì dichiarato che la mancanza di strutture di accoglienza per minori stranieri illegalmente presenti sul territorio di un paese ne ostacola l'accesso all'assistenza sanitaria. Ha constatato inoltre che le cause di malattia possono essere eliminate soltanto se i minori ricevono un alloggio o sono affidati alle cure di una famiglia adottiva. Di conseguenza, ha riscontrato una violazione dell'articolo 11, paragrafi 1 e 3, della CSE, dovuta alla mancanza di un alloggio e dell'affido familiare.³⁹⁶

Analogamente, la Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti³⁹⁷ stabilisce che ai lavoratori migranti che sono legalmente occupati nel territorio di un altro Stato e ai loro familiari sia garantito pari accesso all'assistenza sociale e medica (articolo 19).

Nell'ambito del diritto internazionale, disposizioni più esaustive sul diritto alla salute si trovano nell'articolo 12 della Convenzione internazionale sui diritti economici,

393 CEDS, sentenza 8 settembre 2004, *International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) c. Francia* (ricorso n. 14/2003), punti 35-37.

394 CEDS, sentenza 23 ottobre 2012, *Defence for Children International (DCI) c. Belgio* (ricorso n. 69/2011).

395 *Ibid.*, punto 128.

396 *Ibid.*, punti 116-118.

397 Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti*, STE n. 93, 1977.

sociali e culturali (ICESCR)³⁹⁸ e nell'articolo 24 della CRC. Questi strumenti sottolineano l'importanza della prevenzione e delle cure. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ribadisce l'importanza di garantire l'accesso al migliore standard possibile in materia di assistenza sanitaria e nutrizione durante la prima infanzia,³⁹⁹ oltre che l'accesso degli adolescenti all'informazione sessuale e riproduttiva.⁴⁰⁰ Chiarisce altresì che il diritto dei minori alla salute comporta il diritto di controllare la propria salute e il proprio corpo, compresa la libertà sessuale e riproduttiva di compiere scelte responsabili.⁴⁰¹ Incoraggia gli Stati a considerare l'opportunità di consentire ai minori di dare il proprio consenso a taluni trattamenti e interventi medici senza il permesso di un genitore, un tutore o un guardiano, quali i test per l'HIV e i servizi di salute sessuale e riproduttiva, compresa l'educazione e l'orientamento in relazione a salute sessuale, contraccezione e aborto sicuro.⁴⁰²

398 ONU, Assemblea generale, Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 16 dicembre 1966, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 993, pag. 3.

399 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2006), *Commento generale n. 7 (2005), Attuazione dei diritti del bambino nella prima infanzia*, doc. ONU CRC/C/GC/7/Rev.1, paragrafo 27.

400 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2003), *Commento generale n. 4 (2003), Salute e lo sviluppo degli adolescenti nel contesto della Convenzione sui diritti dell'infanzia*, doc. ONU CRC/GC/2003/4, paragrafo 28.

401 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2013), *Commento generale n. 15 (2013) sul diritto del minorenne al più alto standard di salute possibile (articolo 24)*, doc. ONU CRC/C/GC/15, paragrafo 24.

402 *Ibid.*, paragrafo 31.

8.4. Diritto all'abitazione

Punti salienti

- Il diritto a un'abitazione di livello sufficiente è garantito dall'articolo 31 della CSE.
- Il CEDS ritiene che debba essere fornito un adeguato riparo ai minori che risiedono irregolarmente in un paese e che le condizioni di vita in queste strutture devono garantire la dignità umana.
- Secondo la Corte EDU, l'esistenza di un'abitazione inadeguata non giustifica l'affidamento a un istituto di assistenza.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 34, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE contiene un riferimento all'assistenza abitativa nel contesto della lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La direttiva sull'uguaglianza razziale cita l'alloggio tra i beni e servizi disponibili al pubblico la cui fornitura o l'accesso ai quali deve essere garantito su base non discriminatoria.⁴⁰³ In materia di benefici abitativi, i soggiornanti di lungo periodo hanno diritto a un trattamento non differenziato. Il diritto dell'UE, tuttavia, cerca di garantire, per esempio in relazione alla riunificazione familiare, che i familiari non costituiscano un onere per i sistemi di assistenza sociale degli Stati membri.⁴⁰⁴ La direttiva sul ricongiungimento familiare prevede che il soggiornante titolare di un permesso di soggiorno per un periodo di validità pari o superiore a un anno e con una fondata prospettiva di ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile dimostri, al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, di disporre di un alloggio considerato normale per una famiglia analoga nella stessa regione. L'alloggio deve corrispondere alle norme generali di sicurezza e salubrità in vigore nello Stato membro interessato.⁴⁰⁵

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la CEDU non prevede un diritto all'alloggio ma, se uno Stato decide di offrire un'abitazione, è tenuto a farlo senza discriminazioni.

403 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, articolo 3.

404 Cfr. anche FRA e Corte EDU (2014), pag. 201.

405 Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (direttiva sul ricongiungimento familiare), articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Esempio: nel caso *Bah c. Regno Unito*⁴⁰⁶ la ricorrente, che risiedeva regolarmente nel Regno Unito, aveva ottenuto l'autorizzazione a ospitare il figlio a condizione che quest'ultimo non richiedesse alcuna assistenza finanziaria alle autorità pubbliche. Poco dopo l'arrivo del figlio, la ricorrente aveva presentato domanda di assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Tuttavia, poiché il figlio godeva di un permesso di soggiorno condizionato, le autorità pubbliche avevano rigettato la richiesta di esaminare con priorità la sua condizione di persona involontariamente priva di alloggio con un minore a carico, cui ordinariamente la ricorrente avrebbe avuto diritto. Alla fine le autorità avevano aiutato la donna a trovare un nuovo alloggio e, in un secondo tempo, le avevano offerto un alloggio sociale. La ricorrente ravvisava una discriminazione nel rifiuto delle autorità di garantirle l'accesso a un alloggio in via prioritaria. La Corte EDU, pur riconoscendo la legittimità di fissare criteri per l'assegnazione di risorse limitate come l'edilizia residenziale pubblica, ha stabilito che tali criteri non devono essere arbitrari o discriminatori. Non vi era stata arbitrarietà nel rifiuto delle autorità di esaminare con priorità la domanda della ricorrente, che aveva accolto il figlio nel paese ospitato nella piena consapevolezza della condizione legata al suo permesso di ingresso. Oltretutto, la ricorrente non era mai stata di fatto priva di un alloggio e, nell'eventualità in cui si fosse manifestato il rischio per madre e figlio di rimanere senza un'abitazione, sussistevano altri obblighi di legge che imponevano alle autorità l'obbligo di assistenza. Di conseguenza, non è stata ravvisata alcuna violazione dell'articolo 14 della CEDU in combinato disposto con l'articolo 8 della CEDU.

La Corte EDU esamina altresì i casi di espulsione delle famiglie rom dai campi nomadi.⁴⁰⁷ A tale proposito, la Corte ha indirettamente affrontato la questione della qualità dell'alloggio, stabilendo che l'inadeguatezza di un alloggio non giustifica l'affidamento di minori a istituti di assistenza⁴⁰⁸ (cfr. anche i [paragrafi 5.2. e 6.2.](#)).

Il diritto a un'abitazione di livello sufficiente è garantito dall'articolo 31 della CSE. Il CEDS afferma che per abitazione di livello sufficiente ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, si intende un alloggio sicuro dal punto di vista igienico e sanitario, ossia dotato di tutti i servizi di base tra cui l'acqua potabile, il riscaldamento,

406 Corte EDU, sentenza 27 settembre 2011, *Bah c. Regno Unito* (n. 56328/07).

407 Corte EDU, sentenza 27 maggio 2004, *Connors c. Regno Unito* (n. 66746/01).

408 Corte EDU, sentenza 26 ottobre 2006, *Wallová e Walla c. Repubblica ceca*, (n. 23848/04), punti 73-74 (consultabile in francese); Corte EDU, sentenza 21 giugno 2007, *Havelka e altri c. Repubblica ceca*, (n. 23499/06), punti 57-59 (consultabile in francese).

i servizi igienici e l'allacciamento alla rete fognaria, e un impianto elettrico; l'alloggio deve essere inoltre strutturalmente sicuro, non sovraffollato e con un contratto certo tutelato dalla legge.⁴⁰⁹ Gli sgomberi sono ammessi se giustificati, se effettuati in condizioni che rispettino la dignità umana e se è disponibile un alloggio alternativo.⁴¹⁰ Le condizioni di vita in un alloggio "devono essere tali da garantire un'esistenza compatibile con la dignità umana" "[...] [e] devono rispondere a requisiti di sicurezza, salute e igiene, garantiti tra l'altro dall'esistenza di servizi di base come l'acqua potabile, un'illuminazione sufficiente e il riscaldamento. I requisiti fondamentali di un alloggio temporaneo comprendono anche la sicurezza delle immediate vicinanze."⁴¹¹

Per quanto concerne l'alloggio per minori stranieri che si trovano in una situazione di irregolarità, il CEDS è del parere che sia l'incapacità di fornire un alloggio, sia la fornitura di un alloggio di livello non sufficiente in strutture alberghiere equivalgono a una violazione dell'articolo 17, paragrafo 1, della CSE.⁴¹² Inoltre, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, della CSE, per prevenire il problema dei senza-tetto, gli Stati sono tenuti a fornire un alloggio adeguato ai minori che si trovano in una situazione di irregolarità senza ricorrere alle strutture di accoglienza.⁴¹³

409 CEDS, sentenza 20 ottobre 2009, *Defence for Children International (DCI) c. Paesi Bassi* (n. 47/2008), punto 43.

410 CEDS, sentenza 7 dicembre 2005, *European Roma Rights Centre (ERRC) c. Italia* (ricorso n. 27/2004), punto 41; CEDS, sentenza 11 settembre 2012, *Médecins du Monde – International c. Francia*, (ricorso n. 67/2011), punti 74-75 e 80.

411 CEDS, sentenza 20 ottobre 2009, *Defence for Children International (DCI) c. Paesi Bassi* (n. 47/2008), punto 62.

412 CEDS, sentenza 23 ottobre 2012, *Defence for Children International (DCI) c. Belgio*, (ricorso n. 69/2011), punti 82-83. Cfr. anche FRA (2010), pag. 30.

413 CEDS, sentenza 20 ottobre 2009, *Defence for Children International (DCI) c. Paesi Bassi* (n. 47/2008), punto 64.

8.5. Diritto a uno standard di vita adeguato e diritto alla sicurezza sociale

Punti salienti

- L'accesso all'assegno familiare e al congedo parentale deve essere di carattere non discriminatorio.
- Nell'ambito del diritto dell'UE, la copertura previdenziale dei giovani lavoratori assunti con contratti di apprendistato non deve essere così modesta da escludere questa categoria di lavoratori dalla gamma di tutele generale.
- Ai sensi della CSE, la sospensione dell'assegno familiare in caso di assenteismo scolastico rappresenta un limite sproporzionato al diritto del nucleo familiare alla tutela economica, sociale e legale.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE stipula che "[l']Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali" in casi che rientrano nelle tradizionali sfere della sicurezza sociale quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che la perdita del posto di lavoro. Il diritto si estende a chiunque risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione. Il diritto all'assistenza sociale è riconosciuto per garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti e per lottare contro l'esclusione sociale e la povertà. Tutti questi aspetti sono qualificati dalle "modalità stabilite dal diritto [dell'Unione] e le legislazioni e le prassi nazionali" (articolo 34, paragrafo 1, della Carta).

La Corte di giustizia dell'Unione europea sostiene che, se ai cittadini di uno Stato membro è semplicemente chiesto di risiedere nello Stato membro per poter richiedere l'indennità di educazione per i figli, non si può esigere dai cittadini di altri Stati membri dell'UE di produrre un regolare documento di soggiorno per accedere agli stessi benefici.⁴¹⁴ Rifiutare il congedo parentale a talune categorie di persone, tra cui le madri committenti che abbiano avuto un figlio mediante un

⁴¹⁴ CGUE, sentenza 12 maggio 1998, causa C-85/96, *María Martínez Sala c. Freistaat Bayern*, punti 60-65.

contratto di maternità surrogata, è discriminatorio.⁴¹⁵ Lo stesso dicasi per gli uomini dipendenti pubblici cui è rifiutato il congedo parentale, se le loro mogli non lavorano o esercitano una professione, a meno che le stesse, a causa di grave malattia o disabilità, non siano incapaci di provvedere all'educazione di un bambino.⁴¹⁶ Analogamente, gli Stati membri devono istituire un regime di congedo parentale in caso di nascita di gemelli, che assicuri ai genitori di ricevere un trattamento specifico rispondente alle loro esigenze. A tal fine è possibile determinare la durata del congedo parentale in base al numero di figli nati e prevedere altre forme di assistenza quali un sostegno materiale o un aiuto finanziario.⁴¹⁷

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha esaminato un presunto caso di discriminazione nella concessione di un congedo parentale e degli assegni familiari in Russia.

Esempio: nel caso *Konstantin Markin c. Russia*,⁴¹⁸ il congedo parentale è stato rifiutato a un militare di carriera dell'esercito russo, pur essendo un istituto concesso alle persone di sesso femminile appartenenti all'arma. A parere della Corte, il rifiuto di concedere ai militari di sesso maschile il congedo parentale non è ragionevole né giustificato. Né il contesto specifico delle forze armate né le affermazioni concernenti l'esistenza di un rischio per l'efficienza operativa dell'arma o le argomentazioni riguardanti il ruolo speciale devoluto alle donne in relazione alla maternità o le concezioni tradizionali prevalenti nel Paese sono stati considerati utili a giustificare la differenza di trattamento. La Corte ha pertanto riscontrato una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della CEDU.

Gli articoli 12-14 della CSE contengono disposizioni più ampie sul diritto alla sicurezza sociale, all'assistenza sociale e medica, e al diritto ad usufruire di servizi sociali. L'articolo 16 della CSE menziona esplicitamente le prestazioni sociali e familiari come strumento per promuovere la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia. L'articolo 30 della CSE sancisce il diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale. Talune rivendicazioni in materia di

415 CGUE, sentenza 18 marzo 2014, causa C-363/12, *Z c. A Government Department e The Board of Management of a Community School* [GS].

416 CGUE, sentenza 16 luglio 2015, causa C-222/14, *Konstantinos Maïstrellis c. Ypourgos Dikaïosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaïomaton*, punto 53.

417 CGUE, sentenza 16 settembre 2010, causa C-149/10, *Zoi Chatzi c. Ypourgos Oikonomikon*, punti 72-75.

418 Corte EDU, sentenza 22 marzo 2012, *Konstantin Markin c. Russia* [GC] (n. 30078/06).

sicurezza sociale ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, Protocollo n. 1 alla CEDU, purché la legislazione nazionale non generi un interesse di natura proprietaria, prevedendo il pagamento, di diritto, della prestazione assistenziale, subordinato o meno al precedente pagamento dei contributi.⁴¹⁹

L'articolo 12 della CSE impone agli Stati di stabilire o mantenere un regime di sicurezza sociale e di adoperarsi per elevare progressivamente il livello di tale regime.

Ai sensi dell'articolo 16 della CSE gli Stati sono tenuti a garantire la tutela economica, giuridica e sociale della vita di famiglia per mezzo di strumenti appropriati. I mezzi primari dovrebbero essere le prestazioni familiari e le prestazioni per figli a carico, purché rientrino nell'ambito della previdenza sociale e siano disponibili a tutta la popolazione o subordinati a requisiti di reddito. Queste prestazioni devono costituire un'adeguata integrazione del reddito per un numero consistente di famiglie. Il CEDS valuta l'adeguatezza delle prestazioni familiari (parentali) con particolare riguardo per il reddito mediano equivalente (Eurostat).⁴²⁰ Il CEDS è del parere che l'assenza di un regime generale di prestazioni familiari non sia conforme alla CSE.⁴²¹

Il CEDS ammette, tuttavia, che il pagamento delle prestazioni per figli a carico possa essere subordinato alla residenza dei figli.⁴²² È del parere che la mera introduzione di una tutela estremamente limitata contro i rischi sociali ed economici nei contratti di apprendistato prevista per gli adolescenti (di età compresa tra 15 e 18 anni, che avevano diritto esclusivamente a prestazioni di malattia in natura e a una copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro al tasso dell'1%) escluda di fatto una specifica categoria di lavoratori (minorenni) dalla gamma generale di tutele offerta dal regime di previdenza sociale. Essa pertanto viola l'obbligo dello Stato di elevare progressivamente il livello del regime di sicurezza sociale.⁴²³

La sospensione dell'assegno familiare in caso di assenteismo scolastico rappresenta inoltre un limite sproporzionato al diritto del nucleo familiare alla tutela economica, sociale e legale.

419 Corte EDU, sentenza 7 luglio 2011, *Stummer c. Austria* [GC] (n. 37452/02), punto 82.

420 CEDS, Conclusioni 2006, Estonia, pag. 215.

421 CEDS, Conclusioni 2011, Turchia, articolo 16.

422 CEDS (2007), Conclusioni XVIII-1, Introduzione generale, pag. 11.

423 CEDS, sentenza 23 maggio 2012, *General Federation of Employees of the National Electric Power Corporation (GENOP-DEI) e Confederation of Greek Civil Servants' Trade Unions (ADEDY) c. Grecia* (ricorso n. 66/2011), punto 48.

Esempio: in una denuncia contro la Francia, l'EUROCEF (*European Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family*, il comitato europeo per un'azione prioritaria in favore del fanciullo e della famiglia in ambiente domestico) sosteneva che la sospensione delle prestazioni familiari applicata per contrastare l'assenteismo scolastico rappresentasse una violazione del diritto delle famiglie alla tutela sociale, legale ed economica sancita dall'articolo 16 della CSE. Il comitato, ritenendo il provvedimento sproporzionato rispetto allo scopo perseguito, ha osservato che la misura contestata di sospendere ed eventualmente revocare le prestazioni familiari fa ricadere esclusivamente sui genitori la responsabilità di perseguire l'obiettivo della riduzione dell'assenteismo scolastico e accresce la vulnerabilità economica e sociale delle famiglie interessate.⁴²⁴

La Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti⁴²⁵ stabilisce che ai lavoratori migranti che sono legalmente occupati nel territorio di un altro Stato e ai loro familiari sia garantito pari accesso all'assistenza sociale (articolo 18) e ad altri "servizi sociali" che favoriscono l'integrazione di questi individui nello Stato ospitante (articolo 10). Analogamente, la Convenzione europea di sicurezza sociale tutela i diritti dei rifugiati e degli apolidi ad accedere alle prestazioni di sicurezza sociale nello Stato ospitante (compresi gli assegni per figli a carico).⁴²⁶

Nell'ambito del diritto internazionale, il diritto a uno standard di vita adeguato è sancito dall'articolo 11 dell'ICESCR e dall'articolo 27 della CRC.

424 CEDS, sentenza 19 marzo 2013, *European Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF) c. Francia* (ricorso n. 82/2012), punto 42.

425 Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti*, STE n. 93, 1977.

426 Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sulla sicurezza sociale*, STE n. 78, 1972.

9

Immigrazione e asilo

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
TFUE, articolo 21 Carta dei diritti fondamentali, articolo 45 (libertà di circolazione) Direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE) Direttiva rimpatri (2008/115/CE) Direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE) Regolamento di Dublino (n. 604/2013) Direttiva qualifiche (2011/95/UE) Direttiva sulla libera circolazione (2004/38/CE) CGUE, C-648/11, <i>The Queen, su istanza di MA e altri c. Secretary of State for the Home Department</i> , 2013 (trasferimenti Dublino) Regolamento sul Codice frontiere Schengen (n. 562/2006), allegato VII, paragrafo 6	Ingresso e soggiorno	CEDU, articolo 8 (vita familiare)
Direttiva sulle procedure d'asilo (2013/32/UE), articolo 25, paragrafo 5	Accertamento dell'età	

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
<p>TFUE, articolo 67, articolo 73 e articolo 79, paragrafo 2, lettera a)</p> <p>Direttiva sul ricongiungimento familiare (2003/86/CE)</p> <p>Direttiva qualifiche (2011/95/UE), articolo 31</p> <p>Direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE)</p> <p>Direttiva sulla protezione temporanea (2001/55/CE)</p> <p>Regolamento di Dublino (n. 604/2013)</p> <p>Direttiva rimpatri (2008/115/CE), articolo 13</p>	<p>Ricongiungimento familiare e minori separati</p>	<p>CEDU, articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)</p> <p>Corte EDU, <i>Şen c. Paesi Bassi</i>, n. 31465/96, 2001 (bilanciamento dei diritti)</p> <p>Corte EDU, <i>Jeunesse c. Paesi Bassi</i>, [GC], n. 12738/10, 2014 (vita familiare, interesse superiore del minore)</p>
<p>Direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE), articolo 11</p> <p>Direttiva rimpatri (2008/115/CE), articolo 17</p>	<p>Trattenimento di minori</p>	<p>Corte EDU, <i>Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio</i>, n. 13178/03, 2006 (trattenimento in vista dell'espulsione)</p> <p>Corte EDU, <i>Popov c. Francia</i>, n. 39472/07 e n. 39474/07, 2012, (trattenimento in vista dell'espulsione)</p> <p>Corte EDU, <i>Kanagaratnam c. Belgio</i>, n. 15297/09, 2011, (trattenimento in vista dell'espulsione)</p>
<p>Direttiva sulla libera circolazione (2004/38/CE), preambolo (considerando 24), articolo 7, articolo 12, articolo 13 e articolo 28, paragrafo 3, lettera b)</p>	<p>Espulsione</p>	<p>Corte EDU, <i>Gül c. Svizzera</i>, n. 23218/94, 1996 (espulsione del nucleo familiare)</p> <p>Corte EDU, <i>Boultif c. Svizzera</i>, n. 54273/00, 2001 (espulsione di minori)</p> <p>Corte EDU, <i>Tarakhel c. Svizzera</i>, n. 29217/12, 2014 (espulsione di minori)</p>
<p>Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 47-48 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, presunzione di innocenza e diritti della difesa)</p> <p>Direttiva sulle procedure d'asilo (2013/32/UE), articoli 7 e 25</p> <p>Direttiva vittime (2012/29/UE), articolo 8</p>	<p>Accesso alla giustizia</p>	<p>CEDU, articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo)</p> <p>Corte EDU, <i>Rahimi c. Grecia</i>, n. 8687/08, 2011 (ricorsi effettivi per migliorare le condizioni di detenzione)</p>

L'UE è esplicitamente competente a legiferare nel settore della migrazione e dell'asilo. Le disposizioni per i figli dei migranti disciplinano una gamma di situazioni, tra cui la migrazione di lungo periodo per motivi di lavoro, l'asilo e la protezione sussidiaria, nonché la situazione dei migranti irregolari. Oltre alla tutela cui hanno diritto i figli dei migranti ai sensi dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, gli articoli 18 e 19 della stessa sanciscono il diritto all'asilo e alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione. L'UE si è occupata altresì delle esigenze specifiche dei minori non accompagnati, anche in relazione ad aspetti giuridici quali la tutela legale e la rappresentanza legale, l'accertamento dell'età, l'identificazione dei familiari e il ricongiungimento con la famiglia, le procedure d'asilo, il trattenimento e l'espulsione, oltre che ad aspetti riguardanti le condizioni di vita dei minori, compresi l'alloggio, l'assistenza sanitaria, l'istruzione e la formazione, la religione, le norme e i valori culturali, lo svago e il divertimento, e l'interazione sociale e le esperienze di razzismo.⁴²⁷

Nell'ambito del sistema del Consiglio d'Europa, sono quattro in particolare le convenzioni che sanciscono i diritti dei migranti minorenni in vari contesti: la CEDU, la CSE, la Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti e la Convenzione europea sulla nazionalità. Questo capitolo si occupa perlopiù dell'attuazione delle disposizioni della CEDU, in particolare l'articolo 3 (protezione da trattamenti inumani o degradanti), l'articolo 5 (privazione della libertà) e l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), da soli o in combinato disposto con l'articolo 14 (non discriminazione). Tali disposizioni sono usate a sostegno del diritto dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo minorenni e dei loro familiari al ricongiungimento familiare, all'accesso alla giustizia e a un soggiorno stabile nello Stato ospitante.

A livello internazionale, alcune disposizioni della CRC definiscono i diritti dei minori nel contesto della migrazione e dell'asilo e hanno contribuito allo sviluppo di misure legali a livello europeo. In particolare, l'articolo 7 protegge il diritto dei minori all'iscrizione nei registri dello stato civile, alla cittadinanza e all'assistenza genitoriale; l'articolo 8 tutela il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari; l'articolo 9 garantisce che i fanciulli separati intrattengano contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al loro interesse preminente; l'articolo 22, infine, garantisce ai fanciulli con lo status di rifugiati il diritto a ricevere una protezione e un'assistenza speciali. Infine, la Convenzione delle Nazioni

⁴²⁷ Cfr. anche FRA (2010); FRA (2011a), pagg. 27-38; FRA (2011b), pagg. 26-30.

Unite sullo status di rifugiati,⁴²⁸ unitamente al suo protocollo del 1967, è universalmente considerata il fulcro della legislazione internazionale in materia di protezione dei rifugiati.

I seguenti paragrafi si riferiscono in particolare all'ingresso e al soggiorno ([paragrafo 9.1](#)); all'accertamento dell'età ([paragrafo 9.2](#)); al ricongiungimento familiare per i minori separati ([paragrafo 9.3](#)); al trattenimento ([paragrafo 9.4](#)); all'espulsione ([paragrafo 9.5](#)) e all'accesso alla giustizia ([paragrafo 9.6](#)).

9.1. Ingresso e soggiorno

Punti salienti

- I cittadini dell'UE hanno diritto alla libera circolazione all'interno dell'UE.
- Le decisioni relative all'ingresso e al soggiorno di un minore devono essere adottate nell'ambito di meccanismi e procedure appropriati e nell'interesse superiore del minore.

Nell'ambito del diritto dell'UE, la natura e l'ambito di applicazione dei diritti dei minori sono estremamente diversi e variano in base alla cittadinanza del minore e ai genitori, e a seconda che il minore si sia trasferito con i genitori o in maniera autonoma.

La migrazione di cittadini dell'UE è disciplinata da vari strumenti giuridici. I diritti garantiti ai cittadini dell'UE sono di ampio respiro e mirano a stimolare una mobilità ottimale attraverso l'Unione. In primo luogo, l'articolo 21 del TFUE stabilisce che i cittadini dell'UE e i loro familiari hanno il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di un qualsiasi Stato membro dell'UE. Inoltre, una volta raggiunto lo Stato ospitante, essi hanno il diritto di essere trattati alla stregua dei cittadini di quello Stato per quanto concerne l'accesso alle prestazioni lavorative, sociali e assistenziali, alla scuola, all'assistenza sanitaria ecc. e le relative

⁴²⁸ ONU, Assemblea generale, *Convenzione sullo status di rifugiati*, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 189, pag. 137.

condizioni di accesso.⁴²⁹ L'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE garantisce anch'esso il diritto per i cittadini dell'UE di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

I diritti dei minori di circolare liberamente assieme a genitori/tutori cittadini dell'UE sono altresì disciplinati dalla direttiva sulla libera circolazione,⁴³⁰ la quale stipula che i familiari hanno il diritto di entrare nel territorio di uno Stato ospitante e di soggiornarvi, indipendentemente dal fatto che viaggino con il cittadino dell'UE migrante o in un momento successivo (articolo 5, paragrafo 1). Ai sensi di tale strumento, si intendono per "familiare" i figli biologici del cittadino dell'UE (o del suo coniuge o partner) di età inferiore a 21 anni o che siano a suo carico (articolo 2, paragrafo 2). Può trattarsi di cittadini sia dell'UE sia di un paese terzo, purché la persona con cui si sono trasferiti sia un cittadino dell'Unione. Nei primi tre mesi successivi al trasferimento, il diritto della famiglia al soggiorno è incondizionato; successivamente, i cittadini dell'UE che desiderano tenere con sé i figli nel paese ospitante devono dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia (articolo 7). I figli e altri familiari del cittadino dell'UE che si trasferisce in un altro Stato membro acquisiscono automaticamente il diritto al soggiorno permanente se hanno soggiornato per cinque anni in via continuativa assieme al cittadino dell'Unione nello Stato membro ospitante (articolo 16, paragrafo 2, e articolo 18). A quel punto non sono più soggetti a condizioni in termini di risorse economiche e di assicurazione malattia.

La libertà di circolazione di cittadini di paesi terzi che non appartengono alla famiglia di un cittadino dell'UE è soggetta a maggiori restrizioni. Questa sfera è disciplinata in parte dal diritto dell'UE e in parte dalla legislazione nazionale in materia di immigrazione.

Nel contesto delle procedure di tutela internazionale, i minori sono considerati "persone vulnerabili" la cui situazione specifica negli Stati membri deve essere

429 Sono state imposte alcune restrizioni sui migranti provenienti dalla Croazia, il paese che per ultimo ha aderito all'UE, per un periodo transitorio che termina nel giugno 2015, con la possibilità per gli Stati membri di estendere al 2020 il periodo di applicazione di tali restrizioni.

430 Si noti che le disposizioni pertinenti della direttiva si applicano anche nel SEE. Cfr. anche l'accordo sullo Spazio economico europeo, 2 maggio 1992, parte III, libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, e l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, entrato in vigore il 1° giugno 2002 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6).

presa in considerazione nell'applicazione del diritto dell'UE.⁴³¹ Ciò impone agli Stati l'obbligo di individuare e attivare le misure specifiche di cui, in particolare, potrebbero aver bisogno i minori richiedenti asilo nel momento in cui entrano nel paese ospitante. L'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce i diritti dei bambini, si applica ai requisiti di ingresso e di soggiorno dell'*acquis* dell'UE in materia di asilo. Esso stabilisce che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, gli Stati membri si adoperino affinché l'interesse superiore del minore sia considerato preminente. Più in particolare, il principio dell'interesse superiore del minore soggiace all'attuazione della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (direttiva sulle procedure d'asilo)⁴³² e del regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino), laddove essi si riferiscono ai minori.⁴³³ Entrambi i testi contengono inoltre garanzie specifiche per i minori non accompagnati, compresa la rappresentanza legale. Il regolamento (CE) n. 562/2006 sul Codice frontiere Schengen obbliga le guardie di frontiera a verificare la sussistenza della potestà genitoriale nei confronti del minore, soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tal caso, le guardie di frontiera devono svolgere ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite. In caso di minori che viaggiano senza accompagnatore, le guardie di frontiera devono assicurarsi, mediante verifiche approfondite dei documenti di viaggio e dei giustificativi, che i minori non lascino il territorio

431 Cfr., in particolare, la direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/UE), articolo 21, e la direttiva sui rimpatri (2008/115/CE), articolo 3, paragrafo 9.

432 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60), articolo 25, paragrafo 6.

433 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 31-59), articolo 6.

contro la volontà della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale nei loro confronti.⁴³⁴

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, gli Stati hanno il diritto, in virtù di un consolidato principio di diritto internazionale e fatti salvi gli obblighi derivanti dai trattati (compresa la CEDU), di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione dei non cittadini. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'articolo 8 della CEDU è spesso invocato come scudo contro l'espulsione in casi concernenti minori che, altrimenti, sarebbero considerati come non bisognosi di protezione internazionale, compresa la protezione sussidiaria. Sono state riscontrate violazioni dell'articolo 8 in casi riguardanti minori, poiché la separazione forzata da parenti stretti può avere un forte impatto sul loro equilibrio e sulla loro identità scolastica, sociale ed emotiva.⁴³⁵

9.2. Accertamento dell'età⁴³⁶

Punti salienti

- Le procedure di accertamento dell'età devono tener conto dei diritti del minore.
- L'accertamento dell'età si riferisce alle procedure attraverso cui le autorità cercano di determinare l'età legale di un migrante per individuare le procedure e le norme da seguire in materia di immigrazione.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva sulle procedure d'asilo consente agli Stati membri di effettuare visite mediche, purché siano eseguite "nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti nel settore medico qualificati". Tale disposizione prevede altresì che il minore sia informato, in una lingua che capisce, della possibilità che la sua età possa essere determinata attraverso una visita medica e che il minore acconsenta allo svolgimento della visita medica. Il

434 Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006), allegato VII, paragrafo 6.

435 Corte EDU, sentenza 21 dicembre 2001, *Sen c. Paesi Bassi* (n. 31465/96) (consultabile in francese); Corte EDU, sentenza 1° dicembre 2005, *Tuquabo-Tekle e altri c. Paesi Bassi* (n. 60665/00).

436 Cfr. anche FRA e Corte EDU (2014), sezione 9.1.2.

rifiuto di sottoporsi alla visita medica finalizzata all'accertamento dell'età non è un motivo sufficiente per respingere la domanda di protezione internazionale.

La natura e l'ambito di applicazione dei metodi di accertamento dell'età utilizzati nell'UE variano di Paese in Paese.⁴³⁷ Nel Regno Unito, per esempio, la magistratura ha rivisto le procedure nazionali sull'accertamento dell'età e, nel caso *Merton*, ha definito i requisiti procedurali minimi per l'accertamento dell'età quando una persona dichiara di essere un minore senza accompagnamento.⁴³⁸ Tra i requisiti si annoverano il diritto del richiedente asilo di essere informato in merito ai motivi del rigetto o alle obiezioni della persona incaricata di condurre il colloquio.⁴³⁹ I giudizi nazionali hanno inoltre menzionato la necessità di applicare il beneficio del dubbio nei casi di accertamento dell'età, benché tale posizione sia stata interpretata da alcuni giudici nazionali come una mera valutazione "indulgente" delle prove anziché un principio formale di "beneficio del dubbio".⁴⁴⁰

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, non vi sono disposizioni specifiche o una giurisprudenza della Corte EDU sui diritti dei minori nell'ambito delle procedure di accertamento dell'età. Tuttavia, il ricorso a prassi particolarmente invasive in tal senso potrebbe sollevare un problema ai sensi degli articoli 3 o 8 della CEDU. L'articolo 3 è stato interpretato in modo da comprendere un'ampia gamma di scenari che potrebbero essere considerati disumani o degradanti, compresi gli esami fisici invasivi sui minori.⁴⁴¹ Ai sensi dell'articolo 8, applicato al contesto dell'immigrazione, le autorità potrebbero legittimamente interferire con il diritto di un minore alla vita privata e condurre accertamenti dell'età, se l'ingerenza è prevista dalla legge e necessaria per tutelare uno degli scopi legittimi di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU.

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 8 della CRC obbliga gli Stati a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità. Ciò implica l'obbligo

437 Per una panoramica dei vari metodi applicati in ciascun paese, cfr. le seguenti linee guida "European Asylum Support Office Guidelines on Age Assessment Practice in Europe", Lussemburgo, 2014. Cfr. anche FRA (2010), pagg. 53-55.

438 Regno Unito, Corte d'Appello, sentenza 14 luglio 2003, *R (su istanza di B) c. The Mayor and Burgesses of the London Borough of Merton* [2003], EWHC, 1689.

439 Cfr. anche FRA (2010), pagg. 61-66.

440 Regno Unito, Corte d'Appello, sentenza 20 dicembre 2011, *R (su istanza di CJ) c. Cardiff County Council* [2011] EWCA Civ 1590, riconfermata in Regno Unito, Upper Tribunal, sentenza 26 marzo 2013, *R (su istanza di MK) c. Wolverhampton City Council* [2013] UKUT 00177 (IAC).

441 Corte EDU, sentenza 1 febbraio 2011, *Yazgül Yilmaz c. Turchia* (n. 36369/06) (consultabile in francese).

di assistere il fanciullo nel ristabilire la sua identità, anche confermando l'età del bambino. Le procedure di accertamento dell'età, tuttavia, dovrebbero rappresentare l'ultima risorsa.

In ogni caso, le procedure nazionali di accertamento dell'età dovrebbero essere guidate dal principio dell'interesse superiore del minore. Il comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia sostiene che l'accertamento dell'età dovrebbe tener conto dell'aspetto fisico del fanciullo e della sua maturità psicologica. La visita medica deve essere eseguita con metodi scientifici, in piena sicurezza, con modalità giuste e rispettose del bambino e del suo sesso, e, evitando il rischio di violazione dell'integrità fisica del minore e osservando il debito rispetto della dignità umana.⁴⁴²

9.3. Ricongiungimento familiare e minori separati⁴⁴³

Punti salienti

- Le disposizioni a livello europeo intervengono prevalentemente sul ricongiungimento sicuro dei minori con i genitori, nel paese ospitante o nel paese d'origine.
- Nel determinare quali familiari debbano essere ricongiunti al nucleo familiare sarà data priorità ai genitori del minore e/o ai principali responsabili della sua assistenza.
- I casi di ricongiungimento familiare devono essere ispirati al principio dell'interesse superiore del minore.

Nell'ambito del diritto dell'UE, lo strumento fondamentale è la direttiva sul ricongiungimento familiare, che impone agli Stati membri l'obbligo di autorizzare l'ingresso e il soggiorno dei genitori del minore non accompagnato che siano cittadini di paesi terzi, nelle situazioni in cui il ricongiungimento con i genitori all'estero non rappresenti l'interesse superiore del minore. In assenza di un genitore, gli Stati membri possono autorizzare l'ingresso e il soggiorno del tutore legale

442 Commento generale n. 6 (2005) "Trattamento dei bambini separati dalle proprie famiglie e non accompagnati, fuori dal loro paese d'origine", (V)(a)(31)(A).

443 Cfr. anche FRA e Corte EDU (2014), sezione 5.3 sul ricongiungimento familiare.

del minore o di altro familiare.⁴⁴⁴ La definizione e i diritti correlati alla "famiglia" sono pertanto più generosi nei confronti dei minori non accompagnati rispetto alla maggior parte delle altre categorie di figli di migranti.

Quanto ai minori richiedenti asilo, la direttiva qualifiche sottolinea la necessità di provvedere, per quanto possibile, affinché i minori non accompagnati siano alloggiati presso familiari adulti nello Stato ospitante, che i fratelli siano alloggiati assieme e che i familiari assenti siano rintracciati quanto prima, effettuando le operazioni in sicurezza e in via confidenziale (articolo 31). La direttiva sulle condizioni di accoglienza contiene disposizioni simili per i minori non accompagnati che non hanno ancora acquisito lo status di rifugiato (articolo 24).

La direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (direttiva sulla protezione temporanea), cerca anche di accelerare il ricongiungimento dei familiari (compresi i minori) che sono stati separati a causa di circostanze connesse all'afflusso massiccio dal loro paese d'origine (articolo 15).⁴⁴⁵ Questa direttiva, tuttavia, non è stata ancora resa effettiva; perché possa essere "attivata", è necessaria una decisione del Consiglio e questa decisione deve ancora essere adottata.

L'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rivista) stabilisce altresì che gli Stati membri inizino a rintracciare i familiari del minore non accompagnato, se necessario anche con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti, quanto prima, non appena sia manifestata la volontà di chiedere la protezione nazionale, sempre tutelando l'interesse superiore del minore. Nei casi in cui sussistano rischi per la vita o l'integrità del minore o dei suoi parenti stretti, in particolare se questi sono rimasti nel paese di origine, la raccolta, il trattamento e la diffusione delle informazioni relative a queste persone sono effettuate in via confidenziale, in modo da non mettere in pericolo la loro sicurezza. Inoltre, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, della direttiva qualifiche (rifusa), il riconoscimento della protezione

444 Articolo 10, paragrafo 3, lettere a) e b) rispettivamente.

445 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001).

internazionale per il minore non deve interferire con l'inizio o il proseguimento delle operazioni di rintracciamento.

In aggiunta a ciò, il regolamento di Dublino stabilisce che, se un minore non accompagnato ha uno o più parenti presenti in un altro Stato membro che possono occuparsi di lui/lei, gli Stati membri provvedono, ove possibile, al ricongiungimento del minore con tali parenti, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore (articolo 8). Il regolamento contiene altresì l'obbligo per gli Stati membri di rintracciare i parenti che si trovino nel territorio degli Stati membri, sempre tutelando l'interesse superiore del minore (articolo 6). Inoltre, la direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce la necessità di iniziare a rintracciare i familiari del minore, se necessario con l'assistenza di organizzazioni internazionali o altre organizzazioni competenti (articolo 24). Quest'ultima forma di assistenza è contemplata anche dal regolamento di Dublino (articolo 6).

Il principio dell'interesse superiore del minore deve sempre essere applicato al momento di adottare una decisione sul ricongiungimento familiare. Per esempio, i genitori devono poter dimostrare di essere in grado di esercitare i propri doveri genitoriali nei confronti del minore. I giudici nazionali riterranno illegittimo il rimpatrio di un minore nel suo Paese d'origine se le autorità non avranno accertato che in quel paese siano stati adottati provvedimenti adeguati per accogliere e assistere il minore (direttiva rimpatri, articolo 10, paragrafo 2).

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 8 della CEDU non conferisce ai genitori migranti e ai loro figli il diritto assoluto di scegliere dove vivere. Le autorità nazionali possono infatti legittimamente rimpatriare o rifiutare l'ingresso ai familiari, purché non vi siano ostacoli insormontabili alla costruzione della vita familiare altrove.⁴⁴⁶ Tali decisioni devono sempre rappresentare una risposta proporzionata a questioni generali di ordine pubblico, compreso il desiderio di rimpatriare o impedire l'ingresso di un genitore che è stato coinvolto in attività criminali.

⁴⁴⁶ Corte EDU, sentenza 12 giugno 2012, *Bajsultanov c. Austria* (n. 54131/10); Corte EDU, sentenza 5 aprile 2005, *Latifa Benamar e altri c. Paesi Bassi, decisione di inammissibilità* (n. 43786/04).

Esempio: nel caso *Şen c. Paesi Bassi* la Corte EDU ha confermato che, nel tracciare uno spartiacque tra i diritti del minore/della famiglia e i generali interessi di ordine pubblico, occorre tenere in considerazione tre fattori: l'età dei minori; la loro situazione nel paese d'origine; e il grado di effettiva dipendenza dai genitori.

Esempio: il caso *Jeunesse c. Paesi Bassi*⁴⁴⁷ riguarda il rifiuto delle autorità olandesi di consentire a una donna del Suriname sposata a un cittadino olandese, con il quale aveva avuto tre figli, di soggiornare nei Paesi Bassi in virtù dei suoi vincoli familiari in questo paese. La Corte EDU ha ritenuto che le autorità interne non avessero prestato sufficiente attenzione alle conseguenze che avrebbe avuto per i figli della ricorrente e per i loro interessi superiori la decisione di negare alla loro madre il permesso di soggiorno. La Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della CEDU in ragione del fatto che non era stato raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi personali della ricorrente e della sua famiglia di mantenere la vita familiare nei Paesi Bassi e gli interessi di ordine pubblico del governo di controllare l'immigrazione.

Nell'ambito del diritto internazionale, un minore ha il diritto di non essere separato dalla sua famiglia a meno che questa separazione non sia considerata necessaria nell'interesse preminente del fanciullo (articolo 9, paragrafo 1, della CRC). L'articolo 10 della CRC stabilisce che un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a spostarsi da un paese all'altro per intrattenere contatti regolari con entrambi i genitori, o per ricongiungersi a loro, nel rispetto della legislazione nazionale in materia di immigrazione. L'interesse superiore del fanciullo, sancito dall'articolo 3 della CRC, deve essere alla base di tutte le decisioni concernenti il ricongiungimento familiare con un minore o un minore non accompagnato.⁴⁴⁸

447 Corte EDU, sentenza 3 ottobre 2014, *Jeunesse c. Paesi Bassi* [GC] (n. 12738/10).

448 Secondo l'UNICEF, in relazione alle richieste di ricongiungere il fanciullo alla sua famiglia nel paese ospitante, i giudici nazionali devono altresì garantire che i genitori non stiano sfruttando la situazione per ottenere un permesso di soggiorno in quel paese. Cfr. UNICEF, *Judicial implementation of Art. 3 of the CRC in Europe* (Attuazione giudiziaria dell'articolo 3 della CRC in Europa), pag. 104. Cfr. anche Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), *Guidelines on Determining the Best Interests of the Child*, maggio 2008.

9.4. Trattenimento

Punti salienti

- La legislazione europea ammette il trattenimento di minori in un contesto migratorio solo come misura estrema.
- Le autorità nazionali sono tenute a fornire ai minori un alloggio alternativo adeguato.

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 11 della direttiva sulle condizioni di accoglienza (rivista) stabilisce che i minori possono essere trattenuti solo come ultima risorsa e solo dopo ci sia stato accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace. A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed deve essere fatto il possibile perché i minori trattenuti siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei. I minori trattenuti devono poter avere la possibilità di svolgere attività di svago, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età. Secondo il medesimo articolo, anche i minori non accompagnati sono trattenuti soltanto in circostanze eccezionali ed vengono prese tutte le misure necessarie siano rilasciati il più rapidamente possibile. I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari, ma deve essergli fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età. Deve essere garantita loro una sistemazione separata dagli adulti.

L'articolo 17 della direttiva rimpatri prevede il trattenimento di minori e famiglie la cui domanda di asilo sia stata respinta, a determinate condizioni. Nel caso dei minori non accompagnati, tuttavia, la direttiva stabilisce che siano sistemati in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età. Non esiste finora un filone giurisprudenziale della GCUE che riguardi nello specifico il trattenimento di minori.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, il trattenimento di migranti minorenni è stato esaminato alla luce degli articoli 3 e 5 della CEDU.

Esempio: il caso *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio*⁴⁴⁹ riguarda un minore non accompagnato sottoposto a una misura di trattenimento. Una bambina di cinque anni è stata trattenuta in un centro di transito per adulti per due mesi, senza adeguato supporto. La bambina, sprovvista dei necessari documenti di viaggio, proveniva dalla Repubblica democratica del Congo e cercava di ricongiungersi alla madre, cui era stato riconosciuto il diritto di asilo in Canada. La bambina era stata successivamente rimpatriata nella Repubblica democratica del Congo, nonostante non vi fossero in quel paese familiari che potessero occuparsi di lei. La Corte EDU ha stabilito che, non essendoci stato alcun rischio che la bambina cercasse di sottrarsi alla sorveglianza delle autorità belghe, il suo trattenimento in un centro chiuso per adulti è stato superfluo. La Corte EDU ha altresì osservato che avrebbero potuto essere intraprese altre misure (il suo inserimento in un centro specializzato o l'affido a una famiglia) più adatte a garantire l'interesse superiore della fanciulla sancito dall'articolo 3 della CRC. La Corte EDU ha riscontrato una violazione degli articoli 3, 5 e 8 della CEDU.

Altri casi hanno messo in rilievo l'illegittimità del trattenimento, anche quando il minore in questione era accompagnato da un genitore.

Esempio: nel caso *Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio*,⁴⁵⁰ la Corte EDU ha stabilito che il trattenimento protratto nell'arco di più mesi in un centro di transito chiuso di una madre e dei suoi quattro figli, di età compresa tra sette mesi e sette anni, costituiva una violazione dell'articolo 3 della CEDU. Nel raggiungere tali conclusioni, la Corte ha attirato l'attenzione sul fatto che il centro era "inadeguato per ospitare minori", con gravi conseguenze per la loro salute psichica.

Esempio: il caso *Popov c. Francia*,⁴⁵¹ riguardante il trattenimento amministrativo di una famiglia per due settimane in attesa della loro espulsione in Kazakistan, conferma questa sentenza. La Corte EDU ha infatti riscontrato una violazione dell'articolo 3 della Corte EDU per il fatto che le autorità francesi non avevano soppesato le inevitabili conseguenze negative sui

449 Corte EDU, sentenza 12 ottobre 2006, *Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio* (n. 13178/03).

450 Corte EDU, sentenza 19 gennaio 2010, *Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio* (n. 41442/07) (consultabile in francese).

451 Corte EDU, sentenza 19 gennaio 2012, *Popov c. Francia* (nn. 39472/07 e 39474/07).

due bambini (di cinque mesi e tre anni) del trattenimento in un centro di detenzione in condizioni considerate "inadatte alla presenza di minori".⁴⁵² Ha altresì riscontrato una violazione dell'articolo 5 e dell'articolo 8 con riferimento all'intera famiglia e una violazione dell'articolo 37 della CRC, che stabilisce che "ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età".⁴⁵³

Esempio: analogamente, nel caso *Kanagaratnam c. Belgio*,⁴⁵⁴ il trattenimento di una madre richiedente asilo e dei suoi tre figli in un centro di detenzione per stranieri irregolari per quattro mesi equivale a una violazione degli articoli 3 e 5 della CEDU. Nonostante il fatto che i bambini fossero accompagnati dalla madre, la Corte ha ritenuto che, trattenendoli in un centro di detenzione, le autorità belghe li avessero esposti a sentimenti di angoscia e di inferiorità e si fossero assunte il rischio, in modo pienamente consapevole, di compromettere il loro sviluppo.⁴⁵⁵

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 9, paragrafo 4, della CRC stabilisce che, in caso di trattenimento di un minore, le autorità statali sono tenute a fornire ai genitori del minore informazioni riguardanti il luogo dove si trovano.⁴⁵⁶

452 *Ibid.*, punto 95.

453 *Ibid.*, punto 90.

454 Corte EDU, sentenza 13 dicembre 2011, *Kanagaratnam c. Belgio* (n. 15297/09) (consultabile in francese).

455 Il comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), nella sua 19a relazione generale, ha descritto le salvaguardie per i migranti irregolari privati della loro libertà e le ulteriori tutele previste per i minori. Cfr. anche *20 years of combating torture, 19th General Report of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)*, 1° agosto 2008–31 luglio 2009.

456 Sulle tutele internazionali per i minori in situazione di trattenimento cfr. *Rapporto del relatore speciale sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, disumani e degradanti*, 5 marzo 2015, A/HRC/28/68.

9.5. Espulsione⁴⁵⁷

Punti salienti

- La vulnerabilità dei figli dei migranti all'espulsione è intrinsecamente legata allo status di residenza dei loro genitori nel paese ospitante.
- Il principio dell'interesse superiore dovrebbe orientare tutte le decisioni relative all'espulsione dei migranti minorenni e delle loro famiglie/dei responsabili della loro assistenza.
- Il diritto dell'UE contempla situazioni in cui i migranti minorenni possono rimanere in un paese ospitante nonostante lo status giuridico dei loro genitori, in particolare allo scopo di terminare gli studi o qualora la costruzione di una vita familiare altrove fosse difficile.

Nell'ambito del diritto dell'UE, come per altre sfere della legislazione dell'UE in materia di migrazione, le norme che disciplinano l'espulsione dei minori variano a seconda della loro cittadinanza, della cittadinanza dei loro genitori e del contesto del loro trasferimento. Una volta che un minore ottiene l'autorizzazione ad accedere a uno Stato membro in virtù della legislazione sulla libera circolazione nell'UE, vi sono buone probabilità che possa rimanere in quel Paese, anche se il cittadino dell'UE con cui si era trasferito originariamente non ha più diritto a soggiornare o decide di andarsene.

In particolare, ai sensi della direttiva sulla libera circolazione, i figli e altri familiari possono rimanere nel paese ospitante dopo il decesso del cittadino dell'Unione con cui si erano inizialmente trasferiti (articolo 12, paragrafo 2), purché abbiano soggiornato nello Stato ospitante per almeno un anno prima del decesso del genitore. Analogamente, possono rimanere nel paese ospitante, in linea di principio, anche dopo la partenza del genitore. In entrambi i casi, tuttavia, se il figlio o familiare è cittadino di un paese terzo, il diritto a soggiornare in questo Paese è subordinato alla loro capacità di dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a mantenersi. Devono anche possedere un'assicurazione malattia (articolo 7).

⁴⁵⁷ Detta anche rimpatrio, allontanamento o estradizione, a seconda del contesto legale. Ai fini del presente capitolo, il termine espulsione sarà usato per indicare l'allontanamento illecito di uno straniero o di un altro soggetto da uno Stato. Cfr. anche FRA e Corte EDU (2014), sezione 5.4 sul ricongiungimento familiare – protezione dall'espulsione.

Le norme sono ancora più permissive nel caso di figli iscritti presso strutture scolastiche nel Paese ospitante. In questi casi i minori e i genitori o tutori che ne hanno l'effettivo affidamento sono autorizzati a rimanere nel Paese ospitante dopo la partenza del cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso, indipendentemente dalla cittadinanza del minore (articolo 12, paragrafo 3). Se originariamente si è ritenuto che questo ulteriore diritto correlato al percorso scolastico si applicasse soltanto ai figli di famiglie con risorse sufficienti a mantenersi,⁴⁵⁸ successivamente la giurisprudenza ha confermato che esso si estende anche ai figli che beneficiano di un supporto di previdenza sociale per potersi dedicare agli studi.⁴⁵⁹

Inoltre, hanno diritto a rimanere nel Paese ospitante anche i familiari e, in particolare, il genitore non avente la cittadinanza di uno Stato membro e divorziato dal coniuge cittadino dell'UE, se ha ottenuto l'affidamento dei figli o beneficia del diritto di visita ai figli se le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel Paese ospitante (articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e d)).

La Corte si è fondata direttamente sullo status di cittadino dell'Unione di cui all'articolo 20 del TFUE per accordare ai genitori di un minore che siano cittadini di un Paese terzo il permesso di lavorare e soggiornare nello Stato membro dell'UE di cittadinanza del minore. In questo modo il minore può godere dei diritti correlati al suo status di cittadino dell'UE, se in caso contrario il minore sarebbe costretto a lasciare l'UE per accompagnare i genitori.⁴⁶⁰ La giurisprudenza della CGUE indica, tuttavia, che "la mera circostanza che possa apparire auspicabile al cittadino di uno Stato membro, per ragioni economiche o per mantenere l'unità familiare nel territorio dell'Unione, che i suoi familiari, che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro, possano soggiornare con lui nel territorio dell'Unione, non basta di per sé a far ritenere che il cittadino dell'Unione sia costretto ad abbandonare il territorio dell'Unione qualora un tale diritto non gli venga concesso".⁴⁶¹

458 CGUE, sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, *Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department*.

459 CGUE, sentenza 23 febbraio 2010, causa C-480/08, *Maria Teixeira c. London Borough of Lambeth e Secretary of State for the Home Department*; CGUE, sentenza 23 febbraio 2010 [GS], causa C-310/08, *London Borough of Harrow c. Nimco Hassan Ibrahim e Secretary of State for the Home Department*. L'istruzione dei figli dei migranti è esaminata anche al paragrafo 8.2.

460 CGUE, sentenza 8 marzo 2011, causa C-34/09, *Gerardo Ruiz Zambrano c. Office National de l'Emploi (ONEm)*.

461 CGUE, sentenza 15 novembre 2011, causa C-256/11, *Murat Dereci e altri c. Bundesministerium für Inneres*, punto 68. Cfr. anche la sentenza della Corte 8 novembre 2012, causa C-40/11, *Yoshikazu Iida c. Stadt Ulm*. Cfr. anche FRA e Corte EDU (2014), pag. 125-127.

La direttiva sulla libera circolazione stabilisce esplicitamente che qualsiasi misura di allontanamento di minori adottata in circostanze eccezionali dovrebbe essere conforme alla CRC (considerando 24). Inoltre, l'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), ribadisce il divieto di allontanamento nei confronti di un minore, salvo quando sia necessario nell'interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla CRC.

Per quanto riguarda i minori richiedenti asilo la cui domanda sia stata respinta, la direttiva rimpatri specifica che le decisioni riguardanti il rimpatrio dei minori non accompagnati devono essere adottate tenendo conto dell'interesse superiore del minore (articolo 10). Oltretutto, prima di allontanare un minore non accompagnato dal territorio di uno Stato membro, le autorità di tale Stato membro si accertano che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio (articolo 10, paragrafo 2).

Quando i minori richiedenti asilo sono trasferiti in un altro Stato membro ai fini della valutazione della domanda di asilo, il regolamento di Dublino stabilisce che l'interesse superiore del minore deve orientare l'attuazione di tali decisioni (articolo 6). Il regolamento fornisce anche un elenco di fattori per assistere le autorità nell'individuazione dell'interesse superiore del minore, tra cui le possibilità di ricongiungimento familiare; il benessere e lo sviluppo sociale del minore; le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani; l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità.

Esempio: nella causa *The Queen, su istanza di MA e altri c. Secretary of State for the Home Department*,⁴⁶² la CGUE doveva stabilire quale Stato fosse competente nel caso di un minore non accompagnato che aveva presentato più domande di asilo in vari Stati membri dell'UE e che non aveva alcun familiare presente in altri Stati membri dell'UE. La CGUE ha chiarito che, in mancanza di un familiare che si trovi legalmente in uno Stato membro, è competente a esaminare la domanda lo Stato membro nel quale si trova il minore. Così facendo, la CGUE si è richiamata all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in base al quale, in tutti gli atti relativi ai minori, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

⁴⁶² CGUE, sentenza 6 giugno 2013, causa C-648/11, *The Queen, su istanza di MA e altri c. Secretary of State for the Home Department*.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, in linea di principio gli Stati sono autorizzati a interferire con il diritto al rispetto della vita familiare di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della CEDU.

Esempio: il caso *Gül c. Svizzera*⁴⁶³ riguarda un ricorrente che viveva in Svizzera con la moglie e la figlia e al quale, insieme ai suoi familiari, erano stati concessi diritti di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente desiderava richiamare in Svizzera il figlio minore, che era rimasto in Turchia, ma le autorità svizzere avevano respinto la domanda, perché non godeva dei mezzi sufficienti per sostenere la sua famiglia. La Corte EDU ha sostenuto che, lasciando la Turchia, il ricorrente si era intenzionalmente separato dal figlio. I recenti viaggi in Turchia del richiedente dimostrano che i motivi inizialmente considerati per la richiesta di asilo politico in Svizzera erano venuti meno. Non sussistevano più ostacoli che impedivano alla famiglia di stabilirsi nel Paese d'origine, dove il figlio minore aveva sempre vissuto. Pur riconoscendo le gravi difficoltà in cui la famiglia versava dal punto di vista umanitario, la Corte non ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

Esempio: nel caso *Üner c. Paesi Bassi*⁴⁶⁴ è stata ribadita la necessità di tenere in considerazione l'impatto che l'espulsione avrebbe sui bambini membri di una famiglia al momento di stabilire se l'espulsione rappresenta una risposta proporzionata. Si deve pertanto considerare: "il miglior interesse dei minori eventualmente coinvolti (in particolare la loro difficoltà a integrarsi nel Paese verso cui il genitore è espulso) e la solidità dei legami sociali, culturali e familiari coltivati dall'individuo nel paese di residenza e in quello di destinazione".

Esempio: il caso *Tarakhel c. Svizzera*⁴⁶⁵ riguarda il rifiuto delle autorità svizzere di esaminare la domanda di asilo di una coppia afgana e dei loro sei figli, e la decisione di rinviarli in Italia. La Corte EDU ha accertato che, alla luce della situazione attuale del sistema di accoglienza in Italia, e in assenza di dettagliate e affidabili informazioni riguardo alla specifica struttura di destinazione, le autorità svizzere non possedevano sufficienti garanzie che, se i ricorrenti fossero stati rinviati in Italia, sarebbero stati accolti in

463 Corte EDU, sentenza 19 febbraio 1996, *Gül c. Svizzera* (n. 23218/94).

464 Corte EDU, sentenza 18 ottobre 2006, *Üner c. Paesi Bassi*, (n. 46410/99), punti 57-58. Cfr. anche Corte EDU, sentenza 2 agosto 2001, *Boultif c. Svizzera* (n. 54273/00).

465 Corte EDU, sentenza 4 novembre 2014, *Tarakhel c. Svizzera* [GC] (n. 29217/12).

condizioni adeguate rispetto all'età dei minori. La Corte EDU ha pertanto dichiarato che, se le autorità svizzere avessero rinviato i ricorrenti in Italia in virtù del regolamento di Dublino II, senza prima aver ottenuto dalle autorità italiane garanzie individuali sull'adeguatezza delle condizioni di accoglienza rispetto all'età dei minori e sul mantenimento dell'unità familiare, esse sarebbero incorse in una violazione dell' articolo 3 della CEDU.

Nell'ambito del diritto internazionale, in caso di detenzione, imprigionamento, esilio, espulsione o morte di uno o entrambi i genitori, o del fanciullo, uno Stato fornisce dietro richiesta ai genitori, o al fanciullo, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo (articolo 9, paragrafo 4, della CRC).

9.6. Accesso alla giustizia⁴⁶⁶

Punto saliente

- I figli dei migranti hanno diritto a un rimedio efficace.

Nell'ambito del diritto dell'UE, i diritti dei minori di accedere alla giustizia in un contesto migratorio sono sanciti da una serie di strumenti diversi. In primo luogo, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale è stabilito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. È compreso in questo articolo il diritto di un individuo a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, con la facoltà di ogni individuo di farsi consigliare, difendere e rappresentare in maniera adeguata (articolo 48). Per i figli dei migranti, tali garanzie sono rafforzate da una serie di disposizioni legislative secondarie. In particolare, il regolamento di Dublino impone agli Stati membri l'obbligo di garantire che un minore non accompagnato sia rappresentato da qualcuno che possieda le necessarie qualifiche e che abbia accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del minore (articolo 6). Disposizioni analoghe sono contenute nella direttiva qualifiche (articolo 31) e nella direttiva sulle procedure d'asilo (articolo 25). Il diritto dei minori

466 Cfr. anche FRA e Corte EDU (2014), sezione 4.5 sulla consulenza legale nei casi di asilo e sulle procedure di rimpatrio.

alla rappresentanza legale è altresì rafforzato dal diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime e a specifici servizi di assistenza riservati, di cui all'articolo 8 della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva sui diritti delle vittime).⁴⁶⁷

Tuttavia, i diritti associati all'accesso alla giustizia non sono privi di limiti e possono essere subordinati a determinate condizioni correlate all'età. Per esempio, la direttiva sulle procedure d'asilo consente agli Stati membri di "astenersi dal nominare un rappresentante [legale], se il minore non accompagnato raggiungerà presumibilmente l'età di 18 anni prima che sia presa una decisione in primo grado" (articolo 25, paragrafo 2).

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU si è espressa sull'applicabilità dell'articolo 6 (diritto a un equo processo) della CEDU nei casi concernenti decisioni sull'ingresso, il soggiorno e l'espulsione di stranieri⁴⁶⁸. Tuttavia, in determinate circostanze è possibile invocare l'articolo 13 della CEDU (diritto a un ricorso efficace).

Esempio: il caso *Rahimi c. Grecia*⁴⁶⁹ riguarda le condizioni in cui un migrante minorenni proveniente dall'Afghanistan, che era arrivato in Grecia illegalmente, era stato costretto a vivere in un centro di trattenimento, dal quale successivamente era stato allontanato in vista dell'espulsione. Nel riscontrare una violazione dell'articolo 13 della CEDU, la Corte EDU ha osservato che la brochure informativa fornita al ricorrente non indicava la procedura da seguire per poter presentare ricorso al capo della polizia. Inoltre, la brochure informativa che faceva riferimento ai rimedi disponibili al ricorrente per lamentare le condizioni di detenzione cui era stato sottoposto, non era redatta in una lingua a lui comprensibile. Rifacendosi alle relazioni del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), la Corte EDU ha preso atto dell'assenza in Grecia di un'autorità indipendente deputata all'ispezione delle strutture di detenzione gestite dalle autorità di polizia. Ha altresì osservato che non esiste un'autorità imparziale che possa rendere efficaci i rimedi

467 Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

468 Corte EDU, sentenza 5 ottobre 2000, *Maaouia v. Francia* [GC] (n. 39652/98).

469 Corte EDU, sentenza 5 aprile 2011, *Rahimi c. Grecia* (n. 8687/08) (consultabile in francese).

previsti. Di conseguenza, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 13 della CEDU.

La CSE stabilisce che gli Stati promuovono lo sviluppo legale (oltre che sociale ed economico) della famiglia (articolo 16). Inoltre, in virtù dell'articolo 19, paragrafo 1, gli Stati s'impegnano a mantenere "adeguati servizi gratuiti" e a garantire che i lavoratori migranti e le loro famiglie ricevano informazioni esatte in materia di emigrazione e immigrazione. Un obbligo analogo in materia di "informazioni" (fondamentali per l'accesso dei migranti alla giustizia) è previsto dall'articolo 6 della Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti, benché le più ampie disposizioni sul diritto di accesso ai giudici e alle autorità amministrative (articolo 26) siano riservate esclusivamente ai lavoratori migranti anziché ai loro familiari.⁴⁷⁰

Vale la pena notare, inoltre, che il Consiglio d'Europa ha elaborato orientamenti estremamente esaustivi sulla giustizia a misura di minore, che precisano in che modo tutti i procedimenti giudiziari e amministrativi, compresi i procedimenti in materia di immigrazione, devono essere adattati per rispondere alle esigenze dei minori.⁴⁷¹

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 37 della CRC è particolarmente importante per i migranti minorenni privati di libertà, poiché garantisce a questi soggetti il diritto ad avere rapidamente accesso a un'assistenza giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi a un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, che devono adottare una decisione sollecita in materia.

470 Consiglio d'Europa, *Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti*, STE n. 93, 1977.

471 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2010), *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, 17 novembre 2010.

10

Tutela dei consumatori e protezione dei dati personali



UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
<p>Carta dei diritti fondamentali, articolo 38 TFUE, articolo 169</p> <p>Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE)</p> <p>Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (2005/29/CE)</p> <p>Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE)</p> <p>Direttiva sulla sperimentazione clinica (2001/20/CE)</p> <p>CGUE, C-244/06, <i>Dynamic Medien Vertriebs GmbH c. Avides Media AG</i>, 2008 (vendita di DVD tramite Internet)</p> <p>CGUE, C-36/02, <i>Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn</i>, 2004 (licenza per un gioco)</p> <p>Regolamento 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano</p> <p>Direttiva relativa ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare (2009/39/CE)</p> <p>Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE)</p> <p>Direttiva concernente i prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (87/357/CEE)</p>	<p>Protezione dei minori come consumatori</p>	<p>Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera</p>

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
Direttiva sull'esercizio delle attività televisive senza frontiere (89/552/CEE) Direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE)		
Carta dei diritti fondamentali, articolo 7 (rispetto della vita privata e della vita familiare), articolo 8 (protezione dei dati di carattere personale) e articolo 52 (ambito di applicazione e interpretazione dei diritti e dei principi) TFUE, articolo 16 Direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE)	Minori e tutela dei dati	CEDU, articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) Corte EDU, <i>K.U. c. Finlandia</i> , n. 2872/02, 2008 (pubblicazione di un annuncio su Internet) Corte EDU, <i>Avilkina e altri c. Russia</i> , n. 1585/09, 2013 (divulgazione di dossier medici) Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale

In questo capitolo saranno esaminate la legislazione e la giurisprudenza europee nella sfera della protezione dei consumatori e della tutela dei dati. A livello dell'UE esistono una nutrita legislazione e giurisprudenza, dal momento che il TFUE definisce espressamente la competenza dell'UE in tali ambiti. Il contributo del Consiglio d'Europa in questo ambito è più limitato. A livello dei trattati, vi sono due importanti convenzioni sui mezzi d'informazione e sulla tutela dei dati. La Corte EDU si è inoltre espressa in alcuni casi riguardanti la tutela dei dati personali.

Nei seguenti paragrafi saranno esaminati aspetti specifici della legislazione sui consumatori relativa ai minori ([paragrafo 10.1](#)) e alla tutela dei dati ([paragrafo 10.2](#)). Per ciascuno di questi aspetti si analizzeranno il quadro giuridico generale e la sua applicabilità nel caso dei minori, oltre che le norme specifiche per la tutela dei minori, se del caso.

10.1. Protezione dei minori come consumatori

Punti salienti

- Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea, il miglior interesse dei minori come consumatori e la tutela dei loro diritti prevalgono rispetto ai requisiti di interesse pubblico per il quale è giustificato limitare la libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali.
- I minori come consumatori devono ricevere informazioni pertinenti per poter essere in grado di considerare tutti gli elementi rilevanti e fare una scelta informata.
- Sono inique le prassi commerciali non conformi al principio della diligenza professionale che possono influenzare le decisioni di natura commerciale dei consumatori adulti e non.
- I minori possono essere inseriti in sperimentazioni cliniche soltanto se si prevede che il medicinale somministrato avrà un beneficio diretto, che sia superiore ai rischi.
- La legislazione dell'UE e del Consiglio d'Europa limita l'esposizione dei minori alle attività di commercializzazione, senza tuttavia vietare questa pratica.
- I minori hanno diritto a una tutela specifica, che prevede la protezione da pubblicità e da programmi di televendita che potrebbero causare loro pregiudizi di natura morale o fisica.
- È vietato l'uso della pubblicità commerciale nei programmi per bambini.

10.1.1. Diritti dei consumatori

Nell'ambito del diritto dell'UE i principali pilastri della tutela dei consumatori sono sanciti all'articolo 169, paragrafo 1, del TFUE e all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte di giustizia ha riconosciuto che il miglior interesse del minore prevale sui requisiti di ordine pubblico, giustificando dunque l'esistenza di limitazioni alle libertà del mercato comune.

Esempio: la causa *Dynamic Medien*⁴⁷² riguarda la vendita tramite Internet in Germania di DVD di cartoni animati giapponesi. Nel Regno Unito i cartoni animati erano stati classificati nella categoria "vietati ai minori di 15 anni". L'autorità tedesca competente aveva considerato i cartoni animati non idonei. La questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia era se il divieto in vigore in Germania fosse contrario al principio della libera circolazione. La Corte ha appurato che lo scopo principale della legislazione tedesca era quello di proteggere i minori da informazioni che potessero nuocere al loro benessere. Ha quindi stabilito che la restrizione alla libera circolazione di merci non era sproporzionata nella misura in cui non eccedeva quanto necessario per conseguire l'obiettivo della tutela dei minori perseguito dallo Stato membro in questione.

Esempio: la causa *Omega*⁴⁷³ riguarda la gestione di un "laserdromo" in Germania. Il gioco che si svolgeva nel "laserdromo" prevedeva che si colpissero i sensori fissati sui giubbotti indossati dai giocatori. L'attrezzatura per il gioco era fornita da una società britannica ed era stata commercializzata legalmente, insieme al modello di gioco, nel Regno Unito. Il gioco era stato vietato in Germania perché contrario a valori fondamentali quali la dignità umana. La Corte di giustizia ha appurato che la limitazione imposta dalle autorità tedesche non era contraria al diritto dell'UE, poiché era stata correttamente giustificata da motivi di ordine pubblico.

Il più recente processo di revisione della legislazione dell'UE in materia di consumatori è sfociato nell'adozione della direttiva 2011/83/EU (direttiva sui diritti dei consumatori), che mira ad armonizzare completamente le legislazioni nazionali sui contratti di vendita a distanza e sui contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali, oltre che su altre tipologie di contratti conclusi dai consumatori.⁴⁷⁴ L'intenzione è raggiungere un equilibrio tra un elevato livello di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese. La direttiva, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), non si applica ai contratti per i servizi sociali, compresi

472 CGUE, sentenza 14 febbraio 2008, causa C-244/06, *Dynamic Medien Vertriebs GmbH c. Avides Media AG*.

473 CGUE, sentenza 14 ottobre 2004, causa C-36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*.

474 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64). La direttiva avrebbe dovuto essere stata applicata entro il 13 dicembre 2013.

gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine. I servizi sociali comprendono, tra gli altri, i servizi per i bambini e i giovani, i servizi di assistenza per le famiglie, per i genitori soli e le persone anziane e i servizi per i migranti. La direttiva dedica un'attenzione specifica alle informazioni precontrattuali. Gli "obblighi di informazione" sono fondati sul presupposto che se i consumatori, compresi i minori, riceveranno informazioni adeguate, essi saranno in grado di considerare tutti gli elementi pertinenti e prendere decisioni informate.

10.1.2. Pratiche commerciali illecite nei confronti di minori

Nell'ambito della legislazione dell'UE, la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno⁴⁷⁵ riguarda la totalità delle pratiche commerciali tra imprese e consumatori (sia offline che online, e concernenti sia merci che servizi). La direttiva inserisce i minori nella categoria dei "consumatori vulnerabili" (articolo 5, paragrafo 3). Non sono ammesse decisioni commerciali prese nell'ambito di pratiche commerciali che comportano il ricorso a molestie, coercizione o informazioni ingannevoli, e i consumatori minorenni hanno il diritto di prendere le proprie decisioni liberamente. La direttiva vieta le attività di commercializzazione di prodotti, compresa la pubblicità, che ingenerano confusione con un altro prodotto o con il marchio di un concorrente, e introduce l'obbligo di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie in maniera chiara e comprensibile, e con la tempestività necessaria per consentire ai consumatori di prendere una decisione di natura commerciale (articoli 6 e 7).

10.1.3. Sicurezza del prodotto

Nell'ambito del diritto dell'UE esiste un quadro legislativo esaustivo che garantisce che soltanto i prodotti sicuri e comunque conformi possano essere immessi sul mercato. In particolare, la direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti dedica un'attenzione specifica alla sicurezza dei minori, includendoli nella categoria di consumatori che possono essere particolarmente vulnerabili ai

⁴⁷⁵ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22).

rischi presentati dai prodotti in esame (considerando 8 della direttiva). Pertanto, la sicurezza dei prodotti dev'essere valutata tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti, in particolare delle categorie di consumatori cui sono destinati i prodotti.

La direttiva 87/357/CEE tratta specificamente della sicurezza dei prodotti e riguarda il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.⁴⁷⁶ La direttiva vieta la commercializzazione, l'importazione e la fabbricazione di prodotti che possono essere confusi con prodotti alimentari ma che non sono commestibili. Gli Stati membri devono effettuare controlli per evitare che prodotti di questo genere siano commercializzati. Se uno Stato membro vieta un prodotto in virtù di questa direttiva, deve darne comunicazione alla Commissione e fornire informazioni dettagliate da trasmettere agli altri Stati membri. Il problema della sicurezza dei giocattoli in particolare è affrontato in maniera più esaustiva nel [paragrafo 10.1.6](#).

10.1.4. Sperimentazioni cliniche su minori

Nell'ambito del diritto dell'UE, la direttiva 2001/20/CE⁴⁷⁷ concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative relative all'applicazione della "buona pratica clinica" nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano riconosce i bambini come una fascia di popolazione particolarmente bisognosa di tutela, in grado di dare validamente il proprio consenso informato ad una sperimentazione clinica (considerando 3). I bambini possono partecipare a sperimentazioni cliniche soltanto se la somministrazione del medicinale reca un beneficio diretto superiore ai rischi (considerando 3). Le sperimentazioni cliniche devono tutelare al massimo le persone (articolo 4).

Analogamente, il regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano contiene disposizioni specifiche per i minori appartenenti alla fascia della popolazione vulnerabile (articolo 10, paragrafo 1). Scopo del

476 Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU L 192 dell'11.7.1987, pag. 49).

477 Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).

regolamento è sostituire gradualmente la direttiva 2001/20/CE.⁴⁷⁸ Esso prescrive un'attenta valutazione delle domande di autorizzazione alla sperimentazione clinica effettuata su minori. Il rappresentante legale del minore deve fornire il consenso informato alla sperimentazione clinica, così come il consenso del minore, se questi è in grado di formarsi un'opinione propria (articolo 29, paragrafi 1 e 8). Il regolamento definisce condizioni specifiche per la conduzione di sperimentazioni cliniche sicure sui minori e per l'acquisizione del loro consenso informato (articolo 32). Si tratta cioè di provvedere affinché non siano riconosciuti incentivi o benefici finanziari al soggetto, ad eccezione di un'indennità compensativa per le spese e i mancati guadagni direttamente connessi alla partecipazione alla sperimentazione clinica; affinché la sperimentazione clinica sia finalizzata a studiare trattamenti per una condizione clinica che colpisce solo i minori; e affinché vi siano motivi scientifici per ritenere che la partecipazione alla sperimentazione clinica rechi: al minore interessato un beneficio diretto superiore ai rischi e agli oneri associati; o determinati benefici alla popolazione rappresentata dal minore interessato e che tale sperimentazione clinica comporti solo un rischio e un onere minimi per tale minore rispetto al trattamento standard applicato alla sua condizione. È possibile eseguire la sperimentazione clinica su minori senza prima ottenerne il consenso informato o senza ottenere il consenso dei loro rappresentanti legali esclusivamente in situazioni di emergenza (articolo 35, paragrafo 1).

10.1.5. Cibo destinato a lattanti e bambini piccoli

Nell'ambito del diritto dell'UE, la direttiva 2009/39/CE *relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare*⁴⁷⁹ si sofferma sulla composizione nutrizionale e la sicurezza dei cibi fabbricati specificamente per lattanti e bambini di età inferiore a 12 mesi. Le sue disposizioni riguardano alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini e additivi presenti in alimenti per lattanti e bambini. La direttiva si prefigge lo scopo di garantire la sicurezza dei prodotti e di fornire ai consumatori prodotti adatti e informazioni adeguate. Specifica, tra le altre cose, che un utilizzo nutrizionale particolare risponde a esigenze nutrizionali particolari di alcune categorie di persone, compresi i lattanti e i bambini nella prima infanzia in buona salute (articolo 1, paragrafo 3, lettera c)).

478 Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).

479 Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21).

10.1.6. Sicurezza dei giocattoli

Nell'ambito del diritto dell'UE, la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli⁴⁸⁰ all'articolo 2 definisce i giocattoli "prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni".⁴⁸¹ L'allegato I fornisce un elenco non esaustivo di oggetti che non sono considerati giocattoli, ma che potrebbero ingenerare confusione. L'articolo 2, paragrafo 2, elenca alcuni giocattoli che sono esclusi dal suo raggio d'azione. La direttiva inoltre rafforza i requisiti di salute e sicurezza limitando i quantitativi di talune sostanze chimiche che possono essere contenute nei materiali usati per la fabbricazione dei giocattoli (articolo 10).⁴⁸²

10.1.7. Minori e pubblicità

Nell'ambito del diritto dell'UE, la direttiva 2010/13/UE relativa ai servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)⁴⁸³ ha ampliato l'ambito di applicazione della disciplina legale della direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (direttiva sulla televisione senza frontiere). La direttiva sui servizi di media audiovisivi disciplina la quantità, la qualità e i contenuti delle pratiche di commercializzazione cui possono essere esposti i minori, regolamentando la durata della pubblicità (articoli 20, 24 e 27). Essa vieta l'inserimento di prodotti nei programmi per minori (articolo 11) e autorizza gli Stati membri a vietare l'esibizione del logo di una

480 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 18.6.2009, pag. 170).

481 *Ibid.*, articolo 2, paragrafo 1.

482 La Commissione europea ha altresì stipulato "accordi volontari" con industrie/commercianti di giocattoli per migliorare la sicurezza dei giocattoli. Per ulteriori informazioni cfr. http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/index_en.htm.

483 Direttiva 2010/13/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

sponsorizzazione durante i programmi per bambini (articolo 10, paragrafo 4).⁴⁸⁴ La direttiva sui servizi di media audiovisivi mira a conciliare la tutela dei minori con altri importanti valori democratici, tra cui la libertà di espressione, sostenendo che tale tutela è possibile tramite l'indispensabile coinvolgimento della responsabilità genitoriale (considerando 48 e 59).

L'applicazione effettiva della direttiva sui servizi di media audiovisivi è integrata dalle raccomandazioni del 1998⁴⁸⁵ e del 2006⁴⁸⁶ sulla tutela dei minori e della dignità umana.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera⁴⁸⁷ è stata il primo trattato internazionale a creare un quadro giuridico per la libera circolazione dei programmi televisivi transfrontalieri in Europa. La convenzione tutela nello specifico i minori e i giovani (articolo 7, paragrafo 2), per esempio vietando la trasmissione di materiali pornografici e violenti e di programmi che incitano all'odio razziale. Definisce inoltre norme riguardanti la pubblicità e disciplina l'orario di trasmissione e la durata degli spot pubblicitari.

484 Per una panoramica più generale del funzionamento della direttiva sui servizi di media audiovisivi cfr.: COM(2012)203 final, Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sull'applicazione della direttiva 2010/13/UE "Direttiva sui servizi di media audiovisivi", Bruxelles, 4 maggio 2012, e il relativo documento di lavoro dei servizi della commissione: SWD(2012)125 final, Commission Staff Working Document attached to the First Report from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic And Social Committee And The Committee of the Regions on the Application of Directive 2010/13/EU 'Audiovisual Media Services', Bruxelles, 4 maggio 2012.

485 Raccomandazione del Consiglio 98/560/CE, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998).

486 Raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea (GU L 378 del 27.12.2006).

487 Consiglio d'Europa, [Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera](#), STE n. 132, 5 maggio 1989. Modificata dalle disposizioni del [Protocollo](#), STE n. 171, 1 marzo 2002.

10.2. Minori e protezione dei dati personali

Punti salienti

- Nell'ambito del diritto dell'UE e del Consiglio d'Europa, la protezione dei dati personali è riconosciuta come un diritto fondamentale.
- Il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza (articolo 8 della CEDU) comprende il diritto alla protezione dei dati personali.
- I minori, tra i diritti correlati ai dati personali, godono del diritto di opporsi al trattamento dei dati che li riguardano, salvo in casi di motivi preminenti e legittimi.

10.2.1. Diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'Unione è competente a legiferare in materia di protezione dei dati (articolo 16 del TFUE).⁴⁸⁸ L'articolo 8, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contiene una serie di principi fondamentali in materia di protezione dei dati (trattamento secondo il principio di lealtà, in base al consenso o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge, diritto di accesso e di rettifica), mentre il paragrafo 3 del medesimo articolo stabilisce che il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati sia soggetto al controllo di un'autorità indipendente. Il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'articolo 8 può essere limitato nel rispetto della legge e allo scopo di rispettare i principi di una società democratica quali le libertà e i diritti degli altri (articolo 52 della Carta).⁴⁸⁹

La protezione dei dati personali si è affermata come una delle principali sfere del diritto dell'UE in relazione alla vita privata. Lo strumento principe in questo ambito è la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo

⁴⁸⁸ Per una panoramica generale della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, cfr.: FRA e Consiglio d'Europa (2014).

⁴⁸⁹ CGUE, sentenza 24 novembre 2011, cause riunite C-468/10 e C-469/10, *Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) e Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) c. Administración del Estado*, punto 48; CGUE, sentenza 29 gennaio 2008, causa C-275/06, *Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU*, punto 68.

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (direttiva sulla tutela dei dati).⁴⁹⁰

Poiché il trattamento dei dati avviene in spazi chiusi non aperti al pubblico, i minori e altre persone interessate sono solitamente all'oscuro del fatto che i loro dati sono oggetto di trattamento. Per contrastare la vulnerabilità delle persone interessate, il diritto dell'UE riconosce ai minori (e ad altre persone interessate) specifici diritti individuali tra cui il diritto a essere informati del fatto che i loro dati sono raccolti, il diritto di accesso ai dati conservati e di conoscere i dettagli del trattamento, il diritto di opporsi a un trattamento illecito, il diritto di rettifica, cancellazione e congelamento dei dati.

I responsabili del trattamento devono fornire informazioni adeguate sul trattamento dei dati (articoli 10 e 11 della direttiva sulla protezione dei dati). Se considerata dalla prospettiva dei minori, tale disposizione implica che la lingua e il formato delle informazioni devono essere adattati al livello di maturità e di comprensione dei minori. Come requisito minimo, le informazioni fornite devono menzionare le finalità del trattamento e l'identità e i recapiti del responsabile del trattamento (articolo 10, lettere a) e b), della direttiva sulla protezione dei dati).

La direttiva sulla protezione dei dati prevede che le persone interessate acconsentano al trattamento dei dati, indipendentemente dalla delicatezza dei dati trattati (articoli 7, 8 e 14). Una procedura di consenso a misura di minore implica che si tenga conto delle capacità *in fieri* del bambino e quindi di un suo progressivo coinvolgimento. Il primo passo prevede che il rappresentante legale del minore si consulti con il diretto interessato prima di autorizzare il trattamento; successivamente, il consenso va ottenuto sia dal rappresentante legale che dal minore; infine, il consenso si richiede unicamente al minore quando questi è adolescente.

Le persone interessate hanno diritto di cancellare i dati, compresa la possibilità di eliminare o espungere i dati su richiesta, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali. Quest'ultima possibilità è cresciuta in importanza per i minori, in ragione dell'enorme volume di dati personali riguardanti i minori che circolano e sono disponibili attraverso i media sociali. Benché la Corte di giustizia dell'Unione europea non abbia ancora esaminato casi concernenti i minori, in una recente controversia che ha interessato un ricorrente adulto, questaha

⁴⁹⁰ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (direttiva sulla tutela dei dati) (GU L 281 del 23.11.1995).

dichiarato che il diritto a opporsi si applica in particolare a dati e informazioni che "risultino inadeguati, non siano o non siano più pertinenti, ovvero siano eccessivi in rapporto alle finalità suddette e al tempo trascorso".⁴⁹¹ La Corte ha altresì dichiarato che occorre ricercare un giusto equilibrio tra l'esercizio di tale diritto e altri diritti fondamentali.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha interpretato l'articolo 8 della CEDU come un riconoscimento del diritto alla protezione dei dati personali. La Corte esamina situazioni in cui emerge il problema della protezione dei dati, tra cui l'intercettazione di comunicazioni,⁴⁹² varie forme di sorveglianza,⁴⁹³ e la protezione dalla conservazione dei dati personali da parte di autorità pubbliche.⁴⁹⁴ Inoltre, la Corte EDU ha stabilito che la legislazione nazionale deve introdurre misure adeguate per assicurare la disponibilità di ricorsi giurisdizionali contro violazioni dei diritti di protezione dei dati.

Esempio: nel caso *K. U. c. Finlandia*,⁴⁹⁵ il ricorrente, un minore, aveva denunciato la pubblicazione a suo nome di un annuncio a sfondo sessuale su un sito Internet di incontri. Il provider del servizio Internet si era rifiutato di rivelare l'identità della persona che aveva postato le informazioni, ritenendosi vincolato dagli obblighi di riservatezza previsti dalla legislazione finlandese. Il ricorrente lamentava l'assenza nella legislazione finlandese di strumenti adeguati a consentirgli di tutelarsi contro le azioni commesse da un privato che aveva pubblicato in Internet dati compromettenti che lo riguardavano. La Corte EDU ha stabilito che gli Stati sono soggetti a obblighi positivi, che comprendono tra l'altro l'adozione di misure atte a garantire il rispetto della vita privata, anche nelle relazioni tra individui. Nel caso di specie, ha ritenuto che la tutela concreta ed effettiva del ricorrente richiedeva che fossero prese misure efficaci per identificare e perseguire

491 CGUE, sentenza 13 maggio 2014, causa C-131/12, *Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González* [GS], punto 93.

492 Cfr., per esempio: Corte EDU, sentenza 2 agosto 1984, *Malone c. Regno Unito* (n. 8691/79); Corte EDU, sentenza 3 aprile 2007, *Copland c. Regno Unito* (n. 62617/00).

493 Cfr., per esempio: Corte EDU, sentenza 6 settembre 1978, *Klass e altri c. Germania* (n. 5029/71); Corte EDU, sentenza 2 settembre 2010, *Uzun c. Germania* (n. 35623/05).

494 Cfr., per esempio: Corte EDU, sentenza 26 marzo 1987, *Leander c. Svezia* (n. 9248/81); Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2008, *S. e Marper c. Regno Unito* [GC] (nn. 30562/04 e 30566/04).

495 Corte EDU, sentenza 2 dicembre 2008, *K.U. c. Finlandia* (n. 2872/02). Cfr., più avanti, il capitolo 4.

l'autore del fatto. Non essendo stata tale protezione garantita dallo Stato, la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della CEDU.⁴⁹⁶

Esempio: il caso *Avilkina e altri c. Russia*⁴⁹⁷ riguarda la divulgazione dei dossier medici di una bambina di due anni a un magistrato, in seguito alla richiesta di quest'ultimo di informazioni circa tutti i rifiuti di trasfusioni di sangue opposti dai testimoni di Geova. Pur riconoscendo che gli interessi di un'indagine giudiziaria potrebbero prevalere rispetto agli interessi di un paziente e della comunità in generale a tutelare la riservatezza delle informazioni mediche, la Corte ha tuttavia osservato che la ricorrente non era indagata o imputata in un procedimento penale. Inoltre, gli operatori sanitari che avevano avuto in cura la ricorrente avrebbero potuto richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per effettuare la trasfusione, se avessero temuto che la paziente si trovava in pericolo di vita. In assenza di ragioni pressanti di natura sociale per richiedere la divulgazione di informazioni mediche riservate riguardanti la ricorrente, la Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della CEDU.

Esempio: nel caso *S. e Marper c. Regno Unito*,⁴⁹⁸ le impronte digitali e campioni di DNA prelevati a un ragazzino di undici anni sospettato di tentata rapina sono stati conservati senza limiti di tempo, anche dopo che il ragazzino era stato assolto. Considerata la natura e la quantità delle informazioni personali contenute nei campioni di cellule e profili di DNA, la loro conservazione equivaleva in sé a un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata del ricorrente. I principi fondamentali degli strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa nonché il diritto e la prassi in vigore presso gli altri Stati contraenti richiedono che la conservazione dei dati sia proporzionata allo scopo per il quale essi sono raccolti e limitata nel tempo, in particolare nell'ambito della pubblica sicurezza. La protezione offerta dall'articolo 8 della CEDU sarebbe indebolita in modo inaccettabile qualora si consentisse, nel settore della giustizia penale, l'utilizzo ad ogni costo di moderne tecniche scientifiche e ciò senza operare un attento bilanciamento tra i vantaggi che esse possono offrire e i fondamentali interessi che sono collegati al rispetto della vita privata. A tale proposito, il carattere generale

496 FRA e Consiglio d'Europa (2014), pag. 122.

497 Corte EDU, sentenza 6 giugno 2013, *Avilkina e altri c. Russia* (n. 1585/09).

498 Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2008, *S. e Marper c. Regno Unito* [GC] (nn. 30562/04 e 30566/04).

e indifferenziato con cui opera il meccanismo di conservazione dei dati in Inghilterra e Galles è particolarmente sorprendente, poiché autorizza la conservazione dei dati a tempo indefinito qualunque sia la natura o la gravità del reato di cui una persona di qualsiasi età è sospettata. La conservazione dei dati personali potrebbe essere particolarmente dannosa nel caso di minori, in considerazione della loro situazione specifica e dell'importanza del loro sviluppo e della loro integrazione nella società. In conclusione, la conservazione dei dati personali costituiva un'ingerenza sproporzionata nel diritto del ricorrente al rispetto della vita privata.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale⁴⁹⁹ (convenzione n. 108) si applica a tutti i trattamenti di dati effettuati nel settore sia pubblico che privato e tutela gli individui, inclusi i minori, da abusi che potrebbero essere compiuti nel corso dell'elaborazione dei dati personali. La convenzione n. 108 è corredata di un protocollo addizionale che disciplina l'istituzione di autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati personali verso Paesi terzi.⁵⁰⁰

I principi sanciti nella convenzione n. 108 in relazione al trattamento dei dati personali riguardano l'ottenimento e l'elaborazione automatica dei dati personali in maniera leale e legittima, la loro conservazione per fini determinati e legittimi, e il divieto di utilizzo di questi dati in modo incompatibile con tali fini. I dati personali infine non devono essere conservati per un periodo superiore al necessario. questi principi riguardano altresì la qualità dei dati. In assenza di adeguate garanzie previste dalla legge, è vietato il trattamento di dati "sensibili" tra cui i dati che rivelano l'origine razziale, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, nonché i dati a carattere personale relativi alla salute, alla vita sessuale o a condanne penali. La convenzione sancisce altresì il diritto dell'individuo, compreso il minore, di essere informato riguardo alla conservazione di informazioni che lo riguardano e di chiederne la rettifica, se del caso. Le restrizioni dei diritti stabiliti nella convenzione sono possibili solo quando sono in gioco interessi superiori, quali la sicurezza o la difesa dello Stato.

499 Consiglio d'Europa, [Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale](#), STE n. 108, 28 gennaio 1981.

500 Consiglio d'Europa, [Protocollo addizionale alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati](#), concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri, STE n. 181, 8 novembre 2001.

Nell'ambito del diritto internazionale, il diritto alla protezione dei dati è integrato nel diritto dei minori alla vita privata, che è sancito dall'articolo 16 della CRC. Questo articolo stabilisce che nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Questo diritto deve essere rispettato da tutti, compreso il rappresentante legale del minore.

11

Diritti dei minori nella sfera della giustizia penale e dei procedimenti alternativi (stragiudiziali)

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
<p>Carta dei diritti fondamentali, articolo 47 (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale), articolo 48 (presunzione di innocenza e diritto alla difesa) e articolo 49 (principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene)</p> <p>Direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione (2010/64/UE)</p> <p>Direttiva sul diritto all'informazione (2012/13/UE)</p> <p>Direttiva sull'accesso a un difensore (2013/48/UE)</p>	<p>Garanzie relative a un equo processo</p>	<p>CEDU, articolo 6 (equo processo)</p> <p>Corte EDU, <i>T. c. Regno Unito</i> [GC], n. 24724/94, 1999 (minori in tribunale)</p> <p>Corte EDU, <i>Panovits c. Cipro</i>, n. 4268/04, 2008 (accesso a un difensore)</p>
<p>Carta dei diritti fondamentali, articolo 4 (tortura, trattamenti inumani o degradanti) e articolo 6 (diritto alla libertà)</p>	<p>Trattenimento</p>	<p>CEDU, articolo 3 (tortura, trattamenti inumani o degradanti) e articolo 5 (diritto alla libertà)</p> <p>Corte EDU, <i>Bouamar c. Belgio</i>, n. 9106/80, 1988 (detenzione per fini educativi)</p> <p>Corte EDU, <i>D.G. c. Irlanda</i>, n. 39474/98, 2002 (detenzione per fini educativi)</p> <p>Corte EDU, <i>Nart c. Turchia</i>, n. 20817/04, 2008 (detenzione preventiva).</p> <p>Corte EDU, <i>Güveç c. Turchia</i>, n. 70337/01, 2009 (condizioni di detenzione)</p>

UE	Argomenti trattati	Consiglio d'Europa
<p>Direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE)</p> <p>CGUE, C-105/03, <i>Procedimento penale a carico di Maria Pupino</i> [GC], 2005 (comparsa di testimoni minorenni in tribunale)</p>	<p>Testimoni e vittime minorenni</p>	<p>CEDU, articolo 3 (tortura, trattamenti inumani o degradanti) e articolo 8 (vita privata)</p> <p>Corte EDU, <i>Kovač c. Croazia</i>, n. 503/05, 2007 (testimoni minorenni)</p> <p>Corte EDU, <i>S.N. c. Svezia</i>, n. 34209/96), 2002 (testimoni minorenni)</p> <p>Corte EDU, <i>R.R. e altri c. Ungheria</i>, n. 19400/11, 2012 (esclusione della famiglia dai programmi di protezione delle vittime)</p>

I diritti dei minori nell'ambito di procedimenti di giustizia minorile riguardano i soggetti accusati, perseguiti o condannati per aver commesso reati penali, oltre che i minori che partecipano a procedimenti giudiziari o di natura analoga in qualità di vittime e/o testimoni. La posizione dei minori nell'ambito della giustizia minorile è disciplinata da disposizioni generali in materia di diritti umani, che si applicano indifferentemente agli adulti e ai minori.

Questo capitolo contiene una panoramica delle norme europee riguardanti i minori implicati in procedimenti giudiziari o stragiudiziali. In particolare, esamina le garanzie in materia di equo processo, compresa la partecipazione efficace e l'accesso a un difensore, i diritti dei minori responsabili di reati in stato di detenzione, compresa la detenzione preventiva (garanzie sostanziali e procedurali), le condizioni di detenzione e la tutela da maltrattamenti, oltre che la protezione di testimoni e vittime minorenni. La protezione è particolarmente rilevante nel caso degli strumenti alternativi al procedimento giudiziario, che dovrebbero essere incoraggiati ogniqualvolta questi possano servire al meglio l'interesse superiore del minore.⁵⁰¹ Nel caso dei minori sono valorizzati gli obiettivi di giustizia penale quali l'integrazione sociale, l'istruzione e la prevenzione delle recidive.⁵⁰²

501 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2010), Linee guida per una giustizia a misura di minore, 17 novembre 2010, paragrafo 24.

502 Cfr. anche, Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2008), raccomandazione CM/Rec(2008)11 del comitato dei ministri agli Stati membri sulle norme europee per i rei minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti, 5 novembre 2008, parte I.A.2.

11.1. Garanzie relative a un equo processo

Punti salienti

- Nei procedimenti penali i minori hanno il diritto di essere trattati in maniera giusta e adeguata alla loro età.
- I procedimenti giudiziari dovrebbero essere adattati alle esigenze dei minori, in modo da garantirne una partecipazione efficace.
- I minori hanno il diritto di usufruire di un avvocato fin dalle tappe iniziali del procedimento penale e dal primo interrogatorio di polizia.

In questo paragrafo, oltre a definire brevemente i requisiti generali di un processo equo a livello dell'UE e del Consiglio d'Europa, si vuole prestare particolare attenzione alle garanzie per un processo equo disponibile ai minori.

Il diritto ad un equo processo rappresenta un pilastro fondamentale di una società democratica. I minori sospettati o accusati di aver commesso un reato hanno il diritto ad un equo processo e godono delle medesime garanzie di qualsiasi altra persona che abbia compiuto atti contrari alla legge. Le garanzie per un processo equo si applicano dal primo interrogatorio del minore e sono assicurate nel corso del processo. I minori responsabili di azioni contrarie alla legge, tuttavia, sono particolarmente vulnerabili e, di conseguenza, possono necessitare di ulteriori tutele. Gli organismi dell'UE hanno elaborato criteri specifici per garantire che i bisogni di questi minori siano effettivamente soddisfatti.

Nell'ambito del diritto dell'UE, svariate disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono diritti imprescindibili di accesso alla giustizia, che sono il fondamento delle garanzie per un processo equo per adulti e minori. L'articolo 47 tratta nello specifico del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, definendo obblighi che assumono una particolare rilevanza per i minori, quali il diritto a che una causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, oltre che la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. È altresì contemplato il diritto al patrocinio a spese dello Stato. I principi della legalità e proporzionalità dei reati e delle pene sanciti all'articolo 49 sono parimenti importanti per i minori. Inoltre, alcune direttive dell'UE prevedono specifiche garanzie per un equo processo nei procedimenti

penali: la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione,⁵⁰³ la direttiva sul diritto all'informazione⁵⁰⁴ e la direttiva sull'accesso a un difensore.⁵⁰⁵ Le prime due direttive non contemplano garanzie specifiche per i minori, sebbene la direttiva sul diritto all'informazione contenga disposizioni che disciplinano, più in generale, il caso di persone vulnerabili sospettate o accusate di un reato. Al contrario, le disposizioni che riguardano i minori presenti nella direttiva sull'accesso a un difensore sono esaminate nel [paragrafo 11.2.2](#).

Anche in assenza di disposizioni specifiche relative ai minori, gli Stati membri devono osservare la Carta dei diritti fondamentali dell'UE quando si tratta di applicare le disposizioni delle suddette direttive. Pertanto, principi quali l'interesse superiore del minore, sancito all'articolo 24, devono essere tenuti in debita considerazione qualora un minore sia soggetto a una qualsiasi delle disposizioni delle direttive. Ad oggi, non sono stati portati all'attenzione della Corte di giustizia europea casi che riguardano l'interpretazione dell'articolo 24 della Carta in combinato disposto con una delle summenzionate direttive.⁵⁰⁶

Di particolare rilievo è la proposta della Commissione europea di una direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali,⁵⁰⁷ che garantisce l'obbligatorietà del difensore in tutte le fasi del procedimento penale. Stabilisce altresì che i minori hanno diritto a ottenere informazioni tempestive circa i propri diritti, a godere dell'assistenza dei genitori (o di figure adeguate) e ad essere sottoposti a interrogatorio a porte chiuse. Inoltre, i minori privati di libertà dovrebbero godere del diritto a un'istruzione, un orientamento

503 Direttiva 2010/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

504 Direttiva 2012/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

505 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1)

506 La Corte di giustizia europea si è occupata dell'interpretazione dell'articolo 24 nell'ambito di procedimenti concernenti la sottrazione internazionale di minori (cfr. il [paragrafo 5.4](#)).

507 Commissione europea (2013), Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali (COM(2013) 822 final, Bruxelles, 27.11.2013).

e una formazione professionale adeguati, così come a un'assistenza medica appropriata, e della possibilità di essere detenuti separatamente dagli adulti.⁵⁰⁸

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, le garanzie per un processo equo della CEDU sono esplicitate all'articolo 6, che genera anche la più copiosa giurisprudenza della Corte EDU. L'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU elenca espresamente alcune garanzie per un processo equo: il diritto a che la causa sia esaminata equamente e pubblicamente e a che la sentenza sia resa pubblicamente (a meno che ciò non sia contrario, tra le altre cose, agli interessi dei minori); il diritto a che la causa sia esaminata entro un termine ragionevole; il diritto a che la causa sia esaminata da un tribunale indipendente e imparziale;⁵⁰⁹ il diritto a che la causa sia esaminata da un tribunale costituito per legge. Fondandosi sul concetto di equo processo, la Corte EDU ha elaborato le seguenti garanzie: parità di mezzi e contraddittorio; facoltà di non rispondere; accesso a un difensore; partecipazione efficace; presenza alle udienze; decisioni motivate. Inoltre, ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata (articolo 6, paragrafo 2, della CEDU).

Ogni accusato di un reato gode dei seguenti diritti minimi: il diritto a essere informato, nel più breve tempo possibile e in una lingua a lui comprensibile, dei motivi dell'accusa formulata a suo carico (articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della CEDU); il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa (articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della CEDU); il diritto ad avere l'assistenza di un difensore di sua scelta (articolo 6, paragrafo 3, lettera c), della CEDU); il diritto a esaminare o far esaminare i testimoni (articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU); il diritto a farsi assistere gratuitamente da un interprete (articolo 6, paragrafo 3, lettera e), della CEDU). Tali garanzie si applicano indifferentemente ad adulti e minori. Tuttavia, tra gli aspetti di particolare rilievo per i minori, e che hanno generato una giurisprudenza concernente i minori, si annoverano il diritto a una partecipazione efficace e il diritto di accesso ad un difensore. Pertanto, in questo capitolo ci si soffermerà soprattutto su queste due specifiche garanzie per un processo equo.

508 Cfr. anche il [paragrafo 11.2](#). Di particolare rilievo per la tutela dei minori può essere anche Commissione europea (2013), proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013) 824 final, Bruxelles, 27.11.2013).

509 Corte EDU, sentenza 24 agosto 1993, *Nortier c. Paesi Bassi* (n. 13924/88); Corte EDU, sentenza 2 marzo 2010, *Adamkiewicz c. Polonia* (n. 54729/00).

Particolarmente importanti per i minori indagati/imputati sono le Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore.⁵¹⁰ Pur non essendo giuridicamente vincolanti, esse rappresentano un passo intermedio verso l'obiettivo che i procedimenti giudiziari, inclusi quelli inseriti nel sistema di giustizia penale, tengano conto delle esigenze specifiche dei minori. Partendo dalla giurisprudenza della Corte EDU e da altre norme giuridiche europee e internazionali tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, esse rappresentano un utile strumento per i professionisti alle prese con minori. Ai sensi del capitolo I, paragrafo 1, le linee guida si occupano dei diritti e dei bisogni del minore nei procedimenti giudiziari (penali e non solo) nonché nei sistemi a essi alternativi. Di specifico rilievo per i minori coinvolti in procedimenti penali è il diritto a che le informazioni sulle imputazioni a loro carico siano comunicate sia al minore sia ai genitori in modo tale che essi comprendano l'esatta accusa (capitolo IV.A, punto 1, paragrafo 5); il diritto a essere interrogato in presenza di un avvocato o di uno dei genitori o di un'altra persona di fiducia (capitolo IV.C, paragrafo 30); il diritto a un processo rapido (capitolo IV.D, punto 4) e il diritto a essere ascoltati o interrogati con modalità adeguate allo stato di minore (capitolo IV.D, punto 5).

Nel giugno 2014 l'APCE ha adottato una risoluzione sulla giustizia minorile a misura di bambino, in cui sottolinea la necessità di garantire ai minori responsabili di atti contrari alla legge un trattamento garante dei diritti e adeguato alla loro età.⁵¹¹ L'APCE esorta gli Stati membri ad applicare le norme internazionali in materia di diritti umani nel settore della giustizia minorile, ivi comprese le Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore, e a conformare la legislazione e la prassi nazionali a tali norme. L'APCE raccomanda altresì di ricorrere alla privazione della libertà soltanto come ultima istanza e per un periodo di tempo il più breve possibile, di fissare a 14 anni l'età minima della responsabilità penale, senza ammettere eccezioni in presenza di reati gravi, e di introdurre un sistema di giustizia minorile specializzato, che preveda meccanismi di *diversion* volti a evitare il processo giudiziale, misure non detentive e l'intervento di professionisti qualificati.

Nell'ambito del diritto internazionale, l'articolo 40 della CRC riconosce a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto

510 Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2010), Linee guida per una giustizia a misura di minore, 17 novembre 2010.

511 Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Risoluzione 2010 (2014), "[Child-friendly juvenile justice: from rhetoric to reality](#)" (Giustizia minorile a misura di bambino: dalla retorica alla realtà).

a un trattamento equo e che tenga conto della sua età. L'obiettivo fondamentale della giustizia minorile, secondo il disposto dell'articolo 40 della CRC, consiste nel reinserire i fanciulli nella società, dove possano svolgere un ruolo costruttivo. Il paragrafo 2 del medesimo articolo della CRC riconosce il diritto dei fanciulli a un equo processo e ad alcune garanzie supplementari, tra cui il diritto a godere dell'assistenza dei genitori, il diritto di ricorso e il diritto a che la loro vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

Altri strumenti hanno sviluppato i principi del processo equo e il diritto a un trattamento adeguato all'età sanciti nella CRC, tra cui il ricorso alla privazione della libertà come provvedimento di ultima risorsa e per una durata più breve possibile (cfr. l'articolo 37, lettera b), della CRC). Particolarmente importanti al riguardo sono le regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Pechino),⁵¹² le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile (Linee guida di Riyadh)⁵¹³ e le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (o "Regole dell'Avana").⁵¹⁴ Le regole di Pechino forniscono orientamenti dettagliati sull'attuazione dei requisiti per un processo equo e del trattamento a misura di minore sanciti dall'articolo 40 della CRC, compresi gli obiettivi della giustizia minorile, la tutela della vita privata, le indagini e il procedimento, la custodia preventiva, il giudizio e la relativa decisione, e il trattamento in istituzione e non. Le regole dell'Avana riguardano il trattamento di minori privati della libertà e comprendono norme concernenti la definizione di privazione della libertà, custodia cautelare e detenzione preventiva, condizioni degli istituti di custodia minorile, procedure disciplinari, metodi di screening e uso della forza o della coercizione, meccanismi di denuncia, meccanismi di ispezione e monitoraggio e reinserimento dei minori. Infine, le linee guida di Riyadh forniscono orientamenti dettagliati sulle politiche finalizzate alla prevenzione della delinquenza minorile.

L'UNCRC ha emanato un commento generale (n. 10)⁵¹⁵ sulla giustizia minorile, che offre dettagliati orientamenti su come interpretare e attuare la CRC per quanto

512 ONU, Assemblea generale (1985), regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile, doc. ONU ris. dell'AG n. 4033/19 novembre 1985.

513 ONU, Assemblea generale (1990), linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile, doc. ONU ris. dell'AG 45/112, 14 dicembre 1990.

514 ONU, Assemblea generale (1990), regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà, documento ONU ris. dell'AG 45/113, 14 dicembre 1990.

515 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2007), *Commento generale n. 10 – I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in materia di giustizia minorile*, CRC/C/GC/07, 25 aprile 2007.

riguarda la giustizia minorile. Questo documento esamina i principi fondamentali della giustizia minorile, tra cui il diritto a una partecipazione efficace nell'ambito del diritto a un equo processo (cfr. anche il [paragrafo 11.1.1](#)), l'uso della privazione della libertà come provvedimento di ultima risorsa e per una durata più breve possibile, il ricorso a misure alternative ai procedimenti giudiziari (*diversion*) e la prevenzione della delinquenza minorile, l'introduzione del principio dell'interesse superiore del bambino e del principio della non discriminazione nel sistema di giustizia minorile, e i limiti di età. L'UNCRC raccomanda di fissare a 12 anni l'età minima per la responsabilità penale o di portarla a un'età preferibilmente superiore. Raccomanda altresì di riconoscere a tutti i minori il diritto a essere giudicati in base alle norme della giustizia minorile e proibisce che ragazzi di 16 e 17 anni siano trattati come adulti criminali in caso di reati gravi. Anche altri commenti generali, per esempio concernenti il diritto a essere ascoltati (che è collegato al diritto a una partecipazione efficace ai procedimenti giudiziari) e la protezione da ogni forma di violenza, sono rilevanti per la giustizia minorile.⁵¹⁶

11.1.1. Partecipazione efficace

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE stipula garanzie simili a quelle fornite dall'articolo 6 della CEDU, compreso il diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, il diritto alla rappresentanza legale e il diritto a un ricorso effettivo. La proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali contempla il diritto ad una partecipazione efficace, oltre che il diritto alla rappresentanza legale.⁵¹⁷

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha elaborato, ai sensi dell'articolo 6, specifici obblighi per garantire la partecipazione efficace dei minori nei procedimenti penali. In linea di principio, nel corso del procedimento si dovrebbe tener conto dell'età del minore, del suo livello di maturità e delle sue capacità emotive.⁵¹⁸ Esempi concreti di obblighi in materia di "partecipazione

516 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2009), *Commento generale n. 12 (2009) – Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*, CRC/C/GC/12, 1 luglio 2009; ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2011), *Commento generale n. 13 (2011)*, relativo al diritto del fanciullo alla libertà da tutte le forme di violenza, CRC/C/GC/13, 18 aprile 2011.

517 Commissione europea (2013), *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali* (COM(2013) 822 final, Bruxelles, 27.11.2013).

518 Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1999, *T. c. Regno Unito* [GC] (n. 24724/94), punto 61.

efficace” sono rappresentati dalla presenza del minore alle udienze, dalla sua partecipazione a udienze a porte chiuse, da restrizioni alla pubblicità del caso, dalle misure prese per garantire che il minore sia consapevole degli interessi in gioco e da una riduzione delle formalità durante le udienze. Finora la Corte EDU non ha statuito che la fissazione di una soglia eccessivamente bassa per l’età minima per la responsabilità penale costituisca di per sé una violazione dell’articolo 6 della CEDU. Nel valutare se un minore sarebbe stato in grado di partecipare efficacemente a un procedimento nazionale, la Corte EDU esamina le circostanze concrete di ciascun caso.

Esempio: il caso *T. c. Regno Unito*⁵¹⁹ riguarda l’omicidio di un bambino di due anni da parte di due ragazzini di dieci anni. I due ragazzini erano stati sottoposti a un processo pubblico, che era stato seguito con enorme attenzione dagli organi d’informazione. In quell’occasione erano stati introdotti alcuni accorgimenti per modificare il procedimento giudiziario, accorciando cioè i tempi delle udienze, autorizzando la presenza dei genitori accanto all’imputato e allestendo un’area gioco durante le interruzioni, ecc. Nonostante ciò, l’imputato e il suo compagno erano stati giudicati da un giudice penale ordinario e la maggior parte delle rigide formalità del procedimento penale erano state mantenute. La Corte EDU ha stabilito che il ricorrente non era stato messo nelle condizioni di partecipare efficacemente al procedimento, a causa della risonanza data alle udienze associata all’elevato livello di attenzione mediatica, oltre che della sua limitata capacità di collaborare con i suoi avvocati e di fornire testimonianze adeguate. Erano stati pertanto violati i suoi diritti ai sensi dell’articolo 6 della CEDU.

Il riconoscimento del diritto a una partecipazione efficace costituisce anche il fulcro delle Linee guida del Consiglio d’Europa su una giustizia a misura di minore. La giustizia per i minori, compresa la giustizia minorile, dovrebbe essere “accessibile, adeguata all’età, rapida, diligente, adatta alle esigenze e ai diritti del minore e su di essi incentrata, nel rispetto dei diritti del minore, tra cui il diritto al giusto processo, alla partecipazione e alla comprensione del procedimento, al rispetto della vita privata e familiare, all’integrità e alla dignità”.⁵²⁰ Le linee guida forniscono specifici orientamenti sul trattamento da riservare ai minori nel corso di procedimenti di giustizia minorile o di altro genere. I minori devono avere

519 Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1999, *T. c. Regno Unito* [GC] (n. 24724/94).

520 Consiglio d’Europa, Comitato dei ministri (2010), Linee guida per una giustizia a misura di minore, 17 novembre 2010, paragrafo II. C.

accesso ai tribunali e ai procedimenti giudiziari e i loro diritti all'assistenza e alla rappresentanza legale, oltre che il diritto di essere ascoltati e di esprimere le proprie opinioni, devono essere salvaguardati; si devono evitare ritardi ingiustificati, i procedimenti devono essere organizzati con modalità a misura di minore (con implicazioni per l'ambiente e il linguaggio) e devono essere poste in essere garanzie per raccogliere prove e dichiarazioni fornite dai minori.⁵²¹

11.1.2. Accesso alla giustizia

Nell'ambito del diritto dell'UE, la direttiva sull'accesso a un difensore (2013/48/UE)⁵²² - che dovrà essere recepita entro il 27 novembre 2016 - contiene riferimenti diretti ai minori nei considerando 52 e 55 del preambolo e nell'articolo 5, paragrafi 2-4. Ai sensi del considerando 55 e dell'articolo 5, paragrafo 2, qualora un minore sia privato della libertà personale, il titolare della responsabilità genitoriale dovrebbe essere informato quanto prima e dovrebbe ricevere comunicazione dei relativi motivi, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del minore. In tale evenienza, è opportuno che sia informato un altro adulto idoneo. Secondo l'articolo 2, la direttiva si applica agli indagati e imputati dal momento in cui sono informati di aver commesso un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino al giudizio definitivo di colpevolezza o innocenza. Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, il diritto di avvalersi di un difensore comporta il diritto di indagati/imputati di incontrare in privato il difensore che li assiste e di comunicare con questi, anche prima del primo interrogatorio, oltre che il diritto alla presenza e alla partecipazione effettiva del proprio difensore durante gli interrogatori e il diritto alla presenza del proprio difensore nei seguenti atti di indagine o di raccolta delle prove.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU afferma che il diritto di accesso a un avvocato figura tra gli elementi fondamentali del processo equo.⁵²³ Ogni persona accusata di reato ha il diritto di essere difesa da un avvocato fin dalle primissime fasi delle indagini di polizia. Tale diritto può essere limitato in circostanze eccezionali, purché tale restrizione non pregiudichi in-

521 *Ibid.*, capitolo D.

522 Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

523 Corte EDU, sentenza 27 novembre 2008, *Salduz c. Turchia* [GC] (n. 36391/02), punto 51.

debitamente i diritti dell'accusato. La Corte EDU è del parere che ciò potrebbe verificarsi quando le dichiarazioni rese dall'accusato senza avere accesso a un avvocato servano per fondare la sua condanna.⁵²⁴ L'esame della Corte EDU se a un ricorrente sia stato efficacemente concesso l'accesso a un avvocato è più rigoroso nel caso dei minori.⁵²⁵

Esempio: il caso di *Panovits c. Cipro*⁵²⁶ riguarda un ragazzo di 17 anni, accusato di omicidio e rapina. Il ragazzo era stato portato alla stazione di polizia, accompagnato dal padre. Successivamente era stato arrestato e trasferito in una stanza separata per l'interrogatorio, senza l'assistenza del padre o di un avvocato. Durante l'interrogatorio, il padre era stato informato del diritto del ricorrente a contattare un avvocato. Pochi minuti dopo, l'uomo aveva appreso che, nel frattempo, il figlio aveva confessato di aver commesso il reato. La Corte EDU ha riscontrato che, in considerazione dell'età, non si poteva pensare che il ricorrente fosse al corrente del proprio diritto a una rappresentanza legale prima di rilasciare qualsiasi dichiarazione. Era altrettanto improbabile che egli potesse essere ragionevolmente consapevole delle conseguenze di un interrogatorio condotto senza l'assistenza di un legale nell'ambito di un procedimento penale per omicidio. Nonostante le autorità abbiano dimostrato in ogni occasione di essere disposte a consentire al ricorrente di essere assistito da un avvocato, se questi l'avesse richiesto, esse non avevano messo il ragazzo al corrente del suo diritto a richiedere l'assegnazione d'ufficio di un avvocato senza oneri a suo carico, se necessario. Non vi sono prove che dimostrino che il ricorrente o il padre abbiano espressamente o inequivocabilmente rinunciato al proprio diritto all'assistenza legale. Pertanto la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

524 *Ibid.*, punto 62.

525 *Ibid.*, punto 60.

526 Corte EDU, sentenza 11 dicembre 2008, *Panovits c. Cipro* (n. 4268/04).

11.2. Diritti dei rei minori in relazione alla detenzione

Punti salienti

- Un minore può essere privato della sua libertà soltanto come misura di ultima istanza e della più breve durata possibile.
- I minori detenuti devono essere trattati in maniera consona all'età e nel rispetto della loro dignità.
- I minori non dovrebbero essere detenuti assieme agli adulti.

Ogni persona ha diritto alla libertà. La privazione della libertà pertanto costituisce un'eccezione e comprende ogni forma di collocazione in un istituto per decisione di un'autorità giudiziaria o amministrativa, senza che il minore sia autorizzato a lasciare l'istituto a suo piacimento.⁵²⁷ Data l'importanza di tutelare i diritti dei minori, compreso il loro interesse superiore, nel caso dei minori le situazioni che prevedono misure di privazione della libertà dovrebbero essere esaminate da questa particolare prospettiva.

Per quanto le circostanze che possono sfociare nella detenzione siano varie, questo paragrafo tratta esclusivamente il caso di minori che vengono in contatto con i sistemi della giustizia penale.

Gli strumenti internazionali affermano universalmente che la detenzione deve rappresentare una misura di ultima istanza. Ciò significa che le autorità statali, ogniqualevolta si trovino nella posizione di decidere se ricorrere alla detenzione per un minore, dovrebbero innanzitutto considerare in maniera adeguata le alternative disponibili per tutelare l'interesse superiore del fanciullo oltre che per facilitarne il reinserimento nella società (articolo 40, paragrafo 1, della CRC). Tra le alternative possibili si annoverano: "le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale" (articolo 40, paragrafo 4, della CRC). Il ricorso alla detenzione dovrebbe essere vagliato soltanto nell'eventualità in cui

⁵²⁷ Regola 21.5 del Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2008), [Raccomandazione CM/Rec\(2008\)11 sulle norme europee per i rei minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti](#), 5 novembre 2008.

i provvedimenti alternativi non fossero praticabili. Inoltre, la detenzione dovrebbe essere ordinata esclusivamente per la più breve durata possibile e nel rispetto di adeguate garanzie sostanziali e procedurali. In considerazione dell'età e della vulnerabilità, i minori posti in stato di detenzione godono di speciali diritti e garanzie.

11.2.1. Forme di detenzione (garanzie sostanziali e procedurali)

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'attuale quadro giuridico che disciplina i procedimenti di giustizia penale non include uno strumento vincolante sulla detenzione dei minori.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, l'articolo 5 della CEDU stabilisce che ogni persona ha diritto alla libertà. La detenzione è una situazione eccezionale che dovrebbe essere prevista dalla legge e non applicata in maniera arbitraria. La detenzione inoltre deve essere giustificata da una delle sei situazioni esaurientemente elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da a) a f). La detenzione di minori che sono venuti in contatto con il sistema di giustizia penale può essere giustificata nei seguenti casi: a) detenzione in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; c) detenzione preventiva; d) detenzione finalizzata in particolare alla sorveglianza della loro educazione. Gli ultimi due casi meritano di essere analizzati, poiché hanno dato origine a obblighi specifici da parte delle autorità statali.

Detenzione preventiva

L'espressione "detenzione preventiva" si riferisce a situazioni in cui un soggetto è trattenuto in stato di arresto o di custodia cautelare da parte della polizia perché sospettato di aver commesso un reato. La detenzione preventiva inizia quando il soggetto è trattenuto dalla polizia e termina con la decisione nel merito del caso da parte di un tribunale di primo grado.⁵²⁸ Benché i minori godano delle medesime garanzie degli adulti, la Corte EDU ha stabilito una serie di ulteriori principi per rafforzare la posizione dei minori nei procedimenti penali a livello nazionale.

La Corte EDU ha generalmente interpretato l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 5, paragrafo 3, nel senso che prevedono il trattenimento di una persona in via preventiva soltanto in presenza di un ragionevole sospetto che la

⁵²⁸ Corte EDU, sentenza 22 maggio 2012, *Idalov c. Russia* (n. 5826/03), punto 112.

stessa abbia compiuto un reato. Inoltre, la detenzione preventiva non dovrebbe protrarsi oltre un periodo di tempo ragionevole e la sua necessità dovrebbe essere riconsiderata a intervalli ragionevoli. Maggiore la durata del trattenimento, più fondate devono essere le ragioni mosse dalle autorità per giustificarne l'applicazione. Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, una persona accusata di un reato deve essere sempre rilasciata in attesa di processo, a meno che lo Stato non possa dimostrare che vi sono ragioni "rilevanti e sufficienti" che giustificano il proseguimento della detenzione.⁵²⁹

La Corte EDU ha individuato quattro fondamentali ragioni accettabili per rifiutare il versamento della cauzione al detenuto nei casi di custodia preventiva, vale a dire i casi in cui vi sia rischio di fuga, pregiudizio dell'amministrazione della giustizia, compimento di altri reati o turbamento dell'ordine pubblico. Inoltre, il proseguimento della detenzione preventiva dovrebbe essere strettamente necessario e lo Stato è tenuto a esaminare tutti i fatti, vagliando l'esistenza o meno di un genuino criterio di interesse pubblico che imponga una misura protratta di privazione della libertà.⁵³⁰

Nei casi che riguardano minori, la Corte EDU stabilisce che le autorità statali debbano prestare particolare attenzione all'età del minore nel bilanciare le relative argomentazioni a favore e contro la detenzione preventiva; la custodia cautelare deve essere utilizzata come ultima istanza e per una durata più breve possibile.⁵³¹ Ciò implica l'obbligo da parte delle autorità di vagliare alternative alla detenzione preventiva.⁵³² Inoltre, le autorità statali dovrebbero mostrare particolare diligenza a che una causa concernente un minore sia esaminata entro un periodo di tempo ragionevole.⁵³³

529 Corte EDU, sentenza 24 luglio 2003, *Smirnova c. Russia* (n. 46133/99 e n. 48183/99), punto 58.

530 *Ibid.*, punti 58-59; Corte EDU, sentenza 18 marzo 2008, *Ladent c. Polonia* (n. 11036/03), punto 55.

531 Corte EDU, sentenza 19 gennaio 2012, *Korneykova c. Ucraina* (n. 39884/05), punti 43-44. Corte EDU, sentenza 10 gennaio 2006, *Selçuk c. Turchia* (n. 21768/02), punti 35-36; Corte EDU, sentenza 13 novembre 2012, *J.M. c. Danimarca* (n. 34421/09), punto 63.

532 Corte EDU, sentenza 9 luglio 2013, *Diñç e Çakır c. Turchia* (n. 66066/09), punto 63 (consultabile in francese); Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2009, *Güveç c. Turchia* (n. 70337/01), punto 108.

533 Corte EDU, sentenza 3 marzo 2011, *Kuptsov e Kuptsova c. Russia* (n. 6110/03), punto 91.

Esempio: nel caso *Nart c. Turchia*,⁵³⁴ il ricorrente, un ragazzo di 17 anni, è stato arrestato perché sospettato di aver rapinato un piccolo negozio di generi alimentari. Il ragazzo è stato trattenuto in detenzione cautelare, in un carcere per adulti, per 48 giorni. La Corte EDU, considerando in particolare che il ricorrente era minorenne, ha stabilito che “la detenzione cautelare dei minori dovrebbe essere utilizzata come misura di *extrema ratio*; dovrebbe essere quanto più breve possibile e, laddove la detenzione sia strettamente necessaria, i minori dovrebbero essere tenuti separati dagli adulti”.⁵³⁵ In questo caso particolare le autorità hanno tentato di giustificare la detenzione cautelare sulla base dello “stato degli elementi di prova”, ma la Corte EDU ha riscontrato che questa motivazione non può da sola giustificare la durata della detenzione lamentata dal ricorrente. Di conseguenza, la Corte ha accertato una violazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della CEDU.

Detenzione finalizzata alla sorveglianza dell’educazione del minore

Questa forma di trattenimento è stata ordinata in situazioni in cui il minore presenta un particolare bisogno di sorveglianza a scopo educativo, perché manifesta una personalità disturbata e comportamenti violenti. L’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della CEDU riguarda prevalentemente forme di detenzione che esulano dall’ambito di applicazione del sistema della giustizia minorile.

Esempio: il caso *Bouamar c. Belgio*⁵³⁶ riguarda il collocamento di un minore in penitenziario in nove occasioni, per periodi di circa 15 giorni ciascuno. Il ricorrente era un adolescente con una personalità disturbata e comportamenti violenti. Il governo belga aveva dichiarato di aver collocato il ragazzo in penitenziario allo scopo di sorvegliarne l’educazione. La Corte EDU ha osservato che il trattenimento provvisorio in un penitenziario di per sé non rappresenta una violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), purché le autorità perseguano lo scopo di inserire il minore in una struttura rieducativa. Tuttavia, la Corte EDU ha appurato che nel caso del ricorrente le autorità non avevano dimostrato di avere avuto l’intenzione o la possibilità di trasferirlo in un istituto dove avrebbe potuto godere di una sorveglianza a scopo educativo. Di conseguenza, la Corte ha accertato una violazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della CEDU.

534 Corte EDU, sentenza 6 maggio 2008, *Nart c. Turchia*, (n. 20817/04).

535 *Ibid.*, punto 31.

536 Corte EDU, sentenza 29 febbraio 1988, *Bouamar c. Belgio* (n. 9106/80).

Esempio: la causa *D.G. c. Irlanda*⁵³⁷ riguarda la collocazione di un ragazzo violento in un centro di detenzione. La Corte EDU ha stabilito che il concetto di "inserimento in struttura rieducativa" non deve essere rigorosamente equiparato all'insegnamento scolastico. L'inserimento in una struttura rieducativa implica svariati aspetti di godimento dei diritti genitoriali da parte delle autorità locali, a beneficio e tutela della persona interessata. La Corte EDU ha dichiarato che le autorità nazionali sono autorizzate a collocare provvisoriamente un minore in una struttura penitenziaria in attesa di individuare una struttura adatta, purché ciò avvenga in tempi rapidi. Nel caso del ricorrente, il requisito della rapidità non era stato soddisfatto, poiché il ragazzo era stato trasferito in una struttura idonea oltre sei mesi dopo il rilascio dal penitenziario. Di conseguenza, la Corte ha accertato una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della CEDU.

Ricorso alla detenzione, tempestività dell'esame e accesso a un difensore

La Corte EDU richiede alle autorità nazionali particolare diligenza nell'esaminare i casi che riguardano minori trattenuti in stato di detenzione. Oltre alle garanzie summenzionate, le autorità statali devono accertarsi che i minori abbiano il diritto di contestare la legittimità della detenzione a intervalli ragionevoli e che abbiano accesso a un avvocato durante il procedimento atto ad accertare la legittimità della loro detenzione. Questi ricorsi legali devono altresì essere esaminati dai tribunali nazionali, che devono giungere rapidamente a una decisione. La Corte trae queste garanzie procedurali dal disposto dell'articolo 5, paragrafo 4, della CEDU.

Esempio: nel caso *Bouamar c. Belgio*,⁵³⁸ la Corte EDU ha riscontrato una violazione dell'articolo 5, paragrafo 4, perché: le udienze per la determinazione della legittimità della detenzione del ricorrente si sono tenute senza che fossero presenti i suoi avvocati; i giudici non si sono espressi rapidamente sul caso; non è stata presa di fatto alcuna decisione sulla "legittimità della detenzione", poiché i giudici nazionali hanno rigettato le richieste del ricorrente in quanto infondate.

537 Corte EDU, sentenza 16 maggio 2002, *D.G. c. Irlanda* (n. 39474/98).

538 Corte EDU, sentenza 29 febbraio 1988, *Bouamar c. Belgio* (n. 9106/80).

11.2.2. Condizioni detentive

Nell'ambito del diritto dell'UE, l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE proibisce la tortura e i trattamenti inumani o degradanti. Tuttavia, poiché la Carta si applica soltanto nell'ambito del diritto dell'UE, per poter vincolare gli Stati membri in tal senso questa disposizione dev'essere collegata a un altro strumento giuridico dell'UE relativo alla detenzione. Finora la Corte di giustizia europea non ha esaminato cause concernenti l'articolo 4 della Carta.

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha appurato che il trattenimento di minori in stato di detenzione assieme ad adulti potrebbe costituire una violazione dell'articolo 3⁵³⁹ o dell'articolo 5 della CEDU.⁵⁴⁰ Inoltre, anche l'assenza di un'assistenza medica adeguata in carcere potrebbe sollevare rilievi in relazione all'articolo 3.⁵⁴¹ Altri aspetti che potrebbero dar adito a doglianze in relazione all'articolo 3 comprendono lo spazio disponibile in cella, l'illuminazione e le attività ricreative.⁵⁴² Nel valutare la compatibilità delle condizioni di detenzione con il disposto dell'articolo 3 della CEDU, la Corte EDU spesso fa affidamento su una serie di norme elaborate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), che monitora le condizioni detentive nell'ambito della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, effettuando visite sul posto negli Stati membri del Consiglio d'Europa.⁵⁴³

Esempio: nel caso *Güveç c. Turchia*,⁵⁴⁴ un ragazzino di quindici anni è stato arrestato per sospetta appartenenza al partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK). Per ordine della Corte per la sicurezza statale il ricorrente è stato trattenuto in un carcere per adulti per cinque anni. La Corte EDU ha osservato che la detenzione del ricorrente era contraria alle norme e agli obblighi incombenti sulla Turchia ai sensi dei trattati internazionali, compreso tra gli altri l'articolo 37, lettera c), della CRC, che stabilisce che ogni fanciullo privato di libertà deve essere detenuto separatamente dagli adulti. La Corte ha altresì osservato che il ricorrente aveva iniziato ad avere problemi

539 Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2009, *Güveç c. Turchia* (n. 70337/01).

540 Corte EDU, sentenza 6 maggio 2008, *Nart c. Turchia* (n. 20817/04).

541 Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2009, *Güveç c. Turchia* (n.70337/01); Corte EDU, sentenza 14 novembre 2013 (deferita alla GC il 24 marzo 2014) *Blokhin c. Russia* (n. 47152/06).

542 Corte EDU, sentenza 3 marzo 2011, *Kuptsov e Kuptsova c. Russia* (n. 6110/03), punto 70.

543 Cfr., per esempio, Corte EDU, sentenza 20 gennaio 2009, *Güveç c. Turchia* (n. 70337/01).

544 *Ibid.*

psicologici in carcere, in conseguenza dei quali aveva ripetutamente tentato il suicidio. In aggiunta, le autorità non avevano provveduto a fornire al ricorrente adeguate cure mediche. Di conseguenza, in considerazione dell'età del ricorrente, della durata della sua detenzione in carcere assieme a persone adulte, dell'incapacità delle autorità statali di fornire al ricorrente adeguate cure mediche per i suoi problemi psicologici e della mancata adozione di misure volte a prevenire i suoi ripetuti tentativi di suicidio, la Corte EDU ha riscontrato una palese evidenza di trattamento inumano e degradante nei confronti del ricorrente, e dunque una violazione dell'articolo 3 della CEDU.

Il CEDS ha costantemente interpretato l'articolo 17 della CSE nel senso che, in caso di detenzione di minori, questi dovrebbero essere tenuti separati dagli adulti.

Le norme del Comitato europeo per i rei minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti forniscono orientamenti dettagliati sulle condizioni detentive. Stabiliscono altresì che i minori non dovrebbero essere detenuti in istituti per adulti, bensì in strutture apposite a loro destinate.⁵⁴⁵

Nell'ambito del diritto internazionale, la CRC contiene una disposizione distinta sulla privazione della libertà dei minori, in cui si prevede che il fanciullo privato della libertà sia separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile il contrario nel suo interesse preminente (articolo 37, lettera c), della CRC). Questo stesso articolo stipula altresì che i minori, in linea di principio, hanno diritto a rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e visite.

11.2.3. Protezione da abusi e maltrattamenti

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha ripetutamente dichiarato che le autorità nazionali sono responsabili della protezione delle persone in stato di arresto dalla morte, dagli abusi o da maltrattamenti causati da altri detenuti o dalle autorità stesse. Gli obblighi degli Stati in tal senso sono particolarmente rigidi, poiché i detenuti si trovano sotto l'autorità e il controllo dello Stato.⁵⁴⁶ Oltre ad adottare misure ragionevoli per proteggere i detenuti, le auto-

545 Consiglio d'Europa, Consiglio dei ministri (2008), Raccomandazione CM/Rec(2008)11 sulle norme europee per i rei minori oggetto di sanzioni o di altri provvedimenti, 5 novembre 2008, regola 59.1.

546 Corte EDU, sentenza 13 giugno 2002, *Anguelova c. Bulgaria* (n. 38361/97); Corte EDU, sentenza 6 ottobre 2005, *H.Y. e Hü.Y. c. Turchia* (n. 40262/98).

rità statali devono anche condurre indagini efficaci in caso di denunce di asseriti maltrattamenti o decessi.

Esempio: il caso *Coselav c. Turchia* riguarda il suicidio in carcere di un adolescente⁵⁴⁷ che in più occasioni in precedenza aveva tentato, senza successo, di togliersi la vita. Dopo questi tentativi le autorità l'avevano trasferito da un'ala del carcere riservata ai minori a una struttura penitenziaria per adulti. La Corte, una volta stabilito che le autorità erano al corrente o dovevano essere al corrente dell'esistenza di un pericolo concreto e immediato per la vita del figlio dei ricorrenti, ha appurato che esse non avevano adottato misure ragionevoli per impedire il rischio di suicidio. La Corte EDU si è soffermata in particolare a considerare l'età del ragazzo e il fatto che fosse stato destinato a un'ala del carcere riservata agli adulti, ritenendo quindi violato l'articolo 2 della CEDU sotto il profilo sostanziale. La Corte EDU ha accertato una violazione del medesimo articolo 2 anche sotto il profilo procedurale, stigmatizzando che le autorità non avevano condotto un'indagine efficace sulla morte del figlio dei ricorrenti. Le ragioni a sostegno di tale rilievo sono le seguenti: le autorità non avevano prontamente avvisato i ricorrenti della morte del figlio; gli inquirenti non avevano mosso alcun passo per accertare le presunte omissioni delle autorità nel prevenire il suicidio; il procedimento amministrativo successivamente avviato aveva avuto una durata eccessiva.

11.3. Tutela dei minori vittime e testimoni

Punto saliente

- I minori vittime e testimoni hanno diritto a essere protetti da vittimizzazioni secondarie, a ricevere cure e a essere reinseriti, oltre che a partecipare in maniera efficace ai procedimenti penali e alternativi.

Nell'ambito del diritto dell'UE e del Consiglio d'Europa, la posizione dei minori vittime e testimoni è stata riconosciuta.

547 Corte EDU, sentenza 9 ottobre 2012, *Çoşelav c. Turchia*, (n. 1413/07).

Nell'ambito del diritto dell'UE, la direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE)⁵⁴⁸ riconosce esplicitamente la posizione delle vittime minorenni. Stabilisce che, se la vittima è un minore, sia innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore e si proceda a una valutazione individuale. Inoltre, si privilegia un approccio rispettoso delle esigenze del minore, che ne tenga in considerazione età, maturità, opinioni, necessità e preoccupazioni. La direttiva mira altresì a garantire che il minore e il titolare della potestà genitoriale o altro eventuale rappresentante legale siano informati in merito a eventuali misure o diritti specificamente vertenti sui minori (articolo 1, paragrafo 2). Le vittime minorenni hanno anche il diritto di essere sentiti nel corso del procedimento penale e gli Stati membri sono tenuti a garantire che questi stessi possano fornire elementi di prova. Quando la vittima da sentire è un minore, si tengono in debito conto la sua età e la sua maturità (articolo 10, paragrafo 1). Inoltre, la direttiva mira a proteggere la vita privata e l'identità delle vittime minorenni nel corso del procedimento penale, tra l'altro al fine di evitare la vittimizzazione secondaria (articolo 21, paragrafo 1, cfr. anche l'articolo 26). Inoltre, la direttiva prevede una disposizione specifica sul diritto alla protezione delle vittime minorenni durante il procedimento penale (articolo 24) che tratta della registrazione audiovisiva delle audizioni del minore vittima di reato e del loro utilizzo come prova nei procedimenti penali; della nomina di rappresentanti speciali; e del diritto alla rappresentanza legale nel caso sussista un conflitto di interessi tra il minore vittima di reato e i titolari della potestà genitoriale. La direttiva inoltre contiene varie disposizioni per la protezione delle vittime in generale, tra cui l'accesso ai servizi di assistenza alle vittime. Nel caso di minori o di altri gruppi vulnerabili, dovrebbero essere messi a disposizione servizi di assistenza specialistici (cfr. il capitolo 38 della risoluzione che accompagna la direttiva).⁵⁴⁹

Prima di essere sostituita dalla direttiva sui diritti delle vittime, la decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale si occupava, tra le altre cose, del tema della partecipazione delle vittime, dei diritti delle vittime e dell'equo trattamento. Pur non menzionando esplicitamente i minori, riconosceva tuttavia la particolare posizione delle vittime vulnerabili. Ai sensi di questa decisione quadro, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che i minori possono essere qualificati come vulnerabili alla luce dell'età e della natura delle infrazioni di cui ritengono di essere state vittime. Essi hanno

⁵⁴⁸ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

⁵⁴⁹ Cfr. anche FRA (2014b), pag. 36.

quindi diritto a misure di tutela specifiche, tra cui il diritto a essere sentiti fuori dall'aula di un tribunale, prima che inizi il processo.⁵⁵⁰ La Corte ha altresì dichiarato che tutte le misure adottate per proteggere le vittime devono essere concepite in modo da garantire comunque all'imputato un equo processo. In altre parole, la tutela delle vittime e dei testimoni non può mettere a repentaglio il diritto delle persone a un equo processo (cfr. anche gli esempi della giurisprudenza della Corte EDU).⁵⁵¹

Esempio: nella causa *Pupino*,⁵⁵² un'insegnante di scuola materna italiana è stata condannata per maltrattamento nei confronti di un alunno. Ai sensi del codice di procedura penale italiano, di norma i testimoni devono deporre la propria testimonianza in tribunale, nel corso del processo. In talune circostanze, tuttavia, la testimonianza di una persona può essere assunta dinanzi a un giudice prima del dibattimento attraverso una speciale procedura (incidente probatorio). Nella specie il pubblico ministero aveva chiesto al giudice nazionale di autorizzare i bambini in età infantile a rendere la loro deposizione nelle fasi precedenti il dibattimento, ma il giudice aveva negato l'autorizzazione. Per la prima volta la Corte di giustizia ha dato una sua interpretazione di alcune disposizioni relative alla comparsa di minori in qualità di vittime e testimoni nell'ambito di un procedimento penale. La Corte ha sottolineato che la decisione quadro 2001/220/GAI impone agli Stati membri l'obbligo di garantire la tutela specifica delle vittime vulnerabili, per cui il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare le vittime vulnerabili a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantirne la tutela, ad esempio al di fuori dell'udienza pubblica e prima della tenuta di quest'ultima. La Corte ha statuito: "Tuttavia, indipendentemente dalla questione se la circostanza che la vittima di un'infrazione penale sia un minore basti, in linea di massima, per qualificare tale vittima come particolarmente vulnerabile ai sensi della decisione quadro, non può essere contestato che qualora, come nella causa principale, bambini in età infantile sostengano di aver subito maltrattamenti, per giunta da parte di un'insegnante, tali bambini possano essere così qualificati alla

550 CGUE, sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, *Procedimento penale a carico di Maria Pupino* [GS], punto 53.

551 CGUE, sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, *Procedimento penale a carico di Maria Pupino* [GS]. Cfr. anche CGUE, sentenza 21 dicembre 2011, causa C-507/10, *Procedimento penale a carico di X*.

552 CGUE, sentenza 16 giugno 2005, causa C-105/03, *Procedimento penale a carico di Maria Pupino* [GS].

luce, in particolare, della loro età, nonché della natura e delle conseguenze delle infrazioni di cui ritengono di essere stati vittime".⁵⁵³ La Corte ha altresì stabilito che tutte le misure riguardanti la tutela e la prevenzione della vittimizzazione secondaria devono essere definite in modo tale da garantire all'indagato un processo equo.⁵⁵⁴

Nell'ambito del diritto del Consiglio d'Europa, la Corte EDU ha dichiarato che lo Stato ha il dovere di tutelare gli interessi delle vittime. Ciò vale in particolare per le vittime che partecipano nei procedimenti penali in qualità di testimoni. I loro interessi ai sensi delle disposizioni della CEDU, tra cui l'articolo 2 e l'articolo 8, devono essere bilanciati rispetto agli interessi della difesa.⁵⁵⁵ La Corte EDU si è pronunciata in più occasioni in merito a reati a sfondo sessuale in cui minori hanno deposto le proprie testimonianze contro i presunti responsabili delle violenze. Questa giurisprudenza dimostra che la Corte riconosce che i procedimenti penali aventi a oggetto reati sessuali sono spesso considerati dalla vittima come supplizi, in particolare quando quest'ultima non è disposta a confrontarsi con l'indagato, e che questa reazione è particolarmente evidente nel caso dei minori.⁵⁵⁶ Di conseguenza, la Corte ha accettato che, in questi casi, siano adottate misure volte a tutelare le vittime minorenni. Tuttavia, si fa presente che tali misure non possono mettere a repentaglio l'esercizio adeguato ed efficace dei diritti dell'indagato, e le autorità giudiziarie possono pertanto essere tenute ad adottare provvedimenti atti a controbilanciare le difficoltà in cui la difesa si trovi a operare.⁵⁵⁷

Esempio: nel caso *Kovač c. Croazia*,⁵⁵⁸ una ragazza di 12 anni ha deposto dinanzi a un magistrato inquirente, accusando il ricorrente di aver commesso atti indecenti nei suoi confronti. Durante questa deposizione il ricorrente non era presente né rappresentato, né aveva avuto la possibilità di contestare le dichiarazioni della vittima. La Corte EDU ha ribadito che, di norma, tutte le deposizioni devono essere fornite in presenza dell'indagato nel corso di una pubblica udienza, allo scopo di garantire il contradditto-

553 *Ibid.*, punto 53.

554 *Ibid.*, punto 59.

555 Corte EDU, sentenza 26 marzo 1996, *Doorson c. Paesi Bassi* (n. 20524/92).

556 Corte EDU, sentenza 2 luglio 2002, *S.N. c. Svezia* (n. 34209/96), punto 47.

557 Corte EDU, sentenza 10 novembre 2005, *Bocos-Cuesta c. Paesi Bassi* (n. 54789/00); Corte EDU, sentenza 27 gennaio 2009, *A.L. c. Finlandia* (n. 23220/04); Corte EDU, sentenza 24 aprile 2007, *W. c. Finlandia* (n. 14151/02); Corte EDU, sentenza 12 luglio 2007, *Kovač c. Croazia* (n. 503/05).

558 Corte EDU, sentenza 12 luglio 2007, *Kovač c. Croazia* (n. 503/05).

rio. Se le dichiarazioni rilasciate durante l'indagine di polizia o l'inchiesta giudiziaria sono utilizzate come prove, di per sé questo fatto non è in contrasto con l'articolo 6 della CEDU, purché all'indagato sia data un'adeguata e appropriata opportunità di porre domande al testimone in questione e di esaminarne le deposizioni, sia al momento della deposizione sia in una fase successiva del procedimento. Nel caso di specie, le dichiarazioni della vittima rappresentavano l'unica prova diretta dei fatti contestati al ricorrente, e queste prove sono state decisive per la decisione del giudice di emettere una sentenza di condanna. Tuttavia, il ricorrente non era stato in grado di contestare né ottenere dai giudici nazionali una risposta in merito alla sua lagnanza al riguardo. Oltretutto, le effettive dichiarazioni della vittima non erano mai state lette nel corso del dibattimento. Al contrario, il giudice si era limitato a osservare che la vittima confermava la dichiarazione resa dinanzi al magistrato inquirente. Di conseguenza, la Corte EDU ha concluso che il ricorrente era stato privato del diritto a un equo processo, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU.

Esempio: nel caso *S.N. c. Svezia*,⁵⁵⁹ un ragazzino di dieci anni ha testimoniato alla polizia di avere subito abusi sessuali dal ricorrente. Il ragazzo è stato sottoposto a due interrogatori da parte di un ispettore di polizia con una solida esperienza in materia di casi di abuso ai danni di minori. Il primo colloquio è stato videoregistrato, mentre del secondo è disponibile una registrazione audio. L'avvocato del ricorrente non ha presenziato al secondo colloquio, ma ha concordato con l'ispettore di polizia le questioni che avrebbero dovuto essere discusse. Nel corso del processo, il tribunale distrettuale ha ascoltato le registrazioni dei colloqui con il ragazzino, senza sentirlo personalmente. Il giudice ha condannato il ricorrente facendo affidamento quasi interamente sulle testimonianze del ragazzino. La Corte d'appello ha confermato la condanna. Questa ha riscontrato che i colloqui di polizia rappresentavano una prova sufficiente su cui stabilire la colpevolezza del ricorrente, pur ammettendo l'assenza di prove tecniche a sostegno delle accuse del minore, che a volte risultavano imprecise. La Corte EDU riconosce che, nei casi concernenti reati sessuali, non sempre è possibile ricorrere al controinterrogatorio di un testimone e che, in queste situazioni, le deposizioni dei testimoni devono essere trattate con estrema attenzione. Nonostante le dichiarazioni del bambino fossero di fatto l'unica

559 Corte EDU, sentenza 2 luglio 2002, *S.N. c. Svezia* (n. 34209/96)

prova della colpevolezza dell'imputato, nel complesso il processo è stato equo. La videoregistrazione è stata mostrata nel corso del dibattimento e nelle udienze di appello e la trascrizione del secondo colloquio è stata letta dinanzi al giudice distrettuale; inoltre, la registrazione audio è stata ascoltata dalla Corte d'appello. Ciò ha dato al ricorrente sufficienti opportunità per esaminare le deposizioni del minore e mettere in discussione la sua credibilità nel corso del procedimento penale. Di conseguenza, non è stata accertata una violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera d), della CEDU.

La giurisprudenza della Corte EDU non si occupa soltanto di conciliare la protezione delle vittime minorenni e il diritto dell'indagato a un equo processo, bensì anche della protezione del diritto alla vita dei testimoni e delle loro famiglie, compresi i minori, ai sensi dell'articolo 2 della CEDU, come emerge dal seguente esempio.

Esempio: il caso *R.R. e altri c. Ungheria*⁵⁶⁰ riguarda un detenuto che in un dibattimento pubblico aveva reso testimonianza in merito alle sue attività di traffico di stupefacenti e che era stato inserito assieme alla moglie e ai due figli in un programma ufficiale di protezione dei testimoni dal rischio di ritorsioni. Quando le autorità si erano accorte che il detenuto era ancora in contatto con le cerchie criminali, avevano escluso il testimone e la sua famiglia dal suddetto programma, per violazione delle relative condizioni. Invocando l'articolo 2 della CEDU, la famiglia sosteneva che la loro esclusione dal programma di protezione dei testimoni aveva messo le loro vite a rischio di ritorsioni da parte della mafia. La Corte ha riconosciuto che l'inserimento dei ricorrenti nel programma di protezione dei testimoni e la collaborazione del capofamiglia con le autorità implicavano una situazione di rischio per la vita dei ricorrenti, dal momento che era stata messa originariamente in atto tale misura. Poiché la cancellazione della loro protezione dal programma non era stata giustificata da una diminuzione di tale rischio, ma da una violazione delle condizioni di partecipazione al programma, la Corte non era del parere che le autorità avessero dimostrato che il rischio era venuto meno. Inoltre, non era irragionevole supporre che, dopo il ritiro delle identità di copertura della famiglia, le loro vere identità e il luogo in cui si trovavano sarebbero stati accessibili a chiunque desiderasse nuocerli. In tal modo, le autorità avevano potenzialmente esposto la famiglia a un pericolo per la vita, in violazione dell'articolo 2 della CEDU.

⁵⁶⁰ Corte EDU, sentenza 4 dicembre 2012, *R.R. e altri c. Ungheria* (n. 19400/11).

L'articolo 31 della convenzione di Lanzarote indica quali misure generali di tutela dovrebbero adottare gli Stati membri per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro bisogni speciali in qualità di testimoni, in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti penali (articolo 31, paragrafo 1). Tra le misure elencate si annoverano la trasmissione di informazioni sui loro diritti, sulla disponibilità di servizi e sullo svolgimento generale delle indagini o del procedimento penale, la protezione della loro vita privata e della loro sicurezza (comprese informazioni sulla rimessa in libertà della persona imputata e condannata) e la garanzia che siano evitati i contatti diretti tra le vittime e gli autori di reato nell'ambito dei locali dei servizi d'indagine e degli edifici giudiziari. L'articolo 31 prevede altresì che le vittime abbiano accesso a un'assistenza legale (articolo 31, paragrafo 3). Le informazioni devono essere fornite in maniera adatta all'età e al grado di maturità delle vittime, nonché in una lingua che possano comprendere (articolo 31, paragrafo 6).

Anche le *Linee guida del Consiglio d'Europa sulla giustizia a misura di minore*⁵⁶¹ sono attente alla posizione dei minori in qualità di vittime e testimoni, in particolare quando questi siano chiamati a deporre nell'ambito di un procedimento giudiziario. Il documento invita gli Stati membri a "fare ogni sforzo per consentire ai minori di testimoniare negli ambienti più favorevoli possibili e nelle condizioni più favorevoli, tenendo conto della loro età, grado di maturità e livello di comprensione, nonché delle eventuali difficoltà di comunicazione che potrebbero avere".⁵⁶² A tal fine dovrebbero essere coinvolti professionisti qualificati e, per esempio, dovrebbero essere incoraggiate le dichiarazioni audiovisive. I minori dovrebbero inoltre avere la possibilità di testimoniare nelle cause penali senza la presenza del presunto autore del reato. Le linee guida riconoscono altresì che questo approccio a misura di minore dovrebbe tuttavia rispettare il diritto di altre parti di contestare le dichiarazioni del minore. Inoltre, esse stabiliscono che la vita privata e familiare dei testimoni minorenni dovrebbe essere protetta (sezione IV, paragrafo a.9), e che il procedimento dovrebbe preferibilmente svolgersi a porte chiuse.

Nell'ambito del diritto internazionale, la posizione delle vittime minorenni è esplicitamente riconosciuta dall'articolo 39 della CRC. Questa disposizione stipula che gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero

⁵⁶¹ Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2010), *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, 17 novembre 2010. Cfr. anche FRA (2015b).

⁵⁶² Consiglio d'Europa, Comitato dei ministri (2010), *Linee guida per una giustizia a misura di minore*, 17 novembre 2010, paragrafo 64.

fisico e psicologico e il reinserimento sociale delle vittime minorenni. Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

È importante notare inoltre che le Nazioni Unite hanno adottato le "Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato".⁵⁶³ Questo documento invita a trattare le vittime e i testimoni minorenni in modo "rispettoso della sensibilità del minore", nel senso di "un approccio che tiene nella dovuta considerazione il diritto del minore a essere protetto e che tiene conto dei bisogni e punti di vista del minore".⁵⁶⁴ Le linee guida forniscono orientamenti molto dettagliati su come attivare tali aspetti. Nel suo commento generale il comitato sui diritti dell'infanzia dell'ONU ha anch'esso sottolineato l'importanza di tali linee guida ai sensi dell'articolo 12 della CRC (diritto a essere ascoltato).⁵⁶⁵ Secondo il comitato, le vittime minorenni e i testimoni minorenni di un reato devono avere l'opportunità di esercitare pienamente i propri diritti di esprimere liberamente le proprie opinioni, il che in particolare "implica che deve essere fatto tutto il possibile per garantire che un minorenni vittima e/o testimone sia consultato sulle questioni riguardanti il coinvolgimento nel caso in esame e che gli sia permesso di esprimere liberamente, e nel modo che gli è proprio, opinioni e preoccupazioni riguardanti il suo coinvolgimento nel processo penale".⁵⁶⁶ Il comitato precisa altresì che il "diritto del minorenni vittima e testimone è correlato al diritto di essere informato sulle questioni quali la disponibilità di servizi sanitari, psicologici e sociali, sul ruolo di un minorenni vittima e/o testimone, sui modi in cui è condotto 'l'interrogatorio', sui meccanismi di sostegno esistenti per il minorenni al momento della presentazione di una denuncia e la partecipazione a indagini e procedimenti giudiziari, i luoghi ed gli orari specifici delle audizioni, la disponibilità di misure di protezione, la possibilità di ricevere il risarcimento e le disposizioni per il ricorso".⁵⁶⁷

563 ONU, Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), risoluzione 200/20, *Linee guida sulla giustizia nelle questioni che coinvolgono minori vittime e testimoni di reato*, 22 luglio 2005.

564 *Ibid.*, paragrafo 9, lettera d).

565 ONU, Comitato sui diritti dell'infanzia (2009), *Commento generale n. 12 (2009), Il diritto del bambino e dell'adolescente di essere ascoltato*, CRC/C/GC/12, 1° luglio 2009, paragrafi 62-64.

566 *Ibid.*, paragrafo 63.

567 *Ibid.*, paragrafo 64.

Approfondimenti

Capitolo 1

Introduzione al diritto europeo in materia di diritti dei minori: contesto e principi fondamentali

Breen, C. (2002), 'The emerging tradition of the best interests of the child in the European Convention on Human Rights', in: Breen, C., *The standard of the best interest of the child*, Dordrecht, Martinus Nijhoff.

Cullen, H. (2004), 'Children's rights', in: Peers, S. e Ward, A. (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights: Politics, law and policy*, Oxford, Hart Publishing, pagg. 323-348.

González Bou, E., González Viada, N., Aldecoa Luzárraga F. e Forner Delaygua, J. (2010), *La protección de los niños en el derecho internacional y en las relaciones internacionales: Jornadas en conmemoración del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y del 20 aniversario del Convenio de Nueva York sobre los Derechos del Niño*, Marcial Pons.

Kilkelly, U. (1999), *The child and the ECHR*, Aldershot, Ashgate.

Kilkelly, U. (2014), 'The CRC and the ECHR: The contribution of the European Court of Human Rights to the implementation of Article 12 of the CRC', in: Liefaard, T. e Doek, J. (eds.), *Litigating the Rights of the Child*, London, Springer, pagg. 193-209.

Lamont, R. (2014), 'Article 24', in: Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. e Ward, A. (eds.), *The EU Charter of Fundamental Rights: A commentary*, Oxford, Hart Publishing, pagg. 209-215.

Liefaard, T. e Doek, J. (2015), 'Kinderrechten in de rechtspraak: Een internationaal perspectief', *Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht*, 2015/12(4), pagg. 82-87.

McGlynn, C. (2002), 'Rights for children?: The potential impact of the European Union Charter of Fundamental Rights', *European Public Law*, Vol. 8, n. 3, pagg. 387-400.

Pulles, G. (2013), 'Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en het IVRK: receptie in het belang van het kind', in Graaf, J. H. de, Mak, C., Montanus, P. J. and Wijk, F. K. van (eds.), *Rechten van het kind en waardigheid*, Nijmegen, Ars Aequi Libri, pagg. 109-138.

Stalford, H. (2012), *Children and the European Union: Rights, welfare and accountability*, Oxford, Hart Publishing.

Stalford, H. (2014), 'Using the Convention on the Rights of the Child in litigation under EU law', in: Liefaard, T. e Doek, J. (eds.), *Litigating the Rights of the Child*, London, Springer, pagg. 1-11.

Stalford, H. e Schuurman, M. (2011), 'Are we there yet?: The impact of the Lisbon Treaty on the EU Children's Rights Agenda', *International Journal of Children's Rights*, Vol. 19, n. 3, pagg. 381-403.

Trinidad Núñez, P. (2003), '¿Qué es un niño? Una visión desde el Derecho Internacional Público', *Revista española de educación comparada* (Ejemplar dedicado a: La infancia y sus derechos), n. 9, pagg. 13-48.

Trinidad Núñez, P. (2002), *El niño en el derecho internacional de los derechos humanos*, Universidad de Extremadura Servicio de Publicaciones.

UNICEF, Innocenti Research Centre (2009), *Reformas Legislativas e a Implementação sobre os Direitos da Criança*, UNICEF.

UNICEF, Innocenti Research Centre (2013), *In difesa dei diritti dell'infanzia: Uno studio globale sulle istituzioni indipendenti dei diritti umani per l'infanzia - Relazione di sintesi*, UNICEF.

Verheyde, M. (2004), 'Kinderen en het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens', in: Verhellen, E., Cappelaere, G. and Decock, G. (eds.), *Kinderrechtengids: Commentaren, regelgeving, rechtspraak en nuttige informatie over de maatschappelijke en juridische positie van het kind*, Gent, Mys en Breesch, pagg. 1-76.

Villagrasa Alcaide, C. e Ravetllat Ballesté, I. (2009), *Por los derechos de la infancia y de la adolescencia: un compromiso mundial desde el derecho de participación en el XX aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño*, Editorial Bosch, S.A., pagg. 55-80.

Capitolo 2

Libertà e diritti civili fondamentali

Brems, E. (2006), 'Article 14: The right to freedom of thought, conscience and religion', in: Alen, A., Vande Lanotte, J., Verhellen, E., Ang, F., Berghmans, E. e Verheyde, M. (eds.), *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, pagg. 7-40.

Daly, A., Eurobarometer (2011), 'The right of children to be heard in civil proceedings and the emerging law of the European Court of Human Rights', *The International Journal of Human Rights*, Vol. 15, n. 3, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/quali/ql_right_child_sum_en.pdf.

Enkelaar, A. e Zutpen, M. (2010) 'De autonomie van het kind in de rechtszaal', in: Graaf, J. H. de, Mak, C., Wijk, F. K. van e Mulders, L. A. (eds.), *Rechten van het kind en autonomie*, Nijmegen.

Commissione europea (2014), *Summary of contextual overviews on children's involvement in criminal judicial proceedings in the 28 Member States of the European Union*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea (Ufficio delle pubblicazioni).

FRA (2010a), *Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European Union*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA e Corte EDU (2011), *Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

Koeren, M. (2013), 'Recht op informatie?', in: Graaf, J. H. de, Mak, C., Montanus, P. J. e Wijk, F. K. van, *Rechten van het kind en waardigheid*, Nijmegen.

Lundy, L. (2007), "'Voice" is not enough: Conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child', *British Educational Research Journal*, Vol. 33, n. 6, pagg. 927-942.

Mazey, S. (2002), 'Gender mainstreaming strategies in the EU: Delivering on an agenda', *Feminist Legal Studies*, Vol. 10, n. 3-4, pagg. 227-240.

Nowak, M. (2005), *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR commentary*, 2ª edizione riveduta, Kehl, Strasburgo e Arlington: N.P. Engel Publisher.

Partsch, K. J. (1981), 'Freedom of conscience and expression, and political freedoms', in: Henkin, L. (ed.), *The International Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights*, New York, Columbia University Press.

Schutter, O. de, European Network of Legal Experts in the non-discrimination field (2011), *The prohibition of discrimination under European Human Rights Law: Relevance for the EU non-discrimination directives – an update*, Commissione europea, Direzione generale della Giustizia, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

Tomuschat, C. (1993), 'Freedom of association', in: Macdonald, R. St. J., Matscher, F. e Petzold, H., *The European system for the protection of human rights*, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers.

Wheatley Sacino, S. (2011), 'Article 17: Access to a diversity of mass media sources', in: Alen, A., Vande Lanotte, J., Verhellen, E., Ang, F., Berghmans, E. e Verheyde, M. (eds.), *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers.

Woodward, A. E. (2008), 'Too late for gender mainstreaming? Taking stock in Brussels', *Journal of European Social Policy*, Vol. 18, pagg. 289-302.

Capitolo 3

Uguaglianza e non discriminazione

Breen, C. (2006), *Age discrimination and children's rights: Ensuring equality and acknowledging difference*, Leiden, Martinus Nijhoff.

Carmona Luque, M. (2003), 'La no discriminación como principio rector de la Convención sobre los Derechos del Niño', *Cursos de derechos humanos de Donostia-San Sebastián*, Vol. 4, pagg. 173–188.

FRA (2010b), *Separated, asylum-seeking children in European Union Member States. Comparative Report*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2011a), *Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2011b), *Migrants in an irregular situation: access to healthcare in 10 European Union Member States*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA e Corte EDU (2011c), *Manuale di diritto europeo della non discriminazione*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2014a), *Guardianship for children deprived of parental care: A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

Karagiorgi, C. (2014), 'The concept of discrimination by association and its application in the EU Member States', *European Anti-Discrimination Law Review*, Vol. 18, pagg. 25–36,

Toggenburg, G. (2008), 'Discrimination by association: a notion covered by EU equality law?', *European Law Reporter*, Vol. 3, pagg. 82–87.

Capitolo 4

Questioni riguardanti l'identità personale

Doek, J. (2006a), 'The CRC and the Right to Acquire and to Preserve a Nationality', *Refugee Survey Quarterly*, Vol. 25, n. 3, pagg. 26-32.

Doek, J. (2006b), 'Article 8 – The Right to Preservation of Identity; Article 9 – The Right Not to be Separated from His or Her Parents', in: Alen, A., Vande Lanotte, J., Verhellen, E., Ang, F., Berghmans, E. e Verheyde, M. (ed.), *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, Martinus Nijhoff.

FRA (2015a), *The fundamental rights situation of intersex people*, FRA Focus, Vienna, 2015.

Mak, C. (2008), 'Baas in eigen buik? De rechtsgeldigheid in nakoming van draagmoederschapsovereenkomsten in het licht van grondrechten', in: Graaf, J. H. de, Mak, C. e Wijk, F. K. van (eds.), *Rechten van het kind en ouderlijke verantwoordelijkheid*, Nijmegen.

Vonk, M. (2010), 'De autonomie van het kind in het afstammingsrecht', in: Graaf, J. H. de, Mak, C., Wijk, F. K. van e Mulders, L. A. (eds.), *Rechten van het kind en autonomie*, Nijmegen.

Waas, L. E. van (2008), *Nationality matters. Statelessness under international law*, Antwerp, Intersentia.

Ziemele, I. (2007), 'Article 7 – The Right to Birth Registration, Name and Nationality, and the Right to Know and Be Cared for by Parents', in: Alen, A., Vande Lanotte, J., Verhellen, E., Ang, F., Berghmans, E. e Verheyde, M. (eds.), *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, Martinus Nijhoff.

Capitolo 5

Vita familiare

Bueren, G. van (2007), *Child rights in Europe, convergence and divergence in judicial protection*, Strasburgo, Council of Europe Publishing.

Kilkelly, U. (2010a), 'Protecting children's rights under the ECHR: The role of positive obligations', *NILQ*, Vol. 61, n. 3, pagg. 245-261.

Kilkelly, U. (2010b), 'Relocation: A children's rights perspective', *Journal of Family Law and Practice*, Vol. 1, n. 1, pagg. 23-35.

Lázaro González, I. (2011), 'Intervención pública en la protección de los menores y respecto a la vida en familia: aportaciones del Tribunal de Estrasburgo', *Icade: Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales*, nn. 83-84, pagg. 255-290.

Capitolo 6

Accoglienza eterofamiliare e adozione

FRA (2014a), *Guardianship for children deprived of parental care: A handbook to reinforce guardianship systems to cater for the specific needs of child victims of trafficking*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

O'Halloran, K. (2009), *The politics of adoption: International perspectives on law, policy and practice* Dordrecht, Springer.

Vité, S. e Boéchat, H. (2008), 'Article 21 – Adoption', in: Alen, A., Vande Lanotte, J., Verhellen, E., Ang, F., Berghmans, E. e Verheyde, M. (eds.), *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, Martinus Nijhoff.

Capitolo 7

Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento

Fitch, K., Spencer-Chapman, K. e Hilton, Z. (2007), *Protecting children from sexual abuse in Europe: Safer recruitment of workers in a border free Europe*, Londra, NSPCC.

Forder, C. (2007), 'Child protection in accordance with human rights and children's rights', in: Meuwese, S. et al. (eds.), *100 years of child protection*, Nijmegen, Wolf Legal Publishers.

FRA (2009), *Child trafficking in the European Union: Challenges, perspectives and good practices*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2014b), *Victims of crime in the EU: The extent and nature of support for victims*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2014c), *Violence against women: An EU-wide survey, Main Results*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2015b), *Child-friendly justice. Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2015c), *Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union, States' obligations and victims' rights*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA e Corte EDU (2014), *Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

Fredette, K. (2009), 'International legislative efforts to combat child sex tourism: Evaluating the Council of Europe Convention on Commercial Child Sexual Exploitation', *Boston College International and Comparative Law Review*, Vol. 32, n. 1, pagg. 1-43.

Hartwig, M. (2008), 'The elimination of child labour and the EU', in: Nesi, G., Nogler, L. e Pertile, M. (ed.), *Child labour in a globalized world: A legal analysis of ILO action*, Aldershot, Ashgate.

Lalor, K. e McElvaney, R. (2010), 'Overview of the nature and extent of child sexual abuse in Europe', in: *Protecting children from sexual violence: A comprehensive approach*, Consiglio d'Europa, Strasburgo, Council of Europe Publishing, pagg. 13-36.

Liefwaard, T. e Doek, J. (2013), 'Fysieke en geestelijke mishandeling van kinderen: over begripsvorming en de grenzen van het toelaatbare, volgens Nederlands recht', in: Deetman, W. et al. (ed.), *Seksueel misbruik van en geweld tegen meisjes in de Rooms-Katholieke kerk: Een vervolgonderzoek*, Amsterdam: Uitgeverij Balans, pagg. 247-282.

Ruelle, E. (2010), 'Sexual violence against children: The European legislative framework and outline of Council of Europe conventions and European Union policy', in: *Protecting children from sexual violence: A comprehensive approach*, Consiglio d'Europa, Strasburgo, Council of Europe Publishing.

Staiger, I. (2005), 'Trafficking in children for the purpose of sexual exploitation in the EU', *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice*, Vol. 13, n. 4, pagg. 603-624.

UNICEF, Innocenti Research Centre (2010), *Handbuch zum Fakultativprotokoll Betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie*, Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF.

UNICEF (2006), *Behind closed doors: The impact of domestic violence on children*.

Vrancken, P. (2007), 'Child trafficking and Article 4 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Foreign judicial decisions', *South African Yearbook of International Law*, Vol. 32, pagg. 285-510.

Capitolo 8

Diritti economici, sociali e culturali e condizioni di vita adeguate

Eide, A. (2006), 'Article 27 – The Right to an Adequate Standard of Living', in: Alen, A., Vande Lanotte, J., Verhellen, E., Ang, F., Berghmans, E. e Verheyde, M. (ed.), *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, Martinus Nijhoff.

Eide, A. e Eide, W. B. (2006), 'Article 24 – The Right to Health', in: Alen, A., Ang, F., Berghmans, E., Vande Lanotte, J., Verhellen, E. e Verheyde, M. (ed.), *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, Martinus Nijhoff.

FRA (2010b), *Separated, asylum-seeking children in European Union Member States*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA e Corte EDU (2014), *Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

Koch, I. E. (2009), *Human rights as indivisible rights: the protection of socio-economic demands under the European Convention on Human Rights*, Leiden, Brill.

Nolan, A. (2011), *Children's socio-economic rights, democracy and the courts*, Oxford, Hart Publishing.

Stoecklin, D. (2012), 'Droits et capacité des enfants. L'enfant témoin et sujet. Les droits culturels de l'enfant', Meyer-Bisch, P. (ed.), Genève-Zurich-Bâle, Schulthess Editions Romandes, Collection interdisciplinaire, pagg. 123-146.

Vandenhoe, W. (2007), 'Article 26 – The Right to Benefit from Social Security', in: Alen, A., Ang, F., Berghmans, E., Vande Lanotte, J., Verhellen, E. e Verheyde, M. (ed.), *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, Martinus Nijhoff.

Verheyde, M. (2006), 'Article 28 – The Right to Education', in: Alen, A., Ang, F., Berghmans, E., Vande Lanotte, J., Verhellen, E. e Verheyde, M. (eds.), *A commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child*, Leiden, Martinus Nijhoff.

Capitolo 9

Migrazione e l'asilo

Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare, Raccomandazione 1969 (2011), "Problemi legati all'arrivo, al soggiorno e al rimpatrio di minori non accompagnati in Europa", 15 aprile 2011.

Commissione del Parlamento europeo per le libertà civili (2013), Relazione sulla situazione dei minori non accompagnati nell'UE (2012/2263(INI)), 26 agosto 2013.

Eurydice, Commissione europea (DG Istruzione e cultura) (2004), L'integrazione scolastica dei bambini immigrati in Europa: Misure per favorire la comunicazione con le famiglie immigrate e l'insegnamento della lingua d'origine dei bambini immigrati.

FRA (2010b), *Separated, asylum-seeking children in European Union Member States*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2011a), *Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2011b), *Migrants in an irregular situation: Access to healthcare in 10 European Union Member States*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA e Corte EDU (2014), *Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

Ktistakis, Y. (2013), *Protecting migrants under the European Convention on Human Rights and the European Social Charter*, Strasburgo, Council of Europe Publishing.

Lázaro González, I., Benlloch Sanz, P. and Moroy Arambarri, B. (2010), *Los menores extranjeros no acompañados*, Universidad Pontificia Comillas, Tecnos.

Lodder, G. e Rodrigues, P (ed.) (2012), *Het kind in het immigratierecht*, Den Haag.

McBride, J., Comitato europeo per la cooperazione giuridica (2009), *Access to justice for migrants and asylum seekers in Europe*, Strasburgo, Council of Europe Publishing.

Spijkerboer, T (2009), 'Structural instability: Strasbourg case law on children's family reunion', *European Journal of Migration and Law*, Vol. 11, n. 3, pagg. 271–293.

Stalford, H. (2012), *Children and the European Union: Rights, welfare and accountability*, Oxford, Hart Publishing.

Capitolo 10

Tutela dei consumatori e dei dati personali

Bergkamp, L. (2002), 'EU data protection policy the privacy fallacy: Adverse effects of Europe's data protection policy in an information driven economy', *Computer Law & Security Review*, Vol. 18, n. 1, pagg. 31–47.

Buckingham, D. (2011), *The Material Child*, Cambridge, Polity.

Cook, D. T. (2008), 'The missing child in consumption theory', *Journal of Consumer Culture*, Vol. 8, n. 2, pagg. 219–243.

Cook, D. T. (2013), 'Taking exception with the child consumer', *Childhood*, Vol. 20, n. 4, pagg. 423–428.

De Hert, P. e Papakonstantinou, V. (2012), 'The proposed data protection regulation replacing Directive 95/46/EC: A sound system for the protection of individuals', *Computer Law & Security Review*, Vol. 28, n. 2, pagg. 130–142.

Garde, A. (2012), 'The best interest of the child and EU consumer law and policy: A major gap between theory and practice?', in: Devenney, J. e Kenny, M. (eds.), *European consumer protection: Theory and practice*, Cambridge, Cambridge University Press, pagg. 164–201.

FRAe CdE (2014), *Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

Hughes, K. (2012), 'The child's right to privacy and Article 8 European Convention on Human Rights', in: Freeman, M. (ed.), *Current Legal Issues: Law and Childhood Studies*, Vol. 14, pagg. 456–486.

Kunnecke, A. (2014), 'New standards in EU consumer rights protection? The new Directive 2011/83/EU', *European Scientific Journal*, Vol. 1, pagg. 426-437.

Marsh, J. (ed.) (2005), *Popular culture, new media and digital literacy in early childhood*, Londra, Routledge Falmer.

Tonner, K. e Fangerow, K. (2012), 'Directive 2011/83/EU on consumer rights: a new approach, in European consumer law?', *EUVR*, Vol. 2, pagg. 74.

Wuermeling, U. (2012), 'Modernization of European data protection law at a turning point', *Computer Law & Security Review*, Vol. 28, n. 28, pagg. 587-588.

Capitolo 11

Diritti dei minori nella sfera della giustizia e dei procedimenti alternativi (non giudiziali)

Bartels, H (2013), 'De rechtspositie van het verdachte kind tijdens het plotieverhoor', in: Graaf, J. H. de, Mak, C., Montanus, P. J. e Wijk, F. K. van, *Rechten van het kind en waardigheid*, Nijmegen.

Brink, Y.van den e Liefwaard, T. (2014), 'Voorlopige hechtenis van jeugdige verdachten in Nederland', *Strafblad*, Vol. 12, n. 1, pagg. 44-55.

Doek, J. (2008), 'Juvenile justice: International rights and standards', in: R. Loeber, R., Slot, N.W., van der Laan, P. van der e Hoeve, M. (ed.), *Tomorrow's criminals*, Farnham and Burlington, Ashgate, pagg. 229-246.

Dünkel, F.(2009), 'Diversion: A meaningful and successful alternative to punishment in European juvenile justice systems', in: Junger-Tas, J. e Dünkel, F. (ed.), *Reforming juvenile justice*, Dordrecht, Springer.

Dünkel, F. (2010), 'Where do we go from here?: Current trends in developing juvenile justice in Europe', in: Groenhuijsen, M. et al. (ed.), *Fervet opus: Liber amicorum Anton van Kalmthout*, Apeldoorn and Antwerp and Portland, Maklu, pagg. 49-62.

Dünel, F. (2014), 'Juvenile justice systems in Europe: Reform developments between justice, welfare and "new punitiveness"', *Kriminologijos Studijos*, Vol. 1.

FRA (2014b), *Victims of crime in the EU: The extent and nature of support for victims*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

FRA (2015b), *Child-friendly justice. Perspectives and experiences of professionals on children's participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member States*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni.

Goldson, B. e Kelly, U. (2013), 'International human rights standards and child imprisonment: Potentialities and limitations', *International Journal of Children's Rights*, Vol. 21, n. 2, pagg. 345-371.

Jonge, G de. e Linden, A van der (2013), *Handboek Jeugd en strafrecht*, Deventer.

Liefaard, T. (2007), 'The right to be treated with humanity: Implications of Article 37(c) CRC for children in detention', in: Alen, A. et al. (ed.), *The UN Children's Rights Convention: Theory meets practice*, Antwerp and Oxford, Intersentia Publishing.

Liefaard, T. (2008), *Deprivation of liberty of children in light of international human rights law and standards*, Antwerp, Oxford and Portland, Intersentia Publishing.

Newell, P. (2008), 'The principles of child-friendly justice at international level', in: *International justice for children*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pagg. 129-132.

Giurisprudenza

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

<i>Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) e Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD) c. Administración del Estado</i> , cause riunite C-468/10 e C-469/10, 24 novembre 2011.....	204
<i>Barbara Mercredi c. Richard Chaffe</i> , C-497/10 PPU, 22 dicembre 2010.....	86
<i>Baumbast e R c. Secretary of State for the Home Department</i> , C-413/99, 17 settembre 2002.....	16, 30, 147, 156, 189
<i>Carlos Garcia Avello c. Stato belga</i> , C-148/02, 2 ottobre 2003.....	16, 30, 65
<i>Donato Casagrande c. Landeshauptstadt München</i> , C-9/74, 3 luglio 1974.....	156
<i>Doris Povse c. Mauro Alpago</i> , C-211/10 PPU, 1 luglio 2010.....	78, 94
<i>Dynamic Medien Vertriebs GmbH c. Avides Media AG</i> , C-244/06, 14 febbraio 2008.....	30, 195, 198
<i>E. c. B.</i> , C-436/13, 1 ottobre 2014.....	85
<i>Gerardo Ruiz Zambrano c. Office National de l'Emploi (ONEm)</i> , C-34/09, 8 marzo 2011.....	64, 189
<i>Google Spain SL e Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González [GS]</i> , C-131/12, 13 maggio 2014.....	206
<i>J. McB. c. L. E.</i> , C-400/10 PPU, 5 ottobre 2010.....	80
<i>J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung c. Commissione delle Comunità europee</i> , C-4/73, 14 maggio 1974.....	27
<i>Jasna Detiček c. Maurizio Sgueglia</i> , C-403/09 PPU, 23 dicembre 2009.....	84

<i>Joseba Andoni Aguirre Zarraga c. Simone Pelz</i> , C-491/10 PPU, 22 dicembre 2010.....	30, 36, 44, 93
<i>Konstantinos Maïstrellis c. Ypourgos Dikaiosynis, Diafaneias kai Anthropinon Dikaiomaton</i> , C-222/14, 16 luglio 2015.....	170
<i>Kunqian Catherine Zhu e Man Lavette Chen c. Secretary of State for the Home Department</i> , C-200/02, 19 ottobre 2004.....	16, 30, 49, 57, 64, 74
<i>London Borough of Harrow c. Nimco Hassan Ibrahim e Secretary of State for the Home Department</i> [GS], C-310/08, 23 febbraio 2010.....	16, 30, 157, 189
<i>M.J.E. Bernini c. Minister van Onderwijs en Wetenschappen</i> , C-3/90, 26 febbraio 1992.....	156
<i>María Martínez Sala c. Freistaat Bayern</i> , C-85/96, 12 maggio 1998.....	169
<i>Maria Teixeira c. London Borough of Lambeth e Secretary of State for the Home Department</i> , C-480/08, 23 febbraio 2010.....	16, 30, 157, 189
<i>Murat Dereci e altri c. Bundesministerium für Inneres</i> , C-256/11, 15 novembre 2011.....	189
<i>Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH c. Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn</i> , C-36/02, 14 ottobre 2004.....	195, 198
<i>Parlamento europeo c. Consiglio dell'Unione europea</i> [GS], C-540/03, 27 giugno 2006.....	29, 31
<i>Procedimento penale a carico di Maria Pupino</i> [GS], C-105/03, 16 giugno 2005.....	212, 231
<i>Procedimento penale a carico di X</i> , C-507/10, 21 dicembre 2011.....	231
<i>Productores de Música de España (Promusicae) c. Telefónica de España SAU</i> [GS], C-275/06, 29 gennaio 2008.....	204
<i>S. Coleman c. Attridge Law e Steve Law</i> [GS], C-303/06, 17 luglio 2008.....	50, 61
<i>Stefan Grunkin e Dorothee Regina Paul</i> [GS], C-353/06, 14 ottobre 2008.....	65
<i>The Queen, su istanza di MA e altri c. Secretary of State for the Home Department</i> , C-648/11, 6 giugno 2013.....	173, 190
<i>Yoshikazu Iida c. Stadt Ulm</i> , C-40/11, 8 novembre 2012.....	189
<i>Z c. A Government Department e The Board of Management of a Community School</i> [GS], C-363/12, 18 marzo 2014.....	170
<i>Zoi Chatzi c. Ypourgos Oikonomikon</i> , C-149/10, 16 settembre 2010.....	170

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

<i>A.L. c. Finlandia</i> , n. 23220/04, 27 gennaio 2009.....	232
<i>A.M.M. c. Romania</i> , n. 2151/10, 14 febbraio 2012.....	70
<i>Adamkiewicz c. Polonia</i> , n. 54729/00, 2 marzo 2010.....	215

<i>Airey c. Irlanda</i> , n. 6289/73, 9 ottobre 1979.....	149
<i>Ali c. Regno Unito</i> , n. 40385/06, 11 gennaio 2011.....	152
<i>Anayo c. Germania</i> , n. 20578/07, 21 dicembre 2010.....	87
<i>Anguelova c. Bulgaria</i> , n. 38361/97, 13 giugno 2002.....	228
<i>Assenov e altri c. Bulgaria</i> , n. 24760/94, 28 ottobre 1998.....	125
<i>Avilkina e altri c. Russia</i> , n. 1585/09, 6 giugno 2013.....	196, 207
<i>B. c. Romania (n. 2)</i> , n. 1285/03, 19 febbraio 2013.....	99, 108
<i>B.B. e F.B. c. Germania</i> , n. 18734/09 e n. 9424/11, 14 marzo 2013.....	99, 108, 109
<i>Bah c. Regno Unito</i> , n. 56328/07, 27 settembre 2011.....	148, 167
<i>Bajsultanov c. Austria</i> , n. 54131/10, 12 giugno 2012.....	183
<i>Blokhin c. Russia</i> , n. 47152/06, 14 novembre 2013.....	227
<i>Bocos-Cuesta c. Paesi Bassi</i> , n. 54789/00, 10 novembre 2005.....	232
<i>Bouamar c. Belgio</i> , n. 9106/80, 29 febbraio 1988.....	60, 211, 225, 226
<i>Boultif c. Svizzera</i> , n. 54273/00, 2 agosto 2001.....	174, 191
<i>C.N. c. Regno Unito</i> , n. 4239/08, 13 novembre 2012.....	134
<i>C.N. e V. c. Francia</i> , n. 67724/09, 11 ottobre 2012.....	120, 134, 135
<i>Campbell e Cosans c. Regno Unito</i> , n. 7511/76 e n. 7743/76, 25 febbraio 1982.....	119, 126, 127
<i>Caso "Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium" c. Belgio</i> , n. 1474/62, n. 1677/62, n. 1691/62, n. 1769/63, n. 1994/63 e n. 2126/64, 23 luglio 1968.....	61, 151
<i>Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC]</i> , n. 43370/04, n. 8252/05 e n. 18454/06, 19 ottobre 2012.....	147, 152, 154
<i>Centre for Legal Resources per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania [GC]</i> , n. 47848/08, 17 luglio 2014.....	120, 142, 148, 162
<i>Christian Democratic People's Party c. Moldova</i> , n. 28793/02, 14 febbraio 2006.....	36, 48
<i>Connors c. Regno Unito</i> , n. 66746/01, 27 maggio 2004.....	148, 167
<i>Copland c. Regno Unito</i> , n. 62617/00, 3 aprile 2007.....	206
<i>Çoşelav c. Turchia</i> , n. 1413/07, 9 ottobre 2012.....	19, 229
<i>Costello-Roberts c. Regno Unito</i> , n. 13134/87, 25 marzo 1993.....	123
<i>Cusan e Fazzo c. Italia</i> , n. 77/07, 7 gennaio 2014.....	66, 67
<i>D.G. c. Irlanda</i> , n. 39474/98, 16 maggio 2002.....	60, 211, 226
<i>D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC]</i> , n. 57325/00, 13 novembre 2007.....	49, 147, 55
<i>Darby c. Svezia</i> , n. 11581/85, 23 ottobre 1990.....	37
<i>Dinç e Çakır c. Turchia</i> , n. 66066/09, 9 luglio 2013.....	224
<i>Dogru c. Francia</i> , n. 27058/05, 4 dicembre 2008.....	35, 38

<i>Doorson c. Paesi Bassi</i> , n. 20524/92, 26 marzo 1996	232
<i>E.B. c. Francia</i> [GC], n. 43546/02, 22 gennaio 2008	100, 115
<i>Eremia c. Repubblica di Moldova</i> , n. 3564/11, 28 maggio 2013	131
<i>Eriksson c. Svezia</i> , n. 11373/85, 22 giugno 1989	110
<i>Fabris c. Francia</i> [GC], n. 16574/08, 7 febbraio 2013	50, 61, 62
<i>Folgerø e altri c. Norvegia</i> [GC], n. 15472/02, 29 giugno 2007	39, 152
<i>Gas e Dubois c. Francia</i> , n. 25951/07, 15 marzo 2012	100, 115
<i>Gaskin c. Regno Unito</i> , n. 10454/83, 7 luglio 1989	35, 42, 63, 68
<i>Genovese c. Malta</i> , n. 53124/09, 11 ottobre 2011	64, 74
<i>Glass c. Regno Unito</i> , n. 61827/00, 9 marzo 2004	148, 162
<i>Godelli c. Italia</i> , n. 33783/09, 25 settembre 2012	63, 71
<i>Grzelak c. Polonia</i> , n. 7710/02, 15 giugno 2010	35, 38, 153
<i>Guillot c. Francia</i> , n. 22500/93, 24 ottobre 1993	66
<i>Gül c. Svizzera</i> , n. 23218/94, 19 febbraio 1996	174, 191
<i>Güveç c. Turchia</i> , n. 70337/01, 20 gennaio 2009	19, 211, 224, 227
<i>H.Y. e Hü.Y. c. Turchia</i> , 6 ottobre 2005, n. 40262/98	228
<i>Handyside c. Regno Unito</i> , 7 dicembre 1976, n. 5493/72	35, 42
<i>Harroudj c. Francia</i> , 4 ottobre 2012, n. 43631/09	28, 100, 117
<i>Hasan e Eylem Zengin c. Turchia</i> , n. 1448/04, 9 ottobre 2007	39
<i>Havelka e altri c. Repubblica ceca</i> , n. 23499/06, 21 giugno 2007	167
<i>Horych c. Polonia</i> , n. 13621/08, 17 aprile 2012	90
<i>Idalov c. Russia</i> , n. 5826/03, 22 maggio 2012	223
<i>Ignaccolo-Zenide c. Romania</i> , n. 31679/96, 25 gennaio 2000	80
<i>Iliya Petrov c. Bulgaria</i> , n. 19202/03, 24 aprile 2012	148, 161
<i>J.M. c. Danimarca</i> , n. 34421/09, 13 novembre 2012	224
<i>Jeunesse c. Paesi Bassi</i> [GC], n. 12738/10, 3 ottobre 2014	174, 184
<i>Johansson c. Finlandia</i> , n. 10163/02, 6 settembre 2007	63, 66
<i>K. e T. c. Finlandia</i> [GC], n. 25702/94, 12 luglio 2001	81, 87, 88
<i>K.A. c. Finlandia</i> , n. 27751/95, 14 gennaio 2003	105, 111
<i>K.U. c. Finlandia</i> , n. 2872/02, 2 dicembre 2008	64, 72, 196, 206
<i>Kanagaratnam c. Belgio</i> , n. 15297/09, 13 dicembre 2011	174, 187
<i>Kayak c. Turchia</i> , n. 60444/08, 10 luglio 2012	119, 124
<i>Kearns c. Francia</i> , n. 35991/04, 10 gennaio 2008	100, 113
<i>Kervanci c. Francia</i> , n. 31645/04, 4 dicembre 2008	35, 38
<i>Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca</i> , n. 5095/71, n. 5920/72 e n. 5926/72, 7 dicembre 1976	39

<i>Klass e altri c. Germania</i> , n. 5029/71, 6 settembre 1978.....	206
<i>Konstantin Markin c. Russia</i> [GC], n. 30078/06, 22 marzo 2012.....	148, 170
<i>Kontrová c. Slovacchia</i> , n. 7510/04, 31 maggio 2007.....	131
<i>Korneykova c. Ucraina</i> , n. 39884/05, 19 gennaio 2012.....	224
<i>Kovač c. Croazia</i> , n. 503/05, 12 luglio 2007.....	212, 232
<i>Krušković c. Croazia</i> , n. 46185/08, 21 giugno 2011.....	69
<i>Kuptsov e Kuptsova c. Russia</i> , n. 6110/03, 3 marzo 2011.....	224, 227
<i>Labassee c. Francia</i> , n. 65941/11, 26 giugno 2014.....	70
<i>Ladent c. Polonia</i> , n. 11036/03, 18 marzo 2008.....	224
<i>Latifa Benamar e altri c. Paesi Bassi</i> , decisione di inammissibilità, n. 43786/04, 5 aprile 2005.....	183
<i>Lautsi e altri c. Italia</i> [GC], n. 30814/06, 18 marzo 2011.....	35, 39, 40
<i>Lavida e altri c. Grecia</i> , n. 7973/10, 30 maggio 2013.....	54
<i>Leander c. Svezia</i> , n. 9248/81, 26 marzo 1987.....	206
<i>Levin c. Svezia</i> , n. 35141/06, 15 marzo 2012.....	78, 88
<i>M.A.K. e R.K. c. Regno Unito</i> , n. 45901/05 e n. 40146/06, 23 marzo 2010....	148, 162
<i>M.C. c. Bulgaria</i> , n. 39272/98, 4 dicembre 2003.....	123, 129
<i>Maaouia c. Francia</i> [GC], n. 39652/98, 5 ottobre 2000.....	193
<i>Malone c. Regno Unito</i> , n. 8691/79, 2 agosto 1984.....	206
<i>Marckx c. Belgio</i> , n. 6833/74, 13 giugno 1979.....	15, 19
<i>Markovics e altri c. Ungheria</i> , decisione di inammissibilità, n. 77575/11, n. 19828/13 e n. 19829/13, 24 giugno 2014.....	150
<i>Maslov c. Austria</i> [GC], n. 1638/0323, 23 giugno 2008.....	16, 32
<i>Mazurek c. Francia</i> , n. 34406/97, 1 febbraio 2000.....	61
<i>McMichael c. Regno Unito</i> , n. 16424/90, 24 febbraio 1995.....	108
<i>Mennesson c. Francia</i> , n. 65192/11, 26 giugno 2014.....	63, 68, 70
<i>Mikulić c. Croazia</i> , n. 53176/99, 7 febbraio 2002.....	68
<i>Mizzi c. Malta</i> , n. 26111/02, 12 gennaio 2006.....	63, 69
<i>Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio</i> , n. 13178/03, 12 ottobre 2006.....	174, 186
<i>Muskhadzhiyeva e altri c. Belgio</i> , n. 41442/07, 19 gennaio 2010.....	186
<i>Mustafa e Armağan Akin c. Turchia</i> , n. 4694/03, 6 aprile 2010.....	78, 88
<i>Nart c. Turchia</i> , n. 20817/04, 6 maggio 2008.....	211, 225, 227
<i>Nencheva e altri c. Bulgaria</i> , n. 48609/06, 18 giugno 2013.....	120, 123, 132, 143
<i>Neulinger e Shuruk c. Svizzera</i> [GC], n. 41615/07, 6 luglio 2010.....	78, 95
<i>Nortier c. Paesi Bassi</i> , n. 13924/88, 24 agosto 1993.....	215

<i>O'Keefe c. Irlanda</i> [GC], n. 35810/09, 28 gennaio 2014	119, 123, 124
<i>Odièvre c. Francia</i> [GC], n. 42326/98, 13 febbraio 2003	68, 71
<i>Olsson c. Svezia</i> (n. 1), n. 10465/83, 24 marzo 1988	99, 110, 106
<i>Oršuš e altri c. Croazia</i> [GC], n. 15766/03, 16 marzo 2010	49, 55, 147
<i>Oyal c. Turchia</i> , n. 4864/05, 23 marzo 2010	148, 161
<i>P.V. c. Spagna</i> , n. 35159/09, 30 novembre 2010	89
<i>Panovits c. Cipro</i> , n. 4268/04, 11 dicembre 2008.....	211, 221
<i>Pini e altri c. Romania</i> , n. 78028/01 e n. 78030/01, 22 giugno 2004	100, 112, 113
<i>Ponomaryovi c. Bulgaria</i> , n. 5335/05, 21 giugno 2011.....	49, 58, 147, 158
<i>Popov c. Francia</i> , n. 39472/07 e n. 39474/07, 19 gennaio 2012.....	174, 186
<i>Povse c. Austria</i> , decisione di inammissibilità, n. 3890/11, 18 giugno 2013	94
<i>R.M.S. c. Spagna</i> , n. 28775/12, 18 giugno 2013.....	77, 81, 82
<i>R.R. e altri c. Ungheria</i> , n. 19400/11, 4 dicembre 2012.....	212, 234
<i>Rahimi c. Grecia</i> , n. 8687/08, 5 aprile 2011.....	174, 193
<i>Rantsev c. Cipro e Russia</i> , n. 25965/04, 7 gennaio 2010	120, 137, 138
<i>S. e Marper c. Regno Unito</i> [GC], n. 30562/04 e n. 30566/04, 4 dicembre 2008	206, 207
<i>S.N. c. Svezia</i> , n. 34209/96, 2 luglio 2002.....	88, 212, 232, 233
<i>Sahin c. Germania</i> [GC], n. 30943/96, 8 luglio 2003.....	36, 45
<i>Salduz c. Turchia</i> [GC], n. 36391/02, 27 novembre 2008.....	220
<i>Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo</i> , n. 33290/96, 21 dicembre 1999	89
<i>Saviny c. Ucraina</i> , n. 39948/06, 18 dicembre 2008.....	99, 107
<i>Schneider c. Germania</i> , n. 17080/07, 15 settembre 2011	78, 87
<i>Schwizgebel c. Svizzera</i> , n. 25762/07, 10 giugno 2010.....	19, 114
<i>Selçuk c. Turchia</i> , n. 21768/02, 10 gennaio 2006.....	224
<i>Şen c. Paesi Bassi</i> , n. 31465/96, 21 dicembre 2001.....	174, 179, 184
<i>Siliadin c. Francia</i> , n. 73316/01, 26 luglio 2005.....	134
<i>Slivenko e altri c. Lettonia</i> [GC], decisione sull'ammissibilità, n. 48321/99, 23 gennaio 2002.....	74
<i>Smirnova c. Russia</i> , n. 46133/99 e n. 48183/99, 24 luglio 2003	224
<i>Söderman c. Svezia</i> [GC], n. 5786/08, 12 novembre 2013.....	120, 140
<i>Sommerfeld c. Germania</i> [GC], n. 31871/96, 8 luglio 2003.....	46, 78, 88
<i>Stummer c. Austria</i> [GC], n. 37452/02, 7 luglio 2001.....	171
<i>T. c. Regno Unito</i> [GC], n. 24724/94, 6 dicembre 1999	211, 218, 219
<i>T. c. Repubblica ceca</i> , n. 19315/11, 17 luglio 2014.....	99, 110

<i>Tarakhel c. Svizzera</i> [GC], n. 29217/12, 4 novembre 2014	174, 191
<i>Tuquabo-Tekle e altri c. Paesi Bassi</i> , n. 60665/00, 1 dicembre 2005	179
<i>Tyrer c. Regno Unito</i> , n. 5856/72, 25 aprile 1978	123, 126
<i>Üner c. Paesi Bassi</i> , n. 46410/99, 18 ottobre 2006	191
<i>Uzun c. Germania</i> , n. 35623/05, 2 settembre 2010	206
<i>Valsamis c. Grecia</i> , n. 21787/93, 18 dicembre 1996	39
<i>Vidal c. Belgio</i> , n. 12351/86, 22 aprile 1992	45
<i>Vojnity c. Ungheria</i> , n. 29617/07, 12 febbraio 2013	78, 89
<i>W. c. Finlandia</i> , n. 14151/02, 24 aprile 2007	232
<i>W. c. Regno Unito</i> , n. 9749/82, 8 luglio 1987	108
<i>Wallová e Walla c. Repubblica ceca</i> , n. 23848/04, 26 ottobre 2006.....	99, 107, 167
<i>X c. Lettonia</i> [GC], n. 27853/09, 26 novembre 2013.....	78, 96
<i>X e altri c. Austria</i> [GC], n. 19010/07, 19 febbraio 2013	100, 116
<i>Y.C. c. Regno Unito</i> , n. 4547/10, 13 marzo 2012.....	81, 82
<i>Yazgül Yılmaz c. Turchia</i> , n. 36369/06, 1 febbraio 2011.....	180
<i>Z e altri c. Regno Unito</i> [GC], n. 29392/95, 10 maggio 2001	123, 132
<i>Zorica Jovanović c. Serbia</i> , n. 21794/08, 26 marzo 2013.....	120, 144

Giurisprudenza del Comitato europeo dei diritti sociali

<i>Association for the Protection of All Children (APPROACH) c. Belgio</i> , ricorso n. 98/2013, 29 maggio 2015	127
<i>Association for the Protection of All Children (APPROACH) c. Repubblica ceca</i> , ricorso n. 96/2013, 29 maggio 2015	127
<i>Association for the Protection of All Children (APPROACH) c. Slovenia</i> , ricorso n. 95/2013, 27 maggio 2015	127
<i>Defence for Children International (DCI) c. Belgio</i> , ricorso n. 69/2011, ricorso 23 ottobre 2012	32, 148, 164, 168
<i>Defence for Children International (DCI) c. Paesi Bassi</i> , ricorso n. 47/2008, 20 ottobre 2009	19, 28, 168
<i>European Action of the Disabled (AEH) c. Francia</i> , ricorso n. 81/2012, 11 settembre 2013	150, 153
<i>European Committee for Home-Based Priority Action for the Child and the Family (EUROCEF) c. Francia</i> , ricorso n. 82/2012, 19 marzo 2013.....	148, 172
<i>European Roma Rights Centre (ERRC) c. Italia</i> , ricorso n. 27/2004, 7 dicembre 2005.....	168

<i>Federation of Catholic Family Associations in Europe (FAFCE) c. Irlanda,</i> ricorso n. 89/2013, 12 settembre 2014.....	138, 139
<i>General Federation of Employees of the National Electric Power Corporation (GENOP-DEI) e Confederation of Greek Civil Servants' Trade Unions (ADEDY) c. Grecia,</i> ricorso n. 66/2011, 3 maggio 2012.....	150, 171
<i>International Association Autism Europe (IAAE) c. Francia,</i> ricorso n. 13/2002, 4 novembre 2003.....	62, 150
<i>International Centre for the Legal Protection of Human Rights (INTERIGHTS) c. Croazia,</i> ricorso n. 45/2007, 30 marzo 2009.....	153
<i>International Commission of Jurists (ICJ) c. Portogallo,</i> ricorso n. 1/1998, 9 settembre 1999.....	32, 33
<i>International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) c. Francia,</i> ricorso n. 14/2003, 8 settembre 2004.....	148, 164
<i>Médecins du Monde – International c. Francia,</i> ricorso n. 67/2011, 11 settembre 2012.....	153, 168
<i>Mental Disability Advocacy Center (MDAC) c. Bulgaria,</i> ricorso n. 41/2007, 3 giugno 2008.....	32, 62, 150, 153, 154
<i>Syndicat des Agrégés de l'Enseignement Supérieur (SAGES) c. Francia,</i> ricorso n. 26/2004, 15 giugno 2005.....	50
<i>World Organisation against Torture (OMCT) c. Belgio,</i> ricorso n. 21/2003, 7 dicembre 2004.....	119, 127
<i>World Organisation Against Torture (OMCT) c. Grecia,</i> ricorso n. 17/2003, 7 dicembre 2004.....	32
<i>World Organisation against Torture (OMCT) c. Irlanda,</i> ricorso n. 18/2003, 7 dicembre 2004.....	28

Giurisprudenza dei tribunali nazionali


Regno Unito, Corte d'Appello, <i>R (su istanza di B) c. The Mayor and Burgesses of the London Borough of Merton</i> [2003] EWHC 1689, 14 luglio 2003.....	180
Regno Unito, Corte d'Appello, <i>R (su istanza di CJ) c. Cardiff County Council</i> [2011] EWCA Civ 1590, 20 dicembre 2011.....	180
Regno Unito, Upper Tribunal, <i>R (su istanza di MK) c. Wolverhampton City Council</i> [2013] UKUT 00177 (IAC), 26 marzo 2013.....	180

Come reperire la giurisprudenza delle corti europee

Corte europea dei diritti dell'uomo: banca dati della giurisprudenza "HUDOC"

La banca dati "HUDOC" offre accesso gratuito alla giurisprudenza della Corte EDU: <http://HUDOC.echr.coe.int>.

La banca dati è disponibile in inglese e in francese e comprende un motore di ricerca di facile impiego che permette di reperire agevolmente la giurisprudenza desiderata.

Sulla pagina "Help" (Aiuto) del portale "HUDOC" sono disponibili lezioni video e manuali per gli utenti. Per ricevere informazioni dettagliate ed esempi su come usare i filtri e le funzioni di ricerca, l'utente può posizionare il puntatore del mouse su  alla destra di ogni campo di ricerca.

I riferimenti alla giurisprudenza contenuti in questo manuale forniscono al lettore informazioni esaurienti che permettono di reperire facilmente il testo completo della sentenza o della decisione citate.

Prima di avviare una ricerca, occorre tenere presente che le impostazioni predefinite mostrano le sentenze della Grande Camera e della Camera a partire dall'ultima sentenza pubblicata. Per effettuare una ricerca in altre raccolte, per esempio nelle decisioni, l'utente deve spuntare l'apposita casella nel campo "Document Collections" (Raccolte di documenti) che compare nella parte superiore sinistra dello schermo.

Il modo più semplice per reperire un caso è inserire il numero di domanda nel campo "Application Number" (Numero di domanda) della sezione "Advanced Search" (Ricerca avanzata) che compare nella parte superiore destra dello schermo e successivamente cliccare sul pulsante blu "Search" (Cerca).

Per consultare ulteriore giurisprudenza riguardante altre questioni, per esempio in materia di minori, l'utente può utilizzare il campo "Search" (Cerca) indicato con una lente di ingrandimento sulla parte superiore destra dello schermo. Nel campo "Search" (Cerca), l'utente può effettuare una ricerca digitando:

- una singola parola (per esempio "minori")
- un'espressione (per esempio "minori richiedenti asilo")
- il titolo di un caso
- uno Stato
- un'espressione booleana (per esempio minori IN accoglienza alternativa)

Per facilitare l'utente e' possibile effettuare una ricerca booleana semplice (Simple Boolean search) cliccando sulla freccia che compare all'interno del campo "Search" (Cerca). La ricerca booleana semplice offre sei possibilità di ricerca: "this exact word or phrase" (questa esatta parola o espressione), "all of these words" (tutte queste parole), "any of these words" (una di queste parole), "none of these words" (nessuna di queste parole), "near these words" (simile a queste parole), "free Boolean search" (ricerca booleana libera).

Una volta comparsi i risultati della ricerca, l'utente può facilmente restringere i risultati utilizzando i filtri che compaiono nel campo "Filters" (Filtri) sulla parte sinistra dello schermo, per esempio "Language" (Lingua) o "State" (Stato). I filtri possono essere utilizzati singolarmente o in combinazione al fine di restringere ulteriormente i risultati della ricerca. Il filtro "Keywords" (Parole chiave) può essere uno strumento utile, poiché spesso comprende termini estratti dal testo della CEDU ed è direttamente collegato al ragionamento e alle conclusioni della Corte.

Esempio: trovare la giurisprudenza della Corte sulla questione dell'espulsione dei richiedenti asilo che può esporre tali persone al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'articolo 3 CEDU.

1) Innanzitutto l'utente digita l'espressione "richiedenti asilo" nel campo "Search" (Cerca) e clicca sul pulsante blu "Search" (Cerca).

2) Dopo la visualizzazione dei risultati della ricerca, l'utente seleziona quindi il "3" all'interno del filtro "Violation" (Violazione) del campo "Filters" (Filtri) al fine di restringere i risultati a quelli connessi alle violazioni di cui all'articolo 3.

3) L'utente può dunque selezionare le rilevanti parole chiave nell'ambito del filtro "Keywords" (Parole chiave) al fine di restringere i risultati a quelli che sono pertinenti per l'articolo 3, quali le parole chiave "(Articolo 3) Proibizione della tortura".

Per i casi più significativi, sul portale "HUDOC" è disponibile un riassunto della sentenza costituito da una nota descrittiva e da una presentazione concisa degli elementi di fatto e di diritto, in cui viene dato risalto agli aspetti di interesse giuridico. Qualora sia presente un riassunto, nei risultati figurerà un collegamento assieme al collegamento al testo della sentenza o alla decisione. In alternativa, l'utente può effettuare esclusivamente una ricerca di massime giuridiche spuntando la casella "Legal Summaries" (Sintesi giuridiche) nel campo "Document collections" (Raccolte di documenti).

Qualora di un determinato caso siano state pubblicate traduzioni non ufficiali, nei risultati figurerà un collegamento sotto la voce "Language versions" (Versioni in altre lingue) assieme al collegamento al testo della sentenza o alla decisione. Il portale "HUDOC" fornisce anche collegamenti a siti Internet di terzi su cui sono presenti altre traduzioni della giurisprudenza della Corte EDU. Per maggiori informazioni, consultare "Language versions" (Versioni in altre lingue) nella sezione "Help" (Aiuto) del portale "HUDOC".

Corte di giustizia dell'Unione europea: banca dati della giurisprudenza "CURIA"

La banca dati della giurisprudenza "CURIA" offre accesso gratuito alla giurisprudenza della CG/CGUE: <http://curia.europa.eu>.

Il motore di ricerca è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.⁵⁶⁸ La lingua può essere selezionata nel riquadro che appare sullo schermo in alto a destra. Il motore di ricerca può essere utilizzato per cercare informazioni in tutti i documenti connessi a cause definite e pendenti presso la Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica.

All'indirizzo <http://curia.europa.eu/common/juris/it/aideGlobale.pdf#> è disponibile una sezione **Aiuto**. È presente una pagina di aiuto anche per ogni riquadro di ricerca, alla quale si può accedere cliccando sull'icona e che contiene informazioni utili volte ad aiutare l'utente a utilizzare lo strumento nel miglior modo possibile.

Il modo più semplice per reperire una causa specifica consiste nell'inserire il numero completo della causa nel riquadro di ricerca denominato **Numero di causa** e poi cliccare sul pulsante verde "Cerca". È anche possibile cercare una causa utilizzando una parte del numero di causa. Per esempio, digitando "122" nel campo "Numero di causa" si trovano le cause n. 122 di tutti gli anni nonché trattate dinanzi a tutti e tre gli organi giurisdizionali: Corte di giustizia, Tribunale e/o Tribunale della funzione pubblica.

In alternativa, è altresì possibile utilizzare il campo **Nome delle parti** per effettuare una ricerca con il nome corrente di una causa. Si tratta in genere del nome delle parti in causa indicato in forma semplificata.

Per contribuire a restringere i risultati della ricerca sono disponibili complessivamente 16 campi di ricerca multifunzionali. I differenti campi di ricerca sono di facile impiego e possono essere utilizzati in varie combinazioni. Spesso i campi sono dotati di elenchi di ricerca ai quali si può accedere cliccando sull'icona corrispondente e selezionando i termini di ricerca disponibili.

Per ricerche più generali, utilizzando il campo **Parole del testo** si ottengono risultati basati su ricerche di parole chiave in tutti i documenti pubblicati nella Raccolta della giurisprudenza dal 1954 e, dal 1994, nella Raccolta della giurisprudenza - Funzione pubblica (RaccFP).

568 Lingue disponibili dal 30 aprile 2004: spagnolo, danese, tedesco, greco, inglese, francese, italiano, olandese, portoghese, finlandese e svedese; dal 1° maggio 2004: ceco, estone, lettone, lituano, ungherese, polacco, slovacco e sloveno; dal 1° gennaio 2007: bulgaro e rumeno; dal 30 aprile 2007: maltese; dal 31 dicembre 2011: irlandese; misure temporanee di deroga sono state stabilite dal [regolamento \(CE\) n. 920/2005](#) del Consiglio e dal [regolamento \(UE\) n. 1257/2010](#). Il diritto derivato dell'UE in vigore alla data dell'adesione della Croazia è attualmente in corso di traduzione e verrà pubblicato gradualmente sulla [Gazzetta ufficiale edizione speciale](#).

Per effettuare ricerche in settori più specifici, si può utilizzare il campo **Materia**. A tal fine occorre cliccare sull'icona alla destra del campo e selezionare dall'elenco la/e materia/e pertinente/i. I risultati della ricerca mostreranno quindi un elenco alfabetico dei documenti selezionati connessi alle questioni giuridiche trattate nelle decisioni della Corte di giustizia, del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica nonché nei pareri degli Avvocati generali.

Il portale "CURIA" dispone inoltre di strumenti aggiuntivi della giurisprudenza:

Accesso alla giurisprudenza per numero di causa: questa sezione è una raccolta che consente di individuare informazioni per ogni causa trattata dinanzi a uno dei tre organi giurisdizionali. Le cause sono presentate in ordine numerico, in base al loro deposito presso le rispettive cancellerie. È stabilito un collegamento attraverso il numero di causa. È possibile accedere alla sezione "Accesso alla giurisprudenza per numero di causa" all'indirizzo http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7045/;

Repertorio della giurisprudenza: questa sezione offre una classificazione sistematica delle massime della giurisprudenza sui punti essenziali di diritto illustrati nella pronuncia considerata. Tali massime si basano il più fedelmente possibile sul testo stesso della pronuncia. La sezione "Repertorio" è disponibile all'indirizzo http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7046/;

Note di dottrina alla giurisprudenza: questa sezione contiene gli estremi di pubblicazione delle note di dottrina alla giurisprudenza dei tre organi giurisdizionali dalla data della loro istituzione. La giurisprudenza è classificata per singola giurisdizione in ordine cronologico di pubblicazione, secondo il numero di causa. Gli estremi di pubblicazione sono in lingua originale. La sezione "Note di dottrina alla giurisprudenza" è disponibile all'indirizzo http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7083/;

Banca dati di giurisprudenza nazionale: questa banca dati esterna, alla quale è possibile accedere tramite il portale "CURIA", offre accesso alla giurisprudenza nazionale pertinente relativa al diritto dell'Unione. La banca dati si basa su una raccolta della giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri dell'UE, effettuata mediante uno spoglio selettivo di riviste giuridiche e di contatti diretti con numerosi organi giurisdizionali nazionali. La "Banca dati di giurisprudenza nazionale" è disponibile in inglese e in francese all'indirizzo http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7062/.



Strumenti giuridici menzionati

Strumenti legali delle Nazioni Unite

Per i trattati delle Nazioni Unite, compresa la CRC e i relativi organi di controllo, cfr.: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx.

Per le convenzioni della Conferenza dell'Aia sul diritto internazionale privato relative alla protezione internazionale delle relazioni familiari e patrimoniali dei minori cfr.:

<https://www.hcch.net/en/instruments/conventions>.

Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa

Tutti gli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa sono disponibili online all'indirizzo <http://conventions.coe.int/Treaty/>. Per informazioni sullo stato di recepimento degli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa da parte degli Stati membri dell'UE, cfr. il link "International obligations" (Obblighi internazionali) sul sito Internet della FRA al seguente indirizzo: <http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/int-obligations>.

	Titolo
Diritti dei minori/diritti civili	
<i>Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</i>	Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, così come modificata dai protocolli n. 11 e n. 14, STE n. 005, Roma, 4.11.1950, pagg. 1-15.
<i>Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</i>	Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, modificato dal protocollo n. 11, STE n. 009, Parigi, 20.3.1952, pagg. 1-3.
<i>Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</i>	Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, STE n. 177, Roma, 4.11.2000, pagg. 1-3.
<i>Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori</i>	Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, STE n. 160, Strasburgo, 25.1.1996, pagg. 1-10.
<i>Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio</i>	Convenzione europea sullo status giuridico dei minori nati al di fuori del matrimonio, STE n. 085, Strasburgo, 15.10.1975, pagg. 1-5.
<i>Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina</i>	Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, STE n. 164, Oviedo, 4.4.1997, pagg. 1-12.
Questioni riguardanti l'identità personale	
<i>Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali</i>	Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, STE n. 157, Strasburgo, 1.2.1995, pagg. 1-10.
<i>Convenzione europea sulla nazionalità</i>	Convenzione europea sulla nazionalità, STE n. 166, Strasburgo, 6.11.1997, pagg. 1-13.
<i>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati</i>	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della condizione di apolide in relazione alla successione di Stati, STCE n. 200, Strasburgo, 19.5.2006, pagg. 1-7.
Vita familiare e assistenza genitoriale	
<i>Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori</i>	Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori, STE n. 192, Strasburgo, 15.5.2003, pagg. 1-13.
<i>Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta)</i>	Convenzione europea sull'adozione dei minori (riveduta), STCE n.: 202, Strasburgo, 27.11.2008, pagg. 1-11.
<i>Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori</i>	Convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e sulla ristabilimento dell'affidamento dei minori, STE n. 105, Lussemburgo, 20.5.1980, pagg. 1-12.

Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento	
<i>Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali</i>	Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, STCE n. 201, Lanzarote, 25.10.2007, pagg. 1-21.
<i>Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti</i>	Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, STE n. 126, Strasburgo, 26.11.1987, pagg. 1-9.
<i>Convenzione sulla criminalità informatica</i>	Convenzione europea sulla criminalità informatica, STE n. 185, Budapest, 23.11.2001, pagg. 1-27.
<i>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani</i>	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, STCE n. 197, Varsavia, 16.5.2005, pagg. 1-21.
<i>Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica</i>	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, STCE n. 210, Istanbul, 11.5.2011, pagg. 1-31.
Diritti economici, sociali e culturali	
<i>Carta sociale europea</i>	Carta sociale europea, STE n. 035, Torino, 18.10.1961, pagg. 1-18.
<i>Carta sociale europea (riveduta)</i>	Carta sociale europea (riveduta), STE n. 163, Strasburgo, 3.5.1996, pagg. 1-29.
Questioni riguardanti la migrazione e l'asilo	
<i>Convenzione europea sul rimpatrio dei minori</i>	Convenzione europea sul rimpatrio dei minori, STE n. 071, L'Aja, 28.5.1970, pagg. 1-9.
<i>Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti</i>	Convenzione europea sullo statuto giuridico dei lavoratori emigranti, STE n. 093, Strasburgo, 24.11.1977, pagg. 1-14.
<i>Convenzione europea di sicurezza sociale</i>	Convenzione europea di sicurezza sociale, STE n. 078, Parigi, 14.12.1972, pagg. 1-42.
<i>Codice europeo di sicurezza sociale</i>	Codice europeo di sicurezza sociale, STE n. 048, Strasburgo, 16.4.1964, pagg. 1-33.
Sicurezza e protezione dei dati	
<i>Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale</i>	Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, STE n. 108, Strasburgo, 28.1.1981, pagg. 1-10.
<i>Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera</i>	Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, STE n. 132, Strasburgo, 5.5.1989, pagg. 1-20.

Strumenti giuridici dell'UE

Tutti gli strumenti giuridici dell'UE sono disponibili online all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu>.

	Titolo
Non discriminazione	
<i>Direttiva sull'uguaglianza razziale 2000/43/CE</i>	Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pagg. 22-26).
<i>Direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione 2000/78/CE</i>	Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pagg. 16-22).
<i>Direttiva sulla parità di trattamento nell'accesso a beni e servizi (2004/113/CE)</i>	Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pagg. 37-43).
Vita familiare e assistenza genitoriale	
<i>Regolamento Bruxelles II bis (CE) n. 2201/2003</i>	Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pagg. 1-29)
<i>Regolamento (CE) n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari</i>	Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pagg. 1-79)
<i>Direttiva 2008/52/CE sulla mediazione</i>	Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU L 136 del 24.5.2008, pagg. 3-8).
<i>Direttiva 2002/8/CE sull'accesso alla giustizia</i>	Direttiva 2002/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pagg. 41-47).

Protezione dei minori contro la violenza e lo sfruttamento	
<i>Direttiva 94/33/CE relativa ai giovani sul lavoro</i>	Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pagg. 12-20).
<i>Direttiva sulla tratta (2011/36/UE)</i>	Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pagg. 1-11).
<i>Direttiva relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (2011/93/UE)</i>	Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pagg. 1-14).
<i>Direttiva sulle vittime (2012/29/UE)</i>	Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pagg. 57-73).
<i>Direttiva sui titoli di soggiorno per le vittime della tratta di esseri umani (2004/81/CE)</i>	Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti (GU L 261 del 6.8.2004, pagg. 19-23).
<i>Decisione 2007/698/CE della Commissione</i>	Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2007, recante modifica della decisione 2007/116/CE per quanto riguarda l'introduzione di altri numeri riservati che iniziano con "116" [notificata con il numero C(2007)5139] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/698/EC) (GU L 284 del 30.10.2007, pagg. 31-32).
Migrazione e asilo, compresi i diritti sociali dei minori migranti	
<i>Direttiva sulle procedure di asilo (2013/32/UE)</i>	Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 60-95).
<i>Regolamento (UE) n.604/2013 di Dublino</i>	Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 31-59).

<i>Direttiva qualifiche (2011/95/UE)</i>	Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pagg. 9-26).
<i>Regolamento (UE) n. 492/2011</i>	Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pagg. 1-12).
<i>Direttiva sulla libera circolazione (2004/38/CE)</i>	Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 30.4.2004, pagg. 77-123).
<i>Direttiva 77/486/CEE del Consiglio sull'istruzione dei bambini dei lavoratori migranti</i>	Direttiva 77/486/CE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla formazione scolastica dei figli dei lavoratori migranti (GU L 199 del 6.8.1977, pagg. 32-33).
<i>Direttiva sul ricongiungimento familiare (2003/86/CE)</i>	Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003, pagg. 12-18).
<i>Direttiva sulla protezione temporanea (2001/55/CE)</i>	Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pagg. 12-23).
<i>Direttiva sulle condizioni di accoglienza (2013/33/CE)</i>	Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pagg. 96-116).
<i>Direttiva rimpatri (2008/115/CE)</i>	Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pagg. 98-107).

<i>Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo (2003/109/CE)</i>	Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU L 16 del 23.1.2004, pagg. 44-53).
<i>Regolamento (CE) n. 562/2006 relativo al codice frontiere Schengen</i>	Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pagg. 1-32).
Consumatori e protezione dei dati personali	
<i>Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE)</i>	Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pagg. 64-88).
<i>Direttiva 87/357/CEE concernente i prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori</i>	Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU L 192 dell'11.7.1987, pagg. 49-50).
<i>Direttiva sulle vendite a distanza (97/7/CE)</i>	Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino (GU L 144 del 4.6.1997, pagg. 19-27).
<i>Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti (2001/95/CE)</i>	Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pagg. 4-17).
<i>Direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare</i>	Direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 124 del 20.5.2009, pagg. 21-29).
<i>Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli (2009/48/CE)</i>	Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 170 del 30.6.2009, pagg. 1-37).

<i>Direttiva sull'esercizio delle attività televisive senza frontiere (89/552/CEE)</i>	Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pagg. 23-30).
<i>Direttiva sui servizi di media audiovisivi (2010/13/UE)</i>	Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 95 del 15.4.2010, pagg. 1-24).
<i>Direttiva sulla protezione dei dati (95/46/CE)</i>	Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pagg. 31-50).
<i>Direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche</i>	Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pagg. 37-47).
<i>Direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (2005/29/CE)</i>	Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 149 dell'11.6.2005, pagg. 22-39).
<i>Direttiva sulla sperimentazione clinica (2001/20/CE)</i>	Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pagg. 34-44).
<i>Regolamento 536/2014 sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso umano</i>	Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158 del 27.5.2014, pagg. 1-76).

Giustizia penale e procedimenti alternativi	
<i>Direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione (2010/64/UE)</i>	Direttiva 2010/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pagg. 1-7).
<i>Direttiva sul diritto all'informazione (2012/13/UE)</i>	Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pagg. 1-10).
<i>Direttiva sull'accesso a un difensore (2013/48/UE)</i>	Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pagg. 1-12)
<i>Carta dei diritti fondamentali</i>	Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pagg. 391-407).
Minori con disabilità	
<i>Decisione 2010/48/CE del Consiglio</i>	Decisione 2010/48/CE del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pagg. 35-36).

Numerose informazioni sull'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sono disponibili su Internet. È possibile accedervi attraverso il sito Internet della FRA (fra.europa.eu).

Ulteriori informazioni sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sono disponibili sul sito web della Corte: echr.coe.int. Il portale di ricerca HUDOC consente di accedere alle sentenze e decisioni in inglese e/o francese, le traduzioni in altre lingue, riassunti, comunicati stampa e altre informazioni sul lavoro della Corte.

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- una sola copia:
tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- più di una copia o poster/carte geografiche:
- presso le rappresentanze dell'Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm),
- presso le delegazioni dell'Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm),
- contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l'UE) (*).

(* Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento).

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Come ottenere le pubblicazioni del Consiglio d'Europa

Consiglio d'Europa Pubblicazioni realizza prestazioni in tutti i settori di riferimento dell'Organizzazione, compreso i diritti umani, scienza giuridica, la salute, l'etica, gli affari sociali, l'ambiente, l'istruzione, la cultura, lo sport, la gioventù e il patrimonio architettonico. Libri e pubblicazioni elettroniche dal vasto catalogo possono essere ordinati online (<http://book.coe.int/>).

Una sala di lettura virtuale consente agli utenti di consultare gratuitamente estratti dalle principali opere appena pubblicate o i testi integrali di alcuni documenti ufficiali.

Informazioni su, così come il testo integrale, delle Convenzioni del Consiglio d'Europa sono disponibili sul sito web dell'Ufficio dei Trattati: <http://conventions.coe.int/>.

Bambini e adolescenti sono titolari di diritti a pieno titolo. Sono beneficiari di tutti i diritti umani e fondamentali nonché oggetto di regolamenti speciali, in virtù delle loro caratteristiche specifiche. Il presente manuale si prefigge lo scopo di illustrare in che modo il diritto e la giurisprudenza europei tengono conto degli interessi e delle esigenze specifici dei minori. Evidenzia altresì l'importanza del ruolo svolto dai genitori e dai tutori o da altri rappresentanti legali e fa riferimento, ove opportuno, alle situazioni in cui diritti e responsabilità sono conferiti prevalentemente alle persone che si prendono cura dei minori. Il manuale mira a sensibilizzare e migliorare le conoscenze delle norme di legge che proteggono e promuovono questi diritti in Europa. Esso rappresenta un punto di riferimento per quanto concerne sia il diritto dell'Unione europea (UE) sia il diritto del Consiglio d'Europa (CdE) in materia e illustra come ciascun tema sia disciplinato dal diritto dell'UE, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, oltre che dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU), dalla Carta sociale europea (CSE) e da altri strumenti del Consiglio d'Europa. Il manuale è destinato a professionisti legali non specializzati, giudici, magistrati e autorità responsabili della protezione dei minori, nonché ad altre figure professionali e organizzazioni impegnate nell'offrire una protezione legale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Illustra la giurisprudenza principale, riportando una sintesi delle principali sentenze sia della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) sia della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU).

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

Schwarzenbergplatz 11 - 1040 Vienna - Austria
Tel. +43 (1) 580 30-60 - Fax +43 (1) 580 30-693
fra.europa.eu - info@fra.europa.eu

CONSIGLIO D'EUROPA

67075 Strasburgo Cedex - Francia

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Tel. +33 (0) 3 88 41 20 18 - Fax +33 (0) 3 88 41 27 30
echr.coe.int - publishing@echr.coe.int

DIVISIONE DEI DIRITTI DEI BAMBINI

Tel. +33 (0) 388 41 25 07 - Fax +33 (0) 90 21 52 85
coe.int/children - children@coe.int



Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-871-9908-9 (CDE)
ISBN 978-92-9239-903-0 (FRA)